Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 624

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 5 ottobre 2021

INDICE

Commissioni congiunte

5ª (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera):

Plenaria (antimeridiana) . . . . . *Pag.* 5

Plenaria (notturna) . . . . . » 8

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni-Senato) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni-Camera):

Plenaria . . . . . » 10

Commissioni riunite

2ª (Giustizia) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 1) . . . . . *Pag.* 12

2ª (Giustizia) e 10ª (Industria, commercio, turismo):

Plenaria . . . . . » 13

2ª (Giustizia) e 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

Plenaria . . . . . » 146

Uffici di Presidenza (Riunione n. 6) . . . . . » 150

3ª (Affari esteri) e 4ª (Difesa):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 4) . . . . . » 151

10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria (*)

(*) *Il riassunto dei lavori delle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 624º Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 5 ottobre 2021.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 164) . . . . . *Pag.* 152
Sottocommissione per i pareri . . . . . » 152
Plenaria . . . . . » 155
Comitato ristretto ddl n. 2310 e connessi (Riunione n. 1) . . . . . » 168

4ª - Difesa:

Plenaria . . . . . » 169

5ª - Bilancio:

Plenaria . . . . . » 178

6ª - Finanze e tesoro:

Plenaria . . . . . » 203

7ª - Istruzione pubblica, beni culturali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 187) . . . . . » 207
Plenaria . . . . . » 207

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria . . . . . » 228

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 312) . . . . . » 237
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 313) . . . . . » 238
Plenaria . . . . . » 238

10ª - Industria, commercio, turismo:

Plenaria . . . . . » 250

11ª - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:

Plenaria . . . . . » 265

12ª - Igiene e sanità:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 213) . . . . . » 270
Plenaria . . . . . » 270

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 82) . . . . . » 279
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 83) . . . . . » 280
Sottocommissione per i pareri . . . . . » 280
Plenaria . . . . . » 281

14ª - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria . . . . . » 289

Commissioni straordinarie

Per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza:

Plenaria . . . . . *Pag.* 304

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 55) . . . . . *Pag.* 306
Plenaria . . . . . » 306

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Comitato II infiltrazioni mafiose nella pubblica amministrazione (Riunione n. 7) . . . . . » 317

Inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 26) . . . . . » 318
Plenaria . . . . . » 318

Inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori:

Ufficio di Presidenza . . . . . » 320
Plenaria . . . . . » 320

COMMISSIONI CONGIUNTE

5ª (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Martedì 5 ottobre 2021

Plenaria

25ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione del Senato
PESCO

Intervengono, in videoconferenza, il presidente del CNEL, Tiziano Treu e il segretario generale, Paolo Peluffo; per la Corte dei Conti, i Presidenti di sezione Ermanno Granelli ed Enrico Flaccadoro, i consiglieri Massimo Romano, Giuseppe Imparato, Vincenzo Chiorazzo e Sergio Gasparrini; per l'ISTAT, il presidente, Gian Carlo Blangiardo, Gian Paolo Oneto, direttore della direzione centrale per gli studi e la valorizzazione tematica nell'area delle statistiche economiche, Cristina Freguja, direttore della direzione centrale per le statistiche sociali e il welfare, Giovanni Savio, direttore della direzione Centrale per la contabilità nazionale, Fabio Bacchini, dirigente del servizio per l'analisi dei dati e la ricerca economica, sociale e ambientale, per la Banca d'Italia, Eugenio Gaiotti, capo dipartimento di economia e statistica, Fabrizio Balassone, capo del servizio struttura economica, e Stefania Zotteri, titolare della divisione finanza pubblica.

La seduta inizia alle ore 10,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla *web-TV* e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato e dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati, in ordine alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza per il 2021 (*Doc*. LVII, n. 4-*bis* e Allegati): audizione dei rappresentanti del CNEL

Il presidente PESCO introduce l'audizione.

Il presidente del CNEL, Tiziano TREU, e il segretario generale, Paolo PELUFFO, svolgono le relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni la senatrice FAGGI *(L-SP-PSd'Az)* e il presidente PESCO *(M5S)*, nonché i deputati Ylenja LUCASELLI *(FDI)*, Silvana Andreina COMAROLI *(Lega)* e PETTARIN *(CI)* ai quali replicano il presidente TREU e il dottor PELUFFO.

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

AUDIZIONI

Audizione dei rappresentanti della Corte dei conti

Il presidente PESCO introduce l'audizione.

Il presidente di sezione, Enrico FLACCADORO, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati Silvana Andreina COMAROLI *(Lega)* e PETTARIN *(CI)*, ai quali replica il presidente FLACCADORO.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti della Corte dei conti per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Audizione dei rappresentanti dell'ISTAT

Il presidente PESCO introduce l'audizione.

Il presidente dell'ISTAT, Giancarlo BLANGIARDO, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente PESCO *(M5S)* nonché i deputati Silvana Andreina COMAROLI *(Lega)* e PETTARIN *(CI)*, ai quali replicano il presidente BLANGIARDO e i dottori Giovanni SAVIO, Gian Paolo ONETO e Cristina FREGUJA.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti dell'ISTAT per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

La seduta, sospesa alle ore 12,50, riprende alle ore 13,30.

Audizione dei rappresentanti della Banca d'Italia

Il presidente PESCO introduce l'audizione.

Il capo del dipartimento dell'economia e statistica, Eugenio GAIOTTI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente PESCO *(M5S)*, nonché i deputati LOVECCHIO *(M5S)*, Silvana Andreina COMAROLI *(Lega)*, DEL BARBA *(IV)*, PETTARIN *(CI)* e il presidente MELILLI *(PD)*, ai quali replicano i dottori GAIOTTI e BALASSONE.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti della Banca d'Italia per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 14,30.

Plenaria

26ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione del Senato
PESCO

Interviene, in videoconferenza, il presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe PISAURO.

La seduta inizia alle ore 20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla *web-TV* e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato e dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati, in ordine alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza per il 2021 (*Doc*. LVII, n. 4-*bis* e Allegati): audizione dei rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio

Il presidente PESCO introduce l'audizione.

Il presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe PISAURO, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni la senatrice MODENA *(FIBP-UDC)* e il presidente PESCO *(M5S)* nonché il deputato PETTARIN *(CI)*, ai quali replica il presidente PISAURO.

Il PRESIDENTE ringrazia il presidente PISAURO per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 20,55.

COMMISSIONI CONGIUNTE

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

della Camera dei deputati

Martedì 5 ottobre 2021

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza della Presidente della IX Commissione della Camera
PAITA

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta inizia alle ore 11.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera, nonché la trasmissione diretta sulla *web* tv.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Vice Ministro dell'economia e delle finanze sul piano industriale e sull'avvio dell'attività di Italia Trasporto Aereo S.p.A.

Il PRESIDENTE svolge un intervento introduttivo.

Il vice ministro CASTELLI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori ASTORRE *(PD)* e LUPO *(M5S)*, che interviene da remoto, il deputato FASSINA *(LEU)*, il senatore DE FALCO *(Misto)* e i deputati GARIGLIO *(PD)* e Luciano CANTONE *(M5S)*.

Il vice ministro CASTELLI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori chiarimenti.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13.

COMMISSIONI 2ª e 8ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

Martedì 5 ottobre 2021

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione
COLTORTI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,45

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI NUOVO IMAIE, AIE – ASSOCIAZIONE ITALIANA EDITORI, ITSRIGHT, ARTISTI 7607, LEA – LIBERI EDITORI E AUTORI E AISA – ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 295 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/790, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 17 APRILE 2019, SUL DIRITTO D'AUTORE E SUI DIRITTI CONNESSI NEL MERCATO UNICO DIGITALE E CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 96/9/CE E 2001/29/CE)

COMMISSIONI 2ª e 10ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

10ª (Industria, commercio e turismo)

Martedì 5 ottobre 2021

Plenaria

9ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
GIROTTO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bini e per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(2371) ***Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 settembre.

Il presidente GIROTTO comunica che sono stati presentati 296 emendamenti e 8 ordini del giorno, pubblicati in allegato. È stato ritirato l'emendamento 23.0.12. Sono state presentate le seguenti riformulazioni: 2.12 in un testo modificato che è stato ricollocato però come 5.28, 5.9 (testo 2), 5.25 (testo 2), 17.1 (testo 2), 17.2 (testo 2) e 20.10 (testo 2) *(pubblicati in allegato).*

Rende dunque noto che i Presidenti hanno convenuto su un primo orientamento in merito alle improponibilità degli emendamenti per estraneità di materia in base all'articolo 97, comma 1, del Regolamento, non individuando nessuno degli emendamenti presentati agli articoli da 1 a 5 come estranei al decreto-legge. Sugli emendamenti presentati ai suc-

cessivi articoli, sono in corso ulteriori approfondimenti. Informa infatti le Commissioni di aver chiesto, insieme al presidente Ostellari, un incontro al Presidente del Senato per valutare congiuntamente l'improponibilità degli emendamenti, al fine di individuare un indirizzo comune.

Avverte che si procederà nella fase di illustrazione degli emendamenti.

Non essendoci interventi, tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1 sono dati per illustrati.

In sede di articolo 2, la relatrice MODENA *(FIBP-UDC)* ritira l'emendamento 2.3.

I restanti emendamenti all'articolo 2 si danno per illustrati.

In sede di articolo 3, i RELATORI presentano l'emendamento 3.100, pubblicato in allegato, interamente sostitutivo dell'articolo 3.

Dopo un breve dibattito sul termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 3.100, le Commissioni riunite convengono di fissare ad oggi, alle ore 18,30, il predetto termine.

Sono dati quindi per illustrati tutti gli emendamenti presentati agli articoli da 4 a 28, nonché l'emendamento x1.1 presentato all'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Il relatore COLLINA *(PD)* fa presente che sono in corso approfondimenti con il Governo in vista dell'espressione dei pareri.

Il seguito dell'esame è rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta delle Commissioni riunite già convocata domani, mercoledì 6 ottobre, alle ore 8,30 è posticipata alle ore 9.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 16,40.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2371

(al testo del decreto-legge)

G/2371/1/2 e 10

MOLLAME, RIPAMONTI, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia» (A.S. 2371),

premesso che:

l'emergenza pandemica che ha travolto il mondo intero da più di un anno, ha avuto, e sta avendo tuttora, riflessi devastanti su tutte le economie mondiali;

l'Italia non vive una crisi economica di questa portata dal secondo Dopoguerra, e tutte le attività economiche, dal turismo alla produzione industriale, dal commercio all'artigianato, che ne sono state travolte, rischiano di non sopravvivere. L'Ufficio Studi della CGIA stima una perdita di fatturato per le imprese italiane di 420 miliardi di euro per il 2020, con più di 300.000 micro, piccole e medie imprese, cioè l'asse portante dell'economia del Paese, a rischio chiusura definitiva, con le evidenti conseguenze che questo comporta anche sul mercato del lavoro;

da diversi mesi si sta facendo sempre più evidente un ulteriore problema, riflesso diretto delle misure restrittive adottate a livello mondiale per contenere e contrastare la pandemia, l'interruzione delle catene globali di approvvigionamento e la conseguente carenza delle materie prime e un considerevole aumento dei prezzi;

ad esempio la carenza di legno, già dagli ultimi mesi dello scorso anno, ha determinato un significativo rialzo dei prezzi, superiore al 30 per cento. Accanto a questo è necessario considerare le grandi difficoltà logistiche di reperimento di navi e container e il conseguente aumento dei costi e dei tempi di trasporto delle suddette materie, anche a causa della grande domanda proveniente da Cina e Stati Uniti; il settore dell'arredo, un'eccellenza italiana che coinvolge 73.000 imprese e 311.000 addetti con un fatturato da 42,5 miliardi di euro nel 2019, ha fatto registrare a fine 2020 un calo del 16 per cento per l'intera filiera, e rischia di subire

un ulteriore forte contraccolpo, così come i settori dei pellet e degli imballaggi in legno;

gli aumenti nel settore delle costruzioni hanno riguardato soprattutto i metalli, materie plastiche derivate dal petrolio, calcestruzzo e bitumi. Un esempio concreto è il tondo per cemento armato, che fa segnare un incremento del 117 per cento tra novembre 2020 e aprile 2021. Vi sono poi i casi di ulteriori forti incrementi registratisi anche in altri materiali di primaria importanza per l'edilizia, come ad esempio i polietileni che hanno subito un incremento del 48 per cento tra novembre 2020 e febbraio 2021, il rame con un incremento del 17 per cento, il petrolio con un più 34 per cento e il bitume con un più 15 per cento, persino il legno è salito del 7 per cento da ottobre 2020 ad oggi, mentre la gomma ha registrato un più 10 per cento, conseguenza di tali incrementi è la difficoltà di approvvigionamento, difatti molti cantieri pubblici e privati rischiano di bloccarsi con gravi ripercussioni economiche e sociali;

tale eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione è imputato ad una serie di fattori congiunturali internazionali, largamente connessi all'emergenza epidemiologica mondiale in atto da Covid-19; infatti il contesto si presenta anomalo in seguito della crisi pandemica, caratterizzato da una scarsità di offerta dovuta alle ripetute chiusure, industriali e commerciali in quasi tutta Europa e più in generale nel Mondo;

la situazione che si è venuta a creare, per il forte rincaro di alcune importanti materie prime connesse all'attività di costruzione, sta mettendo in seria difficoltà le imprese, già duramente colpite da una crisi settoriale in atto ormai da oltre dieci anni e acuita nel periodo di emergenza da Covid-19; le difficoltà riguardano soprattutto le imprese impegnate nella fase realizzativa di commesse, sia pubbliche che private, aggiudicate nei mesi precedenti ai rincari stessi;

gli aumenti hanno avuto ripercussioni negative anche in tutti i lavori edili che stanno per partire relativi al *Superbonus* 110 per cento, i cui preventivi devono essere adeguati, col rischio per le imprese di ritardare l'avvio dei lavori o, addirittura, di perdere gli ordini da parte dei committenti; infatti, il *Superbonus* del 110 per cento, per efficienza energetica e ristrutturazione antisismica, e la riconferma degli incentivi statali per il rifacimento delle facciate e ristrutturazioni hanno creato grandi aspettative alle imprese e, nonostante le difficoltà e complessità delle procedure previste, hanno comunque creato una mole di nuove richieste di interventi nel settore dell'edilizia e dell'impiantistica che ora rischiano di vanificarsi;

considerato che:

la legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – cosiddetto «Sostegni-*bis*» – all'articolo 1-*septies* introduce una specifica disciplina revisionale per i contratti pubblici, volta a fronteggiare i rincari eccezionali dei prezzi di acquisto di alcuni materiali da costruzione, verificatisi nel primo semestre del 2021;

la disciplina introdotta ha carattere eccezionale, in quanto – in analogia a quanto già avvenuto nel 2008 – è destinata ad introdurre un regime

di compensazione straordinario, applicabile unicamente ai lavori eseguiti e contabilizzati in un arco temporale circoscritto, relativo al primo semestre 2021;

l'attuale codice degli appalti non prevede adeguati meccanismi di revisione prezzi e i contratti non risultano più economicamente sostenibili, con il conseguente rischio di un blocco generalizzato dei contratti privati, nonostante gli sforzi messi in campo dalle imprese per far fronte agli impegni assunti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di predisporre un meccanismo di revisione dei prezzi anche per quanto riguarda i contratti privati, così come previsto per i contratti pubblici; per evitare che numerose siano le imprese che debbano ricorrere alle procedure ivi previste dal presente decreto per la crisi di impresa solo a seguito di un aumento spropositato dei prezzi e delle quotazioni delle materie prime.

G/2371/2/2 e 10

MOLLAME, RIPAMONTI, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia» (A.S. 2371),

premesso che:

nel provvedimento l'indicazione dei parametri relativi alla crisi dell'impresa, che costituiscono il presupposto per l'accesso alle procedure d'allerta, è stata demandata, per tutte le attività economiche, al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, che ha provveduto ad una prima individuazione di tali parametri, non ancora approvati dal Ministero dello sviluppo economico;

tuttavia, l'attuale emergenza sanitaria da Covid-19 sta mettendo fortemente in discussione tale approccio;

infatti, per tutti i settori produttivi, l'attuale situazione sta comportando scelte straordinarie di gestione aziendale, che si riflettono anche sulla redazione dei bilanci, compromettendo, di fatto, ogni valutazione di affidabilità economico-finanziaria delle imprese, alla base dell'applicazione delle «procedure d'allerta», che costituiranno la vera novità della riforma;

per questo, occorre fin da ora rivedere il meccanismo di funzionamento degli indici di crisi, che rappresentano l'anticamera delle nuove «procedure d'allerta», ed occorre farlo prima che questi entrino in vigore;

è necessario che tali strumenti vengano dettagliati ulteriormente, al fine di cogliere le molteplici caratteristiche (dimensionali, di attività, di occupazione di personale, di *know-how*) delle imprese;

tale obiettivo è raggiungibile unicamente attraverso il coinvolgimento obbligatorio delle rispettive associazioni di categoria nell'elaborazione degli indici di crisi, mediante una norma specifica;

tali approfondimenti ulteriori, relativi alle singole attività economiche, si ritengono necessari al fine di poter definire indicatori di crisi in grado di far emergere situazioni molto diverse anche all'interno di uno stesso settore produttivo, obiettivo raggiungibile unicamente attraverso il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali di categoria;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stabilire, a livello normativo, la partecipazione diretta delle associazioni di categoria ai fini dell'elaborazione degli indici di crisi, in accordo con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.

G/2371/3/2 e 10
CUCCA, CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia» (A.S. 2371),

premesso che:

destano alcune perplessità le modalità di individuazione degli indici della crisi d'impresa (ovvero gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa), così come definite nel «Codice della crisi d'impresa» (di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019);

in particolare, l'indicazione dei parametri relativi alla crisi dell'impresa, che costituiscono il presupposto per l'accesso alle procedure d'allerta, è stata demandata, per tutte le attività economiche, al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

considerato che:

per tutti i settori produttivi, l'attuale situazione sta comportando scelte straordinarie di gestione aziendale, che si riflettono anche sulla redazione dei bilanci, compromettendo, di fatto, ogni valutazione di affidabilità economico-finanziaria delle imprese, alla base dell'applicazione delle «procedure d'allerta», che costituiranno la vera novità della riforma;

risulta necessario fin da ora rivedere il meccanismo di funzionamento degli indici di crisi, che rappresentano l'anticamera delle nuove «procedure d'allerta», ed occorre farlo prima che questi entrino in vigore;

considerato, inoltre, che:

è necessario che tali strumenti vengano dettagliati ulteriormente, al fine di cogliere le molteplici caratteristiche (dimensionali, di attività, di occupazione di personale, di *know-how*) delle imprese. Tali approfondimenti ulteriori, relativi alle singole attività economiche, si ritengono necessari al fine di poter definire indicatori di crisi in grado di far emergere situazioni molto diverse anche all'interno di uno stesso settore produttivo, obiettivo raggiungibile unicamente attraverso il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali di categoria;

impegna il Governo:

a valutare il coinvolgimento delle rispettive associazioni di categoria nell'elaborazione degli indici di crisi, anche mediante l'introduzione di una norma specifica.

G/2371/4/2 e 10
CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021. n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia» (A.S. 2371),

premesso che:

la gestione e il controllo dei rischi sono parte integrante dell'agenda del *management* e della *governance* aziendale delle più importanti realtà imprenditoriali. In questo contesto, la dimensione della *compliance* ha acquisito nel nostro Paese un rilievo sempre più importante;

la funzione di *compliance* ha il compito di verificare il grado di aderenza o acquiescenza all'insieme di tutte le norme, leggi e regolamenti che riguardano una persona giuridica. Più nel dettaglio, il *Compliance Manager* è la figura professionale che ha il compito di dirigere e gestire questo processo di continuo adeguamento predisponendo tutto quanto è necessario per il rispetto delle stesse;

il ruolo di *Compliance Manager* è ampiamente diffuso non solo all'estero, ma anche in Italia: secondo quanto riportato in alcuni studi di settore, volendo analizzare i dati contenuti su LinkedIn, piattaforma per la ricerca di lavoro, in Italia lavorano più di 45000 persone che definiscono il proprio ruolo e la propria qualifica con la formula "*Compliance Manager*";

considerato che:

momentaneamente, in Italia, è assente sia un vero e proprio riconoscimento sociale sia una regolamentazione ufficiale riguardanti la disciplina professionale del *Compliance Manager*: solamente nel settore bancario, finanziario e assicurativo, attraverso i regolamenti della Banca d'Italia, sono state recepite nel nostro Paese le norme internazionali che hanno introdotto l'obbligo di tale mestiere;

alla luce di quanto sopra riportato, emerge con evidenza l'importanza della funzione *compliance* in relazione alla prevenzione delle crisi di impresa e dei relativi procedimenti: la mancata conformità alle norme, infatti, può essere causa scatenante delle situazioni di criticità in cui versano le aziende,

impegna il Governo:

a promuovere progressivamente l'inclusione del ruolo del *Compliance Manager* nelle fasi di nomina degli esperti indipendenti adibiti ai compiti di gestione dei processi di ristrutturazione o chiusura aziendale, affinché verifichi e valuti durante l'intero processo la conformità alle normative vigenti da parte delle imprese coinvolte.

G/2371/5/2 e 10

CUCCA, CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 recante «misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia» (A.S. 2371),

considerato che:

l'articolo 1 dispone il differimento dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recente il codice della crisi d'impresa, anche in ragione della necessità di adeguare la normativa ivi prevista al tessuto economico ed imprenditoriale del Paese,

considerato, inoltre, che:

il codice della crisi d'impresa ha subito, nel corso degli ultimi anni, molteplici modificazioni, anche sostanziali, tali da rendere necessario adeguare la relativa disciplina applicativa, dettata da fonti di rango non ordinario,

impegna il Governo:

a procedere, entro il termine di cui all'articolo 1, al coordinamento normativo di tutta la disciplina attuativa del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ivi incluse le fonti di rango non ordinario, alle disposizioni stratificatesi nel tempo.

G/2371/6/2 e 10
ROSSOMANDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 recante «Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia» (A.S. 2371),

premesso che:

l'articolo 1 dispone il differimento dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, meglio noto come codice della crisi d'impresa, anche in ragione della necessità di adeguare la normativa ivi prevista al tessuto economico ed imprenditoriale del Paese,

il codice della crisi d'impresa ha subito, nel corso degli ultimi anni, molteplici modificazioni, anche sostanziali, tali da rendere necessario adeguare la relativa disciplina applicativa, dettata da fonti di rango non ordinario,

impegna il Governo:

a procedere, entro il termine di cui all'articolo 1 del disegno di legge in titolo, al coordinamento normativo di tutta la disciplina attuativa del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ivi incluse le fonti di rango non ordinario, con le diverse disposizioni di legge stratificatesi nel tempo.

G/2371/7/2 e 10
CALIENDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 recante «misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia» (A.S. 2371),

premesso che:

l'articolo 1 dispone il differimento dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il codice della crisi d'impresa, anche in ragione della necessità di adeguare la normativa ivi prevista al tessuto economico ed imprenditoriale del Paese,

il codice della crisi d'impresa ha subito, nel corso degli ultimi anni, molteplici modificazioni, anche sostanziali, tali da rendere necessario adeguare la relativa disciplina applicativa, dettata da fonti di rango non ordinario,

impegna il Governo:

a procedere, entro il termine di cui all'articolo 1, al coordinamento normativo di tutta la disciplina attuativa del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ivi incluse le fonti di rango non ordinario, alle disposizioni stratificatesi nel tempo.

G/2371/8/2 e 10
TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia» (A.S. 2371),

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame introduce un nuovo istituto, la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, il cui obiettivo è di superare la situazione di squilibrio prima che si arrivi all'insolvenza. Si tratta di una procedura stragiudiziale, che interviene prima che si verifichi lo stato di insolvenza, a cui partecipa un esperto che affianca, senza sostituirlo, l'imprenditore, a garanzia dei creditori e delle altre parti interessate;

l'insorgenza della situazione di crisi legittima l'accesso alla procedura concordataria sotto il costante controllo giudiziale, il quale viene svolto anche attraverso la nomina del commissario;

nel corso della ristrutturazione l'imprenditore è affiancato da un esperto, terzo e indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative necessarie per il risanamento dell'impresa;

considerato che:

l'articolo 18 introduce e disciplina il concordato liquidatorio cosiddetto «semplificato», uno strumento alternativo alle attuali procedure con-

corsuali, al quale l'imprenditore può ricorrere nel caso in cui non sia possibile effettuare una composizione negoziata stragiudiziale della crisi dell'azienda;

a differenza del concordato con cessione dei beni disciplinato dalla legge fallimentare, per il concordato liquidatorio semplificato non è prevista alcuna percentuale minima di soddisfacimento dei creditori chirografari,

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

– di individuare strumenti che consentano al Tribunale di operare una verifica sulla richiesta di archiviazione effettuate dall'esperto in difetto di concrete prospettive di risanamento, anche in assenza della presentazione di misure protettive da parte dell'imprenditore;

– di individuare strumenti idonei al fine di garantire la terzietà e l'indipendenza dell'esperto nonché l'adeguatezza della sua formazione;

– in caso di concordato liquidatorio semplificato, di destinare ai creditori chirografari una percentuale del ricavato della liquidazione, in analogia con quanto previsto per il concordato con cessione dei beni disciplinato dalla legge fallimentare.

Art. 1.

1.1
CUCCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa) – 1.* All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Il presente decreto entra in vigore il 31 dicembre 2023, salvo quanto previsto al comma 2";

b) il comma 1-*bis* è abrogato.».

1.2
GIACOBBE, MANCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa) – 1.* All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Il presente decreto entra in vigore il 31 dicembre 2023, salvo quanto previsto al comma 2";

b) il comma 1-*bis* è abrogato.».

1.3

BALBONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa) – 1.* All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Il presente decreto entra in vigore il 31 dicembre 2023, salvo quanto previsto al comma 2".

b) il comma 1-*bis* è abrogato.».

1.4

MALLEGNI, DAL MAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa) – 1.* All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Il presente decreto entra in vigore il 31 dicembre 2023, salvo quanto previsto al comma 2.";

b) il comma 1-*bis* è abrogato.».

1.5

CASTALDI, CROATTI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 15, comma 4, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: "di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi" sono inserite le seguenti: ", ovvero di composizione negoziata della crisi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118,".».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Differimento dell'entrata in vigore e modifiche al Codice della crisi d'impresa».

1.6

GAUDIANO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola: "in" è sostituita dalle seguenti: "assoggettabili alla procedura di".».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Differimento dell'entrata in vigore e modifiche al Codice della crisi d'impresa».

1.7

ENDRIZZI, PESCO, CROATTI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 68 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. A seguito della nomina del gestore della crisi di impresa e successivamente all'audizione di cui all'articolo 18, il consumatore che ha presentato istanza di nomina del gestore, con proposta di piano del consumatore, può chiedere alla sezione specializzata in materia di imprese l'applicazione delle misure protettive di cui all'articolo 20, a cui consegue la sospensione di tutte le procedure esecutive pendenti per la durata massima di dodici mesi. Con pari decorrenza, sono prorogate le scadenze dei piani di ammortamento già stabiliti tramite cessione del quinto o delega sullo stipendio e pensione, nei confronti dell'istante sovraindebitato.".».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Differimento dell'entrata in vigore e modifiche al Codice della crisi d'impresa».

1.8
MALLEGNI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 51-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, le parole: "bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "bilanci relativi all'esercizio 2022".».

1.9
ROSSOMANDO, GIACOBBE, MANCA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 51-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, le parole: "bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "bilanci relativi all'esercizio 2022".».

1.0.1
GIACOBBE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Definizione di insolvenza incolpevole)

1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è inserito il seguente:

"Art. 2-*bis*.

(Insolvenza incolpevole)

1. La responsabilità degli amministratori è esclusa in presenza di una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, verificatasi nei due esercizi precedenti. Con specifico decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per l'individuazione delle difficoltà legate alla congiuntura economica, che tengono conto dell'accer-

tata impossibilità di onorare i debiti pregressi e dell'affidabilità dell'imprenditore, anche in ragione della gestione amministrativa e finanziaria svolta dagli amministratori."».

1.0.2

MOLLAME, RIPAMONTI, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Definizione di insolvenza incolpevole)

Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è inserito il seguente:

"Art. 2-*bis*.

(Insolvenza incolpevole)

1. La responsabilità degli amministratori è esclusa in presenza di una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, verificatasi nei due esercizi precedenti.

2. Con specifico decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per l'individuazione delle difficoltà legate alla congiuntura economica, che tengono conto dell'accertata impossibilità di onorare i debiti pregressi e dell'affidabilità dell'imprenditore, anche in ragione della gestione amministrativa e finanziaria svolta dagli amministratori".».

1.0.3

MALLEGNI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Definizione di insolvenza incolpevole)

1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è inserito il seguente:

"Art. 2-*bis*.

(Insolvenza incolpevole)

1. La responsabilità degli amministratori è esclusa in presenza di una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, verificatasi nei due esercizi precedenti.

2. Con specifico decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per l'individuazione delle difficoltà legate alla congiuntura economica, che tengono conto dell'accertata impossibilità di onorare i debiti pregressi e dell'affidabilità dell'imprenditore, anche in ragione della gestione amministrativa e finanziaria svolta dagli amministratori."».

1.0.4

BALBONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Definizione di insolvenza incolpevole)

1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è inserito il seguente:

"Art. 2-*bis*.

Insolvenza incolpevole)

1. La responsabilità degli amministratori è esclusa in presenza di una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, verificatasi nei due esercizi precedenti.

2. Con specifico decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per l'individuazione delle difficoltà legate alla congiuntura economica, che tengono conto dell'accertata impossibilità di onorare i debiti pregressi e dell'affidabilità dell'imprenditore, anche in ragione della gestione amministrativa e finanziaria svolta dagli amministratori."».

1.0.5

EVANGELISTA, D'ANGELO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 1-*bis*.

(Elaborazione degli indici della crisi)

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "classificazioni I.S.T.A.T.," sono inserite le seguenti: "e di concerto con le relative associazioni di categoria,";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "indici specifici" sono inserite le seguenti: ", di concerto con le relative associazioni di categoria,".».

1.0.6
GIACOBBE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Elaborazione degli indici di crisi)

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al primo periodo, dopo le parole: "classificazioni I.S.T.A.T.," sono aggiunte le seguenti: "e di concerto con le relative associazioni di categoria," e al secondo periodo, dopo le parole: "indici specifici" sono aggiunte le seguenti: ", di concerto con le relative associazioni di categoria,"».

1.0.7
MALLEGNI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Elaborazione degli indici di crisi)

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al primo periodo, dopo le parole: "classificazioni I.S.T.A.T.," sono aggiunte le seguenti: "e di concerto con le relative associazioni di categoria," e al secondo periodo, dopo le parole: "indici specifici" sono aggiunte le seguenti: ", di concerto con le relative associazioni di categoria,"».

1.0.8
BALBONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Elaborazione degli indici di crisi)

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al primo periodo, dopo le parole: "classificazioni I.S.T.A.T.," sono aggiunte le seguenti: "e di concerto con le relative associazioni di catego-

ria," e al secondo periodo, dopo le parole: "indici specifici" sono aggiunte le seguenti: ", di concerto con le relative associazioni di categoria,».

1.0.9

BALBONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1.--*bis*.

(Modifiche ai requisiti di partecipazione agli organismi di composizione della crisi – OCRI)

1. All'articolo 356, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: "studio professionale associato." è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano per i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *c)*, per i quali, con il decreto di cui all'articolo 357, sono stabiliti requisiti specifici di iscrizione all'albo, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI.».

1.0.10

MALLEGNI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche ai requisiti di partecipazione agli organismi di composizione della crisi – OCRI)

1. All'articolo 356, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: "studio professionale associato." è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano per i soggetti di cui all'art.17, comma 1, lettera *c)*, per i quali, con il decreto di cui all'articolo 357, sono stabiliti requisiti specifici di iscrizione all'albo, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI."».

1.0.11

MOLLAME, RIPAMONTI, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche ai requisiti di partecipazione agli organismi di composizione della crisi – OCRI)

1. All'articolo 356, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: "studio professionale associato." è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano per i soggetti di cui all'art.17, comma 1, lettera *c)*, per i quali, con il decreto di cui all'articolo 357, sono stabiliti requisiti specifici di iscrizione all'albo, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI."».

1.0.12

GIACOBBE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche ai requisiti di partecipazione agli organismi di composizione della crisi – OCRI)

1. All'articolo 356, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: "studio professionale associato." è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano per i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *c)*, per i quali, con il decreto di cui all'articolo 357, sono stabiliti requisiti specifici di iscrizione all'albo, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI."».

1.0.13

GIACOBBE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Proroga della nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.)

1. All'articolo 379, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022".

2. All'articolo 2477, secondo comma, lettera *c)*, del codice civile le parole: "almeno uno dei seguenti limiti" sono sostituite dalle seguenti: "due su tre dei seguenti limiti».

1.0.14

CONZATTI, CUCCA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Proroga della nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.)

1. All'articolo 379, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022".

2. All'articolo 2477, secondo comma, lettera *c)*, del codice civile le parole: "almeno uno dei seguenti limiti" sono sostituite dalle seguenti: "due su tre dei seguenti limiti"».

1.0.15

EVANGELISTA, GAUDIANO, D'ANGELO, CROATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Proroga della nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.)

1. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022".

2. All'articolo 2477, secondo comma, lettera *c),* del codice civile le parole: "almeno uno dei seguenti limiti" sono sostituite dalle seguenti: "due su tre dei seguenti limiti".».

1.0.16

MOLLAME, RIPAMONTI, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Proroga della nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.)

1. All'articolo 379, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022".

2. All'articolo 2477, secondo comma, lettera *c)*, del codice civile le parole: "almeno uno dei seguenti limiti" sono sostituite dalle seguenti: "due su tre dei seguenti limiti".».

1.0.17
MALLEGNI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Proroga della nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.)

1. All'articolo 379, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022".

2. All'articolo 2477, secondo comma, lettera *c)*, del codice civile le parole: "almeno uno dei seguenti limiti" sono sostituite dalle seguenti: "due su tre dei seguenti limiti".».

1.0.18
BALBONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Proroga della nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.)

1. All'articolo 379, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022".

2. All'articolo 2477, secondo comma, lettera *c)*, del codice civile le parole: "almeno uno dei seguenti limiti" sono sostituite dalle seguenti: "due su tre dei seguenti limiti».

Art. 2.

2.1
DAL MAS

Al comma 1, dopo le parole: «agricolo che» *inserire le seguenti:* «, secondo gli indici di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,».

2.2

PESCO, GIROTTO, CASTALDI, CROATTI

Al comma 1, sostituire le parole: «in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza», *con le seguenti*: «in uno stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate,».

2.3

I RELATORI

Al comma 1, sostituire le parole: «in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza» *con le seguenti*: «in stato di crisi o in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che la rendono probabile».

2.4

MALLEGNI

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «insolvenza» *aggiungere la seguente*: «reversibile».

2.5

GIACOBBE, MANCA

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «insolvenza» *aggiungere la seguente:* «reversibile».

2.6

EVANGELISTA

Al comma 1, dopo la parola: «insolvenza,» *inserire le seguenti*: «secondo gli indicatori di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,».

2.7

VACCARO, CROATTI

Al comma 1, dopo la parola: «insolvenza» *inserire le seguenti:* «e che possono determinare licenziamenti economici».

2.8

CONZATTI

Al comma 1, dopo le parole: «risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa» *aggiungere le seguenti:* «, requisito la cui valutazione compete alla commissione di cui all'articolo 3, comma 6.».

2.9

MALLEGNI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore può chiedere che l'esperto indipendente sia affiancato da un soggetto con comprovata esperienza nel settore economico in cui questi opera, proveniente da una delle associazioni imprenditoriali di categoria operanti nell'ambito territoriale in cui si trova la sede legale dell'impresa. La nomina del soggetto di cui al periodo precedente avviene, sentito l'imprenditore, a cura del segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa. Presso la medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un elenco di soggetti riconosciuti come esperti del singolo settore economico, tenuto conto dell'attività svolta negli ultimi cinque anni ed aggiornato annualmente su segnalazione delle associazioni imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative del settore sul territorio. Con il medesimo decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di cui all'articolo 3, comma 2, sono definiti i requisiti professionali degli esperti di cui al presente comma.».

2.10

BALBONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore può chiedere che l'esperto indipendente sia affiancato da un soggetto con comprovata esperienza nel settore economico in cui questi opera, proveniente da una delle associazioni imprenditoriali di categoria operanti nell'ambito territoriale in cui si trova la sede legale dell'impresa. La nomina del soggetto di cui al periodo precedente avviene, sentito l'imprenditore, a cura del segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa. Presso la medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un elenco di soggetti riconosciuti come esperti del singolo settore economico, tenuto conto dell'attività svolta negli ultimi cinque anni ed aggiornato annualmente su segnalazione delle associazioni imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative del settore sul territorio. Con il medesimo decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di cui all'articolo 3, comma 2, sono definiti i requisiti professionali degli esperti di cui al presente comma.».

2.11

GIACOBBE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore può chiedere che l'esperto indipendente sia affiancato da un soggetto con comprovata esperienza nel settore economico in cui questi opera, proveniente da una delle associazioni imprenditoriali di categoria operanti nell'ambito territoriale in cui si trova la sede legale dell'impresa. La nomina del soggetto di cui al periodo precedente avviene, sentito l'imprenditore, a cura del segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa. Presso la medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un elenco di soggetti riconosciuti come esperti del singolo settore economico, tenuto conto dell'attività svolta negli ultimi cinque anni ed aggiornato annualmente su segnalazione delle associazioni imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative del settore sul territorio. Con il medesimo decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di cui all'articolo 3, comma 2, sono definiti i requisiti professionali degli esperti di cui al presente comma.».

2.12

CUCCA, CONZATTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. L'imprenditore può accedere alla procedura di cui al comma 1 per un massimo di due volte in cinque anni.».

2.13

ROSSOMANDO, GIACOBBE, MANCA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. L'imprenditore può accedere alla procedura di cui al comma 1 per un massimo di due volte in cinque anni.».

2.14

CASTALDI, CROATTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. L'imprenditore può accedere alla procedura di cui al comma 1 per un massimo di due volte in cinque anni.».

2.15

MALLEGNI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. L'imprenditore può accedere alla procedura di cui al comma 1 per un massimo di due volte in cinque anni.».

2.0.1
CALIENDO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Promozione all'accesso della procedura di sovra-indebitamento)

1. All'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "enti pubblici" sono aggiunte le seguenti: "e gli Organismi di mediazione accreditati al Ministero della giustizia ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28";

b) dopo le parole: "dei notai" sono aggiunte le seguenti: "e le sedi operative degli Organismi di mediazione operanti ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28".».

Art. 3.

3.100
I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – *(Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto) – 1.* È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.

2. Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati e un protocollo di conduzione della composizione negoziata. La struttura della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è formato, con le modalità di cui al comma 5, un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2.

5. La domanda di iscrizione all'elenco è presentata agli ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti e, per i soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano del luogo di residenza. La domanda è corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, da un'autocertificazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi e da un *curriculum vitae,* a sua volta oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza. La domanda contiene il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, anche ai fini della pubblicazione di cui al comma 9. Ciascun ordine professionale, verificata la completezza della domanda e della documentazione, comunica i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 alla camera di commercio del capoluogo della regione in cui si trova o alla camera di commercio delle province autonome di Trento e Bolzano per il loro inserimento nell'elenco previsto dal comma 3. Gli ordini professionali, con riferimento ai dati dei rispettivi iscritti, e le camere di commercio, con riferimento ai soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, designano i responsabili della formazione, tenuta e aggiornamento dei dati degli iscritti all'elenco

unico e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I responsabili accertano la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti secondo quanto previsto dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La domanda è respinta se non è corredata da quanto previsto dal secondo e terzo periodo e può essere ripresentata.

6. I consigli nazionali disciplinano con regolamento le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle camere di commercio per la formazione dell'elenco di cui al comma 3. Ai fini del primo popolamento dell'elenco, fino al 16 maggio 2022, l'aggiornamento dei dati comunicati dagli ordini professionali è continuo e, a partire dal 17 maggio 2022, avviene con cadenza annuale. Gli ordini professionali comunicano tempestivamente alle camere di commercio l'adozione, nei confronti dei propri iscritti, di sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dai singoli ordinamenti nonché l'intervenuta cancellazione dei professionisti dagli albi professionali di appartenenza perché vengano cancellati dall'elenco. Le camere di commercio, ricevute le comunicazioni di competenza degli ordini professionali, provvedono senza indugio all'aggiornamento dell'elenco unico; esse curano direttamente l'aggiornamento dei dati dei soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, secondo le tempistiche stabilite nel secondo periodo e provvedono alla loro tempestiva cancellazione ove sia intervenuta una causa di ineleggibilità ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile.

7. La nomina dell'esperto avviene ad opera di una commissione che resta in carica per due anni. La commissione è costituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano ed è composta da:

a) un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1;

b) un membro designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è costituita la commissione;

c) un membro designato dal Prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1.

8. Il segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'impresa, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nei successivi due giorni lavorativi, la comunica alla commissione costituita ai sensi del comma 6, unitamente a una nota sintetica contenente il volume d'affari, il numero dei dipendenti e il settore in cui opera l'impresa istante. Entro i cinque giorni lavorativi successivi la commissione nomina l'esperto nel campo

della ristrutturazione tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 3 secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale. La commissione tiene conto della complessiva esperienza formativa risultante dal curriculum vitae di cui al comma 5.

9. La commissione, coordinata dal membro più anziano, decide a maggioranza. Ai suoi membri non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

10. Gli incarichi conferiti e il *curriculum vitae* dell'esperto nominato sono pubblicati senza indugio in apposita sezione del sito istituzionale della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto, nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, omesso ogni riferimento all'imprenditore richiedente.

11. Per la realizzazione ed il funzionamento della piattaforma telematica nazionale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2022 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 700.000 per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3.1

RICHETTI, CUCCA

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,».

3.2

CASTALDI, GIROTTO, CROATTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio, industria, artigia-

nato e agricoltura, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.».

3.3

GIACOBBE, FERRARI, MANCA

Al comma 2, dopo le parole: «piccole e medie imprese», *aggiungere le seguenti:* «e alle specifiche caratteristiche delle diverse forme di impresa».

3.4

GAUDIANO

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Al fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere la trasparenza e l'efficacia dell'azione degli esperti di cui al comma 3, la piattaforma deve altresì rendere disponibile il numero dei lavoratori coinvolti nella procedura di composizione negoziata.».

3.5

DELL'OLIO

*Al comma 2, dopo le parole: «*decreto dirigenziale*» inserire le seguenti: «,* sentito il Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale,».

3.6

GIACOBBE, MANCA

Al comma 2, sostituire le parole: «da adottarsi entro trenta giorni» *con le seguenti:* «da adottarsi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro sessanta giorni».

3.7

CALIENDO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, degli avvocati o dei consulenti del lavoro. Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.».

3.8

ROSSOMANDO, MIRABELLI, CIRINNÀ

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, degli avvocati o dei consulenti del lavoro. Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.».

3.9

PAROLI

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano» *con le seguenti:* «camera di

commercio, industria, artigianato e agricoltura con sede nel distretto di ciascuna Corte d'Appello con Tribunale sezione Imprese;».

3.10

BORGHESI, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano» *con le seguenti:* «camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con sede nel distretto di ciascuna Corte d'Appello con Tribunale sezione Imprese».

3.11

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, GIACOBBE

Al comma 3 sostituire le parole: «di ciascun capoluogo di regione e» *con le seguenti:* «nel cui territorio ha sede ciascuna sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale e presso quelle».

3.12

GAUDIANO

Al comma 3, sostituire le parole da: «gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, all'albo degli avvocati o all'albo dei consulenti del lavoro.».

3.13

GIACOBBE, FERRARI, MANCA

Al comma 3, sostituire le parole: «esperti contabili; gli iscritti» *con le seguenti:* «esperti contabili e gli iscritti».

3.14

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 3, dopo le parole: «gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili» *inserire le seguenti:* «, nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed esercenti la professione da almeno cinque anni col codice di attività 69.20.13».

3.15

GIACOBBE, MANCA

Al comma 3, dopo le parole: «gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;» *aggiungere le seguenti:* «, nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed esercenti la professione da almeno cinque anni col codice di attività 69.20.13».

3.16

PIARULLI

Al comma 3, dopo le parole: «gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;» *inserire le seguenti:* «, nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed esercenti la professione da almeno cinque anni col codice di attività 69.20.13».

3.17

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;» *inserire le seguenti:* «gli iscritti da almeno cinque anni al registro dei revisori legali;».

3.18

TIRABOSCHI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;» *aggiungere le seguenti:* «gli iscritti da almeno cinque anni al registro dei revisori legali;».

3.19

GIACOBBE, MANCA

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;» *aggiungere le seguenti:* «gli iscritti da almeno cinque anni al registro dei revisori legali;».

3.20

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, GIACOBBE

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;» *aggiungere le seguenti*: «gli iscritti da almeno cinque anni al registro dei revisori legali;».

3.21

PIARULLI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;» *inserire le seguenti:* «, gli iscritti da almeno cinque anni al registro dei revisori legali».

3.22

DAL MAS

Al comma 3, dopo le parole: «esperti contabili» *inserire le seguenti:* «che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa».

3.23

CALIENDO

Al comma 3, sostituire le parole da: «; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo degli avvocati» *a:* «presentazione di concordati con continuità aziendale omologati» *con le seguenti:* «, all'albo degli avvocati o all'albo dei consulenti del lavoro».

3.24

ROSSOMANDO, MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 3, sostituire le parole da: «; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo degli avvocati» *a:* «presentazione di concordati con continuità aziendale omologati» *con le seguenti:* «, all'albo degli avvocati o all'albo dei consulenti del lavoro».

3.25

CIRINNÀ, MIRABELLI, ROSSOMANDO, GIACOBBE

Al comma 3 sopprimere le parole: «che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa».

3.26

BALBONI

Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa».

3.27

PIARULLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa».

3.28

CALIENDO, DAL MAS

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa».

3.29

RICHETTI, CUCCA

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa».

3.30

URRARO, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa».

3.31

CONZATTI

Al comma 3, dopo le parole: «documentano di avere» *inserire le seguenti:* «ottenuto una specializzazione in materia di crisi d'impresa ed insolvenza con percorsi formativi professionalizzanti e di avere».

3.32

GIACOBBE, FERRARI, MANCA

Al comma 3, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Qualora la società che accede alla procedura di composizione negoziata sia in forma cooperativa, l'esperto da incaricare dovrà aver documentato, all'atto di iscrizione nell'elenco, di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese cooperative ovvero di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa aventi ad oggetto società cooperative, nei confronti delle quali non sia stata successivamente disposta la liquidazione coatta amministrativa, pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.».

3.33

CUCCA

Al comma 4, dopo le parole: «L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2» *inserire le seguenti*: «a cui è demandata altresì la disciplina relativa all'equipollenza della formazione conseguita ai sensi del decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, e del decreto ministeriale 15 agosto 2014, n. 144».

3.34

BALBONI

Al comma 4, dopo le parole: «L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2» *aggiungere le seguenti:* «a cui è demandata altresì la disciplina relativa all'equipollenza della formazione conseguita ai sensi del decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, e del decreto ministeriale 15 agosto 2014, n. 144».

3.35

CIRINNÀ, MIRABELLI, ROSSOMANDO, GIACOBBE

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, cui è demandata altresì la disciplina relativa all'equipollenza della formazione conse-

guita ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e del decreto del Ministro della giustizia 15 agosto 2014, n. 144.».

3.36

PIARULLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, al quale è demandata altresì la disciplina relativa all'equipollenza della formazione conseguita ai sensi del regolamento di cui al decreto 24 settembre 2014, n. 202, e del regolamento di cui al decreto 15 agosto 2014, n. 144».

3.37

CALIENDO, DAL MAS

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «a cui è demandata altresì la disciplina relativa all'equipollenza della formazione conseguita ai sensi del decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, e del decreto ministeriale 15 agosto 2014, n. 144».

3.38

DAL MAS

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il soggetto responsabile della formazione è individuato tra i docenti universitari, titolari di specifici insegnamenti definiti dal medesimo decreto dirigenziale di cui al comma 2».

3.39

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, GIACOBBE

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «del capoluogo - della regione e» *con le seguenti:* «nel cui territorio ha sede ciascuna sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale e presso quelle».

3.40

CONZATTI

Al comma 6, dopo le parole: «La commissione è costituita» *inserire le seguenti*: «nel rispetto dell'equilibrio di genere».

3.41

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, GIACOBBE

Al comma 6, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «del capoluogo della regione e» *con le seguenti:* «nel cui territorio ha sede ciascuna sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale e presso quelle».

3.42

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, GIACOBBE

Al comma 6, lettera a)*, sopprimere le parole:* «del capoluogo di regione».

3.43

ROSSOMANDO, GIACOBBE, MANCA

Al comma 6, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «tra i soggetti proposti dalle organizzazioni imprenditoriali rappresentate all'interno del consiglio della medesima camera.».

3.44

MALLEGNI

Al comma 6, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «tra i soggetti proposti dalle organizzazioni imprenditoriali rappresentate all'interno del ccnsiglio della medesima camera.».

3.45
DAL MAS

Al comma 6, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* un membro nominato, con rotazione biennale, dal Presidente dell'ordine dei commercialisti, ovvero dell'ordine degli avvocati, ovvero dell'ordine dei consulenti del lavoro territorialmente competente;».

3.46
URRARO, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 6, lettera c)*, sostituire le parole:* «dal Prefetto del» *con le seguenti:* «di concerto dal presidente del consiglio nazionale forense, del consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili e dal presidente del consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro di ogni».

3.47
CALIENDO, DAL MAS

Al comma 6, lettera c)*, sostituire le parole:* «dal Prefetto del» *con le seguenti:* «di concerto dal consiglio nazionale forense, dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dal consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro per ogni».

3.48
PIARULLI

Al comma 6, lettera c)*, sostituire le parole*: «dal Prefetto del» *con le seguenti:* «di concerto dal consiglio nazionale forense, dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dal consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro per ogni».

3.49
BALBONI

Al comma 6, lettera c)*, sostituire le parole:* «dal Prefetto del» *con le seguenti:* «di concerto dal consiglio nazionale forense, dal consiglio nazio-

nale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dal consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro per ogni».

3.50

CIRINNÀ, MIRABELLI, ROSSOMANDO, GIACOBBE

Al comma 6, lettera c)*, sostituire le parole*: «dal Prefetto» *con le seguenti*: «di concerto dal consiglio nazionale forense, dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dal consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro per ogni».

3.51

CUCCA, CONZATTI

Al comma 6, lettera c)*, sostituire le parole*: «dal Prefetto del» *con le seguenti*: «di concerto dal Consiglio nazionale forense, dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dal consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro per ogni».

3.52

GAUDIANO, MAIORINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'impresa, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, la comunica entro il giorno successivo alla commissione costituita ai sensi del comma 6, unitamente a una nota sintetica contenente il volume d'affari, il numero dei dipendenti e il settore in cui opera l'impresa istante. Entro i cinque giorni lavorativi successivi la commissione è convocata per procedere senza indugio alla nomina dell'esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 3 secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale e deve tener conto, nella individuazione dell'esperto, delle professionalità ed esperienze occorrenti in relazione alla tipologia di impresa. Su richiesta formulata dal segretario generale della camera di commercio competente, spetta alla commissione adottare ogni op-

portuno provvedimento in caso di omissioni o di irregolarità o di significativi ritardi di intervento da parte dell'esperto nominato.»;

b) *dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-*bis.* La commissione è presieduta dal membro più anziano di età che ne cura la convocazione, da effettuarsi con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data stabilita mediante l'invio di un apposito ordine del giorno; dalla data di ricezione della convocazione, i membri della commissione hanno pieno accesso alla documentazione richiamata dalla relazione del segretario generale al fine di acquisire la maggiore informazione possibile riguardante il singolo caso.».

3.53

GIACOBBE, MANCA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 7, sostituire le parole:* «il giorno stesso» *con le seguenti:* «entro i due giorni lavorativi successivi»;

b) *al comma 10, dopo le parole:* «di cui al comma 1» *inserire le seguenti:* «sulla base di un'apposita convenzione tra il Ministero della Giustizia, il Ministero dello sviluppo economico e l'Unioncamere».

3.54

MALLEGNI, TIRABOSCHI

Al comma 7, sostituire le parole: «il giorno stesso» con le seguenti: «entro i due giorni lavorativi successivi».

3.55

CONZATTI, CUCCA

Al comma 7, sostituire le parole: «il giorno stesso» *con le seguenti:* «entro i due giorni lavorativi successivi».

3.56

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, PEPE

Al comma 7, sostituire le parole: «il giorno stesso» *con le seguenti*: «entro i due giorni lavorativi successivi».

3.57

CASTALDI

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «il giorno stesso» *con le seguenti*: «entro i due giorni lavorativi successivi».

3.58

GAUDIANO

Al comma 7, sostituire le parole: «il giorno stesso» *con le seguenti:* «il giorno successivo».

3.59

GIACOBBE, FERRARI, MANCA

Al comma 7, dopo le parole: «commissione costituita ai sensi del comma 6,» *aggiungere le seguenti:* «e, nei casi in cui l'impresa è soggetta liquidazione coatta amministrativa, all'autorità amministrativa di vigilanza,».

3.60

DAL MAS

Al comma 7, dopo le parole: «volume d'affari,» *inserire le seguenti:* «risultato netto, patrimonio netto, rapporto tra debito finanziario e fatturato,».

3.61

EVANGELISTA

Al comma 7, dopo le parole: «il numero dei dipendenti e» *inserire le seguenti*: «il risultato netto, il patrimonio netto e il rapporto debito finanziario su fatturato degli ultimi tre esercizi, nonché».

3.62

MALLEGNI

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* «La commissione nomina l'esperto anche sulla base dell'esperienza maturata nel settore economico del debitore, sentita l'associazione imprenditoriale di riferimento.»;

b) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «La nomina avviene preferibilmente nell'ambito territoriale di riferimento del debitore.».

3.63

GIACOBBE, MANCA

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* «La commissione nomina l'esperto anche sulla base dell'esperienza maturata nel settore economico del debitore, sentita l'associazione imprenditoriale di riferimento.»;

b) *sostituire il terzo periodo con il seguente*: «La nomina avviene preferibilmente nell'ambito territoriale di riferimento del debitore.».

3.64

CONZATTI

Al comma 8, dopo le parole: «decide a maggioranza» *inserire le seguenti:* «tenendo conto della competenza dell'esperto nel settore economico in cui opera l'imprenditore e della equilibrata rotazione degli incarichi tra gli esperti dell'elenco di cui al comma 3.».

3.65
CONZATTI, CUCCA

Al comma 10, prima delle parole: «Per la realizzazione ed il funzionamento» *premettere le seguenti:* «La gestione della piattaforma di cui al comma 1 è affidata a Unioncamere sulla base di una convenzione tra il Ministero della giustizia, il Ministero dello sviluppo economico ed Unioncamere. La vigilanza sulla piattaforma è attribuita ai suddetti Ministeri che ne verificano, d'intesa con Unioncamere, la funzionalità e le modalità operative e individuano i necessari meccanismi di monitoraggio e di eventuale implementazione della struttura informatica».

3.66
MALLEGNI, TIRABOSCHI

Alcomma 10, dopo le parole: «di cui al comma 1» *inserire le seguenti:* «sulla base di un'apposita convenzione tra il Ministero della giustizia, il Ministero dello sviluppo economico e l'Unioncamere».

3.67
PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, PEPE

Al comma 10, dopo le parole: «di cui al comma 1» *sono inserite le seguenti:* «sulla base di un'apposita convenzione tra il Ministero della giustizia, il Ministero dello sviluppo economico e l'Unioncamere».

Art. 4.

4.1
I RELATORI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata»;

b) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* «L'esperto», *inserire le seguenti:* «è terzo rispetto a tutte le parti e».

4.2

CASTALDI, GIROTTO, CROATTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata.».

4.3

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo le parole:* «imparziale e indipendente», *aggiungere le seguenti:* «e risponde di eventuali danni cagionati nell'esercizio del proprio incarico»;

b) *al comma 6, sopprimere il primo periodo;*

c) *sostituire il comma 7, con il seguente:*

«7. Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente con l'imprenditore e con l'esperto, di partecipare alle trattative in modo informato e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative.».

4.4

MIRABELLI, GIACOBBE

Al comma 2, dopo le parole: «imparziale e indipendente» *aggiungere le seguenti:* «e risponde di eventuali danni cagionati nell'esercizio del proprio incarico;».

4.5

DAL MAS

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «revisore legale» *inserire le seguenti:* «non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale».

4.6

EVANGELISTA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I requisiti di indipendenza di cui al comma 1, previsti per l'esperto, si applicano anche ai soggetti dotati di specifica competenza e al revisore legale di cui al periodo precedente.».

4.7

TARICCO, GIACOBBE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. L'esperto potrà, altresì, avvalersi per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, previa sua verifica, delle informazioni di natura patrimoniale, finanziaria ed economica elaborate o curate dalla organizzazione di categoria del comparto maggiormente rappresentative.»;

b) *al comma 5, aggiungere in fine, il seguente periodo:* «Tale situazione, per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, può essere elaborata o curata con l'assistenza delle organizzazioni di categoria del settore agricolo maggiormente rappresentative.»;

c) *al comma 6, aggiungere in fine:* «, nonché dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data di presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi di impresa.».

4.8

CALIGIURI, TIRABOSCHI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. L'esperto potrà, altresì, avvalersi per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, previa sua verifica, delle informazioni di natura patrimoniale, finanziaria ed economica elaborate o curate dalla organizzazione di categoria del comparto maggiormente rappresentative.»;

b) *al comma 5, aggiungere in fine, il seguente periodo:* «Tale situazione, per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, può essere elaborata o curata con l'assistenza delle or-

ganizzazioni di categoria del settore agricolo maggiormente rappresentative.».

4.9

NATURALE, CROATTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. L'esperto potrà, altresì, avvalersi per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, previa sua verifica, delle informazioni di natura patrimoniale, finanziaria ed economica elaborate o curate dalle organizzazioni di categoria del comparto maggiormente rappresentative.»;

b) *al comma 5, aggiungere in fine, il seguente periodo:* «Tale situazione, per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, può essere elaborata o curata con l'assistenza delle organizzazioni di categoria del settore agricolo maggiormente rappresentative.».

4.10

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. L'esperto potrà, altresì, avvalersi per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, previa sua verifica, delle informazioni di natura patrimoniale, finanziaria ed economica elaborate o curate dalla organizzazione di categoria del comparto maggiormente rappresentative.».

4.11

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale situazione, per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, può essere elaborata o curata con l'assistenza delle organizzazioni di categoria del settore agricolo maggiormente rappresentative.».

4.12

GIACOBBE, MANCA

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'accesso alla composizione negoziata della crisi non rileva in alcun modo ai fini della revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore.».

4.13

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data di presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi di impresa.».

4.14

CALIGIURI, TIRABOSCHI

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data di presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi di impresa.».

4.15

NATURALE

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data di presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi di impresa.».

Art. 5.

5.1

TARICCO, GIACOBBE

Al comma 3, lettera a)*, dopo le parole:* «prima della presentazione dell'istanza», *aggiungere le seguenti:* «, tenendo conto, per le imprese

agricole, della specificità dell'attività, del contesto territoriale in cui l'attività è esercitata, e delle particolari categorie di beni biologici;» *e aggiungere in fine, il seguente periodo:* «Tale situazione, per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, può essere elaborata o curata con l'assistenza delle organizzazioni di categoria del settore agricolo maggiormente rappresentative.».

5.2

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Al comma 3, lettera a)*, dopo le parole:* «prima della presentazione dell'istanza», *aggiungere le seguenti:* «, tenendo conto, per le imprese agricole, della specificità dell'attività, del contesto territoriale in cui l'attività è esercitata e delle particolari categorie di beni biologici;».

5.3

CALIGIURI, TIRABOSCHI

Al comma 3, lettera a)*, dopo le parole*: «prima della presentazione dell'istanza», *aggiungere le seguenti:* «, tenendo conto, per le imprese agricole, della specificità dell'attività, del contesto territoriale in cui l'attività è esercitata, e delle particolari categorie di beni biologici;».

5.4

NATURALE, CROATTI

Al comma 3, lettera a)*, dopo le parole:* «prima della presentazione dell'istanza», *aggiungere, in fine, le seguenti:* «, tenendo conto, per le imprese agricole, della specificità dell'attività, del contesto territoriale in cui l'attività è esercitata e delle particolari categorie di beni biologici».

5.5

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Al comma 3, lettera a)*, aggiungere in fine, il seguente periodo:* «Tale situazione, per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, può essere elaborata o curata con l'assistenza

delle organizzazioni di categoria del settore agricolo maggiormente rappresentative;».

5.6

NATURALE, CROATTI

Al comma 3, lettera a)*, aggiungere in fine, il seguente periodo:* «Tale situazione, per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, può essere elaborata o curata con l'assistenza delle organizzazioni di categoria del settore agricolo maggiormente rappresentative;».

5.7

CALIGIURI, TIRABOSCHI

Al comma 3, lettera a)*, aggiungere in fine, il seguente periodo:* «Tale situazione, per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, può essere elaborata o curata con l'assistenza delle organizzazioni di categoria del settore agricolo maggiormente rappresentative.».

5.8

GIACOBBE, MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, lettera* c)*, sostituire le parole:* «l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia» *con le seguenti:* «l'indicazione dei crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia»;

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis.* I soggetti in regime di contabilità semplificata o ordinaria per opzione, fatte salve ove applicabili le disposizioni di cui al successivo articolo 17, al momento della presentazione dell'istanza, inseriscono nella piattaforma digitale le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, copia della documentazione rilasciata da istituti di credito inerente alle singole operazioni poste in essere negli ultimi due anni aggiornata a non oltre trenta giorni prima della presentazione

dell'istanza, l'indicazione dei crediti di cui alla lettera *c)*, la dichiarazione di cui alla lettera *d)* e i documenti di cui alle lettere *e)*, *f)*, *g)* e *h)*.».

5.9 (testo 2)

I Relatori

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3:*

– *alla lettera* d)*, dopo la parola* «insolvenza» *inserire le seguenti:* «e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi degli articoli 161, 161, sesto comma, 182-*bis* e 182-*bis*, sesto comma, del regio decreto n. 267 del 1942»;

– *alla lettera* g)*, sopprimere le parole:* «, oppure, se non disponibile, il documento unico di regolarità contributiva»;

b) *al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente*: «L'esperto non può accettare più di due incarichi contemporaneamente.»;

c) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «L'incarico può proseguire» *inserire le seguenti:* «per non oltre centottanta giorni».

5.9

I Relatori

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3:*

– *alla lettera* d)*, dopo la parola* «insolvenza» *inserire le seguenti:* «e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi degli articoli 161, 161, sesto comma, 182-*bis* e 182-*bis*, sesto comma, del regio decreto n. 267 del 1942»;

– *alla lettera* g)*, sopprimere le parole:* «, oppure, se non disponibile, il documento unico di regolarità contributiva»;

b) *al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente*: «L'esperto non può accettare più di due incarichi contemporaneamente.»;

c) *al comma 7, secondo periodo dopo le parole:* «L'incarico può proseguire» *inserire le seguenti:* «per ulteriori centottanta giorni».

5.10

PESCO, CROATTI

Al comma 3, lettera d)*, dopo la parola*: «insolvenza» *aggiungere, in fine, le seguenti*: «e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi degli articoli 161, sesto comma, e 182-*bis*, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;».

5.11

CASTALDI

Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «L'esperto non può accettare più di due incarichi contemporaneamente.».

5.12

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: «Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto convoca le altre parti interessate al processo di risanamento compresi i terzi concedenti garanzie reali e personali, e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se a seguito della convocazione dell'imprenditore l'esperto, allo stato, non ravvisa concrete prospettive di risanamento, entro cinque giorni dalla convocazione ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata. Se, in momento successivo alla convocazione, l'esperto ritiene che le trattative non possano avere esito positivo ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.».

5.13

MIRABELLI, GIACOBBE

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola*: «incontra» *con la seguente:* «convoca»;

b) *dopo le parole*: «processo di risanamento» *aggiungere le seguenti:* «, compresi i terzi concedenti garanzie reali e personali,»;

c) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente*: «Se a seguito della convocazione dell'imprenditore l'esperto, allo stato, non ravvisa concrete prospettive di risanamento, entro cinque giorni dalla convocazione ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata. Se, in momento successivo alla convocazione, l'esperto ritiene che le trattative non possano avere esito positivo ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.».

5.14

URRARO, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola:* «incontra» *con la seguente:* «convoca»;

b) *dopo le parole:* «processo di risanamento» *aggiungere le seguenti*: «compresi i terzi concedenti garanzie reali e personali».

5.15

MARINO, CONZATTI, CUCCA

Al comma 5, dopo le parole: «processo di risanamento» *aggiungere le seguenti:* «, compresi i terzi concedenti garanzie reali e personali,».

5.16

URRARO, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Se a seguito della convocazione dell'imprenditore l'esperto, allo stato, non ravvisa concrete prospettive di risanamento, entro cinque giorni dalla convocazione ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata. Se, in momento successivo alla convocazione, l'esperto ritiene che le trattative non possano avere esito positivo, ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.».

5.17
CASTALDI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le parti possono altresì presentare osservazioni in ogni fase della procedura sull'operato dell'esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il quale, ove ritenute fondate le osservazioni, riferisce alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione.».

5.18
MALLEGNI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. In ogni fase della procedura le parti possono presentare osservazioni sull'operato dell'esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il quale, ove ritenute fondate le osservazioni, riferisce alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione.».

5.19
ROSSOMANDO, GIACOBBE, MANCA

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. In ogni fase della procedura le parti possono presentare osservazioni sull'operato dell'esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il quale, ove ritenute fondate le osservazioni, riferisce alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione.».

5.20
EVANGELISTA

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «L'incarico può proseguire quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente» *con le seguenti*: «L'incarico può proseguire per ulteriori centottanta giorni

quando tutti i creditori che hanno partecipato alle trattative lo richiedono e l'esperto vi acconsente».

5.21

PESCO

Al comma 7, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole*: «può proseguire» *inserire le seguenti*: «per ulteriori centottanta giorni»;

b) *sostituire le parole:* «tutte le parti» *con le seguenti*: «tutti i creditori che hanno partecipato alle trattative».

5.22

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, PEPE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.».

5.23

GIACOBBE, MANCA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.».

5.24
MALLEGNI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.».

5.25 (testo 2)
CONZATTI, CUCCA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento, a carico dell'impresa che propone l'istanza, di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.».

5.25
CONZATTI, CUCCA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.».

5.26
GAUDIANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-*bis*. Ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento di diritti

di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.».

5.27

CASTALDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-*bis*. Ai costi che gravano sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.».

5.28 (*già* 2.12)

CUCCA, CONZATTI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-*bis*. In caso di archiviazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, l'imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un anno dall'archiviazione.».

Art. 6.

6.1

MIRABELLI, GIACOBBE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – *(Misure protettive) – 1*. Se l'esperto, dopo la convocazione dell'imprenditore, non comunica nel termine di cui all'articolo 5, comma 5, l'insussistenza di concrete prospettive di risanamento, l'imprenditore, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può chiedere l'applicazione di misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.».

6.2

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. – *(Misure protettive) – 1.* Se l'esperto, dopo la convocazione dell'imprenditore, non comunica nel termine di cui all'articolo 5, comma 5, l'insussistenza di concrete prospettive di risanamento, l'imprenditore, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può chiedere l'applicazione di misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.».

6.3

DELL'OLIO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente*: «Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione dell'istanza di cui al presente comma nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori alla presentazione dell'istanza.»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «sull'esistenza» *inserire le seguenti:* «di ipoteche giudiziali e».

6.4

I RELATORI

Al comma 5, dopo la parola: «anteriori» *inserire le seguenti:* «rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1».

6.5

CASTALDI

Al comma 5, dopo la parola: «anteriori» *aggiungere, in fine, le seguenti*: «rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1».

6.6
NATURALE

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 2751-*bis*, primo comma, numero 4), del codice civile, dopo le parole:"coltivatore diretto", sono inserite le seguenti: "e dell'imprenditore agricolo professionale"».

6.7
DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. All'articolo 2751-*bis*, primo comma, numero 4), del codice civile, dopo le parole: "coltivatore diretto", sono aggiunte le seguenti: «e dell'imprenditore agricolo professionale».

6.8
CALIGIURI, TIRABOSCHI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. All'articolo 2751-*bis*, primo comma, numero 4), del codice civile, dopo le parole: "coltivatore diretto", sono aggiunte le seguenti: e dell'imprenditore agricolo professionale"».

Art. 7.

7.1
DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Quando l'imprenditore deposita il ricorso di cui all'articolo 6, entro trenta giorni chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato.»;

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso fissa con decreto l'udienza, da tenersi entro quindici giorni dal decreto di fissazione

e preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Il decreto è notificato dal ricorrente ai creditori e all'esperto con le modalità indicate dal tribunale che prescrive, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento. Se il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza nel termine di cui al primo periodo, il ricorso diventa improcedibile.»;

c) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. All'udienza il tribunale, sentito l'imprenditore, i creditori e l'esperto, anche per la conferma della mancata archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e alle misure protettive. Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, costoro devono essere sentiti. Il tribunale provvede con ordinanza con la quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti. Con le misure protettive i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti. Su richiesta dell'imprenditore e sentito l'esperto, le misure possono essere limitate a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori. Il provvedimento del giudice è pubblicato dall'imprenditore, entro cinque giorni dal deposito, nel registro delle imprese.»;

d) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori. Se l'imprenditore lo richiede motivatamente e il giudice, sentiti i creditori interessati, lo dispone, i creditori interessati non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento di specifici contratti pendenti o provocare la risoluzione degli stessi, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori.»;

e) *al comma 5, sostituire le parole:* «delle parti» *con le seguenti:* «dell'imprenditore e dei creditori interessati dalle misure protettive».

7.2

I Relatori

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «lo stesso giorno al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267» *con le seguenti*: «al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, lo stesso giorno della pubblicazione della richiesta e dell'accettazione dell'esperto»;

b) *al comma 2, lettera* f)*, sostituire le parole:* «il nominativo» *con le seguenti*: «l'accettazione».

7.3

Giacobbe, Manca

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera* e)*, sopprimere le seguenti parole:* «avente valore di autocertificazione»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. I soggetti in contabilità semplificata e ordinaria per opzione depositano al momento della presentazione del ricorso le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, copia della documentazione rilasciata da istituti di credito inerente alle singole operazioni poste in essere negli ultimi due anni aggiornata a non oltre trenta giorni prima del deposito del ricorso, nonché la documentazione di cui alle lettere *c)*, *e)*, e *f)* di cui al comma 2.».

7.4

Urraro, Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 3, dopo le parole: «sistemi di videoconferenza» *aggiungere le seguenti:* «entro i successivi quindici giorni».

7.5

Richetti, Cucca

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

7.7

URRARO, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «sentite le parti» *con le seguenti:* «sentito l'imprenditore, le parti»;

b) *inserire infine il seguente periodo:* «Il provvedimento del giudice è pubblicato dall'imprenditore, entro cinque giorni dal deposito, nel registro delle imprese.».

7.6

RICHETTI, CUCCA

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile e».

Conseguentemente all'articolo 10, comma 3, sopprimere le parole: «provvedendo, ove occore, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile».

7.8

URRARO, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 5, sostituire le parole: «delle parti» *con le seguenti*: «dell'imprenditore e dei creditori interessati dalle misure protettive».

Art. 8.

8.1

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – *(Sospensione degli obblighi di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile) – 1.* Con l'istanza di nomina dell'esperto, o con dichiarazione successivamente presentata con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, l'imprenditore può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-*bis*, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-*ter* del codice civile

e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-*duodecies* del codice civile. A tal fine, l'istanza o la dichiarazione sono pubblicate nel registro delle imprese e gli effetti di cui al primo periodo decorrono dalla pubblicazione.».

Art. 9.

9.1

I Relatori

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. L'imprenditore in stato di crisi gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività. Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le responsabilità dell'imprenditore.».

9.2

Durnwalder, Steger, Laniece

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'esperto, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione dell'imprenditore. Nel rispetto del medesimo termine, l'esperto pubblica il proprio dissenso nel registro delle imprese.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

9.3

MIRABELLI, GIACOBBE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'esperto, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione dell'imprenditore. Nel rispetto del medesimo termine, l'esperto pubblica il proprio dissenso nel registro delle imprese.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

Art. 10.

10.1

GAUDIANO

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «soddisfazione dei creditori,», *inserire le seguenti:* «nonché la rilevanza delle condotte,».

10.2

PESCO

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami.».

10.3

RICHETTI, CUCCA

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «provvedendo, ove occore, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile».

10.4
NANNICINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. All'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre 2021" sono soppresse.».

10.5
DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, BUCCARELLA, RUOTOLO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. L'articolo 4-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è abrogato.».

Art. 11.

11.1
I RELATORI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera* c)*, sostituire le parole:* «, senza necessità dell'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera *d*)» *con le seguenti:* «; in tal caso non occorre l'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera *d*)»;

b) *al comma 3, lettera* b)*, alle parole:* «proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 del presente decreto», *premettere le seguenti*: «all'esito delle trattative,».

11.2
DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere il secondo periodo;*

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. In ogni caso, l'imprenditore che ha avuto accesso alla composizione negoziata e a cui sono state concesse misure protettive non può, per i due anni successivi, proporre domanda ai sensi dell'articolo 161, comma 6, o dell'articolo 182-*bis*, comma 6, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».

11.3

MIRABELLI, GIACOBBE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «La percentuale di cui all'articolo 182-*septies*, secondo comma, lettera *c)*, è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto.»;

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. In ogni caso, l'imprenditore che ha avuto accesso alla composizione negoziata e a cui sono state concesse misure protettive non può, per i due anni successivi, proporre domanda ai sensi dell'articolo 161, comma 6, o dell'articolo 182-*bis*, comma 6, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».

11.4

TARICCO, GIACOBBE

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera* b)*, aggiungere in fine le seguenti parole:* «con esclusione delle imprese agricole»;

b) *alla lettera* c)*, dopo le parole:* «decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, della legge 18 febbraio 2004, n. 39»*, aggiungere le seguenti:* «mentre le sole imprese agricole potranno accedere alla procedura di sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3».

11.5

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Al comma 3, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «con esclusione delle imprese agricole».

11.6

CALIGIURI, TIRABOSCHI

Al comma 3, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «con esclusione delle imprese agricole».

11.7

NATURALE

Al comma 3, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «. Tale possibilità non si applica alle imprese agricole.».

11.8

NATURALE

Al comma 3, lettera c)*, dopo le parole:* «decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, della legge 18 febbraio 2004, n. 39», *aggiungere, in fine, le seguenti:* «nonché, per le sole imprese agricole, alla procedura di sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3».

11.9

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Al comma 3, lettera c)*, dopo le parole:* «convertito con modificazioni della legge 18 febbraio 2004, n. 39», *aggiungere le seguenti:* «mentre le sole imprese agricole potranno accedere alla procedura di sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3».

11.10
CALIGIURI, TIRABOSCHI

Al comma 3, lettera c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «mentre le sole imprese agricole potranno accedere alla procedura di sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3».

Art. 12.

12.1
MIRABELLI, GIACOBBE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «, purché coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti»;

b) *comma 3, dopo le parole:* «comma 4, o» *aggiungere le seguenti*: «, con riguardo agli atti di cui all'articolo 10,»;

c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Le disposizioni di cui agli articoli 216, terzo comma, e 217 del regio decreto n. 267 del 1942 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, salvi i casi in cui l'esperto abbia pubblicato il proprio dissenso nel registro delle imprese prima del compimento dell'atto o del pagamento, e salvi i casi in cui il tribunale, con riguardo agli atti di cui all'articolo 10, abbia rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 10.».

12.2
DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «, purché coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti»;

b) *al comma 3, dopo le parole:* «comma 4, o», *aggiungere le seguenti:* «, con riguardo agli atti di cui all'articolo 10,»;

c) *sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Le disposizioni di cui agli articoli 216, terzo comma, e 217 del regio decreto n. 267 del 1942 non si applicano ai pagamenti e alle opera-

zioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, salvi i casi in cui l'esperto abbia pubblicato il proprio dissenso nel registro delle imprese prima del compimento dell'atto o del pagamento, e salvi i casi in cui il tribunale, con riguardo agli atti di cui all'articolo 10, abbia rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 10.».

12.3

GIACOBBE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Al fine di salvaguardare l'interesse al superamento della crisi dell'impresa, per gli operatori economici in concordato preventivo e amministrazione straordinaria con continuità, i motivi di esclusione di disciplinati dall'articolo 80, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, operano a partire dalla loro ammissione alle suddette procedure.».

12.4

VACCARO

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-*bis*. Al fine di salvaguardare l'interesse al superamento della crisi di impresa, per gli operatori in concordato preventivo e amministrazione straordinaria con continuità, i motivi di esclusione disciplinati dall'articolo 80, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, operano a partire dalla relativa ammissione alle suddette procedure.».

Art. 13.

13.0.1
RIPAMONTI, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Distretti turistici)

1. All'articolo 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2011, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: "Ministro dei beni e delle attività culturali e" sono sostituite con le seguenti: "Ministero" e, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: "Il decreto definisce le modalità attuative e i criteri di finanziamento applicabili ai distretti, anche attraverso l'istituzione di un tavolo di coordinamento interistituzionale permanente a finalità consultiva";

b) al comma 5, le parole: "2021" sono sostituite dalle seguenti: "2022" e le parole: "dei beni e delle attività culturali e" sono soppresse;

c) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"Nell'ambito dei distretti di cui ai commi 4 e 5, sono realizzati progetti pilota, finalizzati ad aumentare l'attrattività turistica e la competitività e resilienza delle imprese e a sostenere, anche attraverso interventi di semplificazione amministrativa, la creazione e l'implementazione di aree favorevoli agli investimenti (AFAI) mediante azioni atte a consentire lo sviluppo integrato delle potenzialità territoriali di attrattività turistica. Con decreto del Ministero del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le modalità attuative del presente comma".».

Art. 14.

14.1
MANCA, GIACOBBE

Sostituire il comma 4 il seguente:

«4. In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, e dell'accordo di cui all'articolo

11, comma 1, lettera *c)*, l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, la ripartizione fino ad un massimo di settantadue rate mensili del pagamento delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive, e dei relativi accessori, non ancora iscritte a ruolo. L'imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di successivo deposito di ricorso ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in caso di dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla relativa scadenza. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione, l'agente della riscossione notifica, a pena di decadenza, la cartella di pagamento relativa alle somme ancora dovute entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione.».

14.2

MALLEGNI, TIRABOSCHI

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni

a) *sostituire le parole:* «settantadue rate»*con le seguenti:* «centoventi rate»;

b) *sostituire le parole:* «La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà» *con le seguenti:* «L'esperto valuta il numero delle rate in cui il debito è suddiviso, sulla base della specifica situazione economico finanziaria dell'impresa».

14.3

MOLLAME, RIPAMONTI, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole*: «settantadue rate»" *con le seguenti*: «centoventi rate»;

b) *sostituire le parole*: «la sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà» *con le seguenti*: «L'esperto valuta il numero delle rate in cui il debito è suddiviso, sulla base della specifica situazione economico finanziaria dell'impresa».

14.4

ROSSOMANDO, GIACOBBE, MANCA

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «settantadue rate» *con le seguenti:* «centoventi rate»;

b) *sostituire le parole:* «La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà» *con le seguenti:* «L'esperto valuta il numero delle rate in cui il debito è suddiviso, sulla base della specifica situazione economico finanziaria dell'impresa».

14.5

GAUDIANO

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «settantadue rate» *con le seguenti parole:* «centoventi rate»;

b) *al quarto periodo, sostituire le parole:* «o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza» *con le seguenti:* «o in caso di mancato pagamento di quattro rate anche non consecutive».

14.6

FENU, CASTALDI, CROATTI

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sostituire le parole:* «settantadue rate» *con le seguenti* «centoventi rate»;

b) *al quarto periodo sostituire le parole:* «o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza» *con le seguenti:* «o in caso di mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive».

14.7

MALLEGNI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 26, comma 3-*bis*, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte in fine le

seguenti parole: ", o dalla data di conclusione del contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118".».

14.8

MOLLAME, RIPAMONTI, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 26, comma 3-*bis*, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", o dalla data di conclusione del contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118."».

14.9

CASTALDI, GAUDIANO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 26, comma 3-*bis*, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero dalla data di conclusione del contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118".».

14.10

ROSSOMANDO, GIACOBBE, MANCA

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

« 5-*bis.* All'articolo 26, comma 3-*bis*, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", o dalla data di conclusione del contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118.».

14.11

GIACOBBE, MANCA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione di disposizioni di natura agevolativa di maggior favore.».

14.0.1

MALLEGNI, TIRABOSCHI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Modifica al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: "di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi", sono aggiunte le seguenti: "ovvero di composizione negoziata della crisi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118".».

14.0.2

CUCCA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Modifica al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: "di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi", sono aggiunte le seguenti: "ovvero di composizione negoziata della crisi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118".».

14.0.3
ROSSOMANDO, GIACOBBE, MANCA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Modifica al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: "di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi" sono aggiunte le seguenti: "ovvero di composizione negoziata della crisi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118".».

Art. 15.

15.1
GIACOBBE, MANCA

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese» *e all'ultimo periodo, sostituire le parole:* «In pendenza delle trattative» *con le seguenti:* «In caso di presentazione dell'istanza di cui al primo periodo e in pendenza delle trattative,».

15.2
I RELATORI

Al comma 2, sopprimere le parole: «dell'esonero o dell'attenuazione».

Art. 16.

16.1
I RELATORI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. In caso di composizione negoziata condotta ai sensi dell'articolo 13 in modo unitario per tutte o alcune delle imprese che hanno presentato l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, il compenso dell'esperto designato è esclusivamente determinato tenendo conto della percentuale sull'ammontare dell'attivo di ciascuna impresa istante partecipante al gruppo.»;

b) *al comma 5, sostituire le parole*: «comma 1», *con le seguenti*: «commi 1 e 2» *e sopprimere le parole:* «o è predisposto un piano attestato di risanamento di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a)*».

Art. 17.

17.1 (testo 2)

I Relatori

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, primo periodo, alle parole: «d), e), f), g) e h)» premettere le seguenti: «a), c),». Al medesimo comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La nomina avviene a cura del soggetto al quale è presentata l'istanza.»;

b) *al comma 3, sopprimere le parole:* «e, dopo aver accettato l'incarico, sente l'imprenditore e acquisisce i bilanci dell'ultimo triennio, se disponibili, le dichiarazioni fiscali e la documentazione contabile ritenuta necessaria per redigere, ove non disponibile, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'imprenditore nonché un elenco aggiornato dei creditori e dei relativi diritti»;

c) *al comma 4, lettera* b)*, sopprimere le parole:* «, senza necessità di attestazione,»; *sostituire le parole:* «, senza necessità dell'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera *d)*» *con le seguenti:* «; in tal caso non occorre l'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera *d)*»;

d) *al comma 6, sostituire le parole:* «l'esperto, su richiesta dell'imprenditore, svolge i compiti di gestore della crisi di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3» *con le seguenti:* «l'imprenditore può accedere ad una delle procedure disciplinate dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3».

17.1

I Relatori

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza» *con le seguenti*: «in stato di crisi o in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che la rendono probabile»;

b) *al comma 2, primo periodo, alle parole*: «*d), e), f), g)* e *h)*» *premettere le seguenti*: «*a), c),*». *Al medesimo comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «La nomina avviene a cura del soggetto al quale è presentata l'istanza.»;

c) *al comma 3, sopprimere le parole*: «e, dopo aver accettato l'incarico, sente l'imprenditore e acquisisce i bilanci dell'ultimo triennio, se disponibili, le dichiarazioni fiscali e la documentazione contabile ritenuta necessaria per redigere, ove non disponibile, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'imprenditore nonché un elenco aggiornato dei creditori e dei relativi diritti»;

d) *al comma 4, lettera* b)*, sopprimere le parole*: «, senza necessità di attestazione,» *sostituire le parole*: «, senza necessità dell'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera *d)*» *con le seguenti*: «; in tal caso non occorre l'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera *d)*»;

e) *al comma 6, sostituire le parole*: «l'esperto, su richiesta dell'imprenditore, svolge i compiti di gestore della crisi di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3» *con le seguenti*: «l'imprenditore può accedere ad una delle procedure disciplinate dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3».

17.2

Conzatti, Cucca

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «, all'organismo di composizione della crisi oppure,»;

b) *al comma 6, sostituire le parole:* «l'esperto, su richiesta dell'imprenditore, svolge i compiti di gestore della crisi» *con le seguenti:* «l'imprenditore può comunque attivare una delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento rivolgendosi all'organismo di composizione delle crisi»;

c) *al comma 7, dopo le parole:* «gli articoli» *aggiungere le seguenti:* «3, commi 3 e 4,»;

d) *al comma 8, sopprimere le parole:* «dal responsabile dell'organismo di composizione della crisi o» *e dopo le parole:* «che lo ha nominato» *aggiungere le seguenti:* «, attraverso la piattaforma telematica,».

17.5

GIACOBBE, MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «, all'organismo di composizione della crisi oppure,»;

b) *al comma 6, sostituire le parole:* «l'esperto, su richiesta dell'imprenditore, svolge i compiti di gestore della crisi» *con le seguenti*: «l'imprenditore può comunque attivare una delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento rivolgendosi all'organismo di composizione delle crisi»;

c) *al comma 7, dopo le parole:* «gli articoli» *aggiungere le seguenti:* «3, commi 3 e 4,»;

d) *al comma 8, sopprimere le seguenti parole*: «dal responsabile dell'organismo di composizione della crisi o» *e dopo le parole:* «che lo ha nominato» *aggiungere le seguenti:* «, attraverso la piattaforma telematica,».

17.6

MALLEGNI, TIRABOSCHI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «, all'organismo di composizione della crisi oppure,»;

b) *al comma 6, sostituire le parole* «l'esperto, su richiesta dell'imprenditore, svolge i compiti di gestore della crisi» *con le seguenti:* «l'imprenditore può comunque attivare una delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento rivolgendosi all'organismo di composizione delle crisi»;

c) *al comma 7 dopo le parole*: «gli articoli» *inserire le seguenti:* «3, commi 3 e 4,»

d) *al comma 8, sopprimere le parole: «*dal responsabile dell'organismo di composizione della crisi o» *e dopo le parole:* «che lo ha nominato» *aggiungere le seguenti:* «, attraverso la piattaforma telematica,».

17.7

MALLEGNI

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «all'organismo di composizione della crisi oppure,».

17.8

ROSSOMANDO, GIACOBBE, MANCA

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «all'organismo di composizione della crisi oppure,».

17.3

PAROLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 sostituire le parole:* «all'organismo di composizione della crisi oppure, nelle forme previste dal medesimo articolo 5, comma 1, al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa» *con le seguenti:* «ad un organismo di composizione della crisi operante nel luogo ove si trova la sede legale dell'impresa»;

b) *al comma 8, sopprimere le seguenti parole:* «o dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,».

17.4

BORGHESI, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «all'organismo di composizione della crisi oppure, nelle forme previste dal medesimo articolo 5, comma 1, al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa» *con le seguenti:* «ad un organismo di composizione della crisi operante nel luogo ove si trova la sede legale dell'impresa»;

b) *al comma 8, sopprimere le seguenti parole:* «o dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,».

17.9

NATURALE

Al comma 4, lettera e)*, dopo la parola:* «proporre» *inserire le seguenti:* «, fatta eccezione per le imprese agricole,».

17.10

CALIGIURI, TIRABOSCHI

Al comma 4, lettera e)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «con esclusione delle imprese agricole.».

17.11

TARICCO, GIACOBBE

Al comma 4, lettera e)*, aggiungere in fine le seguenti parole:* «con esclusione delle imprese agricole.».

17.12

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Al comma 4, lettera e)*, aggiungere le seguenti parole*: «con esclusione delle imprese agricole.».

17.13

GAUDIANO

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di esito negativo delle trattative è sempre possibile accedere all'organismo di composizione della crisi in qualità di consumatore nell'ambito delle procedure di cui al Capo II della legge 27 gennaio 2012, n.3.».

17.2 (testo 2)
CONZATTI, CUCCA

Al comma 7, dopo le parole: «gli articoli» *aggiungere le seguenti:* «3, commi 3 e 4,».

17.14
PESCO, ENDRIZZI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti:

«8-*bis*. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. I termini relativi ai processi esecutivi mobiliari e immobiliari, comprese le procedure di vendita e assegnazione forzata, nonché i termini relativi all'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili, sono sospesi per la durata di 6 mesi dal momento del deposito presso la cancelleria dell'esecuzione dell'atto di nomina del gestore della crisi di impresa ai fini di una proposta di accordo per la gestione della crisi di impresa ovvero per la proposta del piano del consumatore.";

b) all'articolo 12, dopo il comma 3-*ter*, è aggiunto il seguente:

"3-*ter.1*. Al creditore che non abbia collaborato con il gestore della crisi di impresa e che non abbia comunicato, entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta del gestore, la certificazione del credito, fatte salve le preclusioni di cui al secondo periodo del comma 3-*ter*, si applica una falcidia del credito in misura non inferiore al 10 per cento, indipendentemente dalla circostanza che detto credito sia o meno munito di privilegio, pegno o ipoteca.";

c) all'articolo 12-*bis*, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. La sospensione dei termini della prosecuzione delle esecuzioni forzate, mobiliari ed immobiliari, ha un effetto continuativo con la sospensione dei termini di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 7.".

8-*ter*. All'articolo 68 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. A seguito della nomina del gestore della crisi di impresa e dell'audizione del debitore di cui all'articolo 18, il consumatore che abbia presentato istanza di nomina del gestore, con proposta di piano del consumatore, può chiedere alla sezione specializzata l'applicazione delle misure protettive di cui all'articolo 20 ed ottenere, per la durata massima di 12 mesi, la sospensione di tutte le procedure esecutive pendenti.".».

17.15

ENDRIZZI, PESCO

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-*bis*. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. I termini relativi ai processi esecutivi mobiliari e immobiliari, comprese le procedure di vendita e assegnazione forzata, nonché i termini relativi all'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili, sono sospesi per la durata di 6 mesi dal momento del deposito presso la cancelleria dell'esecuzione dell'atto di nomina del gestore della crisi di impresa ai fini di una proposta di accordo per la gestione della crisi di impresa ovvero per la proposta del piano del consumatore.";

b) all'articolo 12-*bis* dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. La sospensione dei termini di cui al comma 2 si cumula con la sospensione dei termini di cui all'articolo 7 comma 1-*ter*."».

17.16

PESCO, ENDRIZZI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, dopo il comma 2-*ter*, è aggiunto il seguente:

"2-*quater*. Dalla data della presentazione del ricorso, per tutte le procedure di sovraindebitamento, sono sospese, per tutto il tempo della durata delle procedure stesse, tutte le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, ivi comprese le vendite forzate e le assegnazioni, in analogia a quanto previsto per il concordato preventivo e per l'accordo di ristrutturazione dei debiti. Con pari decorrenza, sono prorogate le scadenze dei piani di ammortamento già stabiliti tramite cessione del quinto ovvero tramite delega sullo stipendio e pensione in danno dell'istante sovraindebitato."».

17.17
ENDRIZZI, PESCO

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, dopo il comma 3-*ter*, è inserito il seguente:

"3-*ter*.1. Il creditore che non collabora con il gestore della crisi di impresa e che non comunica entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta del gestore la propria certificazione del credito è sanzionato con la riduzione del proprio credito di un importo pari a fino il 20 per cento del credito presunto, indipendentemente dal fatto che sia munito di privilegio, pegno o ipoteca. Si applicano le preclusioni di cui al secondo periodo del comma precedente.".».

Art. 18.

18.1
I RELATORI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente*:

«Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili per causa non imputabile all'imprenditore, quest'ultimo può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 161, secondo comma, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi.»;

b) *al comma 3, primo periodo, dopo le parole*: «nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile» *inserire le seguenti*: «assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4»;

c) *al comma 4*:

– *al primo periodo, dopo le parole*: «e alla relazione finale» *inserire le seguenti*: «e al parere»; *sostituire le parole*: «fissa la data dell'udienza» *con le dalle seguenti*: «fissa l'udienza»;

– *sostituire il secondo periodo con il seguente*: «Tra la scadenza del termine concesso all'ausiliario ai sensi del comma 3 e l'udienza di omologazione devono decorrere non meno di trenta giorni.».

18.2

PESCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che è stata individuata una soluzione fattibile, idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 2, comma 1, conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria, che le trattative non hanno avuto esito positivo, che il debitore durante le trattative si sia comportato secondo buona fede e correttezza e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili per causa non imputabile all'imprenditore, quest'ultimo può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 161, secondo comma, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

18.3

GIACOBBE, MANCA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari.».

18.4

MALLEGNI, TIRABOSCHI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari.».

18.5

PESCO

Al comma 4, premettere il seguente periodo: «Il tribunale fissa con decreto l'udienza di omologazione.».

18.6

EVANGELISTA

Al comma 4, premettere il seguente periodo: «Il tribunale fissa con decreto l'udienza di omologazione.».

18.7

GIACOBBE, FERRARI, MANCA

Al comma 4, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Nei casi in cui l'impresa è soggetta a liquidazione coatta amministrativa, la proposta è comunicata all'autorità amministrativa di vigilanza, che avrà le medesime prerogative dei creditori».

18.8

LOMUTI, PESCO, GIROTTO, MIRABELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il 20 per cento dell'ammontare dei crediti chirografari.».

18.9

GIACOBBE, MANCA

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si applica la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».

18.10

MARINO, CONZATTI, CUCCA

Al comma 8, dopo le parole: «articoli 173, 184, 185, 186» *aggiungere le seguenti: «,* 217-*bis».*

18.11

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Al comma 8, dopo le parole: «articoli 173, 184, 185, 186» , *aggiungere le seguenti*: «, 217-*bis*».

18.12

URRARO, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 8, dopo le parole: «articoli 173, 184, 185, 186» *aggiungere le seguenti: «*217-*bis».*

Art. 19.

19.1

FERRARI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione oppure nel caso in cui i programmi di cui all'articolo 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1999 non vengano completati nei termini ivi previsti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare la società Fintecna S.p.A. commissario, dando mandato alla stessa di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali.

3-*ter*. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare Fintecna S.p.A. commissario nelle procedure liquidatorie che sono state accorpate ai sensi dell'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3-*quater*. Per effetto di quanto previsto dai commi 3 *bis* e 3 *ter*, la nomina della società comporta la decadenza dei precedenti commissari, senza ulteriori oneri per la procedura e la misura dell'eventuale compenso residuo, a carico dell'impresa assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, è determinata dal Ministero. Entro sessanta giorni dal decreto di nomina della società i precedenti commissari trasmettono al Ministero dello Sviluppo Economico, nonché alla società, una relazione illustrativa recante la descrizione dell'attività svolta ed il relativo rendi-

conto, fermi restando gli altri obblighi a loro carico previsti dalla vigente normativa. Al fine di assicurare un risparmio di spesa sono revocati i mandati giudiziali e stragiudiziali e le consulenze conferiti precedentemente dai commissari qualora essi non siano confermati nel termine di novanta giorni».

19.2

FERRARI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Al fine di supportare le amministrazioni pubbliche nelle attività di gestione delle proprie partecipazioni, all'articolo 1, comma 1100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: "statali", sono aggiunte le seguenti: "o comunque pubbliche";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "il Ministro dell'economia e delle finanze", sono aggiunte le seguenti: ", d'intesa con le amministrazioni pubbliche eventualmente interessate,";

c) in fine è aggiunto il seguente periodo: "I suddetti criteri possono essere adeguati per i patrimoni delle società e degli enti non interamente statali, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate.".

3-*ter*. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 1100, è aggiunto il seguente comma:

"1100-*bis*. Al fine di accelerare le operazioni di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche nonché la revisione straordinaria delle medesime di cui agli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni pubbliche possono affidare a Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata le attività di liquidatore delle società in cui detengono partecipazioni, nonché le attività di supporto al collocamento sul mercato e alla gestione di procedure di natura liquidatoria e concorsuale comunque denominate, anche sottoscrivendo apposita convenzione con la quale sono regolati i rapporti, le attività da svolgere, il relativo compenso, nonché le modalità di rendicontazione e controllo con oneri a valere sul valore di realizzo delle operazioni."».

Art. 20.

20.1
GAUDIANO

Al comma 1, lettera a)*, premettere la seguente:*

«0*a)* all'articolo 67, terzo comma:

1) alla lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché i rimborsi di finanziamenti eseguiti dal debitore in favore di un soggetto autorizzato alla concessione del credito in Italia nel rispetto dell'ordinario piano di ammortamento";

2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti dei soggetti autorizzati alla concessione del credito in Italia, le rimesse effettuate in adempimento di un contratto di finanziamento rotativo anche se non connesso ad un rapporto di conto corrente, nonché i rimborsi di finanziamenti, che abbiano carattere estintivo effettuati nel contesto di un'operazione di rifinanziamento, in misura pari all'importo rifinanziato;"».

20.2
GAUDIANO

Al comma 1, lettera a)*, premettere le seguenti:*

«0*a)* all'articolo 142:

1) al primo comma, le parole: "fallito persona fisica" sono sostituite dalla seguente: "debitore";

2) dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti: "Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni di cui al primo comma devono sussistere anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti, con riguardo agli ultimi tre anni anteriori alla domanda cui sia seguita la dichiarazione di fallimento.

L'esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento o al momento della chiusura della procedura fallimentare, se antecedente.";

0*a-bis*) all'articolo 143:

1) al primo comma, le parole: "con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo" sono sostituite con le seguenti: "contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura";

2) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "Allo stesso modo il tribunale provvede, su istanza del debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stato dichiarato il fallimento."».

20.3

GAUDIANO

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0*a)* all'articolo 160, ultimo comma, primo periodo, la parola: "venti" è sostituita con la seguente: "dieci"».

20.4

GAUDIANO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a) *premettere la seguente:*

«0*a)* all'articolo 161, secondo comma, lettera *b),* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; se, nell'elenco dei creditori, sono presenti crediti contestati, il debitore deve analiticamente indicare le ragioni poste a fondamento della contestazione"»;

b) *dopo la lettera* f) *inserire la seguente:*

«*f-bis*) all'articolo 185, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il pagamento dei crediti contestati è subordinato al loro definitivo accertamento con provvedimento passato in giudicato e non altrimenti impugnabile."».

20.5

GAUDIANO

Al comma 1, lettera a)*, premettere le seguenti:*

«0*a)* all'articolo 163, secondo comma, il numero 3) è sostituito dal seguente:

"3) osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29, nomina due o tre commissari giudiziali aventi competenze professionali diversificate nel caso in cui l'impresa presenti congiuntamente i seguenti requisiti:

a) un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno;

b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.

In tutti gli altri casi nomina un solo commissario giudiziale;»;

0*a-bis)* all'articolo 165, secondo comma, le parole: "gli articoli 36, 37, 38 e 39" sono sostituite dalle seguenti: "gli articoli 32, 36, 37, 38 e 39"».

20.7

GAUDIANO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) *premettere la seguente:*

«0*a)* all'articolo 168 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e anche successivamente al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo:

a) non si applicano le previsioni di legge che subordinano l'incasso dei crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi al pagamento dei debiti aventi titolo o causa anteriore al deposito del ricorso di cui all'articolo 161;

b) non si applicano le previsioni di legge che consentono il pagamento diretto, da parte dei committenti, dei debiti aventi titolo o causa anteriore al deposito del ricorso di cui all'articolo 161.

Nel medesimo periodo di tempo di cui al comma precedente, sono inefficaci le clausole negoziali aventi contenuto analogo alle previsioni di legge richiamate alle lettere *a)* e *b)* del comma precedente.";»;

2) dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«*a-bis)* all'articolo 182-*bis*, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 168, quarto e quinto comma.".».

20.6

GAUDIANO

Al comma 1, lettera a)*, premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 168, dopo il terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti: "Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e anche successivamente al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo:

a) non si applicano le previsioni di legge che subordinano l'incasso dei crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi al pagamento dei debiti aventi titolo o causa anteriore al deposito del ricorso di cui all'articolo 161;

b) non si applicano le previsioni di legge che consentono il pagamento diretto, da parte dei committenti, dei debiti aventi titolo o causa anteriore al deposito del ricorso di cui all'articolo 161.

Nel medesimo periodo di tempo, sono inefficaci le clausole negoziali aventi contenuto analogo alle previsioni di legge richiamate alla lettera *a)* e alla lettera *b)* del precedente comma.».

20.8

GAUDIANO

Al comma 1, lettera a)*, premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 168, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Successivamente al deposito della domanda di concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, le pubbliche amministrazioni competenti e gli ulteriori enti, pubblici e privati, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, nel procedimento di rilascio in favore del debitore del documento unico di regolarità contributiva, non prendono in considerazione il mancato pagamento in loro favore di debiti aventi titolo o causa anteriore al deposito del ricorso di cui all'articolo 161. A seguito dell'ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 163, il rinnovo del documento unico di regolarità contributiva venuto a scadenza è subordinato al pagamento in favore delle pubbliche amministrazioni competenti e degli ulteriori enti, pubblici e privati, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, dei debiti aventi titolo o causa successivi al deposito del ricorso ai sensi dell'articolo 161.".».

20.9
GAUDIANO

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis*) all'articolo 182-*bis* è aggiunto in fine il seguente comma:

"Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto in caso di presentazione della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione di cui al primo comma o dell'istanza di cui al sesto comma."».

20.10 (testo 2)
I RELATORI

Al comma 1, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* l'articolo 182-*septies* è sostituito dal seguente:

"Art. 182-*septies. – (Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa) – La disciplina di cui all'articolo 182-bis* si applica, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.

Ai fini di cui al primo comma occorre che:

a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;

b) l'accordo preveda la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta;

c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;

d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria;

e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.

Per i creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notifica di cui al secondo comma.

In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con la domanda di cui all'articolo 182-*bis*, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal secondo comma, lettera b), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.

Ai fini dell'accordo non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese."».

20.10

I Relatori

Al comma 1, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* l'articolo 182-*septies* è sostituito dal seguente:

"Art. 182-*septies*.

(Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa)

La disciplina di cui all'articolo 182-*bis* si applica, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.

Ai fini di cui al primo comma occorre che:

a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;

b) l'accordo preveda la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta;

c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;

d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria alternative concretamente praticabili;

e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.

Per i creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notifica di cui al secondo comma.

In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con la domanda di cui all'articolo 182-*bis*, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal secondo comma, lettera b), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.

Ai fini dell'accordo non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese."».

20.11

PESCO, CROATTI

Al comma 1, lettera e)*, capoverso «*Art. 182-*septies», al secondo comma, lettera* d)*, sostituire le parole*: «alle alternative concretamente praticabili» *con le seguenti*: «all'alternativa liquidatoria».

20.12
PESCO

Al comma 1, lettera e)*, capoverso «*Art. 182-*septies», dopo il quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente:* «Ai fini dell'accordo non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.».

20.13
GIACOBBE, MANCA

Al comma 1, lettera f)*, sostituire il capoverso* «Art. 182-*novies» con il seguente:* «Art. 182-*novies. (Accordi di ristrutturazione agevolati).* – La percentuale di cui all'articolo 182-*bis*, primo comma, è ridotta della metà quando il debitore non abbia presentato il ricorso previsto dall'articolo 161, sesto comma, e non abbia richiesto la sospensione prevista dall'articolo 182-*bis*, sesto comma.».

20.14
GAUDIANO

Al comma 1, dopo la lettera f)*, inserire la seguente:*

«*f-bis*) dopo l'articolo 183, è inserito il seguente:

"Art. 183-*bis*.

(Opposizione al compimento di operazioni straordinarie)

Se il piano di concordato prevede il compimento, durante la procedura oppure successivamente all'omologazione, di operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice ovvero la costituzione di un patrimonio destinato ai sensi dell'articolo 2447-*bis* del codice civile, la validità di queste può essere contestata dai creditori solo con l'opposizione all'omologazione.

A questo fine, il tribunale, nel provvedimento di fissazione dell'udienza di cui all'articolo 180, primo comma, dispone che il piano sia pubblicato nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società interessate dalle operazioni di trasformazione, fusione o scissione ovvero del luogo in cui ha sede la società debitrice in caso di costituzione di un patrimonio destinato ai sensi dell'articolo 2447-*bis* del codice civile. Tra la data della pubblicazione e l'udienza devono intercorrere almeno trenta giorni.

Gli effetti delle operazioni di cui al primo comma, in caso di risoluzione o di annullamento del concordato, sono irreversibili, salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi ai sensi degli articoli 2500-*bis*, secondo comma, 2504-*quater*, secondo comma, e 2506-*ter*, quinto comma, del codice civile.

Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo X del titolo V del libro V del codice civile.

La presente disposizione trova applicazione, in quanto compatibile, in relazione alle operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice ovvero di costituzione di un patrimonio destinato ai sensi dell'articolo 2447-*bis* del codice civile, previste in esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis*."».

20.15

GAUDIANO

Al comma 1, dopo la lettera f) *inserire la seguente:*

«*f-bis*) all'articolo 186, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La risoluzione del concordato per inadempimento può essere richiesta da uno o più creditori che rappresentano almeno il 10 per cento dei crediti risultanti dall'elenco dei creditori di cui all'articolo 171, primo comma."».

20.16

GAUDIANO

Al comma 1, lettera g)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La proposta di concordato che prevede una moratoria superiore a due anni per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, è inammissibile."».

20.0.1
MALLEGNI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

(Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327)

1. Al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi di impresa, anche a causa dall'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19, l'articolo 49 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni è abrogato.».

Art. 21.

21.0.1
GIACOBBE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

(Misure urgenti per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese)

1. Al fine di garantire l'utilizzo delle risorse destinate agli investimenti realizzati dalle micro, piccole e medie imprese, le risorse non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, rientrano con effetto immediato nelle disponibilità complessive della misura prevista dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.».

Art. 23.

23.1
DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 17, comma 1, non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrut-

turazione o con ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o con la proposta di accordo di ristrutturazione cui all'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o con la domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-*ter* della legge 27 gennaio 2012, n. 3.».

23.2

I Relatori

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione, con ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 182-*bis*, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».

23.3

Pesco

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione, con ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 182-*bis*, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».

23.4

Urraro, Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 2, comma 1,» *inserire le seguenti:* «e all'articolo 17, comma 1» *e dopo le parole:* «del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267», *inserire le seguenti:* «o con la proposta di accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o con la domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-*ter* della legge 27 gennaio 2012, n. 3».

23.5

MIRABELLI, GIACOBBE

Al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 2, comma 1,» *inserire le seguenti:* «e all'articolo 17, comma 1» *e dopo le parole:* «del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267» *aggiungere le seguenti:* «o con la proposta di accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o con la domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-*ter* della legge 27 gennaio 2012, n. 3».

23.0.1

ENDRIZZI, PESCO

Dopo il Capo I, inserire il seguente:

«CAPO I-*bis*

MISURE URGENTI IN MATERIA DI USURA

Art. 23-*bis*.

(Estensione dell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura)

1. Alla legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

"Art. 14-*bis*.

Il 'Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura' provvede, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili, all'erogazione di mutui senza interesse, di importo non superiore a 25.000 euro e di durata non superiore al decennio, con due anni di preammortamento, anche in favore di soggetti, persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.

La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo, per il tramite delle fondazioni e delle associazioni riconosciute

per la prevenzione del fenomeno dell'usura iscritte nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 4, entro il termine di 24 mesi dalla data di presentazione della denunzia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste, predisposto dalla fondazione o associazione che si fa promotrice della richiesta, con l'ausilio di un consulente, anche individuato fra coloro che prestano la propria opera nell'ambito degli Organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC), che risulti iscritto in apposito elenco da istituirsi presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano è finalizzato, previo accertamento della effettiva capacità di rimborso del richiedente e del suo nucleo familiare, al ripianamento delle posizioni debitorie contratte dal medesimo e dalla propria famiglia e alla rimozione dello stato di bisogno che ha generato il ricorso al mercato illegale del credito. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.

La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket sulla base dell'istruttoria operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisionale anche senza il parere di detto comitato. Può altresì valersi di consulenti.

L'ufficio del Commissario straordinario del Governo, ricevuta la domanda di concessione del mutuo, deve, nel termine di sessanta giorni, informare il richiedente dell'accettazione o del diniego della richiesta. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta accettazione l'Ufficio del Commissario straordinario deve trasferire al richiedente la somma oggetto del mutuo.

Il consulente del cui operato si è avvalsa la fondazione o l'associazione per la presentazione della domanda di concessione del mutuo e per la predisposizione del piano di investimento e di utilizzo delle somme richieste è tenuto a svolgere attività di supporto nei confronti del soggetto cui è stato concesso il mutuo per tutta la durata del finanziamento. Su richiesta dell'Ufficio del Commissario straordinario del Governo, il consulente è altresì tenuto a trasmettere al medesimo Ufficio ogni informazione utile relativa al caso oggetto della richiesta sia prima della concessione del mutuo sia per l'intera sua durata.

Ove non diversamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14.";

b) all'articolo 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno 2021, il Fondo sarà alimentato attraverso il 50 per cento dell'eventuale residuo attivo annuale del Fondo di solidarietà di

cui all'articolo 14. Il Fondo dovrà essere utilizzato quanto al 50 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e quanto al 50 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4.";

2) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi comprese le attività di assistenza nella procedura di richiesta di concessione del mutuo di cui all'articolo 14-*bis*";

3) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-*bis*. La copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura avrà luogo a valere sul Fondo di solidarietà, sulla base di un rendiconto annuale da presentare unitamente al rapporto di gestione, nella misura massima del 5 per cento - del valore delle garanzie prestate dalle medesime alle banche e agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito.»».

23.0.2

ENDRIZZI, PESCO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis*.

(Estensione dell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura)

1. Dopo l'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è inserito il seguente:

"Art. 14-*bis*.

Il 'Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura' provvede, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili, all'erogazione di mutui senza interesse, di importo non superiore a 25.000 euro e di durata non superiore al decennio, con due anni di preammortamento, anche in favore di soggetti, persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona of-

fesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.

La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo, per il tramite delle fondazioni e delle associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura iscritte nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 4, entro il termine di 24 mesi dalla data di presentazione della denunzia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste, predisposto dalla fondazione o associazione che si fa promotrice della richiesta, con l'ausilio di un consulente, anche individuato fra coloro che prestano la propria opera nell'ambito degli Organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC), che risulti iscritto in apposito elenco da istituirsi presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano è finalizzato, previo accertamento della effettiva capacità di rimborso del richiedente e del suo nucleo familiare, al ripianamento delle posizioni debitorie contratte dal medesimo e dalla propria famiglia e alla rimozione dello stato di bisogno che ha generato il ricorso al mercato illegale del credito. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.

La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket sulla base dell'istruttoria operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisionale anche senza il parere di detto comitato. Può altresì valersi di consulenti.

L'ufficio del Commissario straordinario del Governo, ricevuta la domanda di concessione del mutuo, deve, nel termine di 60 giorni, informare il richiedente dell'accettazione o del diniego della richiesta. Nel termine di 15 giorni dall'avvenuta accettazione l'Ufficio del Commissario straordinario deve trasferire al richiedente la somma oggetto del mutuo.

Il consulente del cui operato si è avvalsa la fondazione o l'associazione per la presentazione della domanda di concessione del mutuo e per la predisposizione del piano di investimento e di utilizzo delle somme richieste è tenuto a svolgere attività di supporto nei confronti del soggetto cui è stato concesso il mutuo per tutta la durata del finanziamento. Su richiesta dell'Ufficio del Commissario straordinario del Governo, il consulente è altresì tenuto a trasmettere al medesimo Ufficio ogni informazione utile relativa al caso oggetto della richiesta sia prima della concessione del mutuo sia per l'intera sua durata.

Ove non diversamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14".».

23.0.40 (*già* 26.0.4)

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, GIACOBBE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108)

1. Alla legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

"Art. 14-*bis*.

1. Il 'Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura' di cui all'articolo 14 provvede all'erogazione di mutui senza interesse, di importo non superiore a 25.000 euro e di durata non superiore al decennio, con due anni di preammortamento, anche in favore di soggetti, persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.

2. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 14.

3. La domanda di concessione del mutuo è presentata al Fondo, per il tramite delle fondazioni e delle associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura iscritte nell'elenco di cui al comma 4, dell'articolo 15, entro il termine di 24 mesi dalla data di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura.

4. La domanda è corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste, predisposto dalla fondazione o associazione promotrice della richiesta, con l'ausilio di un consulente, anche individuato fra coloro che prestano la propria opera nell'ambito degli Organismi per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento (OCC), che risulti iscritto in apposito elenco da istituirsi presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il piano è finalizzato, previo accertamento della effettiva capacità di rimborso del richiedente e del suo nucleo familiare, al ripianamento delle posizioni debitorie contratte dal medesimo e dalla propria famiglia e alla rimozione dello stato di bisogno che ha generato il ricorso al mercato illegale del credito. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.

5. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket sulla base dell'istruttoria operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisionale anche senza il parere del comitato e può altresì valersi di consulenti.

6. L'ufficio del Commissario straordinario del Governo, ricevuta la domanda di concessione del mutuo, nel termine di sessanta giorni, informa il richiedente dell'accettazione o del diniego della richiesta. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta accettazione l'Ufficio del Commissario straordinario trasferisce al richiedente la somma oggetto del mutuo.

7. Il consulente del cui operato si è avvalsa la fondazione o l'associazione per la presentazione della domanda di concessione del mutuo e per la predisposizione del piano di investimento e di utilizzo delle somme richieste è svolge attività di supporto nei confronti del soggetto cui è stato concesso il mutuo per tutta la durata del finanziamento. Su richiesta dell'Ufficio del Commissario straordinario del Governo, il consulente trasmette altresì al medesimo Ufficio ogni informazione utile relativa al caso oggetto della richiesta sia prima della concessione del mutuo sia per l'intera sua durata.

8. Si applicano i commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo14.

9. Per i maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse destinate al Fondo di solidarietà."».

23.0.3
De Petris

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis*.

(Misure in materia di vittime dell'usura)

1. Alla legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

"Art. 14-*bis*.

(Mutui in favore di vittime dell'usura)

1. Il 'Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura' di cui alll'articolo 14 provvede all'erogazione di mutui senza interesse, di importo non superiore a 25.000 euro e di durata non superiore al decennio, con due anni di

preammortamento, anche in favore di soggetti, persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.

2. Per le disposizioni di cui al comma 1 si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 14 della presente legge.

3. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo, per il tramite delle fondazioni e delle associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura iscritte nell'elenco di cui al comma 4 del successivo art. 15, entro il termine di 24 mesi dalla data di presentazione della denunzia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste, predisposto dalla fondazione o associazione che si fa promotrice della richiesta, con l'ausilio di un consulente, anche individuato fra coloro che prestano la propria opera nell'ambito degli Organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC), che risulti iscritto in apposito elenco da istituirsi presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano è finalizzato, previo accertamento della effettiva capacità di rimborso del richiedente e del suo nucleo familiare, al ripianamento delle posizioni debitorie contratte dal medesimo e dalla propria famiglia e alla rimozione dello stato di bisogno che ha generato il ricorso al mercato illegale del credito. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.

4. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket sulla base dell'istruttoria operata dal comitato di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisionale anche senza il parere di detto comitato. Può altresì valersi di consulenti.

5. L'ufficio del Commissario straordinario del Governo, ricevuta la domanda di concessione del mutuo, deve, nel termine di sessanta giorni, informare il richiedente dell'accettazione o del diniego della richiesta. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta accettazione l'Ufficio del Commissario straordinario deve trasferire al richiedente la somma oggetto del mutuo.

6. Il consulente del cui operato si è avvalsa la fondazione o l'associazione per la presentazione della domanda di concessione del mutuo e per la predisposizione del piano di investimento e di utilizzo delle somme richieste è tenuto a svolgere attività di supporto nei confronti del soggetto cui è stato concesso il mutuo per tutta la durata del finanziamento. Su ri-

chiesta dell'Ufficio del Commissario straordinario del Governo, Il consulente è altresì tenuto a trasmettere al medesimo Ufficio ogni informazione utile relativa al caso oggetto della richiesta sia prima della concessione del mutuo sia per l'intera sua durata.

7. Si applicano i commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 14.

8. La copertura economica per gli interventi di cui al presente articolo è assicurata dalle risorse destinate al Fondo di solidarietà."».

23.0.4

De Petris

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis*.

(Misure in materia di prevenzione del fenomeno dell'usura)

1. All'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno 2021 il Fondo è alimentato attraverso il 50 per cento - dell'eventuale residuo attivo annuale del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 14". Il Fondo è utilizzato quanto al 50 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e quanto al 50 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4;

2) al comma 7 dopo la parola: "statuto" sono aggiunte in fine le seguenti: ", ivi comprese le attività di assistenza nella procedura di richiesta di concessione del mutuo di cui all'articolo 14-*bis*.";

3) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-*bis*. La copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura avrà luogo a valere sul Fondo di solidarietà, sulla base di un rendiconto annuale da presentare unitamente al rapporto di gestione. Nella misura massima del 5 per cento del valore delle garanzie prestate dalle medesime alle banche e agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito."».

23.0.50 (*già* 26.0.5)
MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, GIACOBBE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108)

1. All'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno 2021, il Fondo è alimentato mediante il 50 per cento dell'eventuale residuo attivo annuale del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 14. Il Fondo è utilizzato quanto al 50 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai confidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, e quanto al 50 per cento in favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui al comma 4";

b) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi comprese le attività di assistenza nella procedura di richiesta di concessione del mutuo di cui all'articolo 14-*bis*";

c) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-*bis*. La copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura è a valere sul Fondo di solidarietà, sulla base di un rendiconto annuale da presentare unitamente al rapporto di gestione, nella misura massima del 5 per cento del valore delle garanzie prestate dalle medesime alle banche e agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito."».

23.0.5
ENDRIZZI, PESCO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis*.

(Disposizioni in materia di usura)

1. All'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno 2021, il Fondo sarà alimentato attraverso il 50 per cento dell'eventuale residuo attivo annuale del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 14. Il Fondo dovrà essere utilizzato quanto al 50 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e quanto al 50 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4.";

2) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-*bis*. La copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura avrà luogo a valere sul Fondo di solidarietà, sulla base di un rendiconto annuale da presentare unitamente al rapporto di gestione, nella misura massima del 5 per cento - del valore delle garanzie prestate dalle medesime alle banche e agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito.»».

23.0.6

PITTELLA, COMINCINI, ROSSOMANDO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*

«Art. 23-*bis*.

(Disposizioni urgenti per la risoluzione di crisi d'impresa, per la salvaguardia del marchio storico e la tutela del livello occupazionale)

1. Con l'obiettivo di intervenire per la risoluzione della crisi d'impresa, per la salvaguardia del marchio storico, dell'esperienza e la tutela del livello occupazionale, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID-19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero del turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente nazionale industrie turistiche, dalla direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione italiana alberghi per la gioventù è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione italiana alberghi per la gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un Commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione italiana alberghi per la gioventù fornisce al Ministero del turismo, e al Ministero dell'istruzione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventu', per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 550.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente arti-

colo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.».

Conseguentemente, all'articolo 28, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione degli articoli 3, 23-*bis* e 24, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

23.0.7

RIPAMONTI, SBRANA, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis*.

(Disposizioni urgenti per la risoluzione di crisi d'impresa, per la salvaguardia del marchio storico e la tutela del livello occupazionale)

1. Con l'obiettivo di intervenire per la risoluzione della crisi d'impresa, per la salvaguardia del marchio storico, dell'esperienza e la tutela del livello occupazionale, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID-19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero del turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente nazionale industrie turistiche, dalla direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione italiana alberghi per la gioventù è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione italiana alberghi per la gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione italiana alberghi per la gioventù".

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è nomi-

nato un Commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione italiana alberghi per la gioventù fornisce al Ministero del turismo, e al Ministero dell'istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventu', per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 550.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.».

Conseguentemente, sostituire il comma 1 dell'articolo 28 con il seguente:

«1. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione degli articoli 3, 23-*bis* e 24, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

23.0.8

DE BERTOLDI, TESTOR, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis*.

(Norme interpretative in materia d'incentivi del jobs act, per la promozione di forme di lavoro stabile)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di incentivare l'occupazione stabile, sostenendo le imprese che hanno assunto a tempo indeterminato lavoratori già occupati nel semestre antecedente con contratti di lavoro a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro ma beneficiari della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) con sospensione a zero ore, per cessazione di attività o concordato preventivo dell'impresa o in deroga, e senza possibilità di ripresa dell'attività lavorativa, i benefici di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, nonché dell'articolo 1, commi da 118 a 124 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dell'articolo 1, commi da 178 a 181 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia d'incentivi all'occupazione, mantengono in ogni caso la loro l'efficacia.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano con effetto retroattivo anche con riferimento ai procedimenti già avviati, inclusi quelli anche già adottati anche in sede giudiziale prima della entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso di eventuale iniziativa di recupero anche già avanzata da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.».

23.0.9

MALLEGNI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis*.

1. Al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi di impresa e di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 2026, nel limite

di spesa di 2.500 milioni di euro per l'anno 2021 e 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché per i nuovi rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, si applica una riduzione del 100 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e del 100 per cento su quella a carico del lavoratore per la durata dei primi cinque anni dalla data di trasformazione del contratto o dalla data della nuova assunzione.

2. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di spesa di 2.500 milioni di euro per l'anno 2021 e 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante l'incremento fino al 15 per cento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.».

23.0.10

MALLEGNI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis*.

«1. Al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi di impresa e di sostenere e garantire l'occupazione nel settore del turismo, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19, in via sperimentale per gli anni 2021, 2022 e 2023 e nel limite di spesa di 1.000 milioni di euro per il 2021 e 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, alle imprese facenti parte della filiera turistica, che assumono lavoratori del settore del turismo percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Titolo II, Capo I del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, nonché percettori della misura del reddito di emergenza e del reddito cittadinanza, per un periodo non inferiore alla durata della misura stessa, spetta l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai titolari delle medesime imprese di cui al comma 1 spetta, altresì, un contributo sotto forma di credito di imposta pari all'importo della misura percepita dal lavoratore al momento dell'assunzione.

3. In caso di rifiuto dell'assunzione ai sensi del presente articolo da parte dei percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Titolo II, Capo I del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, nonché percettori della misura del reddito di emergenza e del reddito di cittadinanza, in deroga all'articolo 4, comma 8, lettera *b)*, numero 5), del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, gli stessi decadono dal beneficio.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante l'incremento fino al 10 per cento dell'aliquota l'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.».

23.0.11

MALLEGNI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis*.

1. Al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi di impresa e di sostenere e garantire l'occupazione nel settore del turismo, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19, i lavoratori delle imprese facenti parte della filiera turistica, percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Titolo II, Capo I del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, possono continuare a svolgere la propria attività lavorativa percependo un compenso economico ai sensi del comma 2.

2. I titolari delle imprese di cui al comma 1, corrispondono al suddetto personale un importo pari alla differenza tra la mensilità ordinaria e l'importo della misura di sostegno al reddito percepita.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a condizione che venga garantito il mantenimento dei livelli occupazionali vigenti alla data della dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.».

23.0.12

ORTIS, ANGRISANI, MININNO, VANIN, MONTEVECCHI, ROMANO, TRENTACOSTE, ABATE, MANTERO, GIANNUZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis*.

(Sviluppo delle imprese artigiane che non lavorano in serie)

1. Al fine di agevolare la ripresa e lo sviluppo delle aziende artigiane nel nostro Paese, all'articolo 4, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;"».

23.0.13

ROJC

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis*.

1. Dopo l'articolo 15, della legge 29 dicembre 1993, n. 580,è inserito il seguente*:*

"Art. 15-*bis*.

1. Per le finalità di cui agli articoli 21 e 22 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, il numero dei componenti il consiglio e la giunta delle camere di commercio aventi competenza sul territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è aumentato rispettivamente di una unità destinata al rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali e di categoria operanti nei settori economici rappresentati nei consigli camerali che, per la loro consistenza e diffusione nel territorio considerato, abbiano carattere di rappresentatività all'interno della minoranza. In fase di prima applicazione il componente aggiuntivo viene integrato nel consiglio e nella giunta in essere."».

23.0.14

CAMPAGNA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis*.

(Lavoratori di aree di crisi industriale complessa)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 251-*bis* è aggiunto il seguente: "251-*ter*. Ai lavoratori di cui al comma 251-*bis* che, a norma del medesimo comma, nell'anno 2020 abbiano presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui al comma 251, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2021.";

b) al comma 253, le parole: "dei commi 251 e 251-*bis* ", sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 251, 251-*bis* e 251-*ter*"».

23.0.15

SANTANGELO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis*.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 100, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)

1. Il limite soggettivo di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, deve intendersi nel senso dell'impedimento al godimento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in relazione ai soli investimenti diretti nei settori di attività individuati dalla norma, senza pertanto precludere alle imprese operanti in detti settori, esclusi dall'agevolazione, l'accesso al beneficio con riferimento agli investimenti diretti a diversificare ovvero ad ampliare i propri investimenti in altri settori d'attività per i quali sia consentita la fruizione del relativo credito d'imposta.».

23.0.16

GIACOBBE, FERRARI, MANCA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis*.

1. L'articolo 2545-*sexiesdecies* del codice civile, primo comma, primo periodo, così come modificato dall'articolo 381, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente: "Fuori dai casi di cui all'articolo 2545-*septiesdecies*, in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa, l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della società a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarità riscontrate; nel caso ne sussistano i presupposti, può autorizzarlo ad avviare le previste procedure di composizione assistita o negoziata della crisi stessa o l'accesso a una delle procedure regolatrici disciplinate dall'ordinamento vigente".».

23.0.17

GIACOBBE, MANCA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis*.

1. L'applicazione alla fase di gara recata dal comma 19-*ter* dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con rinvio alla disciplina di cui ai commi 17, 18 e 19 è relativa a tutte le ipotesi ivi contemplate».

Art. 25.

25.0.1
FARAONE, CUCCA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 25-*bis*.

(Prescrizione per il recupero di contributi UE in agricoltura)

1. In applicazione del regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, al fine di assicurare certezza alle procedure di recupero a carico delle imprese agricole di importi di derivazione europea, compresi quelli versati dal FAEGA, nonché allo scopo di definire i rapporti in corso e di consentire all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura di concentrare le proprie attività in maniera efficace, gli operatori economici, gli imprenditori agricoli e comunque i percettori di tali somme rispondono del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile con riferimento al tempo di percezione delle somme di singole rate.».

Art. 26.

26.0.1
I RELATORI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Misure urgenti in materia di concorso per il reclutamento di magistrati ordinari)

1. Il reclutamento di magistrati ordinari in tirocinio per la copertura di cinquecento posti vacanti nell'organico della magistratura, avviene mediante un concorso, da bandire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. La prova scritta del concorso per magistrato ordinario di cui al comma 1 consiste nello svolgimento di sintetici elaborati teorici vertenti sulle materie di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Nel definire i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto decreto legi-

slativo n. 160 del 2006, la commissione tiene conto della capacità di sintesi nello svolgimento degli elaborati. Gli elaborati devono essere presentati nel termine di cinque ore dalla dettatura.

3. Per il solo concorso di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la commissione esaminatrice è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da ventitré magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da sei professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da quattro avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario.

4. Per il solo concorso di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, deve formare per ogni seduta tre sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, un terzo dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dai magistrati più anziani presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.

5. Per il solo concorso di cui al comma 1, per l'espletamento della prova orale il presidente deve formare per ogni seduta due sottocommissioni a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dai magistrati più anziani presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. Le sottocommissioni procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15, commi 1 e 3, e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

6. Salvo quanto previsto dalle disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5 allo svolgimento del concorso per magistrato ordinario indetto si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7. All'articolo 7 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 il comma 3 è sostituito dal seguente: "È loro consentito di consultare i semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, da essi preventivamente comunicati alla commissione, e da questa posti a loro disposizione previa verifica, o in alternativa, previa determinazione contenuta nel decreto ministeriale di adozione del diario delle prove scritte, è loro consentita la consultazione dei predetti testi normativi mediante modalità informatiche. Con decreto del Ministro della Giustizia da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione vengono individuate le modalità operative e tecniche della consultazione di cui al periodo precedente".

8. L'articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. – *(Presentazione della domanda) – 1*. La domanda di partecipazione al concorso per esami per magistrato ordinario, indirizzata al Consiglio Superiore della Magistratura, è inviata telematicamente, secondo modalità da determinarsi con decreto ministeriale, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato è residente.

2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono inviate in difformità a quanto stabilito nel decreto di indizione di cui al comma 1.

3. Per i candidati, cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, la modalità telematica di trasmissione delle domande di partecipazione prevede l'invio al procuratore della Repubblica di Roma.".

9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 5.962.181,00 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

26.0.2

I Relatori

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Misure urgenti in materia di svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2021, è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 aprile 2021, n. 50, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per il 2021 si forniscono le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame fermo quanto previsto dal successivo comma 3, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Con il medesimo decreto vengono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA). Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 aprile 2021, n. 50.

3. L'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove d'esame è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. La mancata esibizione da parte dei candidati al personale addetto ai controlli della certificazione di cui al precedente periodo costituisce motivo di esclusione dall'esame.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 aprile 2021, n. 50, le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, sono stabilite con decreto direttoriale del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi del

decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito dalla legge 18 luglio 2003, n. 180.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

26.0.3

I Relatori

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Disposizioni urgenti per l'organizzazione del Ministero della giustizia)

1. Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia attuativa del processo di riforma e di innovazione tecnologica dei servizi, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, alla lettera *b*), le parole «anche informatici» sono soppresse; dopo la lettera *d*), è inserita la seguente:

"*d-bis*) servizi per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione: gestione dei processi e delle risorse connessi alle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della innovazione; gestione delle attività connesse all'analisi statistica e organizzativa; coordinamento della programmazione delle attività della politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione; coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti nel PNRR, nonché relativo monitoraggio, rendicontazione e controllo";

b) all'articolo 17, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque".

2. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria e per il potenziamento dei relativi

servizi, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di una unità di dirigente generale penitenziario.

3. Ai fini di quanto disposto dai commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2022, il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 923.658 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

26.0.7

I Relatori

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 26-*bis*.

(Disposizioni in materia di specifiche tecniche sui rapporti riepilogativi nelle procedure esecutive e concorsuali)

1. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, le parole «, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all'articolo 16-*bis*, comma 9-*septies*, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012» sono soppresse.».

26.0.8
LANZI, CROATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Modifiche all'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646)

1. All'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "nei cui confronti" sono aggiunte le seguenti: "sia stato adottato un decreto di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354.";

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Copia del decreto di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è trasmessa, a cura del Ministero della giustizia, al nucleo di polizia economico-finanziaria di cui al comma 1."».

Art. 27.

27.0.1
MANCA, GIACOBBE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 27-*bis*.

1. Al fine di assicurare l'individuazione di strumenti idonei a prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi di impresa o per affrontare e risolvere situazioni di squilibrio economico- patrimoniale nella prospettiva di sostenere lo sviluppo economico e assicurare l'efficace e tempestiva attuazione di interventi pubblici in ogni forma previsti, ivi inclusi quelli del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, del programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dei fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo 2021-2027 di cui il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione, fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, possono avvalersi direttamente dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di sue società direttamente o indirettamente controllate, per attività di assistenza e supporto tecnico operativo, per la gestione di fondi e per qualsiasi attività connessa, strumentale o accessoria. I rapporti tra le parti sono regolati sulla base di apposite convenzioni, anche in relazione alla remunerazione dell'attività svolta. Le amministrazioni possono sottoscrivere le suddette convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche a valere sui quadri economici dei relativi investimenti ovvero, se ammissibili, a carico delle risorse previste per l'attuazione degli interventi dai piani o strumenti di programmazione o delle risorse per l'assistenza tecnica di cui ai programmi UE 2021/2027 per gli interventi di supporto agli stessi riferiti.

2. Nel contesto di cui al comma 1, all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "avvalersi" è aggiunta la seguente: "direttamente";

b) le parole: "prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati" sono sostituite dalle seguenti: "controllo pubblico, nonché da società dalle stesse controllate".

3. Per le finalità di cui al comma 1 e al fine di rafforzare il settore del *venture capital* e massimizzare la gestione sinergica delle risorse anche al fine di prevenire situazioni di crisi di imprese o di squilibrio economico-patrimoniale, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a sottoscrivere, fino ad un ammontare pari a euro 2 miliardi, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall' articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in fondi per il *venture capital* della società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che altri investitori istituzionali, ivi incluso l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscrivano risorse aggiuntive per almeno il 20 per cento dell'ammontare della sottoscrizione del Ministero medesimo. A copertura delle suddette sottoscrizioni, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, assegna le corrispondenti risorse al Ministero dello sviluppo economico, a valere sulla quota degli apporti in titoli di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

27.0.2

PRESUTTO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 27-*bis*.

1. Al fine di assicurare l'individuazione di strumenti idonei a prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi di impresa o per affrontare e risolvere situazioni di squilibrio economico-patrimoniale nella prospettiva di sostenere lo sviluppo economico o per assicurare l'efficace e tempestiva attuazione di interventi pubblici in ogni forma previsti, ivi inclusi quelli del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, del programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dei fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo 2021-2027 di cui il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione, fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi direttamente dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di sue società direttamente o indirettamente controllate, per attività di assistenza e supporto tecnico operativo, per la gestione di fondi, ivi inclusa la sottoscrizione di fondi di investimento, e per qualsiasi attività connessa, strumentale o accessoria. I rapporti tra le parti sono regolati sulla base di apposite convenzioni, anche in relazione alla remunerazione dell'attività svolta. Le amministrazioni possono sottoscrivere le suddette convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche a valere sui quadri economici dei relativi investimenti ovvero, se ammissibili, a carico delle risorse previste per l'attuazione degli interventi dai piani o strumenti di programmazione o delle risorse per l'assistenza tecnica di cui ai programmi UE 2021/2027 per gli interventi di supporto agli stessi riferiti.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 9, comma 2, del decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "avvalersi" è inserita la seguente: "direttamente";

b) le parole: "prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati" sono sostituite dalle seguenti: "controllo pubblico, nonché da società dalle stesse controllate".

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1 ed al fine di rafforzare il settore del venture capital e massimizzare la gestione sinergica delle risorse anche al fine di prevenire situazioni di crisi di imprese o di squilibrio economico-patrimoniale, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a sottoscrivere, fino ad un ammontare pari a euro 2 miliardi, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall' articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital della società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che altri investitori istituzionali, ivi incluso l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscrivano risorse aggiuntive per almeno il 20 per cento dell'ammontare della sottoscrizione del Ministero medesimo. A copertura delle suddette sottoscrizioni, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, assegna le corrispondenti risorse al Ministero dello sviluppo economico, a valere sulla quota degli apporti in titoli di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

27.0.3

TIRABOSCHI, CALIENDO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 27-*bis*.

1. Al fine di assicurare l'individuazione di strumenti idonei a prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi di impresa o per affrontare e risolvere situazioni di squilibrio economico- patrimoniale nella prospettiva di sostenere lo sviluppo economico o per assicurare l'efficace e tempestiva attuazione di interventi pubblici in ogni forma previsti, ivi inclusi quelli del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, del programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dei fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo 2021-2027 di cui il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione, fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi direttamente dell'Istituto nazionale di promozione

di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di sue società direttamente o indirettamente controllate, per attività di assistenza e supporto tecnico operativo, per la gestione di fondi, ivi inclusa la sottoscrizione di fondi di investimento, e per qualsiasi attività connessa, strumentale o accessoria. I rapporti tra le parti sono regolati sulla base di apposite convenzioni, anche in relazione alla remunerazione dell'attività svolta. Le amministrazioni possono sottoscrivere le suddette convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche a valere sui quadri economici dei relativi investimenti ovvero, se ammissibili, a carico delle risorse previste per l'attuazione degli interventi dai piani o strumenti di programmazione o delle risorse per l'assistenza tecnica di cui ai programmi UE 2021/2027 per gli interventi di supporto agli stessi riferiti.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 9, comma 2, decreto- legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "avvalersi" è inserita la parola "direttamente";

b) le parole "prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati" sono sostituite dalle seguenti: "controllo pubblico, nonché da società dalle stesse controllate".

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1 ed al fine di rafforzare il settore del venture capital e massimizzare la gestione sinergica delle risorse anche al fine di prevenire situazioni di crisi di imprese o di squilibrio economico-patrimoniale, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a sottoscrivere, fino ad un ammontare pari a euro 2 miliardi, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall' articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital della società che gestisce anche le risorse di cui all'art. 1, comma 116 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che altri investitori istituzionali, ivi incluso l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscrivano risorse aggiuntive per almeno il 20 per cento dell'ammontare della sottoscrizione del Ministero medesimo. A copertura delle suddette sottoscrizioni, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, assegna le corrispondenti risorse al Ministero dello sviluppo economico, a valere sulla quota degli apporti in titoli di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

Art. 28.

28.0.1

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 28-*bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

28.0.2

CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 28-*bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

28.0.3
TESTOR

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 28-*bis*.

(Clausola di salvaguardia)

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

28.0.4
DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 28-*bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

Art. X1.

X1.1 (*già* 26.0.6)
I RELATORI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019.».

COMMISSIONI 2ª e 11ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Martedì 5 ottobre 2021

Plenaria

6ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 18,20.

IN SEDE REDIGENTE

(2052) ***ROMANO ed altri. – Disposizioni in materia di coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro***
(Discussione e rinvio)

Il relatore URRARO *(L-SP-PSd'Az)*, a nome anche del relatore per la 11ª Commissione Laforgia, illustra il provvedimento in titolo, di iniziativa dei senatori Romano, Matrisciano e altri, che reca disposizioni in materia di coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel merito il provvedimento si compone di dieci articoli.

L'articolo 1 inserisce nel Regio decreto n. 12 del 1941 (Ordinamento giudiziario) l'articolo 70.1. La nuova disposizione prevede la costituzione, ad opera del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto e nell'ambito del suo ufficio, di una direzione distrettuale del lavoro per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi anche di maggiore gravità. Il procuratore distrettuale deve designare, per una durata non inferiore a due anni, magistrati

scelti (che non siano ordinari in tirocinio) in base alle specifiche attitudini e esperienze professionali. Successivamente alla prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro, al quale vengono comunicate preventivamene le eventuali variazioni nella composizione. Al procuratore distrettuale (o a un suo delegato) spetta dirigere e controllare l'attività dei magistrati della direzione distrettuale del lavoro, verificando che eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

L'articolo 2 inserisce nel Regio decreto del 1941 un'ulteriore disposizione, l'articolo 76-*quater*, il quale prevede, nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione l'istituzione della Direzione nazionale del lavoro. A capo della Direzione nazionale del lavoro viene nominato il procuratore nazionale del lavoro, con incarico di 4 anni, rinnovabile una sola volta. Il procuratore nazionale del lavoro deve essere scelto tra magistrati che abbiano conseguito la settima valutazione di professionalità e che abbiano svolto, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a 8 anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Fanno parte della Direzione nazionale del lavoro, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguita la quarta valutazione di professionalità, anch'essi nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla loro nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale del lavoro. Le attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo sono disciplinate dall'articolo 76-*quinquies* del regio decreto n. 12 del 1941, introdotto dall'articolo 5 del disegno di legge. In base al nuovo articolo il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale. Dell'attività svolta e dei risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro il procuratore generale deve dare conto anche nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia.

L'articolo 3 introduce l'articolo 371-*ter (Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro)* nel codice di procedura penale. In base al nuovo articolo il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tal fine il procuratore nazionale del lavoro può avvalersi delle Forze dell'ordine e/o degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli Ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazio-

nale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché del personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi. Inoltre al procuratore nazionale del lavoro spettano funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, oltre ad assicurare, d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro, deve curare mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità per soddisfare specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. Ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati l'istituendo procuratore inoltre: provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro; impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine; riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento; dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile per la perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine ovvero per la ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 c.p.p. (Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero) ai fini del coordinamento delle indagini.

L'articolo 4, inserendo un ulteriore comma (comma 1-*bis*) nell'articolo 372 codice di procedura penale, reca la disciplina dell'avocazione del procuratore generale presso la corte di appello. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, e quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o

promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati.

L'articolo 6 modifica la disciplina relativa al procedimento per l'avocazione prevedendo che quando il procuratore nazionale antimafia, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati.

L'articolo 7 reca modifiche alla dotazione organica della magistratura. In particolare si prevede un aumento di cento unità del ruolo organico del personale della magistratura. La determinazione della dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è rimessa ad un successivo decreto del Ministro della giustizia da adottarsi previo parere del Consiglio superiore della magistratura. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate poi le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello. L'articolo istituisce inoltre nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione. Ancora, per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Infine la disposizione autorizza l'Ispettorato nazionale del lavoro ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico, un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a 300 unità per l'anno 2021.

L'articolo 9 prevede disposizioni transitorie. Si prevede in particolare che le disposizioni previste dalla presente legge si applichino ai provvedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore. Compete al Ministro della giustizia, fissare con proprio decreto, da adottarsi entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, la data, non successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro.

Gli articoli 8 e 10 recano rispettivamente la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

Prospetta l'esigenza di un'attività istruttoria, incentrata sulle audizioni di possibili soggetti interessati alla materia, da svolgere in sede di Uffici di Presidenza riuniti, integrati dai rappresentanti dei Gruppi.

La presidente della 11ª Commissione, senatrice MATRISCIANO *(M5S)*, ricorda l'imminente celebrazione della giornata nazionale per le vittime del lavoro ed auspica che, nel corso delle audizioni, siano esposte dall'Esecutivo le iniziative in atto e quelle preventivate per affrontare con efficacia il problema; tra i soggetti auditi dovrebbe essere incluso anche il nominativo del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* invita i Gruppi ad affiancare alla risposta penale proposte incentrate sulla formazione, l'informazione e la prevenzione in tema di incidenti sul lavoro, senza le quali l'utilizzo dell'apparato sanzionatorio rischia di non risolvere il problema e di ridursi soltanto ad un mezzo per chetare la coscienza del Legislatore.

Il senatore CALIENDO *(FIBP-UDC)* contesta l'utilizzo di uno strumento di organizzazione giudiziaria come la direzione nazionale, che nasce per fronteggiare fenomeni criminali di tipo associativo; i reati connessi agli incidenti sul lavoro, invece, sono normalmente compiuti da singoli. Va anche considerata in modo critico la dotazione organica prospettata nel disegno di legge, per cui le audizioni dovrebbero coinvolgere il Consiglio superiore della magistratura per acquisire elementi in ordine al numero ed alla tipologia dei procedimenti penali in atto.

Il PRESIDENTE propone che il termine perché i Gruppi indichino i soggetti da audire sia fissato per venerdì 8 alle ore 12.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

La seduta termina alle ore 18,35.

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 6

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
OSTELLARI

Orario: dalle ore 18,35 alle ore 18,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

4ª (Difesa)

Martedì 5 ottobre 2021

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4

Presidenza della Presidente della 4ª Commissione
PINOTTI

Orario: dalle ore 14 alle ore 16,55

AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 931 (PARTECIPAZIONE ITALIANA ALL'INTERVENTO INTERNAZIONALE IN AFGHANISTAN)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedì 5 ottobre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 164

Presidenza del Presidente
PARRINI

indi del Vice Presidente
PAGANO

Orario: dalle ore 13 alle ore 16

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2394 (DL 127/21 – ESTENSIONE CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 E RAFFORZAMENTO SCREENING*)*

Sottocommissione per i pareri

137ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 16,30.

(2371) ***Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia***

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PARRINI *(PD)*, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2371) ***Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia***

(Parere alle Commissioni 2ª e 10ª riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PARRINI *(PD)*, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, rilevando che all'articolo 8, recante la sospensione dell'applicazione di una serie di obblighi che gravano in capo all'imprenditore nel caso di presentazione dell'istanza di misure protettive, sarebbe opportuno integrare la rubrica dell'articolo con il riferimento, oltre che agli articoli 2446 e 2447 del Codice civile, anche agli altri articoli del Codice richiamati nel testo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2305) ***Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PARRINI *(PD)*, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 3, comma 2, si rileva la singolarità della disposizione di cui all'ultimo periodo, che esclude la sottoposizione dello schema di decreto ministeriale al parere delle commissioni parlamentari competenti;

– all'articolo 5, comma 1, appare opportuno indicare le classi delle lauree magistrali interessate dalla norma, in analogia a quanto previsto dagli articoli 1 e 2;

– all'articolo 6,

– al comma 1, ai sensi del quale la disciplina recata dagli articoli 3, 4 e 5 (in tema di lauree abilitanti) si applica a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali di adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo, valuti le Commissione di merito l'opportunità di chiarire che i percorsi didattici diverranno abilitanti solo per gli studenti che si iscriveranno al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale abilitanti istituiti sulla base dei regolamenti didattici di ateneo, come adeguati;

– al comma 2, sarebbe opportuno specificare che la disciplina transitoria ivi prevista non riguarda i corsi di laurea magistrale in psicologia per i quali è prevista una specifica disciplina transitoria all'articolo 7.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull'emendamento 1.0.2, parere non ostativo, a condizione che il comma 4 dell'articolo aggiuntivo 1-*bis* sia riformulato analogamente all'emendamento 1.0.1;

– sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2285) ***Deputato Silvia FREGOLENT. – Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Paola Frassinetti ed altri

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PARRINI *(PD)*, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

– all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, capoverso *b-bis),* con riferimento ai casi di esclusione dalla nomina a componente della commissione giudicatrice, sarebbe opportuno chiarire se il termine temporale di quattro anni ivi previsto si applichi sia ai professori universitari soggetti a sanzioni disciplinari, sia a quelli che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sugli emendamenti 3.2 e 3.5 parere non ostativo, segnalando l'opportunità di sostituire, ovunque ricorrano, le parole «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» con le seguenti: «Ministro dell'università e della ricerca» e, limitatamente all'emendamento 3.5, le parole «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» con le seguenti: «Ministero dell'università e della ricerca»;

– sull'emendamento 5.6 parere non ostativo, rilevando quanto già osservato sul testo del provvedimento;

– sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2285) ***Deputato Silvia FREGOLENT. – Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paolo Russo; Fabiola Bologna ed altri; De Filippo ed altri; Maria Teresa Bellucci; Panizzut ed altri

(Parere alla 12ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PARRINI *(PD)*, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,40.

Plenaria

284ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE REFERENTE

(2394) ***Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di*** **screening**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 settembre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella giornata odierna sono iniziate le audizioni, che si concluderanno nella giornata di giovedì.

Per un ordinato svolgimento dei lavori, ritiene opportuno fissare fin d'ora il termine per la presentazione di emendamenti, che potrebbe essere convenuto per lunedì 11 ottobre alle ore 14.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* ritiene insufficiente il tempo a disposizione per la predisposizione di emendamenti, considerato anche

che non vi sono particolari motivi di affrettare l'esame del provvedimento, assegnato al Senato in prima lettura.

Il PRESIDENTE, accogliendo la sollecitazione del senatore Augussori, propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti per le ore 10 di venerdì 15 ottobre.

La Commissione conviene.

Il senatore GARRUTI *(M5S)* segnala l'opportunità di audire anche solo per pochi minuti i soggetti che al momento sarebbero rimasti esclusi dal programma di audizioni, i quali potrebbero limitarsi a proporre alcuni rilievi puntuali.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che il ciclo di audizioni deve necessariamente concludersi entro il primo pomeriggio di giovedì 7 ottobre, invita i Gruppi a selezionare con rigore eventuali ulteriori nominativi da segnalare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2310) ***ZANDA ed altri. – Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci***

(2266) ***LA RUSSA. – Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni***

(2245) ***Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGNI. – Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco***

(2361) ***SALVINI ed altri. – Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci***

(2346) ***COMINCINI ed altri. – Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali***

(2393) ***PAGANO ed altri. – Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci***

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2310, 2245, 2266 e 2361, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 2346 e 2393 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 21 settembre.

Il presidente PARRINI *(PD)*, relatore, riferisce sul disegno di legge n. 2346, a prima firma del senatore Comincini, con il quale si intende apportare alcune modifiche all'articolo 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

In primo luogo, reca una disposizione interpretativa del comma 2 riguardante il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti, al fine di garantire che lo svolgimento del mandato elettorale non incida negativamente sulla posizione contributiva e previdenziale dei lavoratori non dipendenti chiamati a rivestire la carica di amministratori locali, analogamente a quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo 86 per i lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita.

Introduce, inoltre, ulteriori disposizioni volte a garantire anche ai sindaci, non titolari di pensione, che non siano lavoratori dipendenti e che non svolgano altra attività lavorativa alla data di assunzione dell'incarico, il riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi.

Infine, prevede che per i sindaci di età inferiore ai trentacinque anni, non ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2, gli anni di espletamento del mandato siano considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici.

Passa quindi a illustrare il disegno di legge n. 2393, a prima firma del senatore Pagano, che interviene in materia di indennità di funzione dei sindaci.

In particolare, reca novelle all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, al fine di equiparare l'indennità dei sindaci delle Città metropolitane a quella dei membri del Parlamento e di incrementare l'indennità dei sindaci degli altri Comuni utilizzando come parametro di riferimento il trattamento economico complessivo dei parlamentari e il criterio della popolazione.

In particolare, le nuove indennità sono così parametrate:

– in misura pari al 70 per cento per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

– in misura pari al 60 per cento per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e fino a 250.000 abitanti;

– in misura pari al 50 per cento per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti;

– in misura pari al 40 per cento per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e fino a 50.000 abitanti;

– in misura pari al 30 per cento per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti;

– in misura pari al 25 per cento per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti;

– in misura pari al 20 per cento per i sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

A tal fine dispone l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'interno e prevede la relativa copertura finanziaria.

Concludendo, propone che i disegni di legge illustrati siano trattati congiuntamente agli altri già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto informalmente, è istituito un Comitato ristretto, composto al momento dai senatori Bressa *(Autonomie)*, De Petris *(Misto)*, Garruti *(M5S)*, Grimani *(Italia Viva)*, Pagano *(Forza Italia)* e Zanda *(PD)*, per il quale i Gruppi di Lega e Fratelli d'Italia devono ancora indicare i loro rappresentanti, con l'obiettivo di addivenire a una proposta condivisa in materia.

Il Comitato è convocato alle ore 17,30 per la prima riunione, con la partecipazione del sottosegretario Scalfarotto.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2390) ***PARRINI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(Esame e rinvio)

Il presidente PARRINI *(PD)*, relatore, illustra la proposta in esame, sottoscritta dai rappresentanti di tutti i Gruppi della Commissione affari costituzionali all'esito di un lungo ciclo di audizioni e un approfondito dibattito. Il testo interviene nell'ordinamento italiano in materia di procedimento preparatorio per le elezioni politiche, introducendo un apposito rito nel codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010.

Ricorda che il provvedimento costituisce l'esito dell'affare assegnato n. 802, avente ad oggetto l'esame della sentenza n. 48 del 2021, con la quale la Corte costituzionale ha rilevato la mancanza di una disciplina legislativa che assicuri l'accesso tempestivo alla tutela giurisdizionale nei confronti di decisioni potenzialmente lesive del diritto di elettorato passivo nelle elezioni politiche nazionali, quali i provvedimenti di ricusazione di liste o di incandidabilità. La Corte ha perciò invitato il legislatore a porre in essere un necessario intervento normativo.

Il disegno di legge si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 126 del codice del processo amministrativo, ampliando la definizione dell'ambito di giurisdizione sul contenzioso elettorale posto in capo al giudice amministrativo. Nel rispetto dell'articolo 66 della Costituzione, vi si prevede che tale ambito, per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sia limitato al solo procedimento elettorale preparatorio.

L'articolo 2 inserisce un nuovo Capo I-*bis* nel titolo VI del Libro IV del codice, dedicato al rito relativo al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche. Il Capo è composto del solo articolo 128-*bis*, che disciplina il giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni politiche. In particolare, la procedura prevede un termine – unico per tutti gli atti del procedimento preparatorio – per l'impugnazione, presso il TAR del Lazio, sede di Roma, di due giorni

dalla pubblicazione, con celebrazione dell'udienza entro i successivi due giorni e pubblicazione della decisione nello stesso giorno. I termini per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato sono identici, sicché è possibile definire l'intero giudizio entro otto giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato. Resta fermo il principio per cui l'atto impugnato deve avere carattere di definitività, e perciò deve essere già stato impugnato in sede amministrativa, in particolare presso l'Ufficio centrale nazionale istituito presso la Corte di cassazione.

L'articolo 3 opera alcuni necessari interventi sui termini per gli adempimenti preelettorali previsti dai testi unici per le elezioni della Camera e del Senato, al fine di evitare che l'introduzione del nuovo ricorso giurisdizionale conduca a decisioni definitive troppo ravvicinate rispetto alla data delle elezioni. Nello specifico, tutti i termini, a partire da quello minimo per l'indizione delle elezioni, che è portato da quarantacinque a cinquanta giorni, sono anticipati di cinque giorni. Si riduce inoltre a 24 ore il termine per impugnare alcuni atti presso l'Ufficio centrale nazionale. In questo modo, rispetto alla disciplina attuale che consente di avere un provvedimento definitivo a 27 giorni dalle elezioni, questo, pur aggiungendo due gradi di giudizio, si avrebbe a 25 giorni dalle stesse (24 se un temine per il ricorso presso il giudice amministrativo scade in giorno festivo), in tempo utile per gli adempimenti conseguenti a un'eventuale sentenza di accoglimento. Si tratta peraltro di un'uniformazione pedissequa ai termini già previsti dalla legge n. 18 del 1979 per gli adempimenti relativi alle elezioni europee.

Infine, l'articolo 4 detta alcune disposizioni di coordinamento, che modificano l'articolo 129 del codice del processo amministrativo in materia di tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali, regionali e del Parlamento europeo: da un lato, i termini per le impugnative e la celebrazione delle udienze sono ridotti da tre a due giorni, come nel nuovo rito per le elezioni politiche introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge; dall'altro, si elimina il desueto riferimento alla notifica del ricorso via fax, non previsto dal nuovo rito che si propone di introdurre.

Concludendo, esprime soddisfazione in quanto il testo consente di colmare una lacuna normativa, segnalata dalla Corte costituzionale, e di prevedere maggiori tutele per i cittadini che intendano presentarsi alle elezioni, senza incidere in modo significativo sui tempi e le modalità del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno per le ore 14 di giovedì 7 ottobre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 4-*bis* – Allegati I, II, III e IV) ***Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2021 e connessi allegati***

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore GARRUTI *(M5S)*, preliminarmente, ricorda che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020 aggiorna il quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2021-2023 rispetto a quello contenuto nel Documento di economia e finanza dello scorso aprile.

Alla Nota di aggiornamento risultano allegati: le relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali, il rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali, il rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, nonché la relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva.

La Nota presenta una revisione al rialzo delle stime sull'andamento dell'economia italiana per l'anno in corso, in relazione alla crescita più accentuata del PIL nel secondo trimestre (pari al 2,2 per cento sul periodo precedente). Il nuovo quadro programmatico di finanza pubblica prevede una crescita del PIL (in termini reali) pari al 6 per cento per il 2021, rispetto al 4,1 prospettato dal DEF, con un ritorno quindi alle previsioni della NADEF 2020.

Per il triennio successivo, le previsioni di crescita reale formulate nel DEF di aprile sono sostanzialmente invariate: 4,2 (rispetto a 4,3) per il 2022, 2,6 (invece di 2,5) per il 2023 e 1,9 (rispetto a 2,0) per il 2024, delineando un quadro di ripresa a «V» che porterebbe, già nel corso del 2022, all'integrale recupero del calo dell'8,9 per cento registrato nel 2020.

Per effetto della maggiore crescita, anche le stime dell'evoluzione del tasso di disoccupazione sono in miglioramento: rispetto al 9,3 del 2020, si prevede un aumento più contenuto nel 2021, al 9,6 per cento (il DEF prevedeva invece 9,9), per poi calare al 9,1 per cento nel 2022 (contro il 9,5 del DEF), all'8,4 per cento nel 2023 (contro l'8,8 del DEF) e al 7,7 per cento nel 2024 (il DEF 2020 prevedeva 8,2).

L'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) è rivisto al ribasso, ed è pari al 9,6 per cento per l'anno in corso, al 5,6 per cento per il 2022, al 3,9 per cento per il 2023 e al 3,3 per cento per il 2024 (il DEF 2021 prevedeva un tasso pari all'11,8 per cento per l'anno in corso, al 5,6 per cento per il 2022, al 4,3 per il 2023 e al 3,4 per il 2024).

Riguardo all'indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale sono escluse dal computo le misure *una tantum* e le variazioni imputabili alla congiuntura economica), il nuovo quadro programmatico prevede un valore pari al 7,6 per cento per l'anno in corso, al 5,5 per cento per il 2022, al 4,5 per cento per il 2023 e al 3,9 per cento per il 2024, mentre il quadro tendenziale a legislazione vigente prevede un

valore pari al 7,6 per cento per l'anno in corso, al 4,2 per cento per il 2022, al 2,8 per cento per il 2022 e al 2,6 per cento per il 2023.

In merito alle suddette variazioni degli obiettivi relativi al tasso di indebitamento netto, il Documento osserva che l'impatto della manovra di fine anno sarà espansivo con riferimento al prossimo biennio, mentre nel 2024 vi sarà una lieve restrizione rispetto al tendenziale.

Il rapporto debito-PIL è previsto scendere progressivamente dal 153,5 per cento stimato per quest'anno al 146,1 nel 2024: ricorda che nel 2020 era salito a 155,6 rispetto al 134,3 dell'anno precedente.

A completamento della manovra di bilancio 2022-2024, il Governo dichiara quali collegati alla decisione di bilancio i seguenti disegni di legge che investono i profili di competenza della 1ª Commissione:

– «Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;»

– di revisione del testo unico dell'ordinamento degli enti locali;

– «Legge quadro per le disabilità».

Non si ritrovano invece nell'elenco i seguenti provvedimenti: «Riordino della disciplina in materia di prevenzione della corruzione, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e «Implementazione delle forme di raccordo tra Amministrazioni centrali e regionali, anche al fine della riduzione del contenzioso costituzionale», già dichiarati nel DEF 2021.

Tra i principali provvedimenti di finanza pubblica adottati nel 2021, la Nota, per quanto di interesse della Commissione affari costituzionali, ricorda che sono stati destinati circa 1,6 miliardi a sostegno degli enti territoriali, volti a rifinanziare i fondi per le funzioni fondamentali delle autonomie territoriali per il ristoro delle perdite di gettito subite in conseguenza della pandemia.

Si ricordano anche le risorse previste per il rafforzamento delle Forze armate e delle Forze di polizia impegnate nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica e nell'operazione «strade sicure» (circa 0,4 miliardi nel periodo 2021-2024).

L'ultima parte della Nota è dedicata alle riforme e alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea.

In particolare, il documento ricorda che lo scorso aprile l'Italia ha presentato alla Commissione europea il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con l'intento di intervenire sui danni economici e sociali provocati dalla crisi pandemica, affrontare le debolezze strutturali dell'economia italiana e stimolare la transizione ecologica e digitale. Il Governo ha scelto di avvalersi della possibilità di inglobare nel PNRR il Programma nazionale di riforma (PNR).

Per conseguire gli obiettivi generali del PNRR il Governo ha inserito nel Piano un significativo pacchetto di riforme strutturali. Sono previste, in particolare, tre tipologie di riforma: le riforme orizzontali o di contesto, d'interesse traversale a tutte le missioni del Piano, che sono interventi strutturali volti a migliorare l'equità, l'efficienza e la competitività e, di

conseguenza, il clima economico del Paese; le riforme abilitanti, ovvero gli interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano e in generale a rimuovere gli ostacoli amministrativi, regolatori e procedurali; un certo numero di riforme settoriali.

Tra le due riforme orizzontali, articolate in diversi obiettivi da realizzare entro il 2026, vi è la riforma della pubblica amministrazione, di particolare interesse per la 1ª Commissione (l'altra è la riforma del sistema giudiziario). La riforma della PA è indicata come condizione necessaria per il successo delle misure del PNRR e mira a rendere più efficace ed efficiente l'azione amministrativa al fine di favorire un miglioramento dei servizi offerti e un incremento della produttività dell'intera struttura economica del Paese. Negli intendimenti del Governo, la riforma modificherà la struttura delle amministrazioni pubbliche attraverso innovazioni e miglioramenti delle norme che regolano il reclutamento del personale, accompagnati da importanti investimenti sul capitale umano e sulla digitalizzazione. Tali interventi avverranno in un contesto di semplificazione normativa che mira a rimuovere i vincoli burocratici e a rendere più rapide le procedure, in particolar modo quelle collegate all'attuazione del PNRR.

I primi passi per l'attuazione della riforma generale della PA sono stati compiuti già tra il primo ed il secondo semestre del 2021, come previsto nel cronoprogramma del PNRR. Nello specifico, è stato approvato il decreto sulla *governance* del PNRR e le semplificazioni normative, che ha introdotto disposizioni per la gestione del Piano e definito le prime misure di snellimento di procedure che incidono in alcuni dei settori oggetto del Piano.

È stato, inoltre, adottato e convertito dalle Camere il decreto-legge n. 80 del 2021 – esaminato in prima lettura dalla Commissione, in sede riunita – che introduce modifiche strutturali dei processi di reclutamento e, più in generale, dell'organizzazione del capitale umano nella PA. Secondo il Governo l'obiettivo delle misure è duplice: da un lato si definiscono percorsi veloci, trasparenti e rigorosi per il reclutamento dei profili professionali necessari all'attuazione del PNRR; dall'altro, con una prospettiva di più lungo periodo, si pongono le basi per una riforma strutturale della PA, così come delineata nel PNRR.

Per il raggiungimento del primo obiettivo, il decreto prevede, tra l'altro, modalità speciali per accelerare i tempi di selezione ed assunzione di personale a tempo determinato da parte delle amministrazioni titolari di progetti previsti nel PNRR e reintroduce l'apprendistato come forma di accesso alla PA per i più giovani, accompagnando tale misura con apposite dotazioni finanziarie aggiuntive.

Al fine di valorizzare il capitale umano esistente, viene rafforzata la capacità di *management* della PA attraverso l'ingresso di nuove professionalità dall'esterno e la progressione del personale interno sulla base del merito. Inoltre, in linea con le indicazioni della Commissione europea, il Governo conferma l'intenzione di procedere ad un allentamento dei vincoli alla mobilità orizzontale al fine di favorire una maggiore circolazione delle professionalità tra le diverse amministrazioni.

Il decreto-legge è intervenuto, infine, semplificando le attività di pianificazione e monitoraggio attraverso l'accorpamento nel «Piano integrato di attività e di organizzazione» di una pluralità di piani previsti dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda le nuove misure di semplificazione, le norme direttamente collegate al funzionamento delle amministrazioni modificano la legge sul procedimento amministrativo, al fine di rendere più rapide ed efficienti le procedure relative al PNRR e, più in generale, i rapporti tra PA, cittadini ed imprese, in particolare sul silenzio assenso e sull'istituto dell'annullamento di ufficio.

In relazione alle infrastrutture digitali, il Governo ha completato la strategia di cyber-resilienza del Paese, istituendo l'Agenzia nazionale per la cybersicurezza (ANC), chiamata a tutelare gli interessi nazionali e la resilienza dei servizi e delle funzioni essenziali dello Stato da minacce cibernetiche e a sviluppare capacità nazionali per far fronte agli incidenti di sicurezza informatica e agli attacchi informatici. L'Agenzia supporterà anche lo sviluppo di competenze industriali, tecnologiche, scientifiche, e assumerà le funzioni di interlocutore unico nazionale per i soggetti pubblici e privati in materia di misure di sicurezza e attività ispettive delle reti e dei sistemi informativi.

Infine, si semplificano i meccanismi di condivisione dei dati tra le amministrazioni mediante la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), al fine di garantire una reale interoperabilità delle banche-dati.

Dopo aver ricordato la necessità di rendere il parere alla 5ª Commissione entro oggi o al massimo la prima mattina di domani, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, peraltro già anticipata informalmente ai componenti della Commissione, pubblicata in allegato.

Acquisito l'orientamento favorevole di tutti i Gruppi a procedere subito alla votazione dello schema di parere, non essendovi richieste di intervento e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, avanzata dal relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78 (n. 301)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 settembre.

Il relatore GRASSI *(L-SP-PSd'Az)* illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni *(pubblicata in allegato)*.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, avanzata dal relatore.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che i documenti trasmessi in relazione alle audizioni informali sul disegno di legge n. 2394 (d-l 127/21 – Estensione certificazione verde COVID-19 e rafforzamento *screening)* saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

La seduta termina alle ore 17,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII, N. 4-*bis* E CONNESSI ALLEGATI

La Commissione, esaminato il documento in titolo e gli allegati,

premesso che:

tra i principali provvedimenti di finanza pubblica adottati nel 2021, la Nota ricorda che sono stati destinati circa 1,6 miliardi a sostegno degli Enti territoriali, volti a rifinanziare i fondi per le funzioni fondamentali delle autonomie territoriali per il ristoro delle perdite di gettito subite in conseguenza della pandemia;

si ricordano anche le risorse previste per il rafforzamento delle Forze armate e delle Forze di polizia impegnate nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica e nell'operazione «strade sicure»;

quanto al PNRR, la riforma della Pubblica amministrazione è una delle due riforme orizzontali, articolate in diversi obiettivi da realizzare entro il 2026, condizione necessaria per il successo delle misure del Piano e mira a rendere più efficace ed efficiente l'azione amministrativa al fine di favorire un miglioramento dei servizi offerti e un incremento della produttività dell'intera struttura economica del Paese.

Il Governo rileva come i primi passi per l'attuazione della riforma generale della PA sono stati compiuti già tra il primo ed il secondo semestre del 2021, come previsto nel cronoprogramma del PNRR;

nello specifico, è stato approvato il decreto sulla *governance* del PNRR e le semplificazioni normative, che ha introdotto disposizioni per la gestione del Piano e definito le prime misure di snellimento di procedure che incidono in alcuni dei settori oggetto del Piano ed è stato, inoltre, adottato e convertito dalle Camere il decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021 ed esaminato in prima lettura dal Senato (A.S. 2272), che introduce modifiche strutturali dei processi di reclutamento e, più in generale, dell'organizzazione del capitale umano nella PA.

secondo il Governo l'obiettivo delle misure è duplice: da un lato si definiscono percorsi veloci, trasparenti e rigorosi per il reclutamento dei profili professionali necessari all'attuazione del PNRR; dall'altro, con una prospettiva di più lungo periodo, si pongono le basi per una riforma strutturale della PA, così come delineata nel PNRR.

tra le varie misure, in linea con le indicazioni della Commissione Europea, il Governo conferma l'intenzione di procedere ad un allentamento dei vincoli alla mobilità orizzontale al fine di favorire una maggiore circolazione delle professionalità tra le diverse amministrazioni,

tema che è stato oggetto anche dell'ordine del giorno G/2272/12/1 e 2, accolto dal Governo in sede di conversione del decreto-legge n. 80 del 2021,

in relazione alle infrastrutture digitali, il Governo dà conto di avere completato la strategia di cyber-resilienza del Paese istituendo l'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza (ANC), e semplificato i meccanismi di condivisione dei dati tra le amministrazioni mediante la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), al fine di garantire una reale interoperabilità delle banche-dati,

formula, per quanto di competenza, un parere favorevole con la seguente osservazione:

si invita la Commissione di merito a evidenziare l'importanza, in tema di mobilità tra Pubbliche amministrazioni, che al pubblico dipendente vincitore di concorso sia assicurata l'incomprimibilità del trattamento economico goduto presso l'Amministrazione di provenienza e il riconoscimento della carriera pregressa, come da ordine del giorno G/2272/12/1 e 2, accolto dal Governo in sede di esame del disegno di legge A.S. 2272.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 301

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,

considerato che:

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78;

il procedimento ordinario per l'adozione dei regolamenti di organizzazione previsto dalla legge n. 400 del 1988 prevede lo strumento del decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e l'atto che si intende modificare ha assunto la veste di DPCM in forza di una deroga, prevista dalla legge, che ha esaurito la sua efficacia;

per un'ordinata tecnica normativa sarebbe preferibile non interpolare una fonte subordinata con una fonte, in senso ampio, sovraordinata, attesa la disciplina della citata legge n. 400 del 1988;

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

valuti il Governo di apportare le novelle oggetto del provvedimento non attraverso modifiche puntuali al vigente DPCM, bensì attraverso una riscrittura dell'intero testo sotto forma di DPR, che inglobi le modifiche all'organizzazione del Ministero che si intendono apportare.

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 2310 e connessi

Riunione n. 1

Relatore: PARRINI *(PD)*

Orario: dalle ore 17,35 alle ore 19,20

(2310) ***ZANDA ed altri. – Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci***

(2245) ***Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGNI. – Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco***

(2266) ***LA RUSSA. – Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni***

(2346) ***COMINCINI ed altri. – Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali***

(2361) ***SALVINI ed altri. – Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci***

(2393) ***PAGANO ed altri. – Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci***

(Esame e rinvio)

DIFESA (4ª)

Martedì 5 ottobre 2021

Plenaria

116ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Mulè e Stefania Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 17,05.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La presidente PINOTTI informa che la senatrice Nocerino, del Gruppo Movimento 5 Stelle, non fa più parte della Commissione, sostituita dal senatore Corbetta, cui dà il benvenuto.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 4-*bis* – Allegati I, II, III e IV) ***Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2021 e connessi allegati***
(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore VATTUONE *(PD)* evidenzia come la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 rilevi un notevole miglioramento degli indicatori economico-finanziari del Paese, per quanto riguarda sia la crescita che i conti pubblici. Il documento definisce il perimetro di finanza pubblica entro cui si iscriveranno le misure della prossima legge di bilancio, che avrà come obiettivo – come si evince dalla nota del Governo allegata – di sostenere la ripresa dell'economia italiana

nel triennio 2022-2024, in stretta coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

In particolare, il documento in esame reca un aggiornamento del quadro programmatico di finanza pubblica, prevedendo:

– un incremento del PIL (in termini reali e non nominali) pari al 6 per cento nell'anno in corso, al 4,7 per cento nel 2022, al 2,8 per cento nel 2023 e all'1,9 per cento nel 2024, mentre il DEF prevedeva incrementi rispettivamente del 4,5, 4,6, 2,6 e 1,8 per cento;

– un tasso di disoccupazione pari al 9,6 per cento per l'anno in corso, al 9,1 per cento per il 2022, all'8,4 per cento per il 2023 e al 7,7 per cento per il 2024, mentre il DEF prevedeva tassi del 9,6 per il 2021, in calo fino all'8 per cento per il 2024;

– un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 9,4 per cento per l'anno in corso, al 5,6 per il 2022, al 3,9 per il 2023 ed al 3,3 per cento per il 2024, in miglioramento rispetto al DEF, che prevedeva l'11,8 per cento per il 2021, il 5,9 per cento per il 2022, il 4,3 per cento per il 2023 e il 3,4 per cento per il 2024.

Riguardo all'indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale sono escluse le misure considerabili come *una tantum* secondo la Commissione europea e le variazioni imputabili alla congiuntura economica), il nuovo quadro programmatico prevede un valore pari al 7,6 per cento per l'anno in corso, al 5,5 per cento per il 2022, al 4,5 per cento per il 2023 e al 3,9 per cento per il 2024. Anche nel quadro tendenziale a legislazione vigente tale valore è pari al 7,6 per cento per l'anno in corso, mentre negli anni successivi esso sarebbe, sempre al netto degli interventi programmati) al 4,2 per cento per il 2022, al 2,8 per cento per il 2023 e al 2,6 per cento per il 2024.

Sottolinea che il documento – come già il DEF – contempla anche alcuni scenari nei quali la dinamica del PIL sarebbe meno positiva – con conseguente rideterminazione del quadro tendenziale – in particolare nell'ipotesi che i vaccini abbiano un'efficacia limitata sulle varianti del COVID-19.

In via generale, il documento in esame rileva che la politica di bilancio resterà espansiva fino a quando il PIL e l'occupazione avranno recuperato non solo la caduta, ma anche la mancata crescita rispetto al livello del 2019. Si può prevedere che tali condizioni saranno soddisfatte dal 2024 in avanti (il raggiungimento di tali obiettivi permetterà il passaggio ad una politica di bilancio volta a ridurre il *deficit* strutturale).

Il sentiero programmatico per il triennio 2022-2024 – prosegue il documento – consente sia il rinnovo di numerose misure di rilievo economico e sociale – come quelle relative al sistema sanitario, al Fondo di garanzia per le PMI, ai vari *ecobonus*, alla riforma degli ammortizzatori sociali, a un primo stadio della riforma fiscale e alla definizione a regime dell'assegno unico universale per i figli.

Venendo alle questioni di merito della Commissione Difesa, nel documento viene sottolineato che con la prossima legge di Bilancio 2022-2024 sarà rafforzato il sistema sanitario nazionale – auspicabilmente anche con riferimento alla sanità militare – al fine di migliorare l'accesso alle cure e incoraggiare la prevenzione. Viene inoltre specificato come risorse aggiuntive saranno destinate ai rinnovi dei contratti pubblici – quindi anche a quelli riferibili al comparto della Difesa – e al rifinanziamento delle politiche invariate non coperte dalla legislazione vigente, tra cui le missioni internazionali di pace, taluni fondi di investimento e il rinnovo di alcune politiche in scadenza.

Tra i provvedimenti di finanza pubblica adottati nel 2021 a sostegno di operatori economici e lavoratori e per migliorare la capacità di risposta all'emergenza, vengono menzionati anche gli interventi per il rafforzamento delle Forze armate e delle Forze di polizia impegnate nelle attività di contrasto all'emergenza e nell'operazione «strade sicure», con risorse complessive quantificabili in circa 400 milioni di euro nel periodo 2021-2024.

Anche quest'anno la Nota contiene un paragrafo dedicato alle Raccomandazioni UE rivolte agli Stati membri. Alla luce degli impegni con il PNRR, quest'anno le Raccomandazioni si concentrano sulla politica di bilancio, invitando l'Italia: ad utilizzare pienamente le risorse europee per finanziare investimenti aggiuntivi a sostegno della ripresa, senza ridurre i programmi di investimenti pubblici esistenti; a limitare la crescita della spesa pubblica corrente; ad adottare una politica di bilancio «prudente» non appena le condizioni economiche lo consentiranno; ed infine a rafforzare la sostenibilità di lungo termine della finanza pubblica anche attraverso il miglioramento della copertura, adeguatezza e sostenibilità del sistema di protezione sociale e sanitaria.

Per quanto riguarda gli allegati al documento in esame, ulteriori profili di competenza si rinvengono nella nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non permanente, che reca tutti i quadri contabili delle leggi pluriennali di interesse del Dicastero della Difesa (preceduti da un quadro informativo di sintesi).

Nell'introduzione all'allegato viene specificato che per ciascuna delle autorizzazioni pluriennali di spesa, i quadri contabili riportano la scadenza, l'onere complessivo, le eventuali autorizzazioni rifinanzianti o definanzianti, le somme complessive, nonché i residui passivi e la programmazione finanziaria di ciascuna legge.

Formula, infine, una proposta di parere favorevole sul documento in esame.

Non essendovi richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore viene posta ai voti e approvata dalla Commissione.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato sulle prospettive strategiche della politica di sicurezza e difesa comune dell'Unione europea (n. 571)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 settembre.

La presidente PINOTTI *(PD)*, in qualità di relatrice, ricorda che nei giorni scorsi sono pervenute ulteriori proposte di integrazione della bozza di risoluzione, in particolare sul tema del superamento del voto all'unanimità e sugli incentivi per l'acquisizione di piattaforme di difesa di produzione europea.

Il senatore FERRARA *(M5S)* sottolinea l'opportunità di specificare che gli eventuali incentivi fiscali non comportino riduzioni nei bilanci degli Stati membri.

La PRESIDENTE, stanti le proposte di integrazione al testo pervenute, propone di rinviare ad una successiva seduta il voto conclusivo sullo schema di risoluzione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2021, relativo alla acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei Carabinieri (n. 305)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b),* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il relatore FUSCO *(L-SP-PSd'Az)* ricorda come la Commissione sia chiamata a formulare, entro il prossimo 2 novembre, un parere, ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, sullo schema di decreto del Ministro della Difesa relativo al programma pluriennale per l'acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei Carabinieri.

La finalità operativa del programma in esame, denominato SMD 23/2021, stanti le peculiarità dell'Arma dei Carabinieri, è di implementarne il dispositivo di mobilità tattica, con l'acquisizione di nuovi veicoli ad alta tecnologia, per l'impiego sia in teatro operativo che nel territorio nazionale.

La scheda tecnica individua le tipologie di veicoli di cui si prevede l'acquisizione: veicoli tattici leggeri medi multiruolo e tattici leggeri (VTLM/VTL), veicoli tattici multiruolo (VTM), autocarri tattici logistici (ACTL), automezzi da ricognizione (AR), veicoli per trasporto truppe e di ulteriori tipologie di veicoli medie e leggere. I mezzi, potranno essere blindati con diversi livelli di protezione e capacità anti-esplodente, ma saranno comunque caratterizzati da alta mobilità, in modo da essere fruibili anche per esigenze di protezione civile e di soccorso.

Per quanto concerne il settore industriale interessato, la scheda illustrativa evidenzia come sia prevalentemente quello automobilistico, meccanico ed elettronico. Viene inoltre rilevato come il programma, pur avendo una connotazione prettamente nazionale, potrebbe determinare anche potenziali prospettive di sviluppo dell'export, stante l'interesse che i partner internazionali potrebbero avere nell'ambito del settore della mobilità tattica. Le presumibili aree interessate al programma sono le regioni Lombardia, Sardegna, Abruzzo, Trentino Alto-Adige e Veneto. Per quanto riguarda l'indotto generato, la relazione ipotizza il coinvolgimento anche di aziende piccole e medie.

L'onere previsionale complessivo del programma, destinato a concludersi nel 2035, è di 329,2 milioni di euro.

La scheda precisa che una prima *tranche*, per 54 milioni di euro, è già stata finanziata con l'approvazione del DM relativo al programma 25/2019, con stanziamenti recati dalla legge di bilancio 2018. Una seconda *tranche*, che è quella propriamente oggetto del presente schema di decreto ministeriale, pari a 112,2 milioni di euro, graverà per 58,2 milioni sul Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese di cui alla legge di bilancio 2019, e per ulteriori 54 milioni di euro sui capitoli di investimento a «fabbisogno» nello stato di previsione del Ministero della Difesa. Le *tranche* successive, che si prevede costeranno complessivamente ulteriori di 163 milioni di euro, saranno contrattualizzate una volta individuate le risorse.

Per gli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la disciplina generale relativa al *procurement* militare, incluso il Codice dei Contratti, i relativi regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa, e il l Decreto legislativo n. 208 del 2011, che recepisce la direttiva europea n. 81 del 2009.

Evidenzia come anche nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-2023 si prevede che il finanziamento del programma per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei Carabinieri (pag. 103). Il fabbisogno complessivo è di 329,2 milioni, dei quali 165,2 milioni lungo un arco temporale di 15 anni, già assicurati dalle risorse dei Fondi finanziati dalle leggi di bilancio 2018 e 2019, oltre che dai capitoli a «fabbisogno» (per 54 milioni).

Non essendovi richieste di intervento, interviene il sottosegretario Stefania PUCCIARELLI per ringraziare il relatore per la dettagliata esposizione dei contenuti del provvedimento, nonché per evidenziare l'importanza del programma pluriennale in esame, anche con riferimento ai possibili impieghi dei mezzi blindati in via di acquisizione per esigenze di protezione civile e di soccorso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 24/2021, relativo alla implementazione, potenziamento e aggiornamento di una capacità di Space Situational Awareness (SSA) basata su sensori (radar e ottici) e un centro operativo SSA (n. 306)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b),* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

La presidente PINOTTI *(PD)*, in qualità di relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata a formulare, entro il prossimo 2 novembre, un parere, ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, sullo schema di decreto del Ministro della Difesa relativo alla implementazione, potenziamento e aggiornamento di una capacità di «Conoscenza della situazione spaziale» *(Space Situational Awareness* – SSA). Si tratta della capacità – basata su sensori radar e ottici – di scoperta, tracciamento, caratterizzazione e identificazione degli oggetti spaziali e del loro ambiente operativo, allo scopo di supportare le attività spaziali, identificando i rischi e le minacce e approntare le opportune misure di mitigazione.

La finalità operativa del programma è dunque garantire la sicurezza delle infrastrutture spaziali della Difesa, la conoscenza tempestiva ed accurata dell'ambiente spaziale e degli oggetti spaziali al fine di incrementare la resilienza degli assetti satellitari e assicurare la continuità dei servizi da essi erogati, attraverso la prevenzione da collisioni accidentali, il monitoraggio e la previsione dei fenomeni spaziali e l'identificazione degli oggetti spaziali artificiali.

Si tratta di una capacità ormai essenziale per qualsiasi Forza armata, vista la crescente importanza di questo dominio. Lo scopo è poter sorvegliare lo spazio extra-atmosferico e identificare le minacce – intenzionali o meno – al fine di valutarne i possibili impatti sulle attività e i sistemi di supporto delle operazioni militari, sia in Patria che nell'ambito della proiezione fuori dai confini nazionali.

La Capacità SSA si baserà sull'acquisizione e sul raggiungimento della piena operatività di sensori radar per la sorveglianza e il tracciamento, di sensori ottici a grande campo per la sorveglianza e il *follow-up* incidentale, di un Centro operativo SSA per l'erogazione dei correlati servizi di prevenzione, monitoraggio e identificazione di possibili minacce, e di una Sala Operativa per la raccolta dati e l'elaborazione di un apprezzamento strategico da parte degli organi competenti.

I settori industriali interessati sono ovviamente quelli ad alta tecnologia dell'area aerospaziale, della meccanica, dell'elettronica e delle telecomunicazioni, con il forte coinvolgimento di industrie nazionali dei vari comparti. Le aree geografiche coinvolte nella produzione sono diverse: Lazio, Lombardia, Toscana, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Sardegna e Sicilia.

La realizzazione del programma, oltre a permettere all'industria nazionale di mantenersi all'avanguardia in questo settore cruciale, dovrebbe determinare anche un impatto positivo sulle piccole e medie imprese e ricadute positive in termini di esportazione e di sostegno occupazionale.

L'onere previsionale complessivo del programma, destinato a concludersi nel 2032, è di 129 milioni. Le risorse previste per la realizzazione dell'intervento di cui al presente schema di decreto ammontano a 90 milioni di euro, da erogarsi nel periodo 2021-2027 e costituiscono la prima tranche del programma nel suo complesso, per le realizzazioni infrastrutturali e infostrutturali di un Centro operativo e all'acquisizione della sensoristica ottica e radar e del relativo supporto logistico. La scheda tecnica precisa che le tranche finanziarie successive, necessarie per il completamento del programma, saranno contrattualizzate solo una volta individuate le ulteriori risorse.

Evidenzia come il Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-2023 dedica molta attenzione allo spazio, e sottolinea la necessità per la Difesa di conseguire un'adeguata capacità di apprezzamento della minaccia da e verso lo spazio e di condurre efficacemente operazioni spaziali nel rispetto del diritto internazionale.

La scheda sottolinea anche che, per lo sviluppo del programma, siano state avviate ulteriori attività di potenziamento che hanno determinato un'ulteriore esigenza finanziaria sostenibile con futuri stanziamenti. Fra le risorse già disponibili, la scheda ne indica 81,7 milioni fino al 2026, prevendendo stanziamenti successivi (fino al 2029) per ulteriori 30,2 milioni di euro. Nello stesso documento si rimarca come il programma abbia ricevuto una necessaria integrazione attraverso risorse a «fabbisogno» recate dalla legge di bilancio 2021 e che per tale motivo è in corso l'iter di approvazione del relativo decreto ministeriale.

Non essendovi richieste di intervento, interviene il sottosegretario Stefania PUCCIARELLI che sottolinea come il programma pluriennale in esame risponda alla imprescindibile esigenza di garantire la sicurezza delle infrastrutture spaziali della Difesa, consentendo una conoscenza accurata dell'ambiente spaziale, anche al fine di scongiurare il rischio di collisioni accidentali di oggetti spaziali artificiali e di fronteggiare minacce provenienti dallo spazio extra-atmosferico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2021, relativo all'ammodernamento e rinnovamento dei sistemi missilistici di difesa aerea *Principal Anti Air Missile System* (PAAMS) ed ai *radar Long Range Radar* (LRR) per la sorveglianza a lunga distanza (di tipo Early Warning) installate sulle Unità classe Orizzonte (Nave Andrea Doria e Caio Duilio) (n. 309)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b)*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il relatore VATTUONE *(PD)* ricorda che la Commissione è chiamata a formulare, entro il prossimo 2 novembre, un parere, ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, sullo schema di decreto del Ministro della Difesa relativo al programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento di 2 sistemi missilistici di difesa aerea PAAMS e 2 radar LRR per la sorveglianza a lunga distanza, installati sulle Unità classe Orizzonte (Nave Andrea Doria e Caio Duilio).

La finalità è superare l'obsolescenza dei sensori radar attualmente esistenti, al fine di salvaguardare la capacità di difesa di zona contro bersagli aerei e missilistici convenzionali, sviluppando al contempo la capacità di contrasto ai bersagli di tipo balistico.

I settori industriali interessati sono prevalentemente quelli della meccanica, dell'elettronica e della sistemistica, con un indotto che coinvolgerà verosimilmente i territori della Liguria, della Campania e del Lazio. La scheda sottolinea inoltre come i ritorni industriali attesi siano notevoli, in particolare in termini di acquisizione e consolidamento del *know-how* per la progettazione e produzione in Italia dei radar, dei componenti dei sistemi e dei servizi per il supporto logistico.

L'onere previsionale complessivo del programma – il cui completamento è fissato al 2033 – è di 640 milioni. La prima *tranche*, per 502 milioni, finalizzata all'ammodernamento delle due unità navali e al sostegno tecnico-logistico decennale, è finanziata a valere su stanziamenti del MISE (circa 367 milioni) e bilancio ordinario della Difesa (circa 134 milioni). La seconda *tranche*, per 137,87 milioni, finalizzata all'estensione temporale del sostegno tecnico-logistico, sarà avviata una volta individuate le risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione.

Il programma è citato nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-2023 (a pag. 63).

Non essendovi richieste di intervento, interviene il sottosegretario Stefania PUCCIARELLI per ringraziare il relatore e per sottolineare il rilievo del programma pluriennale in esame, stante la necessità di procedere con sollecitudine ad ammodernare e a rinnovare gli attuali sistemi missilistici di difesa aerea installati sulle Unità classe Orizzonte richiamate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1893) ***Deputato Emanuela CORDA ed altri. – Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo***, approvato dalla Camera dei deputati

(1542) ***D'ARIENZO ed altri. – Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega al Governo per il coordinamento normativo***

(1950) ***Angela Anna Bruna PIARULLI. – Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo***

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La presidente PINOTTI ricorda come la Commissione sia sempre in attesa dei prescritti pareri sugli aspetti finanziari del provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,40.

BILANCIO (5ª)

Martedì 5 ottobre 2021

Plenaria

450ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore DAMIANI *(FIBP-UDC)*, nel rappresentare la difficoltà di organizzare i lavori nella attuale Sala Capitolare della Biblioteca del Senato, chiede che in futuro si disponga di un'aula più idonea allo svolgimento delle sedute della Commissione bilancio, prospettando la possibilità di ritornare nell'aula della 5ª Commissione.

La senatrice RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)*, nel comprendere le considerazioni del senatore Damiani, fa tuttavia presente la ristrettezza degli spazi dell'aula della Commissione bilancio, anche ai fini del rispetto delle normative di sicurezza, nonché nella prospettiva dell'imminente sessione di bilancio.

Il PRESIDENTE si riserva di affrontare tale questione, rappresentando tuttavia che lo svolgimento delle sedute di questa settimana nella Sala Capitolare è condizionato dalla necessità di procedere alle audizioni sulla Nota di aggiornamento del DEF 2021.

IN SEDE CONSULTIVA

(2371) ***Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia***

(Parere alle Commissioni 2ª e 10ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposti e osservazione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 settembre.

Il relatore FERRO *(FIBP-UDC)* illustra la seguente proposta di parere sul testo del decreto-legge: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: con riferimento all'articolo 3 (Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto), per quanto concerne la realizzazione della piattaforma telematica nazionale prevista al comma 1, viene confermata la congruità delle risorse ipotizzate rispetto ai fabbisogni di spesa in termini di *hardware* e *software* necessari per l'accesso e l'utilizzo sull'intero territorio nazionale quantificati in euro 700.000 per l'anno 2022, sulla base di esperienze precedentemente consolidate in materia di informatizzazione dei servizi della giustizia realizzati mediante il ricorso a piattaforme digitali. Si rappresenta, poi, che la gestione e la manutenzione delle piattaforme sono poste a carico delle Camere di commercio, dove la piattaforma risulterà collocata, e si conferma che per le attività di collegamento alla banca dati nazionale non derivano oneri per i medesimi enti, in quanto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente risultano congrue per le finalità esposte. Per quanto riguarda, infine, i compiti assegnati a ciascuna Camera di commercio dei capoluoghi di regione, si conferma la sostenibilità della formazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli esperti che si traduce in un'attività non complessa, tenuto conto che la verifica dei requisiti necessari all'inserimento negli elenchi stessi dei soggetti che facciano domanda è di tipo meramente formale e documentale e non richiede ulteriore istruttoria; con riferimento all'articolo 5 (Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento) e agli adempimenti in capo al segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in ordine alle osservazioni sull'indipendenza dell'esperto, viene rappresentato che i richiamati adempimenti saranno limitati ad una mera comunicazione alla commissione ai fini di una eventuale sostituzione: le connesse attività non comporteranno pertanto un significativo aggravio di funzioni; riguardo all'articolo 7 (Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari) e al compenso per l'eventuale nomina di un ausiliario del giudice, viene evidenziato che dall'applicazione della norma non si rinvengono profili di onerosità a carico del bilancio dello Stato, posto che si tratta di un procedimento che si inserisce in un processo di risanamento azien-

dale che, per definizione, non consente l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato: il suddetto compenso rimane pertanto a carico delle parti. Con riferimento alla previsione di tenere le udienze preferibilmente in videoconferenza, viene confermato che l'utilizzo dei citati sistemi è già previsto ed ampiamente sperimentato e collaudato dalla normativa processuale conseguente allo stato di emergenza epidemiologica e che le piattaforme messe allo scopo a disposizione degli uffici giudiziari possono essere utilizzate anche ai fini della tenuta delle udienze previste dal provvedimento in esame. Peraltro, i costi di tali piattaforme non sono correlati all'utilizzo che ne viene fatto, per cui l'eventuale aumento delle udienze in videoconferenza non sembra suscettibile di determinare un aumento degli oneri per il bilancio dello Stato. Viene inoltre evidenziato che i procedimenti cautelari in esame, in quanto finalizzati al risanamento dell'impresa, ne evitano il fallimento andando a diminuire il contenzioso fallimentare o concorsuale in generale; con riguardo all'articolo 16 (Compenso dell'esperto), viene confermato che i relativi oneri sono posti a carico dell'impresa e in caso di procedura fallimentare sono normalmente posti a carico della procedura stessa, e viene evidenziato che la prededuzione si sostanzia nel diritto, accordato per legge (articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), di vedere soddisfatti i propri crediti prima e al di fuori del concorso degli altri creditori, via via che essi giungono a scadenza, a condizione che vi sia disponibilità delle somme necessarie. Pertanto, laddove non fosse possibile provvedere al pagamento, in via prioritaria, del credito dell'esperto, questi concorrerà, insieme con gli altri creditori concorsuali, secondo l'ordine stabilito dalla legge, nell'ambito della procedura liquidatoria conseguente all'esito negativo della procedura di composizione negoziata. Si conferma quindi che il compenso dell'esperto è a carico dell'impresa, qualunque sia l'esito della procedura, come testualmente prevede la norma, che disciplina anche le ipotesi di mancato pagamento conferendo alla liquidazione il valore di prova scritta per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso nei confronti dell'imprenditore che ha richiesto la nomina dell'esperto. Il rischio di mancato pagamento resta a carico dell'esperto e, in tal senso, non si rinvengono possibili ricadute finanziarie né per le Camere di commercio né per l'Amministrazione giudiziaria. Analoga assicurazione viene formulata con riferimento all'articolo 17 (Imprese sotto soglia);

con riferimento all'articolo 18 (Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio), viene assicurato che l'introduzione della nuova procedura di concordato non è suscettibile di determinare nuovi aggravi sui carichi di lavoro degli uffici giudiziari, trattandosi di uno strumento semplificato rispetto al concordato attualmente previsto, cui farebbe comunque ricorso l'impresa, sia pure nelle forme dell'attuale legge fallimentare (o del Codice della crisi), per perseguire il risanamento; in ordine all'articolo 19 (Disciplina della liquidazione del patrimonio), viene ribadito che, in caso di procedura di risanamento, e dunque in caso di procedura concordataria, non vi è possibilità di ammissione dell'imprenditore al patrocinio a spese dello Stato e l'eventuale incapienza consente al liquida-

tore o all'ausiliario unicamente di insinuarsi al passivo del successivo fallimento o di tentare la riscossione del credito con procedura esecutiva individuale; riguardo all'articolo 24 (Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria), in merito alle procedure concorsuali di reclutamento dei magistrati viene confermato che giungeranno a termine entro il primo semestre 2022 e che le 20 unità da inquadrare saranno ricomprese nel prossimo concorso per magistrato ordinario che sarà bandito entro il mese di dicembre 2021. Viene assicurato, inoltre, che per le eventuali dotazioni individuali d'ufficio (set di arredi e dotazioni informatiche) si provvederà con le ordinarie risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia. Per quanto attiene, infine, ai profili di copertura finanziaria si conferma la sostenibilità finanziaria della norma in esame mediante il ricorso ai fondi speciali di parte corrente previsti nel bilancio 2021-2023 allo scopo utilizzando gli accantonamenti dell'amministrazione giudiziaria, nonché l'adeguatezza delle risorse rimanenti utilizzabili per far fronte agli eventuali fabbisogni di spesa già programmati; in relazione all'articolo 25 (Misure urgenti in materia di semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo), viene confermato quanto indicato in relazione tecnica e viene precisato che la piattaforma per la gestione degli indennizzi è stata già realizzata dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA), essendo già in uso da parte dell'amministrazione giudiziaria per la liquidazione delle spese di giustizia e che gli eventuali interventi di adeguamento dei sistemi informativi saranno espletati avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; con riferimento all'articolo 26 (Disposizioni urgenti per la semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia) viene rappresentato che le risorse del Fondo unico di giustizia potranno essere proficuamente destinate, ad integrazione delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero della giustizia, al finanziamento, tra gli altri, di una serie di interventi urgenti, secondo l'ordine di priorità in via di definizione;

nel presupposto che:

– non derivino oneri per la finanza pubblica dalla specifica formazione richiesta agli esperti, la cui disciplina è rimessa, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, a un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia;

– la deroga, prevista dall'articolo 26, alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, non pregiudichi altre finalità e impegni di spesa già assunti a legislazione vigente sulle risorse intestate al Fondo unico di giustizia, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: con riferimento all'articolo 3, considerato che il numero delle richieste di composizione negoziata da parte delle imprese, e quindi delle relative verifiche da parte delle camere di commercio interessate, potrebbe crescere in mi-

sura significativa, al fine di assicurare la copertura finanziaria di possibili oneri tale da non gravare sul bilancio dello Stato, si valuti la previsione di un apposito diritto di segreteria commisurato, secondo quanto già altrimenti previsto dalla legge, sui costi effettivamente sostenuti dalle camere di commercio.».

Il senatore DELL'OLIO *(M5S)* esprime perplessità in merito all'osservazione contenuta nella proposta di parere, riguardante la previsione di un apposito diritto di segreteria in favore delle camere di commercio.

Il RELATORE osserva come il suddetto rilievo vada nello stesso senso di una proposta emendativa presentata nelle Commissioni di merito.

Il PRESIDENTE osserva come il provvedimento in esame introduca una procedura transitoria per disciplinare le fattispecie fallimentari, nelle more dell'entrata in vigore del codice sulla crisi d'impresa.

A tale riguardo, rappresenta possibili criticità finanziarie indirette connesse al fatto che l'accesso alla nuova procedura di negoziazione e al concordato semplificato venga consentito sia agli imprenditori in crisi conclamata sia a quelli che versano in una situazione di crisi lieve.

Evidenzia peraltro come un'eccessiva apertura delle maglie della legge fallimentare non costituisca un elemento positivo per i conti pubblici e per il gettito erariale.

Altresì, esprime perplessità in merito alla soppressione della norma che limitava l'accesso al concordato preventivo ai soggetti che avessero liquidato almeno il 20 per cento della massa debitoria.

Pur nella consapevolezza che tali rilievi rivestono anche aspetti di merito, reputa comunque opportuno darne conto, in considerazione del loro effetto, sia pure indiretto, sui conti pubblici.

La senatrice CONZATTI *(IV-PSI)*, pur comprendendo le perplessità espresse dal presidente Pesco, osserva come l'accesso alla procedura negoziata sia comunque subordinato al vaglio preventivo della segreteria della commissione della Camera di commercio, nonché alla valutazione *ex post* dell'esperto, il cui ruolo risulta cruciale, anche in considerazione della necessità che tali figure siano altamente qualificate e dotate della dovuta esperienza aziendale.

La senatrice FAGGI *(L-SP-PSd'Az)* condivide le perplessità manifestate dal presidente Pesco, in ragione del dato fattuale rappresentato da un diffuso numero di aziende che tendono a indebitarsi in maniera molto rilevante.

Il senatore DELL'OLIO *(M5S)* svolge alcune considerazioni sulle connessioni tra la procedura negoziata e l'apertura di ipoteche giudiziali.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, con l'avviso favorevole della rappresentante del GOVERNO e previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

Il relatore FERRO *(FIBP-UDC)* illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari della proposta 1.6, che appare ampliare la competenza del Tribunale delle imprese. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 1.7, con particolare riguardo all'applicabilità della misura della sospensione di tutte le procedure esecutive fino a dodici mesi. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 2.9, 2.10 e 2.11, che prevedono, oltre alla nomina di un esperto, l'affiancamento di un ulteriore soggetto con comprovata esperienza nello specifico settore economico, e l'istituzione di un ulteriore elenco a cura delle Camere di commercio. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 3.2, che affida esplicitamente la gestione della piattaforma al sistema delle camere di commercio sotto la vigilanza dei Ministeri della giustizia e dello sviluppo economico. Si valutino gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 3.9, 3.10 e 3.11, che intervengono sui criteri di individuazione delle camere di commercio incaricate della formazione e della gestione dell'elenco degli esperti. Occorre valutare la possibile portata finanziaria della proposta 3.38, che individua tra i docenti universitari il soggetto responsabile della formazione degli esperti. Si valutino altresì le proposte 3.39 e 3.41, che intervengono sui criteri di individuazione delle camere di commercio incaricate, rispettivamente, di ricevere la richiesta di inserimento nell'elenco degli esperti e di istituire la commissione che procede alla relativa nomina. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.53, con particolare riguardo alla lettera *b)*, che interviene sulla disposizione di copertura, prevedendo la conclusione di apposita convenzione tra il Ministero della giustizia, il Ministero dello sviluppo economico e l'Unioncamere per la gestione della piattaforma unica nazionale. Allo stesso modo devono valutarsi gli analoghi emendamenti 3.66 e 3.67. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 3.65, che attribuisce la gestione della piattaforma a Unioncamere sulla base di una convenzione con i Ministeri vigilanti, a cui sono altresì attribuiti compiti di monitoraggio e di implementazione della struttura informatica. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 5.22, 5.23, 5.24,

5.25, 5.26 e 5.27, in base alle quali – per far fronte ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa – si ricorrerà al versamento dei diritti di segreteria destinati alle camere di commercio medesime. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, chiede conferma del carattere ordinamentale delle analoghe proposte 11.4, 11.8, 11.9 e 11.10, laddove consentono l'accesso delle imprese agricole alla procedura di sovraindebitamento. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 13.0.1 che modifica la disciplina sulle modalità di attuazione e sui criteri di finanziamento dei distretti turistici.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 14, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 14.1, che modifica la disciplina sulla rateazione dei debiti tributari dell'imprenditore. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 14.2, 14.3 e 14.4, che aumentano da settantadue a centoventi le rate mensili per l'assolvimento dei debiti tributari. Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 14.5 e 14.6, che, oltre ad aumentare il numero delle rate, modificano la disciplina sulla decadenza dal beneficio della rateazione. Risulta necessario valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 14.7, 14.8, 14.9 e 14.10 che sembrerebbero ampliare i casi in cui può essere portata in detrazione la variazione dell'Iva. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 14.11. Chiede, altresì, conferma dell'assenza di oneri derivanti dagli analoghi emendamenti 14.0.1, 14.0.2 e 14.0.3 che, in caso di presentazione dell'istanza di composizione negoziata della crisi, permettono di non attivare la segnalazione all'organismo di composizione della crisi di impresa (OCRI) da parte dei creditori pubblici qualificati

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti agli articoli 16, 17 e 18, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 19, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 19.1 (che prevede la possibilità di nominare la società Fintecna S.p.A. come commissario nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) e 19.2 (che contempla tra l'altro la facoltà di affidare a Fintecna S.p.A. le operazioni di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 20, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari della proposta 20.2, che sembra ampliare il beneficio dell'esdebitazione, con possibili impatti sui crediti dell'e-

rario, di enti previdenziali e di altri soggetti pubblici. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 20.8, in tema di pagamento dei debiti alle pubbliche amministrazioni ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva nella procedura di ammissione al concordato preventivo. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 20.

Per quanto riguarda l'emendamento riferito all'articolo 21, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 21.0.1, sull'impiego delle risorse destinate dalla legge di bilancio 2020 all'acquisto di beni strumentali e non utilizzate.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 23, si richiede la relazione tecnica sulle proposte 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3 e 23.0.40 (*già* 26.0.4), recanti l'estensione dell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, con particolare riguardo all'istituzione di un nuovo elenco di consulenti e alla loro attività. Occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 23.0.4, 23.0.5 e 23.0.50 (*già* 26.0.5), sull'alimentazione del Fondo per le vittime dell'usura, con particolare riguardo alla copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica altresì sugli analoghi emendamenti 23.0.6 e 23.0.7, che prevedono, tra l'altro, l'istituzione di un nuovo ente pubblico non economico denominato «AIG – Associazione italiana alberghi per la gioventù». Richiede la relazione tecnica sulle proposte 23.0.8 (recante disposizioni di carattere retroattivo in tema di efficacia degli incentivi all'occupazione), 23.0.9 (in tema di sgravi contributivi in caso di conversione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a termine) e 23.0.10 (recante un esonero contributivo totale per incentivare l'occupazione nel settore turistico). Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 23.0.11 e 23.0.12. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 23.0.13, che aumenta il numero dei componenti del Consiglio e della Giunta delle Camere di commercio aventi competenza sul territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena. Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri le proposte 23.0.14 e 23.0.15. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 23.0.16, che interviene sul codice civile in tema di commissariamento delle società cooperative. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 23.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 25.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 26, occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 26.0.1 (recante l'autorizzazione a bandire un concorso per 500 magistrati ordinari), 26.0.2 (sulle modalità di svolgimento della sessione 2021 dell'esame da avvocato) e 26.0.3 (in tema di organizzazione del Ministero della giustizia, con effetti sulla dotazione organica). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 26.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 27, richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 27.0.1, 27.0.2 e 27.0.3, che prevedono la facoltà per le pubbliche amministrazioni di avvalersi della

Cassa depositi e prestiti per il supporto nell'attuazione degli interventi pubblici anche connessi al PNRR, nonché la possibilità per il Ministero dello sviluppo economico di sottoscrivere quote dei fondi di venture capital, con particolare riguardo alle modalità di copertura ivi previste, a valere sugli apporti in titoli relativi al Patrimonio destinato.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 28.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento x1.1 (*già* 26.0.6), recante una delega per il recepimento di una direttiva in tema di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sull'emendamento 1.6, in quanto recante maggiori oneri, mentre rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 1.7.

Il senatore DELL'OLIO *(M5S)* chiede di sospendere l'esame della proposta 1.7, al fine di verificare se sia possibile acquisire la relazione tecnica.

La sottosegretaria SARTORE, in merito agli emendamenti segnalati all'articolo 2, formula un avviso contrario sulle proposte 2.9, 2.10 e 2.11, per assenza di relazione tecnica.

Chiede poi di tenere accantonato l'esame dell'emendamento 2.3, stante la necessità di acquisire un'integrazione della relazione tecnica.

Successivamente, chiede di accantonare l'esame degli emendamenti segnalati dal relatore agli articoli 3, 5, 11 e 13, mentre concorda con l'avviso non ostativo in merito agli emendamenti riferiti agli articoli 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

Passando agli emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 14, chiede l'accantonamento della proposta 14.1, mentre esprime un avviso contrario sulle analoghe proposte 14.2, 14.3 e 14.4, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri.

Analogamente, esprime un avviso contrario, per onerosità, sulle proposte 14.5 e 14.6.

Il senatore DELL'OLIO *(M5S)* ritiene che la modifica della disciplina sulla decadenza dal beneficio della rateazione non sia suscettibile di determinare maggiori oneri.

Chiede pertanto di accantonare gli emendamenti 14.5 e 14.6, al fine di acquisire la relazione tecnica.

La sottosegretaria SARTORE esprime quindi un avviso contrario sulle analoghe proposte 14.7, 14.8, 14.9 e 14.10, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri.

Formula poi un avviso contrario sull'emendamento 14.11 per assenza di relazione tecnica, mentre chiede l'accantonamento degli analoghi emendamenti 14.0.1, 14.0.2 e 14.0.3.

Dopo aver chiesto l'accantonamento degli emendamenti 15.1 e 15.2, formula un avviso non ostativo sulle proposte emendative riferite agli articoli 16, 17 e 18.

In merito agli emendamenti segnalati dal relatore agli articoli 19 e 20, ne chiede l'accantonamento.

Sull'emendamento 21.0.1, esprime quindi un parere contrario per assenza di relazione tecnica.

I senatori DELL'OLIO *(M5S)* e TOSATO *(L-SP-PSd'Az)* chiedono di accantonare l'esame dell'emendamento 21.0.1, per approfondirne le eventuali implicazioni finanziare.

La rappresentante del GOVERNO, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 23, rappresenta poi la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3 e 23.0.40 (*già* 26.0.4).

Il PRESIDENTE chiede al Governo di valutare la possibilità di una riformulazione di tali proposte, subordinando l'inserimento di nuove finalizzazioni del fondo di solidarietà per le vittime dell'usura ad un previo monitoraggio sull'effettivo tiraggio delle risorse già allocate.

Prospetta quindi l'accantonamento degli emendamenti citati, nonché delle proposte 23.0.4, 23.0.5 e 23.0.50 (*già* 26.0.5).

Successivamente, la rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sugli analoghi emendamenti 23.0.6 e 23.0.7, rappresentando la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU-Eco)*, pur comprendendo le ragioni della contrarietà del Governo, reputa comunque opportuno un approfondimento, considerando che il tema sollevato da tali proposte emendative è ricorrente e merita una riflessione.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dei citati emendamenti 23.0.6 e 23.0.7.

Successivamente, la sottosegreteria SARTORE esprime un avviso contrario sulle proposte 23.0.8, 23.0.9, 23.0.10, 23.0.11, 23.0.12, 23.0.13, 23.0.14 e 23.0.15, in quanto produttivi di oneri non correttamente quantificati né coperti e risultando in ogni caso necessaria l'acquisizione della relazione tecnica.

Esprime invece un avviso non ostativo sull'emendamento 23.0.16, nonché sull'unico emendamento riferito all'articolo 25.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento della proposta 23.0.14, per favorirne un approfondimento istruttorio.

La rappresentante del GOVERNO chiede poi di accantonare gli emendamenti segnalati dal relatore agli articoli 26 e 27, nonché l'emendamento x1.1 (*già* 26.0.6).

Si esprime, invece, in senso non ostativo sugli emendamenti riferiti all'articolo 28.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore FERRO *(FIBP-UDC)* propone quindi l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, 2.9, 2.10, 2.11, 14.2, 14.3, 14.4, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 23.0.8, 23.0.9, 23.0.10, 23.0.11, 23.0.12, 23.0.13 e 23.0.15.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.7, 2.3, 3.2, 3.9, 3.10, 3.11, 3.38, 3.39, 3.41, 3.53, 3.65, 3.66, 3.67, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 11.4, 11.8, 11.9, 11.10, 13.0.1, 14.1, 14.5, 14.6, 14.0.1, 14.0.2, 14.0.3, 15.1, 15.2, 19.1, 19.2, 20.2, 20.8, 21.0.1, 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3, 23.0.40 (*già* 26.0.4), 23.0.4, 23.0.5, 23.0.50 (*già* 26.0.5), 23.0.6, 23.0.7, 23.0.14, 26.0.1, 26.0.2, 26.0.3, 27.0.1, 27.0.2, 27.0.3, x1.1 (*già* 26.0.6), 5.9 (testo 2), 5.25 (testo 2), 5.28 (*già* 2.12), 17.2 (testo 2) e 20.10 (testo 2), il cui esame resta sospeso.».

Posta ai voti, la proposta di parere avanzata dal relatore risulta approvata.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

(2371) ***Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con presupposti e osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore FERRO *(FIBP-UDC)* propone di ribadire per l'Assemblea il seguente parere sul testo già reso alle Commissioni di merito: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: con riferimento all'articolo 3 (Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto), per quanto concerne la realizzazione della piattaforma telematica nazionale prevista al comma 1, viene confermata la congruità delle risorse ipotizzate rispetto ai fabbisogni di spesa in termini di hardware e software necessari per l'accesso e l'utilizzo sull'intero territorio nazionale quantificati in euro 700.000 per l'anno 2022, sulla base di esperienze precedentemente consolidate in materia di informatizzazione dei servizi della giustizia realizzati mediante il ricorso a piattaforme digitali. Si rappresenta, poi, che la gestione e la manuten-

zione delle piattaforme sono poste a carico delle Camere di commercio, dove la piattaforma risulterà collocata, e si conferma che per le attività di collegamento alla banca dati nazionale non derivano oneri per i medesimi enti, in quanto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente risultano congrue per le finalità esposte. Per quanto riguarda, infine, i compiti assegnati a ciascuna Camera di commercio dei capoluoghi di regione, si conferma la sostenibilità della formazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli esperti che si traduce in un'attività non complessa, tenuto conto che la verifica dei requisiti necessari all'inserimento negli elenchi stessi dei soggetti che facciano domanda è di tipo meramente formale e documentale e non richiede ulteriore istruttoria; con riferimento all'articolo 5 (Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento) e agli adempimenti in capo al segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in ordine alle osservazioni sull'indipendenza dell'esperto, viene rappresentato che i richiamati adempimenti saranno limitati ad una mera comunicazione alla commissione ai fini di una eventuale sostituzione: le connesse attività non comporteranno pertanto un significativo aggravio di funzioni; riguardo all'articolo 7 (Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari) e al compenso per l'eventuale nomina di un ausiliario del giudice, viene evidenziato che dall'applicazione della norma non si rinvengono profili di onerosità a carico del bilancio dello Stato, posto che si tratta di un procedimento che si inserisce in un processo di risanamento aziendale che, per definizione, non consente l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato: il suddetto compenso rimane pertanto a carico delle parti. Con riferimento alla previsione di tenere le udienze preferibilmente in videoconferenza, viene confermato che l'utilizzo dei citati sistemi è già previsto ed ampiamente sperimentato e collaudato dalla normativa processuale conseguente allo stato di emergenza epidemiologica e che le piattaforme messe allo scopo a disposizione degli uffici giudiziari possono essere utilizzate anche ai fini della tenuta delle udienze previste dal provvedimento in esame. Peraltro, i costi di tali piattaforme non sono correlati all'utilizzo che ne viene fatto, per cui l'eventuale aumento delle udienze in videoconferenza non sembra suscettibile di determinare un aumento degli oneri per il bilancio dello Stato. Viene inoltre evidenziato che i procedimenti cautelari in esame, in quanto finalizzati al risanamento dell'impresa, ne evitano il fallimento andando a diminuire il contenzioso fallimentare o concorsuale in generale; con riguardo all'articolo 16 (Compenso dell'esperto), viene confermato che i relativi oneri sono posti a carico dell'impresa e in caso di procedura fallimentare sono normalmente posti a carico della procedura stessa, e viene evidenziato che la prededuzione si sostanzia nel diritto, accordato per legge (articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), di vedere soddisfatti i propri crediti prima e al di fuori del concorso degli altri creditori, via via che essi giungono a scadenza, a condizione che vi sia disponibilità delle somme necessarie. Pertanto, laddove non fosse possibile provvedere al pagamento, in via prioritaria, del credito dell'esperto, questi concorrerà, insieme con gli altri creditori con-

corsuali, secondo l'ordine stabilito dalla legge, nell'ambito della procedura liquidatoria conseguente all'esito negativo della procedura di composizione negoziata. Si conferma quindi che il compenso dell'esperto è a carico dell'impresa, qualunque sia l'esito della procedura, come testualmente prevede la norma, che disciplina anche le ipotesi di mancato pagamento conferendo alla liquidazione il valore di prova scritta per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso nei confronti dell'imprenditore che ha richiesto la nomina dell'esperto. Il rischio di mancato pagamento resta a carico dell'esperto e, in tal senso, non si rinvengono possibili ricadute finanziarie né per le Camere di commercio né per l'Amministrazione giudiziaria. Analoga assicurazione viene formulata con riferimento all'articolo 17 (Imprese sotto soglia);

con riferimento all'articolo 18 (Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio), viene assicurato che l'introduzione della nuova procedura di concordato non è suscettibile di determinare nuovi aggravi sui carichi di lavoro degli uffici giudiziari, trattandosi di uno strumento semplificato rispetto al concordato attualmente previsto, cui farebbe comunque ricorso l'impresa, sia pure nelle forme dell'attuale legge fallimentare (o del Codice della crisi), per perseguire il risanamento; in ordine all'articolo 19 (Disciplina della liquidazione del patrimonio), viene ribadito che, in caso di procedura di risanamento, e dunque in caso di procedura concordataria, non vi è possibilità di ammissione dell'imprenditore al patrocinio a spese dello Stato e l'eventuale incapienza consente al liquidatore o all'ausiliario unicamente di insinuarsi al passivo del successivo fallimento o di tentare la riscossione del credito con procedura esecutiva individuale; riguardo all'articolo 24 (Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria), in merito alle procedure concorsuali di reclutamento dei magistrati viene confermato che giungeranno a termine entro il primo semestre 2022 e che le 20 unità da inquadrare saranno ricomprese nel prossimo concorso per magistrato ordinario che sarà bandito entro il mese di dicembre 2021. Viene assicurato, inoltre, che per le eventuali dotazioni individuali d'ufficio (set di arredi e dotazioni informatiche) si provvederà con le ordinarie risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia. Per quanto attiene, infine, ai profili di copertura finanziaria si conferma la sostenibilità finanziaria della norma in esame mediante il ricorso ai fondi speciali di parte corrente previsti nel bilancio 2021-2023 allo scopo utilizzando gli accantonamenti dell'amministrazione giudiziaria, nonché l'adeguatezza delle risorse rimanenti utilizzabili per far fronte agli eventuali fabbisogni di spesa già programmati; in relazione all'articolo 25 (Misure urgenti in materia di semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo), viene confermato quanto indicato in relazione tecnica e viene precisato che la piattaforma per la gestione degli indennizzi è stata già realizzata dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA), essendo già in uso da parte dell'amministrazione giudiziaria per la liquidazione delle spese di giustizia e che gli even-

tuali interventi di adeguamento dei sistemi informativi saranno espletati avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; con riferimento all'articolo 26 (Disposizioni urgenti per la semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia) viene rappresentato che le risorse del Fondo unico di giustizia potranno essere proficuamente destinate, ad integrazione delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero della giustizia, al finanziamento, tra gli altri, di una serie di interventi urgenti, secondo l'ordine di priorità in via di definizione;

nel presupposto che:

– non derivino oneri per la finanza pubblica dalla specifica formazione richiesta agli esperti, la cui disciplina è rimessa, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, a un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia;

– la deroga, prevista dall'articolo 26, alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, non pregiudichi altre finalità e impegni di spesa già assunti a legislazione vigente sulle risorse intestate al Fondo unico di giustizia, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: con riferimento all'articolo 3, considerato che il numero delle richieste di composizione negoziata da parte delle imprese, e quindi delle relative verifiche da parte delle camere di commercio interessate, potrebbe crescere in misura significativa, al fine di assicurare la copertura finanziaria di possibili oneri tale da non gravare sul bilancio dello Stato, si valuti la previsione di un apposito diritto di segreteria commisurato, secondo quanto già altrimenti previsto dalla legge, sui costi effettivamente sostenuti dalle camere di commercio.».

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, con l'avviso favorevole della rappresentante del GOVERNO e previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1228) ***LA PIETRA ed altri. – Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del*** **Pistoia Blues Festival**

(Parere alla 7ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 21 settembre.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria recante elementi informativi sull'utilizzo del fondo unico per lo spettacolo richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2394) ***Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di*** **screening**

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MANCA *(PD)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire elementi istruttori a sostegno della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria per le attività di controllo connesse all'obbligatorietà del green pass nei luoghi di lavoro previste agli articoli 1 e 2. Rappresenta poi che il comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 4 – modificando l'articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2021 – proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la possibilità di somministrazione di *test* antigenici rapidi, tramite farmacie e altre strutture sanitarie, a prezzi calmierati. A tale riguardo, relativamente alla quantificazione dell'onere, la relazione tecnica sembrerebbe aver considerato solo i minorenni dai 12 ai 18 anni, mentre la norma comunque consente di agevolare anche la somministrazione di *test* alla platea dei maggiorenni che, tra l'altro, in virtù degli obblighi imposti per l'accesso al lavoro, potrebbe registrare un aumento significativo del numero delle richieste di somministrazione del *test*. Pertanto, si rende necessario acquisire chiarimenti volti a suffragare la correttezza delle stime effettuate. Sempre in relazione al comma 1 dell'articolo 4, osserva che, pur essendo prevista una copertura al comma 3, manca invece la norma autorizzativa di spesa. In particolare, poiché il comma 1 modifica una norma vigente, andrebbe modificata anche la relativa autorizzazione di spesa prevista dal comma 2 del citato articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2021.

Altresì, considerato che, al comma 3 dell'articolo 4, viene ridotto il Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, preso atto che il Fondo medesimo presenta le necessarie disponibilità, andrebbe confermato che le risorse residue siano sufficienti a fronteggiare i fabbisogni previsti per la parte finale dell'anno.

L'articolo 6 prevede che le somme trasferite a Sport e Salute S.p.a. per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza Covid-19, di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 73 del 2021, non utilizzate, siano riversate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per il 50 per cento al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e, per il restante 50 per cento, al Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale. Considerato che il comma 13 del predetto articolo 44 prevedeva che «le somme trasferite alla società Sport e Salute S.p.a. e non utilizzate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 settembre 2021» e che il presente decreto-legge è entrato in vigore il 21 settembre 2021, la deroga prevista sembrerebbe comportare riflessi onerosi, dal momento che, in assenza della norma in esame, le somme non utilizzate sarebbero state riversate all'entrata del bilancio dello Stato, senza ulteriori destinazioni alla spesa.

Con riguardo all'articolo 7, risulta opportuno acquisire chiarimenti in merito alla corretta quantificazione dell'onere relativo al miglioramento dell'assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi Covid-19, che sembrerebbe leggermente sottostimato dalla relazione tecnica.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 260 del Servizio del bilancio.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2401) ***Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale***

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice FAGGI *(L-SP-PSd'Az)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, riguardo all'articolo 1, che occorre chiedere chiarimenti sulla portata finanziaria del comma 1, atteso che la finalità di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, secondo il tenore letterale dell'alinea [«Anche al fine (...)»], non risulta esaustiva.

Relativamente al comma 2, ove si stabilisce che l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, segnala che la norma non si presta ad essere contenuta entro un tetto di spesa, trattandosi non di una riduzione parziale ma totale delle aliquote relative agli oneri generali suddetti. A tale proposito, segnala che la Relazione tecnica ritiene che il gettito derivante dagli oneri generali di sistema per il quarto trimestre 2021 sia identico a quello verificatosi nel terzo trimestre, non considerando alcune possibili variabili che potrebbero incidere sull'entità del gettito. In particolare, considerato che sembra non si sia tenuto conto dei possibili incrementi derivanti da un aumento dei consumi legati alla ripresa economica, la quantificazione operata dalla Relazione tecnica appare poco prudenziale, per cui occorre avere chiarimenti e rassicurazioni al riguardo.

In relazione all'articolo 3, che prevede il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas, rilevato che l'onere è limitato all'entità dell'importo indicato (450 milioni di euro per il 2021) e che la norma lascia margini di modulabilità dell'intervento alla deliberazione dell'Autorità, andrebbe confermato che l'ARERA sia in effetti in grado di rideterminare le tariffe agevolate in modo da contenere gli oneri entro il tetto di spesa previsto.

Per quanto concerne l'articolo 4, comma 1, allegato 1, n. 1, chiede conferma che, dall'abrogazione dell'articolo 1, commi 5, 6 e 7, del de-

creto legislativo n. 188 del 2014, nella parte in cui prevedono l'emanazione di un regolamento ministeriale finalizzato a contrastare i fenomeni di elusione tramite l'innalzamento dei livelli di garanzia della tracciabilità del tabacco, non derivino ulteriori oneri per la finanza pubblica. Con riguardo all'articolo 5, che reca la copertura finanziaria del provvedimento, andrebbero fornite rassicurazioni che l'utilizzo delle risorse ivi previste, oltre a presentare le necessarie disponibilità, non determini pregiudizio a impegni già assunti o ad attività già programmate a legislazione vigente e non rimodulabili, con particolare riguardo alle quote delle aste impiegate a copertura.

Fa inoltre presente che tutte le disposizioni di spesa contenute nel provvedimento risultano oneri di parte corrente, mentre le coperture indicate nell'articolo 5, secondo quanto risulta dall'allegato recante il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, presentano in parte la natura di risorse in conto capitale, determinando una dequalificazione della spesa: al riguardo, occorre acquisire specifici elementi di informazione e di chiarimento, al fine di assicurare il rispetto dalla normativa contabile.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di lettura n. 262 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2009) ***Deputato LIUNI ed altri. – Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, che occorre acquisire elementi informativi sulle risorse disponibili per l'istituzione, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di premi per la realizzazione di pareti vegetali, tenuto conto del richiamo alla clausola di invarianza di cui al comma 6 del successivo articolo 9.

Occorre poi avere conferma, con riferimento all'articolo 3, comma 1, che dalle attività preliminari e correlate all'istituzione di piattaforme logistiche relative al settore florovivaistico non derivino effetti onerosi per la finanza pubblica, fornendo anche chiarimenti sulla competenza al compimento di tali attività.

In merito all'articolo 6, andrebbe confermato che per le attività del Tavolo tecnico e dell'Osservatorio del settore florovivaistico siano sufficienti le risorse previste a legislazione vigente nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Riguardo all'articolo 9, si richiedono informazioni specifiche sulle risorse disponibili per l'attuazione del Piano nazionale del settore florovivaistico, considerato che al comma 5 del medesimo articolo sono finanziate solo attività di ricerca e di sviluppo.

Analogamente, in relazione l'articolo 11 si chiedono elementi ulteriore a conforto della congruità dello stanziamento di 1 milione di euro previsto al comma 2, in relazione alle attività connesse all'attuazione del Piano di comunicazione e promozione di cui al comma 1. Al riguardo, si valuti l'opportunità di specificare, al comma 1, che la definizione e l'attuazione del Piano debba avvenire nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2.

Tenuto conto dei chiarimenti forniti e delle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, anche al fine di dare risposta ai rilievi sopra formulati, risulta necessario predisporre, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, la relazione tecnica aggiornata.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la richiesta della relatrice, facendo presente che è in corso di predisposizione l'aggiornamento della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2305) ***Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La sottosegretaria SARTORE consegna la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2021, relativo all'acquisto di una *tranche* di elicotteri della classe medio leggera (*Light Utility Helicopter, LUH*) a favore della componente ala rotante dell'Arma dei carabinieri (n. 298)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 settembre.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria recante risposta ai rilievi sollevati dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 32/2021, relativo allo sviluppo di un *Remotely Piloted Aircraft System* (RPAS) classe *Medium Altitude Long Endurance* (MALE) europeo con capacità *Armed Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance* (ISTAR) (n. 299)
(Osservazioni alla 4ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 settembre.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria recante risposta ai rilievi sollevati dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2381) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile***
(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 21 settembre.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria recante risposta ai rilievi sul testo avanzati dalla Commissione.

La relatrice TESTOR *(L-SP-PSd'Az)* illustra quindi la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: in relazione all'articolo 2, comma 2, viene precisato per quanto concerne le voci indicate come nuovi acquisti che:

– l'acquisizione dell'applicativo *software* (programma informatico) per la simulazione della propagazione degli incendi boschivi, col relativo *hardware* (*computer*), avverrà con procedura di acquisto diretto dal fornitore, trattandosi di importo sotto soglia; l'ordine avverrà presumibilmente nel mese di ottobre, con consegna entro metà novembre e liquidazione entro il mese di dicembre;

– l'acquisizione di un apparecchio «LIDAR», laser scanner per il rilevamento dei luoghi di incendio finalizzato alle attività di supporto all'investigazione degli incendi boschivi, avverrà con procedura di acquisto diretto dal fornitore, trattandosi di importo sotto soglia; l'ordine avverrà presumibilmente nel mese di ottobre, con consegna entro metà novembre e liquidazione entro il mese di dicembre;

– relativamente ai simulatori DOS, trattandosi di implementazione di un sistema in uso nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, si prevede di acquisire i beni mediante acquisto diretto dal fornitore che ha sviluppato il *software* già in uso, trattandosi di importo sotto soglia, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio

2021, n. 108, e volendo garantire una uniformità con il sistema e le modalità formative già in uso; si conferma che la fornitura sarà effettuata entro fine novembre e che la liquidazione delle fatture avverrà entro fine anno;

– per i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR), gli acquisti saranno effettuati sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) con procedure diverse;

per quanto riguarda le ulteriori voci relative ad acquisti di mezzi e veicoli necessari alla lotta attiva agli incendi boschivi, contrattualizzati successivamente alla data di pubblicazione del decreto-legge in titolo, saranno effettuati, nei termini previsti, in adempimento del decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione a forniture a seguito di gare aggiudicate e anche in adesione a convenzioni Consip attive;

in relazione all'articolo 2, comma 4, viene confermata l'esistenza di disponibilità libere da impegni già perfezionati e che le risorse rimanenti sono sufficienti a far fronte ai fabbisogni di spesa già programmati;

con riguardo all'articolo 4, comma 2, vengono confermate, da un lato, la disponibilità della quota parte delle risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 314, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), che risulta libera da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante, considerato che non sono state adottate le delibere CIPES di assegnazione delle risorse, e, dall'altro, l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalità già normativamente previste a valere sulle medesime risorse. Si conferma inoltre che l'applicazione delle procedure di speciale accelerazione e semplificazione prevista dalla norma determina una modulazione della spesa coerente con quella già scontata nei tendenziali;

con riferimento all'articolo 7, comma 3, viene confermata la sussistenza delle risorse ivi impiegate a copertura degli oneri, che risultano allocate sul capitolo n. 2020 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze denominato "Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti sul dissesto idrogeologico";

sempre con riguardo al medesimo comma 3 dell'articolo 7, per quanto concerne gli aspetti relativi ai criteri di calcolo del costo medio unitario mensile dei contratti assunto a base della quantificazione dell'onere, tenuto conto che si tratta della proroga o del rinnovo delle medesime unità di personale e considerato il contingente massimo già assegnato alle amministrazioni coinvolte senza possibilità di variazione tra le stesse, viene rappresentato che, con il DPCM 2 luglio 2021, in ragione della durata dei contratti di lavoro non superiore al 31 dicembre 2021, previsti dall'articolo 1, comma 701, della legge di bilancio per il 2021, la stima dei costi connessi all'impiego del personale è stata effettuata con riferimento ad un lasso temporale pari a 6 mesi. Per le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, è emerso un fabbisogno complessivo di 317 unità, di cui 122 categoria C1 e 195 categoria D1, per un fabbisogno finanziario di

6.533.258 euro. A questi si aggiungono 25 unità di personale, di categoria AF1, da destinare al Dipartimento della Protezione Civile nazionale, per un costo complessivo pari a 825.088 euro. Sulla base del Conto Annuale della Ragioneria Generale dello Stato, sono stati calcolati gli oneri connessi all'impiego di detto personale da parte delle Regioni a Statuto ordinario. A tale finalità sono state computate la retribuzione tabellare, la tredicesima mensilità, l'indennità di comparto, l'elemento perequativo, l'indennità di vacanza contrattuale (IVC), l'incremento del rinnovo del CCNL del triennio 2019-2021, gli oneri riflessi – comprensivi dei contributi previdenziali e dell'IRAP a carico delle amministrazioni – nonché un importo medio relativo alla quota di salario accessorio e buoni pasto. I costi semestrali unitari medi per categoria, sono stati determinati in 18.000 euro per la categoria C1 e 20.000 euro per le unità di personale ascritte alla categoria D1. Per quanto attiene al personale richiesto dalle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, si è tenuto conto di quanto indicato dalle amministrazioni stesse, in applicazione dei relativi contratti collettivi regionali di lavoro, nonché degli importi specifici nel caso di contratti di somministrazione, tenuto anche conto delle diverse tipologie contrattuali previste dal citato comma 701. Ciò premesso, considerato che l'articolo 7 si limita a prorogare o rinnovare i contratti in essere, per la determinazione del costo complessivo dell'operazione si è preso a base di calcolo il costo medio mensile calcolato per il citato DPCM, che consegue dagli specifici fabbisogni di personale espressi da ciascuna amministrazione beneficiaria delle disposizioni di cui articolo 1, comma 701. Ne deriva che il costo complessivo di tale proroga, considerato che la stessa riguarda le medesime risorse umane sopra citate (in termini di unità di personale per singole categorie professionali, tipologia di contratto utilizzato e amministrazioni beneficiarie), ammonta a 26.980.602,00 euro ed è pari al costo medio mensile di 1.226.391 euro moltiplicato per 22 mesi (dodici mesi relativi all'anno 2022 e dieci mesi all'anno 2023). Al riguardo, è stata inoltre allegata una tabella di dettaglio, trasmessa dal Dipartimento della Protezione Civile;

in relazione all'articolo 8, viene confermato che le risorse previste dalla disposizione, che concorrono alla realizzazione delle misure di lotta agli incendi boschivi nel limite di 150 milioni sono relative a risorse previste nell'ambito del PNRR e risultano già scontate nei tendenziali di finanza pubblica. In merito alla modulazione su base annua delle spese da erogare a valere sulle previste risorse nel periodo interessato dalla misura, si segnala che la cadenza temporale è già definita dal PNRR, per cui non è necessario prevederlo nella norma,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: si ribadisce l'esigenza che il Governo dia puntuale informazione al Parlamento sui modi e sui tempi d'impiego delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo alle procedure amministrativo-contabili di gestione e rendicontazione finanziaria, dando evidenza alla riconducibilità dello stanziamento alla componente a fondo perduto o alla componente di prestiti.».

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire il proprio avviso in una successiva seduta.

La RELATRICE preannuncia l'intendimento di integrare la proposta di parere con un'ulteriore osservazione riguardante la stima dei costi per l'acquisto di tre elicotteri Agusta, per i quali sembrerebbe essere stato previsto, nella relazione tecnica, un costo complessivo di 15 milioni di euro, somma che, invece, sembrerebbe sufficiente per l'acquisto di un solo elicottero. A tale riguardo, ritiene opportuno acquisire chiarimenti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1893) ***Deputato Emanuela CORDA ed altri. – Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 settembre.

La relatrice GALLICCHIO *(M5S)* riepiloga il contenuto del provvedimento e dei relativi emendamenti, ricordando, con riguardo al testo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e delle modifiche intervenute presso la Camera dei deputati, che occorre avere conferma che dal decreto di cui all'articolo 16, comma 4, adottato dal Ministro della pubblica amministrazione sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, non possano derivare ulteriori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

In relazione agli emendamenti, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 3, la proposta 3.1 appare suscettibile di comportare maggiori oneri.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di profili finanziari della proposta 5.10, che elimina l'esclusione della trattazione dell'impiego del personale in servizio dalle competenze delle associazioni sindacali.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, comportano maggiori oneri le proposte 9.1 e 9.1 (testo 2).

Per l'emendamento 9.6 richiede una relazione tecnica al fine di verificare la compatibilità del numero fissato di distacchi sindacali con la clausola di invarianza generale di cui all'articolo 20.

Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 9.6/1, che fissa il criterio di determinazione del numero totale dei permessi sindacali retribuiti nelle Forze armate.

Occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 9.9, volta a sopprimere la garanzia del regolare funzionamento del servizio in sede di autorizzazione del permesso sindacale da parte del comandante.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare gli eventuali riflessi finanziari delle proposte 11.1, 11.4, 11.5 e 11.6, in materia di definizione delle materie oggetto di contrattazione e di concertazione.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, appare suscettibile di determinare oneri la proposta 12.5.

In riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 14, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 14.0.1, recante un'articolata disciplina di distacchi, permessi e aspettative sindacali.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 15.3, che pone a carico delle scuole e delle accademie militari l'organizzazione di corsi di formazione sindacale per i rappresentanti sindacali.

Comporta maggiori oneri la proposta 15.4.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre valutare i profili finanziari delle proposte 16.100 e 16.100/1, che prevedono l'istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 17, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 17.3 e 17.4, che escludono il versamento del contributo unificato per le controversie in materia di condotta antisindacale nel settore militare.

Riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 18, richiede una relazione tecnica sugli emendamenti 18.2 e 18.3, che non prevedono il versamento di alcun contributo per promuovere il tentativo di conciliazione.

Non vi sono osservazioni da formulare su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti.

La rappresentante del GOVERNO esprime un parere favorevole sul testo del disegno di legge, a condizione che venga approvato l'emendamento del relatore 16.100, in una versione riformulata di cui dà lettura alla Commissione.

In merito agli emendamenti segnalati dalla relatrice, formula un avviso contrario sulla proposta 3.1, per maggiori oneri, evidenziando comunque la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Dopo aver espresso un avviso non ostativo sull'emendamento 5.10, esprime un avviso contrario sulle proposte 9.1 e 9.1 (testo 2), ritenendole foriere di maggiori oneri e rappresentando in ogni modo la necessità di acquisire idonea relazione tecnica.

Il senatore MININNO *(Misto)* si sofferma sulla portata normativa dell'emendamento 9.1 (testo 2), fornendo argomentazioni a sostegno dell'assenza di oneri derivanti da tale proposta emendativa.

La rappresentante del GOVERNO ribadisce, in ogni caso, la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Il PRESIDENTE prospetta quindi l'espressione di un parere contrario sull'emendamento 9.1 e l'accantonamento della proposta 9.1 (testo 2).

In merito alle proposte 9.6 e 9.6/1, ne dispone l'accantonamento, in quanto riguardanti sempre il tema dei permessi sindacali affrontato anche dall'emendamento 9.1 (testo 2).

La rappresentante del GOVERNO esprime poi un avviso contrario sulla proposta 9.9 per assenza di relazione tecnica.

In merito, invece, alle proposte 11.1, 11.4, 11.5 e 11.6, formula un avviso contrario, in quanto tali emendamenti, per la loro formulazione, determinano incertezza nella normativa di riferimento.

Il senatore MININNO *(Misto)* illustra la portata dei suddetti emendamenti, chiedendone l'accantonamento.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dei predetti emendamenti.

Successivamente, la sottosegretaria SARTORE formula un avviso contrario sulle proposte 12.5, 14.0.1, 15.3 e 15.4, in quanto recanti maggiori oneri non correttamente quantificati né coperti, ferma restando la necessità di acquisire apposita relazione tecnica.

In seguito, si sofferma sull'emendamento 16.100, condizionandone l'avviso non ostativo ad una riformulazione di cui dà lettura e ricordando che il parere non ostativo sul testo è condizionato all'approvazione dell'emendamento 16.100 nella versione testé riformulata.

Il senatore MININNO *(Misto)* prende atto dell'avviso espresso dalla rappresentante del Governo, ribadendo comunque le considerazioni precedentemente svolte sugli emendamenti all'articolo 9 e dissentendo dall'argomentazione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo cui la definizione del numero dei distacchi e dei permessi in una fase precedente alla contrattazione può determinare maggiori oneri.

Il PRESIDENTE fa quindi presente che, alla luce delle richieste di approfondimento del senatore Mininno, verranno accantonate le proposte 16.100 e 16.100/1.

In seguito, la rappresentante del GOVERNO esprime un parere contrario sulle proposte 17.3 e 17.4, rappresentando la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Il senatore MININNO *(Misto)* chiede una rivalutazione da parte del Governo.

Si riserva peraltro di trasmettere, per le vie brevi, una nota scritta volta a specificare le argomentazioni svolte in seduta sugli emendamenti riferiti agli articoli 9, 11, 16 e 17.

La rappresentante del GOVERNO esprime quindi un avviso contrario sugli emendamenti 18.2 e 18.3, per assenza di relazione tecnica.

Il PRESIDENTE rinvia ad una successiva seduta l'espressione del parere sul testo e sugli emendamenti, per consentire al Governo di approfondire le richieste di chiarimento sollevate dal senatore Mininno.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,40.

FINANZE E TESORO (6ª)

Martedì 5 ottobre 2021

Plenaria

276ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 17,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 4-*bis* – Allegati I, II, III e IV) ***Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2021 e connessi allegati***
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice TOFFANIN *(FIBP-UDC)*, la quale rileva in premessa che le previsioni riferite al periodo 2021-2024 scontano le più favorevoli prospettive di crescita rispetto agli obiettivi fissati nel DEF, i risultati dell'attività di monitoraggio sulla finanza pubblica, l'impatto dei provvedimenti adottati dopo il DEF nonché il riallineamento delle ipotesi sottostanti l'utilizzo dei fondi del NGEU e del React-EU. Complessivamente, le nuove previsioni di entrata per il periodo 2021-2024 evidenziano, in valore assoluto, un andamento annuo crescente, passando da 833 miliardi nel 2021 a 939,2 miliardi nel 2024. In rapporto al PIL, si registra un incremento del rapporto nel 2022 rispetto al 2021 (da 46,8 per cento a 47,4 per cento), mentre nel biennio successivo si assiste ad una contrazione (47,3 per cento nel 2023 e 46,4 per cento nel 2024). La NADEF segnala che tale tendenza riflette, oltre alla disattivazione degli aumenti IVA e accise, già considerata nei precedenti documenti di programmazione, anche le misure fiscali della legge di bilancio 2021 che comprendono, fra l'altro, la messa a regime del taglio del cuneo fiscale.

Le previsioni delle entrate tributarie presentano, in valore assoluto, una generale revisione al rialzo nel periodo 2021-2024, cui concorrono tutte le componenti (imposte dirette, imposte indirette e imposte in conto capitale). In termini di PIL, le predette componenti registrano invece un diverso andamento. La Nota evidenzia che – anche per effetto delle misure fiscali introdotte dalla legge di bilancio 2021 (tra le quali la messa a regime del taglio del cuneo fiscale) – le imposte dirette nella fase iniziale scendono progressivamente (dal 15,2 per cento nel 2020 al 13,9 nel 2024), mentre per le imposte indirette si prevede, per effetto della ripresa economica, un incremento negli anni 2021-2022 (dal 13,8 per cento nel 2020 al 14,1 per cento nel 2021 e al 14,4 per cento nel 2022) seguito da una lieve riduzione negli anni successivi in cui si attestano al 14,3 per cento del PIL. Le imposte in conto capitale, in rapporto al PIL, rimangono stabili allo 0,1 per cento. I dati sulla pressione fiscale – indicati dalla Nota al lordo e al netto degli effetti del trattamento integrativo di 100 euro riconosciuto ai titolari di redditi da lavoro dipendente – mostrano un lieve incremento nel 2022 e un andamento decrescente negli anni 2023 e 2024.

La NADEF 2021 reca altresì l'aggiornamento del quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2022-2024. Le risorse rese disponibili dal profilo programmatico di indebitamento netto prospettato dal Governo consentiranno di attuare la riforma degli ammortizzatori sociali e un primo stadio della riforma fiscale, di mettere a regime l'assegno unico universale per i figli, di ridurre gli oneri a carico dei settori produttivi, di accrescere gli investimenti e le spese per ricerca, innovazione e istruzione.

L'impostazione della politica di bilancio continuerà a sostenere l'economia con interventi mirati fino a quando il PIL e l'occupazione non avranno recuperato non solo la caduta, ma anche la mancata crescita rispetto al livello del 2019, mentre sarà maggiormente orientata alla riduzione strutturale di deficit e rapporto debito/PIL a partire dal 2024 con l'obiettivo di ricondurre il rapporto debito/PIL intorno al livello pre-crisi entro il 2030.

La NADEF contiene un apposito approfondimento dedicato alla valutazione delle entrate derivanti dalla cosiddetta *tax compliance*. La relatrice segnala, preliminarmente, che la legge di bilancio 2021 ha sostituito la precedente procedura indicando i criteri per la stima delle maggiori entrate derivanti dall'attività di accertamento, che possono essere considerate strutturali ai fini dei tendenziali e destinate quindi al Fondo speciale istituito per dare attuazione a interventi di riforma del sistema fiscale. In base alla nuova procedura, per la determinazione delle entrate emerse occorre valutare gli effetti dovuti dall'adempimento spontaneo dei contribuenti nel terzo anno precedente alla predisposizione della legge di bilancio, nell'aggiornamento della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva. La NADEF, pertanto, evidenzia che la valutazione di quest'anno deve essere riferita alla variazione della *tax compliance* nel 2018 rispetto al 2017 (più in dettaglio, si considera il gettito teorico dell'imposta nel 2018 e la variazione della propensione al *gap*

tra il 2017 e il 2018). Le risorse stimate dal Governo, utilizzando la metodologia sopra indicata, ammontano a 4.357 milioni di Euro, esplicitamente identificate come permanenti, che sono derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo registrato nel 2018, potenzialmente destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, come confermato dallo stesso documento in esame.

Infine richiama i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica in materie di competenza della Commissione ed evidenzia che alla Nota di aggiornamento risultano allegati: le relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali; il rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali; il rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva; la relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DI NICOLA *(M5S)* chiede di poter approfondire i documenti allegati cui ha fatto riferimento la relatrice, anche per analizzare la grave problematica dell'evasione fiscale, sulla quale vorrebbe svolgere uno specifico e diffuso intervento, e informazioni sull'*iter* dei vari disegni di legge collegati, con particolare riferimento alla delega fiscale.

Il PRESIDENTE ricorda che, anche sulla base del calendario dei lavori dell'Assemblea, il parere alla 5ª Commissione dovrà essere votato nella seduta di domani mattina. Assicura tuttavia la disponibilità a individuare le modalità di esame delle questioni oggetto dei documenti allegati alla NADEF di competenza della Commissione.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA condivide l'impostazione del Presidente, riconoscendo grande rilevanza alle tematiche in oggetto.

Il senatore PEROSINO *(FIBP-UDC)* non ritiene una priorità la lotta all'evasione fiscale, fenomeno che pure giudica grave e molto diffuso nel Paese, quanto invece la crescita, che andrà sostenuta, tentando di conciliare le politiche industriali con quelle della transizione energetica.

Infine segnala che nella relazione predisposta dall'Ufficio parlamentare di bilancio alcune stime del Governo vengono ritenute eccessivamente ottimistiche e si augura che vengano garantiti al Senato tempi congrui per l'esame dei disegni di legge collegati.

Il senatore DE BERTOLDI *(FdI)*, riservandosi di entrare nel merito successivamente, ritiene che, data la tempistica prevista, anche per l'esame della NADEF si configuri una compressione delle prerogative delle Assemblee parlamentari, già pesantemente condizionate dall'abuso della decretazione d'urgenza e dalle innumerevoli questioni di fiducia poste dal Governo, e paventa un rischio per la democrazia del Paese. Ritiene quindi

opportuno lanciare un allarme affinché si tutelino il Parlamento e le relative attività di approfondimento e controllo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la relatrice TOFFANIN *(FIBP-UDC)*, nel merito, giudica adeguati, sebbene non così ampi, gli spazi concessi al Parlamento per l'esame della Nota ed evidenzia la rilevanza dei vari disegni di legge collegati – alcuni dei quali da approvare nel rispetto delle scadenze europee legate al PNRR –, che incideranno su molti settori vitali del Paese.

Quanto al tema della legge delega fiscale, giudica insufficienti, in attesa degli esiti della lotta all'evasione fiscale, le risorse attualmente previste, che potrebbero tuttavia essere implementate grazie a una profonda rivisitazione dello strumento del Reddito di cittadinanza, che ha fallito i suoi obiettivi in materia di politiche attive del lavoro. Esprime quindi preoccupazione per la futura tenuta della ripresa dell'economia, che potrebbe essere messa in crisi dalle difficoltà dei numerosi Paesi che presentano basse percentuali di popolazione vaccinata, da ulteriori varianti del virus e dai costi e dalla limitatezza delle materie prime disponibili.

Infine richiama il tema della riscossione.

Interviene il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, la quale segnala che alcuni dei disegni di legge collegati elencati nella NADEF sono già all'esame del Parlamento e verranno discussi e approvati senza i termini previsti per la decretazione d'urgenza.

Quanto all'esame della NADEF evidenzia che i tempi e gli strumenti della decisione di bilancio sono regolati dalle regole stabilite dall'Unione Europea, in particolare dal Semestre europeo, e che il Governo ha trasmesso il relativo documento alle Camere con un solo giorno di ritardo, il 28 settembre invece del 27, cui ha fatto seguito la sospensione dell'attività parlamentare per le elezioni amministrative.

Relativamente al tema della riscossione, evidenzia l'importanza delle indicazioni che verranno dalle due Camere, di cui si potrà eventualmente tenere conto in sede di varo della manovra di bilancio o di esame parlamentare della legge delega fiscale.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,55.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedì 5 ottobre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 187

Presidenza del Presidente
NENCINI

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 14,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO RESTAURO ROMA (IRR), DEL LABIRINTO DELLA MASONE DI FONTANELLATO E DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI DI ENTI LOCALI E NAZIONALI (ANMLI), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 916 (MATERIALI PER ALLESTIMENTI MUSEALI)

Plenaria

262ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2394) ***Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di*** **screening**

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LANIECE *(Aut (SVP-PATT, UV))* illustra, per le parti di competenza, il provvedimento d'urgenza in titolo. Gli articoli 1 e 3 dispongono, per il periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso – e di esibizione su richiesta – di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato. L'articolo 1 concerne i dipendenti pubblici e gli altri soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni, mentre l'articolo 3 concerne i lavoratori operanti nel settore privato. Segnala che l'assenza ingiustificata, dovuta al divieto di accesso, determina in tutti i casi e in tutti i settori, pubblici e privati, l'esclusione, per le corrispondenti giornate, di ogni forma di remunerazione; tale assenza non dà luogo a conseguenze disciplinari, mentre l'ipotesi di accesso al luogo di lavoro in mancanza delle condizioni in esame può dar luogo a sanzioni disciplinari, secondo i relativi regimi; infine, viene fatto salvo – per i casi di assenze medesime – il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Sia nel settore lavorativo pubblico sia in quello privato viene prevista l'esenzione (dalla necessità di certificato verde COVID-19 per accedere ai luoghi di lavoro) per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19. È posto a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, l'obbligo di definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche – anche a campione – del rispetto della condizione di accesso summenzionata nonché l'obbligo di svolgimento delle medesime verifiche; per l'ipotesi di accesso nei luoghi di lavoro in mancanza delle condizioni summenzionate e per l'inadempimento dei due obblighi suddetti a carico del datore di lavoro sono previste sanzioni amministrative pecuniarie. Riguardo all'ambito di applicazione, segnala che, nel periodo temporale summenzionato, restano ferme le norme specifiche sia sugli obblighi di possesso del certificato verde COVID-19 per l'accesso alle strutture concernenti i servizi educativi per l'infanzia, l'istruzione, la formazione professionale, l'università e la formazione superiore, sia sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per lo svolgimento delle attività lavorative nell'ambito sanitario, sociosanitario e socioassistenziale o in alcune strutture residenziali e semiresidenziali.

L'articolo 4 reca misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi, cui viene applicato un prezzo calmierato; al riguardo, ricorda che il Protocollo d'intesa che regola modalità di somministrazione dei test

e i prezzi calmierati, richiamato dal provvedimento in esame, fa riferimento alla necessità di tener conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni.

L'articolo 5 reca alcune novelle concernenti la disciplina generale delle certificazioni verdi COVID-19.

L'articolo 6 stabilisce che le somme trasferite a Sport e Salute S.p.A. per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza COVID-19, ma non utilizzate, sono riassegnate al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» e al «Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale». Sul punto, rammenta che è stato demandato a Sport e salute S.p.A. il compito di corrispondere, per il corrente anno, un'indennità *una tantum*, di ammontare variabile in relazione alla misura del reddito percepito nell'anno di imposta 2019, in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), una federazione sportiva nazionale associata del CONI o del CIP, un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal CONI o dal CIP, ovvero presso una società o associazione sportiva dilettantistica, nel rispetto di un limite di spesa pari a 220 milioni di euro per il 2021. L'articolo 6 prevede che i predetti importi non utilizzati siano riversati, entro il 15 ottobre 2021, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati per il cinquanta per cento al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» e per il restante cinquanta per cento al «Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale».

L'articolo 8 stabilisce che, entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico-scientifico esprime il proprio parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative, in vista dell'adozione di ulteriori misure e tenendo conto dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 e dell'evoluzione della campagna vaccinale.

Si apre il dibattito.

La senatrice GRANATO *(Misto-l'A.c'è-LPC)* giudica negativamente il provvedimento di urgenza in esame, che estende l'obbligo di presentazione della certificazione verde COVID-19 per l'accesso a tutti i luoghi di lavoro, un obbligo che nelle intenzioni palesate dal legislatore è finalizzato a documentare l'immunità di chi vi accede. Tale estensione è a suo giudizio inaccettabile, soprattutto considerando che ai luoghi di lavoro hanno accesso anche gli studenti, a partire dai 16 anni di età, che svolgono percorsi di formazione professionale: costoro dovrebbero quindi sottoporsi a frequenti tamponi ovvero alla vaccinazione, che per i minori presenta rischi maggiori rispetto al beneficio atteso, come è dimostrato dagli eventi anche letali che si sono registrati. L'obbligo di *green pass* ha dato luogo anche ad abusi; ricorda, a tale proposito l'applicazione incoerente che ne è stata data da una università con riferimento persino alle lezioni *on line*.

Sottolinea che, poiché non sono ancora disponibili sufficienti studi clinici che dimostrino la necessità di vaccinazione, va riconosciuta la possibilità di non vaccinarsi e di fronteggiare un eventuale contagio con le cure disponibili. Considera grave la scelta operata con il provvedimento in esame, in conseguenza della quale chi è economicamente svantaggiato è, in sostanza, costretto a vaccinarsi, non potendo sostenere la spesa di frequenti tamponi. Conclude preannunciando sin d'ora il suo voto contrario alla proposta di parere che verrà formulata dalla relatrice, che sollecita comunque a formulare un'osservazione volta a esonerare dall'obbligo di *green pass* i giovani che accedono ai luoghi di lavoro per seguire percorsi di formazione professionale o nell'ambito di Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO).

Il senatore CANGINI *(FIBP-UDC)* ritiene che occorra elevare il livello del dibattito, in primo luogo evitando di richiamare fonti non qualificate invece che dati scientifici: tutti i dati scientifici, anche a livello internazionale, testimoniano come il rischio per gli adolescenti derivi dalla mancata vaccinazione e come, senza ombra di dubbio, la vaccinazione metta in sicurezza i giovani in misura ben maggiore rispetto a ogni altra misura. Tutte le autorità sanitarie sono concordi su tale valutazione; tutti gli esponenti politici con responsabilità di governo ai vari livelli istituzionali, la generalità delle associazioni datoriali e degli operatori del commercio e del turismo sono favorevoli al *green pass*, uno strumento che si è rivelato determinante per consentire le riaperture e la ripresa delle attività economiche. Osserva come a suo giudizio occorra porre un limite alla mistificazione e trarre la giusta lezione dalle recenti elezioni amministrative, anziché continuare ad essere inclini a posizioni ancor più demagogiche, senza prendere atto del profondo mutamento intervenuto con la pandemia, che ha cambiato la sensibilità dell'opinione pubblica. Esprime la propria preoccupazione al riguardo, invitando a evitare di continuare a rivolgersi a una minoranza con posizioni che non aiutano né le forze politiche che le esprimono né tanto meno il Paese.

La senatrice SAPONARA *(L-SP-PSd'Az)* chiede di rinviare l'espressione del parere, anche al fine di poter acquisire gli elementi informativi che deriveranno dalle audizioni che la Commissione di merito svolgerà sul provvedimento in titolo.

Acquisito l'assenso del relatore LANIECE *(Aut (SVP-PATT, UV))*, il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, il seguito dell'esame sarà rinviato ad altra seduta.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(*Doc.* LVII, n. 4-*bis* – Allegati I, II, III e IV) ***Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 e connessi allegati***

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole con raccomandazioni)

La relatrice DE LUCIA *(M5S)* illustra per gli aspetti di competenza il documento in titolo, il quale registra una significativa ripresa dell'economia italiana, superiore alle previsioni, come testimonia la crescita nei primi due trimestri superiore rispetto alla media degli altri Paesi dell'Unione europea. La Nota di aggiornamento prospetta, per il triennio di riferimento, uno scenario di consolidamento della crescita, associata a una graduale riduzione del *deficit* e del debito pubblico in rapporto al PIL. Siffatto scenario continuerà ad essere sorretto da misure di politica economica di carattere espansivo almeno sino al 2024; l'economia potrà ulteriormente beneficiare degli effetti del graduale ritorno alla normalità in corso, per il venir meno delle misure emergenziali connesse al contrasto al COVID-19, che ha già consentito la riapertura di numerose attività, incluse quelle nei settori culturali, sportivi e sociali. Quanto alla manovra di bilancio per il 2022-2024, essa conterrà misure che avranno un impatto positivo, in termini di crescita, pari a circa mezzo punto percentuale per il prossimo anno, rispetto al livello tendenziale (a legislazione vigente). Il PIL, nel 2022, sarà dunque pari al 4,7 per cento, mentre nel 2023 e nel 2024 si assesterà, rispettivamente, al 2,8 per cento e all'1,9 per cento.

Con riguardo agli ambiti di specifico interesse della Commissione, segnala che fra i disegni di legge che il Governo dichiara quali collegati alla decisione di bilancio sono presenti innanzitutto l'AS 2305 «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti» e dell'AS 2318 «Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo», entrambi in corso di esame, nonché un'iniziativa in materia di «Valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca», non ancora presentata alle Camere; rispetto al DEF 2021 non risulta più presente, nell'elenco dei disegni di legge collegati alla manovra, quello sul riordino del settore dell'alta formazione artistica, musicale coreutica (cd. ddl «riordino AFAM»).

Come si evince nella Nadef, la crescita economica in atto è resa possibile anche grazie ai provvedimenti di finanza pubblica che Governo e Parlamento hanno adottato al fine di contrastare la crisi indotta dalla pandemia che, solo nel 2021 hanno determinato un incremento dell'indebitamento netto pari a 71,9 miliardi di euro. Nella Nota si richiamano, fra gli altri, gli interventi per il settore della scuola, dell'università e della ricerca, che ammontano complessivamente a circa 1,2 miliardi di euro nel 2021, 0,3 miliardi nel 2022, 0,2 miliardi nel 2023 e 0,1 miliardi nel 2024. In tale ambito, rilevano, in particolare, le misure per lo svolgimento in sicurezza dell'attività scolastica e per garantirne l'ordinato avvio nell'a.s.2021/2022 (0,6 miliardi solo nel 2021); per la promozione della ricerca e l'innovazione tecnologica (circa 0,6 miliardi quadriennio 2021-2024); per il rifinanziamento del fondo per l'arricchimento e l'amplia-

mento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (0,2 miliardi nel 2021); per l'edilizia scolastica (0,2 miliardi nel quadriennio).

Segnala altresì che quota parte delle risorse (nel complesso pari a 2,7 miliardi solo nel 2021) dirette a finanziare l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sono state destinate a beneficio di lavoratori autonomi e professionisti del settore culturale e dello spettacolo. A tutela del lavoro sono state poi messe a disposizione significative risorse, fra l'altro, per la corresponsione di un'indennità una tantum a favore dei lavoratori riconosciuta principalmente per alcuni settori, fra cui quelli dello spettacolo, dello sport e del turismo (circa 3 miliardi complessivi nel 2021).

Nel Capitolo IV del documento in esame sulle riforme e sulle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea, si fa innanzi tutto presente che nel PNRR è confluito il Programma Nazionale di Riforma, che dal 2011 è parte integrante del DEF. Entrando nel merito delle riforme settoriali contenute nel PNRR, nella Nadef si richiama l'attenzione, oltre che sulla riforma delle lauree abilitanti, anche sulle iniziative intraprese nell'ambito dell'alta formazione, richiamando la disposizione, introdotta con la legge di bilancio per il 2021 – articolo 1, commi 536 e seguenti – che dispone un contributo sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile da parte delle imprese che sostengono, tramite borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali.

Viene inoltre richiamata la disposizione, anch'essa approvata con la legge di bilancio per il 2021 – articolo 1, comma 521 – che stanzia risorse al fine di assicurare un adeguato sostegno finanziario alle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno e in particolare al fine di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si dà altresì conto dell'avvenuta istituzione (ai sensi dell'articolo 61 del decreto-legge n. 73 del 2021) del Fondo italiano per la scienza, con una dotazione di 50 milioni nel 2021 e di 150 milioni annui a decorrere dal 2022, per promuovere lo sviluppo della ricerca di base, rappresentando l'importanza della previsione di procedure competitive per l'assegnazione delle relative risorse, ispirate ai parametri dello *European Research Council* (ERC).

Si apre il dibattito.

La senatrice GRANATO *(Misto-l'A.c'è-LPC)* segnala come, tra i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, il documento in titolo indichi un disegno di legge per l'attuazione dell'autonomia differenziata; al riguardo ritiene opportuno segnalare l'esigenza che in alcuni ambiti, come in materia di istruzione, sia mantenuta un'uniformità a livello nazionale.

Il senatore LANIECE *(Aut (SVP-PATT, UV))* sollecita la formulazione di un rilievo, nella proposta di parere, con il quale si preveda la possibilità di finanziare con il Fondo italiano per la scienza di cui all'articolo 61 del decreto-legge n. 73 del 2021 progetti di divulgazione scientifica, che egli considera molto importanti, soprattutto in questo periodo, in particolare mediante trasmissioni televisive.

Il senatore MARILOTTI *(PD)*, pur comprendendo le preoccupazioni espresse dalla senatrice Granato e l'esigenza di regole uniformi a livello nazionale, ricorda le rilevantissime differenze che devono essere considerate nell'organizzazione scolastica sul territorio nazionale, soprattutto alla luce del fenomeno di spopolamento di alcuni territori. Dopo aver richiamato il principio dell'autonomia scolastica, osserva come non possano non esserci criteri differenziati a fronte di regioni con densità di popolazione profondamente diverse: le norme in materia di istruzione devono quindi garantire una uniformità che non sia esente da elementi di flessibilità.

Ha quindi nuovamente la parola il senatore LANIECE *(Aut (SVP-PATT, UV))*, che si unisce al senatore Marilotti nel sottolineare come sia necessario consentire ai territori di adattare l'organizzazione scolastica alle specifiche esigenze dettate dalle rispettive caratteristiche geografiche e demografiche.

Anche la senatrice GRANATO *(Misto-l'A.c'è-LPC)* interviene nuovamente per precisare che il suo riferimento era non tanto all'aspetto dell'organizzazione scolastica sul territorio bensì alla esigenza di garantire sul territorio nazionale una unitarietà in materia di istruzione in termini di finalità, indirizzi, piani di studio, programmi, e così via, evitando che si creino confusione o addirittura conflittualità anche in termini di validità dei titoli di studio. Dopo aver ricordato la sentenza della Corte costituzionale n. 76 del 2013 concernente il ruolo dei docenti, conclude sottolineando l'importanza di garantire agli studenti una pari qualità dell'istruzione su tutto il territorio nazionale.

La senatrice SAPONARA *(L-SP-PSd'Az)* segnala come anche il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) abbia previsto fondi finalizzati a colmare il divario territoriale tra Nord e Sud in materia di istruzione. Dopo aver richiamato il principio dell'autonomia scolastica, sottolinea gli aspetti positivi di una organizzazione scolastica che tenga conto della conformazione e delle caratteristiche dei territori, la quale non pregiudica la qualità dell'insegnamento e, al contempo, consente di contrastare le dinamiche di spopolamento soprattutto delle aree interne.

Il senatore PITTONI *(L-SP-PSd'Az)* contesta che sia stata mai messa in discussione la validità dei titoli acquisiti nelle varie regioni del territo-

rio nazionale e richiama il dettato dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione.

La relatrice DE LUCIA *(M5S)* ritiene prematura la formulazione di rilievi che riguardino l'attuazione dell'autonomia differenziata con particolare riferimento alla materia dell'istruzione: la Commissione potrà esprimersi sulle iniziative che saranno presentate alle Camere, preannunciate nel documento in esame, le quali saranno ovviamente adottate nel quadro dei principi costituzionali e quindi tenendo conto dell'esigenza di determinare i livelli essenziali delle prestazioni (LEP). Anche in merito alla sollecitazione formulata dal senatore Lanièce, ritiene che questa possa essere ripresa con riferimento ai provvedimenti attuativi del richiamato articolo 61 del decreto-legge n. 73 del 2021. Presenta quindi e illustra una proposta di parere non ostativo con raccomandazioni *(pubblicata in allegato)*.

La senatrice VANIN *(M5S)* osserva come le questioni in materia di organizzazione scolastica oggetto di alcuni degli interventi e l'autonomia scolastica siano estranei al documento in esame; non va taciuto il rischio che l'autonomia differenziata possa diventare un elemento di differenziazione tra Regioni, non diversamente da quanto è avvenuto in tema di formazione professionale. Se sotto tale profilo è condivisibile la preoccupazione espressa dalla senatrice Granato, tuttavia ritiene che sia necessario garantire ai territori flessibilità nell'organizzazione scolastica. Conclude dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Anche il senatore MARILOTTI *(PD)* dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Il senatore PITTONI *(L-SP-PSd'Az)* dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere della relatrice, rammentando le iniziative a sua firma in materia di docenti di sostegno, l'*iter* di una delle quali è stato bloccato per la contrarietà del Movimento 5 stelle.

Il senatore LANIECE *(Aut (SVP-PATT, UV))* chiede nuovamente alla relatrice di integrare la sua proposta di parere con il rilievo prima illustrato.

La relatrice DE LUCIA *(M5S)*, accogliendo la richiesta del senatore Laniece, presenta e illustra una nuova proposta di parere non ostativo con raccomandazioni *(pubblicata in allegato)*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere della relatrice è quindi posta ai vori e approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(1228) ***LA PIETRA ed altri. – Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del*** **Pistoia Blues Festival**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'8 settembre.

Il PRESIDENTE comunica che il relatore Cangini ha presentato due emendamenti, 1.100 e 1.200, volti a soddisfare le condizioni, poste ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dal parere della Commissione bilancio e che il senatore Marilotti ha presentato una riformulazione del suo emendamento aggiuntivo 1.0.1. Tali emendamenti sono pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione è rinviato.

(693) ***Simone BOSSI ed altri. – Disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati***

(1158) ***RAMPI. – Disposizioni per il rilancio del patrimonio artistico e culturale nei comuni italiani***

(1306) ***Michela MONTEVECCHI ed altri. – Misure per favorire la programmazione di azioni di promozione e finanziamento del recupero dei beni e dei siti di rilevanza culturale***

(1636) ***NENCINI ed altri. – Disposizioni per la creazione e la valorizzazione di una rete delle regioni storiche italiane***

(2306) ***Maria SAPONARA. – Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, per l'introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi***

(Discussione del disegno di legge n. 2306, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 693, 1158, 1306 e 1636 e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta dell'8 settembre.

Il relatore, presidente NENCINI *(IV-PSI)*, illustra il disegno di legge n. 2306 che si compone di un articolo unico con il quale si novella l'articolo 3 della legge n. 92 del 2019: quest'ultimo rinvia alle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica – da adottare con decreto del Ministero dell'istruzione – la definizione di specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e di obiettivi specifici di apprendimento. L'articolo unico del disegno di legge n. 2306 introduce un periodo aggiuntivo, ai sensi del quale, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado situate nei piccoli comuni, la tematica di cui alla lettera *e)* del richiamato articolo 3 include anche lo «studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici, paesag-

gistici dei comuni medesimi, finalizzato a valorizzare la tipicità e le identità delle comunità locali». Riferisce quindi in merito agli obiettivi così perseguiti.

Conclude proponendo di congiungere la discussione di tale iniziativa a quella già avviata dei disegni di legge n. 693, 1158, 1306 e 1636.

Concorda la Commissione.

Poiché nessuno chiede la parola per intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE propone che la Commissione gli conferisca, in qualità di relatore, l'incarico di predisporre un testo unificato delle iniziative in titolo, come prefigurato nella seduta dell'8 settembre.

Concorda la Commissione.

Il relatore, presidente NENCINI *(IV-PSI)*, avendo – come preannunciato – svolto un preventivo confronto informale con i primi firmatari delle iniziative in titolo, compreso il disegno di legge n. 2306, presenta quindi un testo unificato per le iniziative in titolo, pubblicato in allegato, proponendo di assumerlo a base del seguito della discussione congiunta e di fissare alle ore 12 di mercoledì 13 ottobre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno da riferire al medesimo testo unificato.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che è assegnato in sede consultiva, per il parere alla Commissione industria, il disegno di legge n. 2401, di conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, il cui esame sarà avviato nelle sedute che saranno convocate la prossima settimana.

Concorda la Commissione.

Il PRESIDENTE propone inoltre di integrare l'ordine del giorno della Commissione con l'esame del disegno di legge n. 2367 recante «Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini», se assegnato.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,35.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DOCUMENTO LVII, N. 4-*BIS* E CONNESSI ALLEGATI

La Commissione, esaminati, per le parti di competenza, i documenti in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti raccomandazioni:

che la Commissione di merito solleciti il Governo a:

a) stanziare fondi specifici per l'assunzione di insegnanti specializzati sul sostegno;

b) prevedere incentivi agli enti locali per la regolarizzazione della figura professionale degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII, N. 4-*BIS* E CONNESSI ALLEGATI

La Commissione, esaminati, per le parti di competenza, i documenti in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti raccomandazioni:

che la Commissione di merito solleciti il Governo a:

a) stanziare fondi specifici per l'assunzione di insegnanti specializzati sul sostegno;

b) prevedere incentivi agli enti locali per la regolarizzazione della figura professionale degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione;

c) prevedere che con il Fondo italiano per la scienza di cui all'articolo 61 del decreto-legge n. 73 del 2021 possano essere finanziati progetti di divulgazione scientifica.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1228

Art. 1.

1.100
IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 2019», *con le seguenti:* «a decorrere dall'anno 2022».

1.200
IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2019», *con le seguenti:* «a decorrere dall'anno 2022».

1.0.1 (testo 2)
MARILOTTI

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonché, a decorrere dal 2022, un contributo di 250.000 euro annui a favore del Comune di Berchidda per la realizzazione del Festival Internazionale *Time in Jazz*».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 693, 1158, 1306, 1636 E 2306

NT1
IL RELATORE

CAPO I
PRINCÌPI GENERALI

Articolo 1.
(Finalità)

1. La Repubblica promuove gli interventi contenuti nella presente legge in attuazione dei compiti di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale sanciti dall'articolo 9 della Costituzione.

2. Le disposizioni della presente legge recano interventi per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale in coerenza e ad integrazione delle azioni previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito «PNRR», presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. Gli interventi di cui al precedente periodo sono adottati nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, assicurano l'attuazione degli interventi di cui al comma 2.

CAPO II
SOSTEGNO AL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE NEGLI ENTI LOCALI

Articolo 2.
(Programma strategico per lo sviluppo urbano a carattere culturale)

1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, per spese correnti, con una dotazione di un milione di euro per

l'anno 2022, al fine di finanziare un programma strategico di ricerca applicata nel campo dell'innovazione urbana a carattere culturale. Possono accedere alle risorse del fondo i progetti di ricerca che riguardino lo sviluppo urbano sostenibile e che pongano peculiare attenzione alla riqualificazione culturale, presentati da città metropolitane o da province o da comuni loro capoluoghi o da comuni con più di 200.000 abitanti, anche insieme a università, enti pubblici di ricerca, imprese in forma singola o associata. Con decreto del Ministro della cultura, sentite le Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti per la partecipazione ai bandi per l'accesso alle risorse del fondo, le modalità e i termini di partecipazione, i criteri per la selezione dei progetti e l'importo dei finanziamenti.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a un milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a valere sulla quota non utilizzata per i fini ivi previsti.

Articolo 3.

(Fondo per la digitalizzazione delle biblioteche comunali)

1. Al fine di stimolare e organizzare l'attività di formazione permanente e favorire l'attuazione del diritto allo studio; promuovere la lettura; provvedere all'acquisizione, catalogazione, gestione, conservazione e valorizzazione del patrimonio documentale su qualunque supporto assicurandone la consultazione e il prestito a titolo gratuito; favorire la conoscenza e l'uso delle tecnologie digitali in ambito bibliotecario; garantire la tutela e il godimento pubblico del materiale bibliografico, dei documenti e degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del proprio patrimonio e incrementare tale patrimonio attraverso il reperimento e l'acquisizione di opere manoscritte o a stampa, nonché di documenti di interesse locale e adottare iniziative per diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali, è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo per lo sviluppo di progetti di digitalizzazione delle biblioteche comunali, per favorire la conservazione e l'archiviazione del patrimonio librario dei comuni italiani, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per il rafforzamento delle biblioteche comunali.

Articolo 4.

(Fondo per il recupero del patrimonio edilizio per scopi artistico-culturali)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività culturali e artistiche e recuperare il patrimonio immobiliare presente nei territori comunali in disuso, presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo per il recupero, la riqualificazione e la destinazione del patrimonio edilizio con finalità di riutilizzo per scopi artistico-culturali e di rivitalizzazione delle città, nonché per la promozione dell'attrattività, fruibilità e qualità ambientale ed architettonica, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, è stabilita la ripartizione del fondo di cui al comma 1 per le esigenze territoriali, nonché i criteri dei progetti di riutilizzo artistico-culturali e di rivitalizzazione delle città.

Capo III

RETE DELLE REGIONI STORICHE ITALIANE

Articolo 5.

(Finalità)

1. Il presente Capo è finalizzato all'individuazione, nell'ambito del territorio dello Stato, delle aree territoriali, di seguito denominate «regioni storico-culturali italiane», caratterizzate da omogeneità del paesaggio e delle vicende storiche, da riferimenti culturali e artistici, tradizioni e stili di vita comuni, nonché alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico e socio-culturale delle suddette regioni, anche attraverso l'istituzione di una rete di coordinamento fra le medesime.

Articolo 6.

(Obiettivi e strumenti)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 è istituito, presso il Ministero della cultura, di concerto col Ministero della transizione ecologica, un tavolo di lavoro, con la partecipazione di un rappresentante per ciascuno dei suddetti Ministeri, di un rappresentante indicato da ciascuna delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di due rappresentanti in-

dicati dagli enti locali di ciascuna regione, nonché da un rappresentante individuato dalle associazioni storico-culturali presenti in ciascuna delle regioni di cui all'articolo 5.

2. Entro tre mesi dalla data della sua istituzione, il tavolo di lavoro trasmette al Ministro della cultura una relazione che dà conto:

a) dell'individuazione e della redazione di un elenco dettagliato delle regioni storiche italiane al fine dell'elaborazione degli strumenti necessari per la loro conoscenza e promozione;

b) dell'individuazione di strumenti e modalità per la diffusione della conoscenza e per la valorizzazione delle regioni storiche italiane;

c) dell'individuazione delle modalità per l'istituzione di una rete di coordinamento delle regioni storiche italiane e per la promozione di un portale *online* delle suddette regioni, finalizzato alla diffusione della conoscenza del loro patrimonio storico, paesaggistico, artistico e socio-culturale, anche ai fini di una migliore promozione turistica.

3. Al fine di sostenere interventi diretti a valorizzare il patrimonio storico-artistico e socio-culturale delle regioni di cui all'articolo 5, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il fondo per interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale delle regioni storiche italiane, con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

4. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministero della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituita la Rete delle regioni storiche italiane, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 3, nonché definite le modalità di presentazione delle istanze di finanziamento di interventi di cui al medesimo comma 3.

5. Il decreto di cui al comma 4, ai fini dell'individuazione dei predetti criteri di riparto, dispone che le risorse del Fondo di cui al comma 3 siano destinate prioritariamente ai seguenti progetti:

a) di restauro e consolidamento dei beni oggetto di tutela di pregio storico, culturale ed architettonico, quali aree e parchi archeologici, edifici storici, cinte murarie urbane, opere di fortificazione connesse, opere di archeologia industriale;

b) di valorizzazione dei beni oggetto di tutela e di loro eventuale riuso per attività di interesse pubblico compatibili con le finalità della presente legge;

c) di diffusione della conoscenza e valorizzazione delle regioni storiche italiane.

Il decreto di cui al comma 4 riserva una quota pari ad almeno il 75 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 3 per i progetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma che interessino i beni ivi richiamati presenti nei borghi e nelle piccole e medie città d'arte.

6. Il riparto degli stanziamenti del Fondo di cui al comma 3 è effettuato con cadenza annuale, entro il 28 febbraio, con decreto del Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle istanze pervenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente secondo criteri e modalità definiti dal decreto di cui al comma 4.

Articolo 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente Capo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Capo IV

ULTERIORI MISURE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE

Articolo 8.

(Misure volte a promuovere la fruizione del patrimonio storico, artistico e culturale da parte degli studenti)

1. A decorrere dall'anno 2022 agli studenti universitari e a quelli impegnati nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) sono assicurate: agevolazioni per l'acquisto, anche in formato digitale, di libri, di testi, di l'abbonamenti a riviste attinenti alle discipline del proprio piano di studi nonché per l'acquisto di ogni strumento finalizzato alla didattica; l'accesso ai siti museali o archeologici e ai luoghi di cultura.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante l'individuazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di risparmi di spesa pubblica per un ammontare non inferiore a 960 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Articolo 9.

(Misure volte a promuovere la fruizione del patrimonio storico, artistico e culturale da parte dei lavoratori)

1. Al fine di consentire l'accesso diffuso ai prodotti culturali, incoraggiare l'accesso ai siti museali o archeologici e ai luoghi di cultura a eventi e spettacoli culturali e artistici, sviluppare le attività di natura artistica e culturale, contribuire alla crescita culturale dei lavoratori, a tutti i prestatori di lavoro subordinato italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea e ai lavoratori stranieri non appartenenti ad uno Stato dell'Unione europea, che hanno raggiunto la maggiore età, che soggiornano stabilmente e regolarmente in Italia da almeno tre anni e che sono titolari di un permesso di soggiorno è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 8, una Carta elettronica denominata «?Carta cultura per i lavoratori?».

2. Il valore nominale di ciascuna Carta cultura per i lavoratori, di seguito denominata «?Carta?», è pari all'importo di 500 euro. La Carta, valida su tutto il territorio nazionale, è di natura personale e non trasferibile.

3. Il Ministero della cultura, anche in accordo con le altre amministrazioni interessate, può realizzare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, iniziative di informazione destinate ai beneficiari della Carta circa le modalità di ottenimento del beneficio.

4. Le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono promuovere specifici accordi o programmi al fine di sostenere le misure di cui al presente articolo.

5. Il soggetto responsabile della realizzazione della Carta è il Ministero della cultura che si avvale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'Agenzia per l'Italia digitale, nonché, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, della Società generale d'informatica Spa (SOGEI) e della Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP).

6. I soggetti beneficiari della Carta sono i soggetti iscritti al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che provvedono alla distribuzione della Carta ai dipendenti con un regolare rapporto di lavoro in essere. I dati anagrafici dei soggetti beneficiari sono accertati attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, o, ove necessario, tramite le credenziali rilasciate dall'Agenzia delle entrate. A tal fine, gli interessati richiedono l'attribuzione dell'identità digitale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 24 ottobre

2014. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi, ai sensi del secondo periodo, sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione è consentita fino al 31 gennaio 2022. Entro quarantacinque giorni dalla data di registrazione ogni soggetto beneficiario provvede a comunicare al soggetto responsabile di cui al comma 5 il numero dei dipendenti che hanno richiesto la Carta.

7. A ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuita una quantità di Carte pari al numero dei dipendenti che ne hanno fatto richiesta, per l'acquisto di:

a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;

b) libri;

c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;

d) musica registrata;

e) prodotti dell'editoria audiovisiva.

8. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della cultura.

Articolo 10.

(Introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, della legge 20 agosto 2019, n. 92, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «?Nelle scuole primarie e secondarie di primo grado situate nei piccoli comuni, come definiti all'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, la tematica di cui alla presente lettera comprende anche lo studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici, paesaggistici dei comuni medesimi, finalizzato a valorizzare la tipicità e le identità delle comunità locali, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

1) studio dell'origine dei prodotti delle varie zone che consenta di evidenziare il legame che unisce la comunità, l'ambiente e la salute, attraverso il percorso «dal campo alla tavola», informando sulle correlazioni tra tecniche produttive a ridotto impatto ambientale, qualità dei prodotti e consumi alimentari;

2) creazione di laboratori didattici e attività pratiche per la realizzazione di manufatti, anche attraverso il coinvolgimento degli imprenditori e artigiani del territorio di riferimento, che mettano a servizio delle scuole la loro attività a fini educativi;

3) creazione di percorsi educativi e didattici per i ragazzi e di scambi con altre realtà, in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione del territorio e delle sue vocazioni economiche tradizionali;

4) attivazione di collaborazioni tra scuole e imprese locali impegnate nella promozione sociale, culturale e turistica delle specificità dei luoghi, delle tradizioni culturali, storiche e agroalimentari;

5) utilizzo delle nuove tecnologie per costruire nella rete *internet* un rapporto di collaborazione continuo e permanente tra le scuole».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedì 5 ottobre 2021

Plenaria

219ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc.* LVII, n. 4-*bis* – Allegati I, II, III e IV) *Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2021 e connessi allegati
(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore ASTORRE *(PD)* illustra la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021, che ridefinisce il perimetro di finanza pubblica nel quale si iscriveranno le misure della prossima legge di bilancio, che avrà come obiettivo quello di sostenere la ripresa dell'economia italiana nel triennio 2022-2024, in stretta coerenza con il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Nel tratteggiare le tendenze recenti dell'economia italiana, la Nota prende atto del miglioramento della situazione economica registrato nel corso dell'anno: la fase di ripresa, iniziata nel primo trimestre, si è rafforzata in misura significativa nel secondo. L'entrata a regime della campagna di immunizzazione, favorendo il miglioramento del contesto epidemiologico, ha permesso la graduale rimozione delle restrizioni a beneficio principalmente dei servizi. A partire dai mesi primaverili, l'accresciuta mobilità individuale e il recupero della domanda interna hanno contribuito al miglioramento del quadro macroeconomico, mentre il raggiungimento dell'obiettivo della copertura vaccinale per almeno l'80 per cento della popolazione e l'introduzione dell'obbligo del «*green pass*» per tutti i lavoratori consentono di ipotizzare che non sarà necessario disporre restrizioni di rilievo nel corso del periodo autunnale.

In tale contesto, nel sottolineare come il quadro delle previsioni sia influenzato, oltre che dagli sviluppi attesi della pandemia, dall'impulso

alla crescita e agli investimenti derivante dal PNRR e dalle condizioni monetarie e finanziarie favorevoli, la previsione annuale di aumento del PIL reale per il 2021 sale al 6,0 per cento, rispetto al 4,5 per cento del quadro programmatico del DEF.

Per gli anni successivi, la nuova previsione tendenziale indica aumenti del 4,2 per cento nel 2022, del 2,6 per cento nel 2023 e dell'1,9 per cento nel 2024.

Rispetto ad aprile anche le previsioni di indebitamento netto sono riviste in chiave migliorativa, con una stima di deficit per il 2021 del 9,4 per cento del PIL, rispetto all'11,8 per cento indicato nel DEF. Il livello dell'indebitamento netto è stimato in discesa anche per gli anni successivi, con una traiettoria tendenziale che prevede il 4,4 per cento nel 2022, il 4,3 per cento nel 2023, per approdare ad un deficit del 2,1 per cento nel 2024, rispetto ad una previsione programmatica del DEF del 3,4 per cento.

Il più alto livello di PIL e il minor deficit fanno anche sì che il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo non salga ulteriormente quest'anno, come previsto nel DEF (la stima era del 159,8 per cento), ma scenda invece al 153,5 per cento, rispetto al 155,6 per cento registrato nel 2020.

Alla luce di questo migliorato quadro economico e finanziario e delle Raccomandazioni specifiche al Paese da parte del Consiglio UE, il Governo conferma l'impostazione di fondo della politica di bilancio già illustrata nel DEF e su cui il Parlamento si è espresso favorevolmente.

Ipotizzando che il grado di restrizione delle attività economiche e sociali legato al Covid-19 si vada via via riducendo, l'intonazione della politica di bilancio resterà espansiva fino a quando il PIL e l'occupazione avranno recuperato non solo la caduta, ma anche la mancata crescita rispetto al livello del 2019. In base alle proiezioni aggiornate, si può prevedere che tale condizione sarà soddisfatta a partire dal 2024.

Da quell'anno in poi, la politica di bilancio dovrà essere maggiormente orientata alla riduzione del disavanzo strutturale e a ricondurre il rapporto debito/PIL al livello pre-crisi entro il 2030.

Nel quadro programmatico per il prossimo triennio, la Nota fissa un obiettivo di deficit pari al 5,6 per cento del PIL per il 2022, al 3,9 per cento per il 2023 ed al 3,3 per cento per il 2024.

In confronto al quadro tendenziale, l'andamento dell'indebitamento netto programmatico è superiore di oltre un punto percentuale di PIL a partire dal 2022. Come risultato del relativo stimolo di bilancio, la crescita del PIL nello scenario programmatico è stimata al 4,7 per cento nel 2022, al 2,8 per cento nel 2023 e all'1,9 per cento nel 2024. La discesa del rapporto debito/PIL proseguirà per raggiungere il 146,1 per cento nel 2024.

Risulta superiore rispetto al tendenziale anche la crescita dell'occupazione durante il triennio e scende di conseguenza il tasso di disoccupazione, i cui valori sono stimati al 9,6 per cento per l'anno in corso, al 9,1 per cento per il 2022, all'8,4 per cento per il 2023 e al 7,7 per cento per il 2024 (il DEF 2021 prevedeva un tasso di disoccupazione pari al 9,6 per il 2021, al 9,2 per cento per il 2022, all'8,5 per cento il 2023 ed all'8,0 per cento per il 2024).

La Nota evidenzia quindi come il sentiero programmatico per il triennio 2022-2024 consenta sia il rinnovo di numerose misure di rilievo economico e sociale – come quelle relative al sistema sanitario, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e agli incentivi concernenti l'efficientamento energetico degli edifici e gli investimenti innovativi – sia la riforma degli ammortizzatori sociali, un primo stadio della riforma fiscale e la definizione a regime dell'assegno unico universale per i figli. Le entrate derivanti dalla revisione delle imposte ambientali e dei sussidi ambientalmente dannosi saranno inoltre utilizzate per ridurre altri oneri a carico dei settori produttivi e le risorse di bilancio verranno crescentemente indirizzate verso gli investimenti e le spese per ricerca, innovazione e istruzione.

La Nota sottolinea quindi l'importanza degli investimenti pubblici derivanti dal PNRR e dei loro riflessi in termini di incentivazione agli investimenti privati e si sofferma sui principali interventi di carattere economico e finanziario predisposti dal Governo nel corso del 2021 per sostenere le famiglie, i lavoratori, gli operatori economici e i diversi settori produttivi nel corso dell'emergenza epidemiologica.

L'ultima parte del documento è infine dedicata al PNRR, che, in base a quanto esplicitamente previsto nel regolamento istitutivo del Dispositivo di ripresa e resilienza, ha inglobato il Programma nazionale di riforma (PNR), di solito presentato in allegato alla Nota.

Sono quindi descritte le riforme già avviate, o in corso di predisposizione, per l'attuazione degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito del PNRR, con riferimento ai settori della pubblica amministrazione, della giustizia, delle infrastrutture digitali, nonché in materia di semplificazione, politiche del lavoro, istruzione, trasporti, energia e ambiente.

In relazione alle infrastrutture digitali, la Nota ricorda che è stata completata la strategia di cyber-resilienza del Paese con l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la cybersicurezza (ANC) e che – con un decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri in esame preliminare e attualmente all'esame dell'8ª Commissione (atto del Governo n. 289) – il Governo ha modificato il Codice delle comunicazioni elettroniche in vigore, includendo la promozione degli investimenti in reti, fisse e mobili, ad altissima velocità tra gli obiettivi primari della regolazione.

Per quanto riguarda il settore dei trasporti, si dà conto dei provvedimenti attuativi in corso di perfezionamento per l'assegnazione di risorse, stanziate sia nell'ambito del *Next Generation* EU che del fondo complementare, per interventi di sostegno e potenziamento del trasporto pubblico locale e per il rafforzamento infrastrutturale dei porti.

Tra i vari interventi nel settore dell'ambiente, si segnalano in particolare: il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili, con tempi predefiniti per le autorizzazioni correlate, finalizzato a consentire lo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici, che verrà adottato sulla base di una previsione contenuta nell'ultimo decreto-legge «semplificazioni»; la nuova disciplina degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti, sulla quale l'8ª Commissione ha re-

centemente espresso le sue osservazioni favorevoli alla Commissione ambiente; l'intesa raggiunta sulla ripartizione di 2 miliardi del programma «Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica», per migliorare l'efficienza energetica, la resilienza e la sicurezza sismica, nonché la condizione sociale nei tessuti residenziali pubblici.

La Nota riferisce infine che, a seguito dell'approvazione nello scorso mese di agosto del PNRR da parte del Consiglio, l'Italia ha ricevuto il pagamento dell'anticipo di sovvenzioni e prestiti per una somma complessiva di 24,8 miliardi di euro.

Nel Consiglio dei ministri del 23 settembre, è stato presentato il primo Rapporto di monitoraggio, avente ad oggetto tutte le misure del PNRR che prevedono una *milestone* o un *target* (M&T) da conseguire entro il prossimo 31dicembre 2021, al fine di ottenere la prima *tranche* di finanziamenti.

Si tratta nello specifico di 51 misure, 24 delle quali riferite a investimenti e 27 a riforme da adottare. La Nota riferisce che il Governo punta ad inviare la prima rendicontazione relativa al PNRR entro il mese di gennaio 2022.

In conclusione, in considerazione del fatto che le Commissioni dovranno esprimersi in tempo utile affinché la Commissione bilancio possa riferire in Aula nella seduta di domani, illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE chiede un chiarimento in merito all'osservazione relativa all'assunzione degli autisti da impiegare nel trasporto di persone e di merci.

Il relatore ASTORRE *(PD)* chiarisce che l'osservazione è volta ad affrontare il tema della carenza di autisti.

La senatrice PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)* segnala che il numero di autisti che mancano è elevato e il fenomeno è collegato anche ai tempi e ai costi associati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore, che risulta approvato.

(2401) ***Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale***

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CAMPARI *(L-SP-PSd'Az)* illustra il decreto-legge in esame, che reca misure urgenti volte a contenere gli effetti dell'imminente aumento dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale e che dispone

inoltre la modifica e l'abrogazione di disposizioni legislative che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi.

Si sofferma, in particolare, sull'articolo 4 che stabilisce l'abrogazione di alcune disposizioni di legge, indicate nella tabella contenuta nell'Allegato I, nelle quali era prevista l'adozione di provvedimenti attuativi ritenuti non più necessari.

Per quanto riguarda le materie di competenza della 8ª Commissione, viene abrogato l'articolo 51, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, con il quale erano state introdotte disposizioni per snellire la procedura di VIA per gli interventi urgenti finalizzati al potenziamento o all'adeguamento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti, ricadenti nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 (per i quali, quindi, è prevista la verifica di assoggettabilità a VIA ovvero la valutazione di impatto ambientale).

Nel dettaglio, la norma ora abrogata prevedeva che per tali interventi, individuati entro il 31 dicembre 2020 con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, il proponente dovesse presentare al Ministero dell'ambiente, dandone contestuale comunicazione al Ministero delle infrastrutture affinché esprimesse le proprie osservazioni, gli elementi informativi dell'intervento e del sito, secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152, finalizzati a stabilire se il progetto dovesse o no essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA o a valutazione di impatto ambientale.

La relazione illustrativa evidenzia che proprio l'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152 disciplina il cosiddetto «*pre-screening*», quale procedura nella quale si attribuisce al proponente di interventi che riguardino modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-*bis*, II e IV alla parte seconda del suddetto decreto legislativo n. 152 la facoltà di richiedere una valutazione preliminare finalizzata a stabilire se e quale procedura VIA debba eventualmente essere avviata.

La relazione segnala quindi che su questo quadro normativo è recentemente intervenuto il decreto-legge n. 77 del 2021 che, tra le misure volte a ridurre la tempistica dei procedimenti per la valutazione dell'impatto ambientale dei progetti, ha stabilito che la procedura di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152 debba essere applicata, nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi.

Si è dunque ritenuto che le previsioni dell'articolo 51 del decreto-legge n. 76 potessero essere ragionevolmente considerate assorbite nella procedura disciplinata dall'articolo 18 del decreto-legge n. 77 e si è pertanto proceduto alla loro abrogazione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (n. 290)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 settembre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il relatore PAROLI *(FIBP-UDC)* formula una proposta di osservazioni favorevoli, ricordando che i profili di competenza della Commissione attengono eminentemente alla promozione del ricorso agli strumenti digitali.

In assenza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di osservazioni favorevoli del relatore, che risulta approvata.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione, già convocata domani, mercoledì 6 ottobre, alle ore 8,30, è posticipata alle ore 11,30. Comunica altresì che la seduta della Commissione, già convocata domani, alle ore 13,30 (ovvero alla sospensione dei lavori d'Aula se successiva), non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII, N. 4-*BIS* E CONNESSI ALLEGATI

La 8ª Commissione, esaminata, per quanto di competenza, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 *(Doc*. LVII, n. 4-*bis)* e connessi allegati,

premesso che:

la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 ridefinisce il perimetro di finanza pubblica nel quale si iscriveranno le misure della prossima legge di bilancio, che avrà come obiettivo quello di sostenere la ripresa dell'economia italiana nel triennio 2022-2024, in stretta coerenza con il Piano nazionale di ripresa e resilienza;

nel tratteggiare le tendenze recenti dell'economia italiana, si prende atto del miglioramento della situazione economica registrato nel corso dell'anno: la fase di ripresa, iniziata nel primo trimestre, si è rafforzata in misura significativa nel secondo. In tale contesto, nel sottolineare come il quadro delle previsioni sia influenzato, oltre che dagli sviluppi attesi della pandemia, dall'impulso alla crescita e agli investimenti derivante dal PNRR e dalle condizioni monetarie e finanziarie favorevoli, la previsione annuale di aumento del PIL reale per il 2021 sale al 6,0 per cento, rispetto al 4,5 per cento del quadro programmatico del DEF. Per gli anni successivi, la nuova previsione tendenziale indica aumenti del 4,2 per cento nel 2022, del 2,6 per cento nel 2023 e dell'1,9 per cento nel 2024;

rispetto ad aprile migliorano anche le previsioni di indebitamento netto, con una stima di *deficit* per il 2021 del 9,4 per cento del PIL, rispetto all'11,8 per cento indicato nel DEF. Il livello dell'indebitamento netto è stimato in discesa anche per gli anni successivi, con una traiettoria tendenziale che prevede il 4,4 per cento nel 2022, il 4,3 per cento nel 2023, per approdare ad un *deficit* del 2,1 per cento nel 2024, rispetto ad una previsione programmatica del DEF del 3,4 per cento. Il più alto livello di PIL e il minor *deficit* fanno anche sì che il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo non salga ulteriormente quest'anno, come previsto nel DEF (la stima era del 159,8 per cento), ma scenda invece al 153,5 per cento, rispetto al 155,6 per cento registrato nel 2020;

nel quadro programmatico per il prossimo triennio, la Nota fissa un obiettivo di *deficit* pari al 5,6 per cento del PIL per il 2022, al 3,9 per cento per il 2023 ed al 3,3 per cento per il 2024. In confronto al quadro tendenziale, l'andamento dell'indebitamento netto programmatico è superiore di oltre un punto percentuale di PIL a partire dal 2022. Come risultato del relativo stimolo di bilancio, la crescita del PIL nello scenario programmatico è stimata al 4,7 per cento nel 2022, al 2,8 per cento nel 2023

e all'1,9 per cento nel 2024. La discesa del rapporto debito/PIL proseguirà per raggiungere il 146,1 per cento nel 2024;

il sentiero programmatico per il triennio 2022-2024 consente sia il rinnovo di numerose misure di rilievo economico e sociale – come quelle relative al sistema sanitario, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e agli incentivi concernenti l'efficientamento energetico degli edifici e gli investimenti innovativi – sia la riforma degli ammortizzatori sociali, un primo stadio della riforma fiscale e la definizione a regime dell'assegno unico universale per i figli. Le entrate derivanti dalla revisione delle imposte ambientali e dei sussidi ambientalmente dannosi saranno inoltre utilizzate per ridurre altri oneri a carico dei settori produttivi e le risorse di bilancio verranno crescentemente indirizzate verso gli investimenti e le spese per ricerca, innovazione e istruzione;

considerato che:

la Nota sottolinea l'importanza degli investimenti pubblici derivanti dal PNRR e dei loro riflessi in termini di incentivazione agli investimenti privati, nonché del Piano nazionale per gli investimenti complementari, volto ad integrare con risorse nazionali gli investimenti previsti nell'ambito del PNRR, nonché il finanziamento degli interventi per la realizzazione di importanti infrastrutture ferroviarie;

in relazione alle infrastrutture digitali, la Nota ricorda che è stata completata la strategia di *cyber*-resilienza del Paese con l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la cybersicurezza (ANC) e che il Governo ha modificato il Codice delle comunicazioni elettroniche in vigore, includendo la promozione degli investimenti in reti, fisse e mobili, ad altissima velocità tra gli obiettivi primari della regolazione;

in relazione al settore dei trasporti, si dà conto dei provvedimenti attuativi in corso di perfezionamento per l'assegnazione di risorse, stanziate sia nell'ambito del *Next Generation* EU che del fondo complementare, per interventi di sostegno e potenziamento del trasporto pubblico locale e per il rafforzamento infrastrutturale dei porti;

tra i vari interventi si segnalano altresì: il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili, con tempi predefiniti per le autorizzazioni correlate, finalizzato a consentire lo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici, che verrà adottato sulla base di una previsione contenuta nell'ultimo decreto-legge «semplificazioni»; la nuova disciplina degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti; l'intesa raggiunta sulla ripartizione di 2 miliardi del programma «Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica», per migliorare l'efficienza energetica, la resilienza e la sicurezza sismica, nonché la condizione sociale nei tessuti residenziali pubblici;

la Nota riferisce, infine, che, a seguito dell'approvazione nello scorso mese di agosto del PNRR da parte del Consiglio, l'Italia ha ricevuto il pagamento dell'anticipo di sovvenzioni e prestiti per una somma complessiva di 24,8 miliardi di euro,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità:

a) di istituire un credito d'imposta per le imprese esercenti il trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, finalizzato al rinnovo del parco veicolare dei mezzi con classi di emissione da euro 0 ad euro IV, per l'acquisto di veicoli M2 e M3 con tecnologia euro VI;

b) di provvedere alla riduzione dell'accisa sul gasolio commerciale e all'allineamento con gli altri *partner* europei, attraverso un'agevolazione transitoria per i prossimi due anni, in modo da favorire l'impiego di veicoli a basso impatto ambientale, in linea con le politiche in tal senso perseguite;

c) di adottare delle misure volte a incentivare l'assunzione degli autisti da impiegare nel trasporto pesante di persone e di merci, il rinnovo dei contratti esistenti nonché a incentivare il conseguimento da parte dei conducenti della carta di qualificazione del conducente (CQC);

con riferimento all'Allegato Infrastrutture, valuti il Governo l'opportunità di:

a) accrescere gli investimenti per il cosiddetto ultimo miglio ferroviario verso gli aeroporti italiani, al fine di favorirne l'accessibilità;

b) elaborare un piano per i poli logistici e gli *hub* intermodali, tenendo anche conto delle iniziative degli operatori privati del settore.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedì 5 ottobre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 312

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 10,10 alle ore 12,25

(sospensioni: dalle ore 11 alle ore 11,05 e dalle ore 11,35 alle ore 12)

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE E DEGLI ORGANISMI DELLA COOPERAZIONE, DEL CONSORZIO TUTELA VINI ASOLO MONTELLO, DEL CONSORZIO TUTELA DEL VINO CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE, DEL CONSORZIO DI TUTELA DELLA DOC PROSECCO E DEGLI ASSESSORI ALL'AGRICOLTURA DEL VENETO, DEL FRIULI VENEZIA GIULIA E DEL PIEMONTE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 950 (PROBLEMATICHE CHE POTREBBERO DERIVARE ALLA FILIERA DEL PROSECCO DAL RICONOSCIMENTO DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA DEL VINO CROATO PROŠEK)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 313

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,25

AUDIZIONE INFORMALE DELLA DOTTORESSA MARINA MONTEDORO, PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE PER IL PATRIMONIO DELLE COLLINE DEL PROSECCO DI CONEGLIANO E VALDOBBIADENE, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 950 (PROBLEMATICHE CHE POTREBBERO DERIVARE ALLA FILIERA DEL PROSECCO DAL RICONOSCIMENTO DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA DEL VINO CROATO PROŠEK)

Plenaria

198ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Centinaio.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VALLARDI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario CENTINAIO risponde all'interrogazione n. 3-02789, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, facendo presente che uno degli obiettivi prioritari del Ministero è quello di individuare attività finalizzate alla difesa dell'agricoltura italiana e delle filiere del *Made in Italy*, anche in considerazione degli oneri che derivano dall'attuazione delle ambiziose politiche del *Green Deal* europeo.

A tal riguardo, l'Amministrazione ha da tempo avviato un percorso di elaborazione delle politiche agricole, insieme alle Regioni e agli attori del partenariato, finalizzato ad identificare misure ed azioni che, esaltando le caratteristiche di unicità e qualità delle produzioni agricole tradizionali italiane, garantiscano lo sviluppo di un settore agricolo, alimentare e forestale sostenibile, inclusivo e competitivo.

In tale direzione è orientato il processo di elaborazione del Piano strategico nazionale, nell'ambito della Politica agricola comune 2023-2027, che consentirà, al settore di rendere sinergici i temi della sostenibilità e dell'inclusione con gli elementi della competitività settoriale e territoriale, trasformando in valore le opportunità che possono derivare dalla transizione ecologica, garantita dalleconomia sostenibile, dalla digitalizzazione, dall'economia circolare, dalla riduzione degli sprechi alimentari, dall'agroecologia.

Un forte impatto avranno quelle azioni che, tutelando l'ambiente, consentiranno, al tempo stesso una migliore collocazione commerciale dei prodotti agricoli.

Il Sottosegretario cita, ad esempio, il finanziamento dell'agricoltura condotta con metodi sostenibili, come il biologico, l'integrato e l'agricoltura conservativa, che già oggi interessano un quarto della Superficie agricola utilizzata nazionale (SAU) e che si punta ad incrementare fino ad almeno un terzo della SAU.

Inoltre, l'agricoltura di precisione e le altre misure che puntano alla riduzione dell'impiego dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti, consentiranno una riduzione dei costi di produzione nonché una riduzione della pressione sul capitale naturale.

Per di più, il mantenimento o l'impianto delle infrastrutture verdi avranno un'influenza favorevole sulla biodiversità di flora e fauna ed assicureranno, al tempo stesso, i servizi di impollinazione senza i quali le produzioni arboree risulterebbero economicamente compromesse.

Precisa che tale percorso è reso possibile dal processo programmatorio della PAC, che consente l'allocazione delle risorse finanziarie ai diversi interventi selezionati, in risposta alle esigenze individuate, sulla base dell'analisi territoriale e settoriale.

L'insieme di tali strumenti è infatti modulato per raggiungere sia i *target* competitivi sia quelli ambientali, assegnati dal *Green Deal* e dalle

strategie europee a supporto della conservazione della biodiversità e della salvaguardia del territorio e dell'ambiente.

Si dichiara fermamente convinto che il passaggio a un sistema agricolo sostenibile può apportare benefici ambientali, sanitari e sociali ed offrire vantaggi economici più equi; al contempo, intende rassicurare l'onorevole interrogante che sarà cura dell'Amministrazione garantire che all'interno delle misure legate a clima e ambiente vi sia sempre un adeguato spazio alla conservazione della biodiversità e alla tutela dell'agricoltura tradizionale che ha reso grande il Paese.

Il senatore BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)* ringrazia il Sottosegretario per la puntuale e celere risposta e si dichiara soddisfatto. Sottolinea come dietro l'ideologia del *Green Deal* europeo vi siano attualmente spinte molto forti che, se non attentamente governate, potrebbero creare situazioni problematiche per il sistema agricolo nazionale. Sottolinea in conclusione che da parte di tutti è importante operare in difesa delle produzioni sia italiane che comunitarie.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(1583) ***Rosa Silvana ABATE ed altri. – Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 22 settembre.

Il PRESIDENTE ricorda che sono stati presentati 13 emendamenti riferiti al disegno di legge e che per procedere alla loro votazione la Commissione dovrà prima acquisire i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultive. D'accordo con la relatrice LEONE *(M5S)*, propone pertanto di rinviare l'illustrazione degli emendamenti ad una prossima seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2009) ***Deputato LIUNI ed altri. – Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 22 settembre.

Il PRESIDENTE, dopo aver informato che è stata presentata da parte del relatore una riformulazione dell'emendamento 4.8 (pubblicata in alle-

gato), propone di rinviare l'illustrazione degli emendamenti ad una successiva seduta.

Il relatore LA PIETRA *(FdI)*, condivide la proposta del Presidente e lo invita altresì a sollecitare, per quanto di sua competenza le Commissioni che non si sono ancora espresse sul disegno di legge e i relativi emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(878) ***Deputati GALLINELLA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 22 settembre.

Il relatore BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)* fa presente che da una recente interlocuzione con il Ministero delle politiche agricole è emersa la necessità di apportare alcune correzioni ad emendamenti da lui presentati. Propone pertanto di rinviare il seguito della discussione con la votazione degli emendamenti ad una successiva seduta.

Il PRESIDENTE, nell'accogliere la proposta del relatore, puntualizza come non vi sia alcuna volontà da parte della Commissione di tergiversare nell'esame di questo provvedimento così come di altri all'ordine del giorno, su cui vi è invece la ferma intenzione di concluderne l'esame non appena possibile.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 4-*bis* – Allegati I, II, III e IV) ***Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 e connessi allegati***
(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore TARICCO *(PD)* riferisce alla Commissione sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NADEF) 2021 sulla quale sarà necessario esprimere il prescritto parere alla 5ª Commissione, per le parti di competenza.

Ricorda che la Nota di aggiornamento è il documento che viene presentato alle Camere per aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica del DEF in relazione alla maggiore disponibilità di dati ed informazioni sull'andamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica. Il documento contiene inoltre, tra l'altro, l'aggiornamento degli obiettivi programmatici al fine di tenere conto anche delle eventuali osser-

vazioni formulate dalle istituzioni dell'Unione europea competenti nelle materie relative al coordinamento delle finanze pubbliche degli Stati membri.

Il documento in esame reca un aggiornamento del quadro programmatico di finanza pubblica.

Il nuovo quadro prevede: un incremento del PIL (in termini reali e non nominali) pari al 6,0 per cento nell'anno in corso, al 4,7 per cento nel 2022, al 2,8 per cento nel 2023 e all'1,9 per cento nel 2024 (il Documento di economia e finanza 2021 prevedeva un incremento pari al 4,5 per cento nell'anno in corso, al 4,8 per cento nel 2022, al 2,6 per cento nel 2023 e all'1,8 per cento nel 2024); un tasso di disoccupazione pari al 9,6 per cento per l'anno in corso, al 9,1 per cento per il 2022, all'8,4 per cento per il 2023 e al 7,7 per cento per il 2024 (il Documento di economia e finanza 2021 prevedeva un tasso di disoccupazione pari al 9,6 per cento per l'anno in corso, al 9,2 per cento per il 2022, all'8,5 per cento per il 2023 ed all'8,0 per cento per il 2024); un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 9,4 per cento per l'anno in corso, al 5,6 per cento per il 2022, al 3,9 per cento per il 2023 ed al 3,3 per cento per il 2024 (il Documento di economia e finanza 2021 prevedeva un tasso pari all'11,8 per cento per l'anno in corso, al 5,9 per cento per il 2022, al 4,3 per cento per il 2023 ed al 3,4 per cento per il 2024).

Riguardo all'indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale sono escluse dal computo le misure considerabili come una tantum secondo la Commissione europea e le variazioni imputabili alla congiuntura economica), il nuovo quadro programmatico prevede un valore pari al 7,6 per cento per l'anno in corso, al 5,5 per cento per il 2022, al 4,5 per cento per il 2023 e al 3,9 per cento per il 2024; anche nel quadro tendenziale a legislazione vigente tale valore è pari al 7,6 per cento per l'anno in corso, mentre negli anni successivi esso sarebbe pari (al netto, cioè, degli interventi programmati) al 4,2 per cento per il 2022, al 2,8 per cento per il 2023 e al 2,6 per cento per il 2024.

In merito ai valori summenzionati di ricrescita del PIL, i quali, naturalmente, costituiscono una variabile fondamentale ai fini della determinazione del quadro di finanza pubblica, rileva che il documento in esame – analogamente a quanto già previsto nel Documento di economia e finanza 2021 – contempla anche alcuni scenari nei quali la dinamica del PIL sarebbe meno positiva – con conseguente rideterminazione del quadro tendenziale rispetto a quello che invece è assunto a base del quadro programmatico suddetto –.

In particolare, lo scenario che più si discosta dal quadro tendenziale assunto a riferimento concerne l'ipotesi che i vaccini abbiano un'efficacia limitata sulle varianti del COVID-19, ipotesi a cui conseguirebbe l'esigenza di misure limitative delle attività economiche e sociali.

In via generale, il documento in esame rileva che la politica di bilancio resterà espansiva fino a quando il PIL e l'occupazione avranno recuperato non solo la caduta, ma anche la mancata crescita rispetto al livello

del 2019, e che si può prevedere che tali condizioni saranno soddisfatte dal 2024 in avanti (il raggiungimento di tali obiettivi permetterà il passaggio ad una politica di bilancio volta a ridurre il deficit strutturale).

Il sentiero programmatico per il triennio 2022-2024 – prosegue il documento – consente sia il rinnovo di numerose misure di rilievo economico e sociale – come quelle relative al sistema sanitario, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e agli incentivi concernenti l'efficientamento energetico degli edifici e gli investimenti innovativi – sia la riforma degli ammortizzatori sociali, un primo stadio della riforma fiscale e la definizione a regime dell'assegno unico universale per i figli.

Con riferimento agli ambiti di più stretto interesse della Commissione, segnala anzitutto che nella Nota di aggiornamento il Governo, a completamento della manovra di bilancio 2022-2024, dichiara di inserire nell'elenco dei collegati alla decisione di bilancio anche un disegno di legge di delega per la riforma del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole»).

Nella parte della Nota dedicata alle recenti tendenze dell'economia italiana, viene evidenziato come nei primi due trimestri dell'anno, in un quadro in cui, dal lato dell'offerta, le misure di distanziamento sociale e di restrizione all'attività hanno continuato a determinare andamenti settoriali differenziati, il settore dell'agricoltura rientra tra quelli che hanno registrato un aumento del valore aggiunto.

Tra i contenuti della NADEF 2021 vi è anche un riepilogo dei principali provvedimenti di finanza pubblica adottati nell'anno in corso e, in tale ambito, la Nota ricorda come per sostenere la liquidità delle piccole e medie imprese e di quelle che operano nella filiera agricola sono stati rifinanziati gli appositi fondi di bilancio per la concessione di garanzie (complessivamente 3 miliardi nel 2021 e 0,1 miliardi nel 2022); inoltre, per l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali sono stati autorizzati complessivamente 2,7 miliardi nel 2021 e 0,1 miliardi nel 2023 a beneficio, tra gli altri, delle imprese delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e delle imprese armatoriali.

L'agricoltura viene poi presa in considerazione nella parte IV della Nota di aggiornamento, dedicata alle riforme e alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea.

In tale ambito la Nota ricorda che è in corso di approvazione la proposta di piano per la transizione ecologica (attualmente all'esame della 13ª Commissione e su cui la Commissione agricoltura interverrà in sede di osservazioni). Il piano prevede otto ambiti di intervento, che in più di un caso riguardano materie di interesse della Commissione: 1) decarbonizzazione; 2) mobilità sostenibile; 3) miglioramento della qualità dell'aria; 4) contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico; 5) miglioramento delle risorse idriche e delle relative infrastrutture; 6) ripristino e rafforzamento della biodiversità; 7) tutela del mare; 8) promozione dell'economia circolare, della bioeconomia e dell'agricoltura sostenibile.

Fa presente in conclusione che la NADEF 2021 viene sottoposta all'esame del Parlamento assieme ad una serie di allegati (Nota illustrativa

sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale; Rapporto programmatico sugli interventi in materia di spese fiscali; Rapporto sui risultati conseguiti nel contrasto all'evasione fiscale e contributiva; Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva).

Propone in conclusione l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Interviene in dichiarazione di voto la senatrice ABATE *(Misto)* che preannuncia il proprio voto contrario, ritenendo che nel Documento vi siano alcuni aspetti non condivisibili. Fa riferimento in particolare al piano di interventi previsti per l'ambiente quali, ad esempio, la decarbonizzazione, che, se dovesse tradursi nella costruzione di nuove centrali a gas, andrebbe a suo parere contrastata. Sottolinea che anche i numerosi allegati alla Nota di aggiornamento andrebbero analizzati e ponderati con attenzione, dal momento che anche in essi potrebbero essere rinvenuti elementi che non vanno nella direzione giusta per il Paese.

La senatrice NATURALE *(M5S)*, nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolinea come il piano per la transizione ecologica che viene ricordato nel Documento debba tener conto della complessità del quadro economico e produttivo del Paese; in tale ottica, pertanto, occorre riconoscere che l'Esecutivo sta facendo il possibile per operare gradualmente una transizione ecologica nell'interesse della collettività.

Il senatore BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)* ringrazia il relatore per la disponibilità manifestata nel voler concludere l'esame del Documento nella giornata odierna e preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo. Ricorda che oltre agli aspetti legati alla transizione ecologica ricordati nella Nota di aggiornamento, esistono molteplici altri aspetti problematici che riguardano il settore agricolo, a partire da diverse filiere in crisi che andrebbero adeguatamente supportate.

Anche la senatrice BITI *(PD)* ringrazia il relatore e preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo. Sottolinea i diversi spunti di interesse presenti nel Documento che riguardano anche il comparto agroalimentare e la transizione ecologica. Ricorda come l'agricoltura e la zootecnia devono rivestire un ruolo fondamentale in ambito ambientale come peraltro evidenziato anche nel corso della recente riunione del G20.

La senatrice CALIGIURI *(FIBP-UDC)*, nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, fa presente che il piano per la transizione ecologica ricordato nella Nota di aggiornamento è attualmente ancora in fase di discussione e che su di esso anche la Commissione agricoltura potrà fornire le proprie osservazioni.

La senatrice ABATE *(Misto)* precisa che il suo richiamo al piano per la transizione ecologica è legato al fatto che tale documento presenta ricadute per tutta la collettività. Ricorda in particolare come un primo passo verso la transizione ecologica si è concretizzato finora in un aumento delle bollette energetiche, un argomento questo su cui sarebbe importante una riflessione.

Il senatore LA PIETRA *(FdI)* preannuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole viene posta in votazione ed approvata.

Proposta di piano per la transizione ecologica (n. 297)

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)* riferisce alla Commissione sull'atto del Governo in esame assegnato alla 13ª Commissione in sede consultiva ed alla Commissione Agricoltura in sede di osservazioni.

L'atto reca la proposta di Piano per la transizione ecologica (denominato PTE). Tale piano intende fornire, in base a quanto indicato in premessa al documento, «informazioni di base e un inquadramento generale sulla strategia per la transizione ecologica, dare un quadro concettuale che accompagni gli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)».

La proposta di Piano è stata trasmessa alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia; successivamente il PTE dovrà essere approvato in via definitiva dal Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

In ordine agli specifici contenuti del PTE, questo si sviluppa attraverso cinque macro-obiettivi: il primo è rappresentato dalla neutralità climatica, cioè la necessità di azzerare entro il 2050 le emissioni di gas serra; il secondo è l'azzeramento dell'inquinamento, attraverso una rivoluzione della mobilità fino alla sua completa sostenibilità climatica e ambientale e la minimizzazione (entro il 2050) di inquinamenti e contaminazioni di aria, acqua e suolo; il terzo è costituito dall'adattamento ai cambiamenti climatici mediante il contrasto dei fenomeni di dissesto idrogeologico, di spreco delle risorse idriche e dell'erosione della biodiversità terrestre e marina; il quarto obiettivo consiste nel ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, potenziando il patrimonio di biodiversità nazionale con misure di conservazione e di implementazione di soluzioni «basate sulla natura»; infine il quinto obiettivo concerne la transizione verso l'economia circolare e la bioeconomia, per permettere non solo il riciclo e il riuso

dei materiali ma anche il disegno di prodotti durevoli, promuovendo una gestione circolare delle risorse e degli scarti anche in ambito agricolo.

I predetti macro-obiettivi sono poi articolati in otto aree di intervento, che riguardano: la decarbonizzazione; la mobilità sostenibile; il miglioramento della qualità dell'aria; il contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico; il miglioramento delle risorse idriche e delle relative infrastrutture; il ripristino e rafforzamento della biodiversità; la tutela del mare; la promozione dell'economia circolare, della bioeconomia e dell'agricoltura sostenibile.

Passando ad analizzare con maggior dettaglio gli aspetti di maggior interesse per la Commissione agricoltura, nell'ambito delle azioni per la decarbonizzazione il PTE segnala come la strategia *Farm to Fork* – con la sostituzione dei mezzi agricoli più inquinanti e l'avvento di pratiche agricole e zootecniche più sostenibili (agroecologia, agricoltura di precisione) – consentirà un maggiore assorbimento di carbonio nei terreni e un potenziamento delle bioenergie. Un programma di riforestazione e una gestione sostenibile delle foreste ottimizzerà la loro capacità di assorbire più del 10 per cento delle emissioni nazionali. A tale fine il PTE richiama la necessità di aumentare stabilmente il «*sink*» di carbonio al di sopra dei livelli attribuiti dall'UE o attualmente previsti dal Piano nazionale di contabilizzazione forestale.

Nell'ambito delle azioni per il miglioramento della qualità dell'aria il PTE sottolinea come un'attenzione particolare andrà riservata all'impiego di biomasse e bioenergie, neutre dal punto di vista climatico ma potenzialmente dannose per la salute, e a una progressiva riduzione delle emissioni del settore agricolo (come l'ammoniaca). Il Piano evidenzia come tale settore rappresenta la quasi totalità delle emissioni nazionali di ammoniaca, legate all'uso dei fertilizzanti sintetici, precisando che l'ammoniaca è un gas che contribuisce all'acidificazione dei suoli, all'eutrofizzazione delle acque e ha effetti sull'alterazione delle biodiversità, oltre a intervenire nella formazione del particolato atmosferico.

Le azioni di riduzione vanno dagli interventi sull'alimentazione degli animali a quelle sui ricoveri e al trattamento delle deiezioni, oltre all'espansione degli impianti per la produzione di biogas, che consentiranno – prosegue il PTE – una riduzione a 22-23 milioni di tonnellate di CO_2 equivalente al 2050. Anche campagne ben congegnate per promuovere un'alimentazione di tipo mediterraneo con prevalenza di vegetali comporteranno il doppio beneficio di minori emissioni e di un miglioramento dello stato di salute della popolazione. Al settore agricoltura sarà quindi richiesto uno sforzo ulteriore al fine di superare gli attuali obiettivi, incentivando anche il sistema di allevamento biologico. Per le emissioni dal settore agricolo (ammoniaca in primo luogo), la riduzione del 16 per cento prevista al 2030 dalla direttiva (UE) 2284/2016 (NEC – *National Emission Ceilings)* dovrà essere più ambiziosa se si vuole limitare la concentrazione in aria di particolato fine. L'Italia si sta già muovendo in questo senso

attraverso la redazione di un Codice nazionale indicativo di buone pratiche agricole per il controllo delle emissioni di ammoniaca, predisposto dal MIPAAF.

Nell'ambito delle azioni per il contrasto al consumo di suolo il PTE evidenzia come entro il 2030 almeno il 10 per cento delle superfici agricole dovrà assicurare la presenza di elementi caratteristici del paesaggio ad elevata biodiversità, al fine di rendere più resistenti il suolo e le foreste ai fenomeni erosivi, agli incendi e alla desertificazione. Il Piano prospetta la necessità di ripristinare gli elementi marginali e seminaturali, quali siepi, filari di alberi, piccole pozze e muretti a secco, conseguendo una maggiore diversificazione del paesaggio agricolo.

Nell'ambito delle azioni per la tutela delle risorse idriche il Piano ricorda come le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici riguardano anche l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse idriche (a scopo civile, industriale e agricolo), caratterizzato da elevata frammentazione gestionale e sprechi di risorse.

Passando alle azioni per il rafforzamento della biodiversità, con riferimento alla difesa delle foreste l'obiettivo è quello di promuoverne la tutela – considerato che le foreste coprono il 40 per cento della superficie del Paese e contribuiscono in modo cruciale alla decarbonizzazione e allo stato della biodiversità – aumentandone la resistenza a eventi climatici avversi ed alla diffusione di specie invasive e parassitarie.

Nel PTE si prevede altresì di valorizzare il legname nazionale quale duraturo stoccaggio di carbonio, nell'ottica della riduzione delle emissioni di CO_2 e di una bioeconomia circolare.

Nell'ambito delle azioni per la tutela e lo sviluppo del mare il PTE segnala, tra le linee di intervento, l'azione di contrasto alla pesca illegale, limitando al contempo i metodi di pesca pericolosi per la biodiversità e la cattura accessoria di specie in via di estinzione.

Infine, nell'ambito delle azioni per la promozione dell'economia circolare, della bioeconomia e dell'agricoltura sostenibile il PTE rileva come anche l'agricoltura gioca un ruolo cruciale nello sviluppo di un'economia circolare. I principi dell'economia circolare e quelli della bioeconomia, infatti, sono complementari riguardo ai temi del risparmio delle materie prime adoperate, della valorizzazione dei rifiuti e dei residui biologici attraverso la produzione di bioprodotti innovativi come *bio-based* chimici, plastiche e fertilizzanti, della riduzione dell'inquinamento ambientale e dello sviluppo sociale ed economico. La bioeconomia, che opera entro i limiti delle risorse naturali, può rappresentare uno strumento strategico in grado di rigenerare i territori fondandosi sul mantenimento e rafforzamento della fertilità dei suoli, sul ripristino della materia organica, sull'aggiunta di carbonio organico e nutrienti nei suoli, sulla riduzione delle emissioni di gas serra in atmosfera, sulla costruzione di un nuovo rapporto tra città ed aree agricole, tra modelli di produzione, di consumo ed abitudini alimentari più sostenibili; inoltre, i prodotti della bioeconomia sono in grado di ridurre le pressioni sull'ambiente in quanto sostituiscono le sostanze inquinanti con bioprodotti circolari che non si disperdono e non

si accumulano nelle matrici ambientali. Per questo motivo il Piano ritiene fondamentale incentivare l'aggregazione tra imprese agricole, anche in forma cooperativa, per l'efficace gestione di rifiuti organici urbani, di scarti e sottoprodotti agricoli e agroalimentari da impiegare nei cicli energetici o produttivi. Si fa riferimento, in particolare, alle opportunità di bioeconomia circolare derivanti dalla valorizzazione delle biomasse di scarto, delle colture non alimentari e delle colture in secondo raccolto per la produzione di energia e di biocarburanti da biogas prodotto dalla digestione anaerobica di sottoprodotti in impianti integrati nel ciclo produttivo di una impresa agricola e/o di allevamento o realizzati da più soggetti organizzati in forma consortile. IL PTE rileva inoltre la necessità di incrementare le pratiche agricole sostenibili come quelle inerenti l'agroecologia, l'agricoltura biologica, l'agricoltura di precisione, l'agricoltura integrata, i sistemi di riuso della sostanza organica agricola (come deiezioni zootecniche, digestato da fermentazione anaerobica, sottoprodotti e scarti), la consulenza aziendale e l'utilizzo di tecniche di fertilizzazione e distribuzione del materiale organico (effluenti, digestato, *compost*, ecc.) più efficienti ed efficaci, come, tra le altre, l'iniezione diretta del digestato, la fertirrigazione di precisione e le tecniche a rateo variabile.

Il documento contiene infine taluni allegati, con approfondimenti sui vari ambiti di intervento proposti e indicazioni sul cronoprogramma e sul monitoraggio delle iniziative.

Comunica in conclusione che la prossima settimana presenterà una proposta di osservazioni da sottoporre all'attenzione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2381) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile***
(Parere alla 13ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 settembre.

Il PRESIDENTE, considerato che il relatore risulta ancora impegnato in una riunione dell'Ufficio di Presidenza del Senato, propone di rinviare il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2009

Art. 4.

4.8 (testo 2)
IL RELATORE

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «e al decreto legislativo del 3 aprile 2018 n. 34. Le aziende vivaistiche possono provvedere altresì, dietro accordi e convenzioni, alla produzione di materiale per l'impiego in spazi verdi urbani o periurbani, certificabile come "selezionato" secondo i commi 6 e 7 dell'all. III del succitato dlgs 386/2003».

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Martedì 5 ottobre 2021

Plenaria

178ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 13,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 4-*bis* – Allegati I, II, III e IV) ***Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2021 e connessi allegati***
(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore LANZI *(M5S)* illustra il documento in titolo. Con riferimento, innanzitutto, al quadro economico generale, osserva che, alla luce della migliorata congiuntura, la Nota di aggiornamento del DEF 2021 presenta una revisione al rialzo delle stime sull'andamento dell'economia italiana per l'anno in corso, in relazione ad un recupero del prodotto interno lordo (PIL) nel primo semestre dell'anno in corso superiore alle attese, trainato principalmente dai consumi anche grazie all'allentamento delle restrizioni e delle misure di distanziamento sociale dovute alla pandemia.

Per il triennio successivo, rispetto alle previsioni formulate ad aprile, si prevede invece un lieve rallentamento per il 2022 ed una conferma delle prospettive di crescita per i due anni seguenti che, seppur meno robuste rispetto al biennio 2021-2022, registrerebbero livelli superiori alla tendenza pre-crisi. Il quadro previsionale resta in ogni caso influenzato dagli sviluppi attesi della pandemia, dall'impulso che sarà fornito dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché dalle politiche monetarie e fiscali espansive a livello globale.

Passa quindi alla disamina dei i profili di specifico interesse della Commissione, iniziando dal settore della concorrenza e delle semplificazioni in materia energetica.

In particolare, tra le riforme abilitanti del PNRR, il Governo si è impegnato a presentare, con cadenza annuale, la legge per la concorrenza. Il provvedimento per l'anno 2021 (dichiarato quale collegato alla manovra di bilancio), verrà presentato al Parlamento entro la fine dell'anno e approvato definitivamente nel 2022.

Nella Nota si evidenziano poi le disposizioni a favore della concorrenza coordinate con quanto previsto la direttiva europea n. 2001/2018/UE (denominata RED II), in materia di promozione delle fonti energetiche rinnovabili, il cui schema di decreto legislativo di recepimento (atto del Governo n. 292), è attualmente all'esame per il prescritto parere delle Commissioni riunite industria ed ambiente.

Nel dettaglio, le disposizioni sono finalizzate a: rafforzare i diritti dei clienti finali in termini di trasparenza (delle offerte, dei contratti e delle bollette); completare la liberalizzazione dei mercati al dettaglio salvaguardando i clienti più vulnerabili; aprire maggiormente il mercato dei servizi a nuove tipologie di soggetti quali la gestione della domanda e i sistemi di accumulo; prevedere un ruolo più attivo dei gestori di sistemi di distribuzione; aggiornare gli obblighi di servizio pubblico per le imprese operanti nel settore della generazione e della fornitura di energia elettrica; introdurre un sistema di approvvigionamento a lungo termine di capacità di accumulo con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo degli investimenti necessari per l'attuazione degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). Sul punto, sono evidenti altresì i collegamenti con lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/944 sul mercato interno dell'energia elettrica (di cui all'atto del Governo n. 294).

Con riferimento alle fonti rinnovabili, l'oratore ricorda quindi che tra le riforme settoriali del PNRR rientra la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili *onshore* e *offshore*, l'adozione del nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e la proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno. L'entrata in vigore del quadro giuridico per la semplificazione delle procedure di autorizzazione alla costruzione di strutture per le energie rinnovabili *onshore* e *offshore* è prevista per il primo trimestre 2024. Sempre tra le riforme settoriali, vi è poi l'adozione di una nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile. Il PNRR afferma che la riforma è composta dalla normativa primaria di recepimento della direttiva RED II, il cui traguardo prospettato è il quarto trimestre 2021, e, successivamente, da un decreto emesso dal Ministero della transizione ecologica in cui saranno stabilite condizioni, criteri e modi di attuazione del sistema di promozione della produzione e del consumo di biometano nei settori industriale, terziario e residenziale. Le riforme prospettate nel PNRR vertono dunque sullo stesso ambito materiale dei criteri e principi della delega al Governo per il recepimento della direttiva RED II, contenuti nell'articolo 5 della legge di delegazione europea 2019 (legge n. 53 del 2021), attuati con il citato schema di decreto legislativo n. 292, citato dalla Nota di aggiornamento.

Relativamente ai prezzi all'ingrosso del gas naturale e dell'elettricità in Italia ed al prezzo degli ETS, rileva quindi che la nota contiene un approfondimento sui fattori che hanno innescato i rialzi dei prezzi dell'elettricità e del gas. Ciò ha infatti indotto il Governo ad adottare misure urgenti per calmierare i rincari in bolletta e tutelare le famiglie a rischio povertà energetica (decreti-legge nn. 73 e 130 del 2021).

Relativamente al gas, procede a ricostruire la vicenda che ha determinato l'aumento dei prezzi, osservando innanzitutto che nel periodo che ha preceduto la pandemia, il prezzo sui mercati europei si trovava in una fase ribassista a causa della debolezza della domanda e di un'abbondanza di offerta. Nei primi mesi del 2020, le misure restrittive per contrastare il diffondersi del Covid-19 e temperature relativamente miti hanno fatto crollare la domanda europea di gas naturale. Ciò, insieme ad un'elevata disponibilità di gas liquefatto (GNL), ha trascinato i prezzi ai minimi dell'ultimo decennio. A giugno del 2020, il prezzo medio mensile all'ingrosso che si formava sull'*hub* italiano (PSV) aveva raggiunto il livello di 6,1 euro/MWh (ossia –58,7 per cento rispetto a dicembre 2019).

Nell'anno in corso, nei primi sette mesi del 2021, si osservava invece in Italia un robusto incremento dei consumi (dell'8,8 per cento) rispetto allo stesso periodo del 2020; tuttavia, i consumi risultavano lievemente inferiori al livello registrato del 2019 (-2,3 per cento). Dal lato dell'offerta, si è però riscontrata una riduzione degli afflussi di gas naturale dalla Norvegia e dalla Russia; inoltre la domanda di gas naturale dell'Asia ha continuato a crescere, esercitando una pressione al rialzo sui prezzi internazionali. In conseguenza, il prezzo del PSV ha raggiunto nel mese di agosto 2021, i 43'/MWh (più 26,4 euro/MWh rispetto a gennaio 2021, pari ad un incremento del 307,7 per cento). Inoltre, l'Agenzia internazionale dell'energia stima la domanda mondiale di gas naturale in crescita sia nel 2021 che nel biennio successivo.

Anche i contratti *futures* sul prezzo del gas naturale indicano un'ulteriore accelerazione nell'ultimo trimestre del 2021, portandosi oltre i 60 euro/MWh, per poi scendere fortemente a partire dal secondo trimestre del 2022, mantenendosi tuttavia su livelli superiori a quelli osservati negli ultimi tre anni; nel 2023, le quotazioni dei *futures* si posizionano invece su livelli simili a quelli del 2018, per poi scendere ulteriormente per gli anni 2024-2026.

Relativamente alla questione del prezzo dell'energia elettrica, ricorda quindi che nel 2020 la domanda in Italia ha registrato una flessione del 5,8 per cento rispetto all'anno precedente. Nei primi cinque mesi del 2020 il prezzo all'ingrosso dell'elettricità in Italia (PUN) si è ridotto del 49,7 per cento attestandosi a 21,8 euro/MWh. Tuttavia, dal mese di giugno 2020 l'andamento si è invertito e si è avviata una marcata dinamica rialzista, che a dicembre 2020 ha spinto il prezzo sui 54€/MWh.

Nel corso del 2021, con l'eccezione di febbraio, è proseguita la fase rialzista e nelle prime settimane di settembre il prezzo ha raggiunto il massimo storico di 143,2 euro/MWh (aumento di 82,5 euro/MWh rispetto a gennaio 2021, pari ad un incremento del 135,9 per cento). Tale anda-

mento è ascrivibile alla ripresa dei consumi elettrici italiani (più 7,3 per cento nei primi sette mesi dell'anno) e soprattutto ai costi di generazione spinti verso l'alto dai crescenti prezzi del gas naturale all'ingrosso e dei permessi di emissione, sebbene questi ultimi abbiano avuto un impatto più contenuto.

L'oratore prosegue quindi la propria esposizione di dettaglio soffermandosi sui permessi di emissione. In particolare, nel 2020, il prezzo dei permessi di emissione degli impianti fissi sul mercato primario (ETS) si era inizialmente ridotto, per poi superare i 30 euro nel dicembre del 2020. La fase rialzista è continuata nel 2021, e, nelle prime due settimane di settembre il prezzo per gli impianti fissi ha raggiunto un nuovo massimo di 61,65 euro.

Al riguardo, sono da distinguere i fattori di natura regolatoria e quelli di mercato. Per quanto riguarda i primi, non può essere taciuta la riforma del sistema operata nel 2018 ed in particolare le modifiche al funzionamento della *market stability reserve* a partire dal 1ºgennaio 2019, che hanno ridotto il surplus di permessi disponibili, e la maggiore ambizione delle politiche climatiche dell'Unione Europea. La cosiddetta legge europea sul clima (Regolamento 2021/1119/UE) ha infatti elevato l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra al 2030 dal –40 per cento al –55 per cento rispetto al 2005, modificando di conseguenza le aspettative degli operatori soggetti ad ETS.

Per quanto attiene ai fattori di mercato, l'incremento della domanda di elettricità in Europa nei primi mesi del 2021 è stato soddisfatto in gran parte facendo ricorso alle fonti fossili e tra queste, dato l'aumento del prezzo del gas naturale, al carbone e alla lignite, con conseguente aumento della domanda permessi di emissione. Dalla vendita sul mercato primario tramite aste dei permessi di emissione, gli Stati membri dell'UE ricavano poi proventi che possono essere utilizzati per misure volte a ridurre le emissioni.

L'oratore rileva quindi che l'Italia nel 2020 ha incassato proventi da ETS per quasi 1,3 miliardi di euro, mentre nei primi otto mesi del 2021 i proventi hanno già superato 1,6 miliardi.

Secondo la nota, comunque, il forte aumento del prezzo del gas naturale e dell'elettricità pare dovuto ad una serie di fattori temporanei. I mercati dei *futures* sul gas naturale scontano infatti una forte discesa dei prezzi nei prossimi anni. Anche il prezzo del petrolio, sinora meno interessato da repentini rialzi, è previsto diminuire già nei prossimi mesi. Inoltre, l'impatto sul costo della vita è stato attutito dalla riduzione degli oneri fissi gravanti sulle bollette elettriche e del gas. Tuttavia, la domanda mondiale di energia è in crescita e, dal lato dell'offerta, fattori ambientali e geopolitici potrebbero esercitare ulteriori effetti avversi. Pertanto, l'eventualità di una carenza di offerta e/o persistenza del rialzo dei prezzi costituisce un rilevante fattore di rischio per la previsione di crescita e inflazione.

L'oratore passa quindi alla disamina delle parti del documento relative al commercio con l'estero. Nel dettaglio, la Nota riporta come nei

primi mesi del 2021 sia proseguita la fase di forte crescita del commercio mondiale: a giugno di quest'anno, il livello è risultato superiore di circa il 5 per cento a quello pre-crisi, sostenuto dal settore manifatturiero. Le esportazioni di servizi dell'Italia – nella prima metà del 2021, dopo la flessione del primo trimestre – hanno riportato un deciso recupero su base annua a partire da aprile, mentre, le importazioni di servizi, dopo la forte riduzione del 2020, hanno registrato una diminuzione più contenuta nel primo trimestre del 2021 per poi tornare a crescere nei tre mesi seguenti. La pandemia, afferma la Nota, continuerà comunque (verosimilmente) ad influenzare i rapporti con l'estero, in particolare per quanto attiene alle esportazioni di servizi, in primis turistici, atteso che le esigenze di sicurezza impediscono ad oggi la piena apertura dei movimenti transfrontalieri e che vi sono ampie quote di popolazione mondiale immunizzata con vaccini non riconosciuti in tutti i Paesi.

Nei primi sette mesi dell'anno, le statistiche in valore del commercio dei beni indicano un incremento di circa il 23 per cento per le esportazioni e del 24 per cento per le importazioni, in entrambi i casi più sostenuto verso i mercati europei. All'aumento delle importazioni in valore ha contribuito anche l'incremento dei prezzi dei beni importati.

Di conseguenza, l'avanzo commerciale dell'Italia è stato pari a circa 37,5 miliardi (in aumento di quasi 14 miliardi registrati nello stesso periodo del 2019), rimanendo tra i più alti in Europa dopo Germania e Paesi Bassi. Tenendo conto della quota sulle esportazioni complessive, l'incremento delle vendite di beni all'estero ha riguardato tutti i principali partner commerciali, in particolare la Germania, la Francia e gli Stati Uniti. Nel complesso, pertanto, il commercio di beni verso i *partner* europei ha recuperato la contrazione registrata nello stesso periodo del 2020, portandosi al di sopra dei livelli pre-pandemia.

Di rilievo, prosegue l'oratore, anche la crescita delle esportazioni verso la Cina. Nello stesso periodo, le esportazioni verso il Regno Unito sono cresciute ad un ritmo del 10,7 per cento su base annua, mentre le importazioni sono diminuite. Su entrambi i flussi hanno pesato le procedure doganali legate alla *Brexit*.

La Nota evidenzia inoltre come le prospettive per il commercio mondiale nella seconda parte del 2021 appaiano favorevoli, sebbene vi siano segnali di stabilizzazione nei mesi estivi causati dalla mancanza dei semiconduttori e dai ritardi nei trasporti marittimi con conseguente aumento dei tempi di consegna dei prodotti. L'industria italiana sembra comunque essere riuscita a fronteggiare le difficoltà di reperimento di input intermedi che invece stanno generando forti pressioni sui sistemi industriali di altri partner europei.

Infine, quanto all'impatto dell'accelerazione della domanda mondiale sulle esportazioni italiane, e quindi sul PIL, il relatore rinvia al *focus* contenuto nella Nota «La revisione delle previsioni per il 2021 e il 2022».

Conclude dando lettura di una bozza di parere favorevole con osservazioni *(pubblicata in allegato).*

Il PRESIDENTE, nell'esprimere apprezzamento per il l'accurato lavoro svolto dal relatore, constata che non vi sono iscritti a parlare, né in sede di discussione generale, né per dichiarazione di voto.

Pone quindi in votazione, previa verifica del numero legale, la bozza di parere favorevole con osservazioni poc'anzi illustrata dal relatore, che risulta approvata dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2401) ***Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale***

(Esame e rinvio)

Riferisce il presidente GIROTTO *(M5S)*, relatore, il quale fa presente che l'articolo 1, comma 1 conferisce, anche per il IV trimestre 2021, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), l'importo di 1.200 milioni di euro destinati a parziale compensazione degli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche, di cui 700 milioni di euro specificamente destinati al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica. Osserva che si tratta di somme dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO2) di competenza del Ministero della transizione ecologica, mentre gli ulteriori 500 milioni sono trasferiti a CSEA entro il 15 dicembre 2021.

In via ulteriore, evidenzia che, in base al comma 2, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il IV trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. A tal fine, entro il 15 dicembre 2021, sono trasferite a CSEA ulteriori risorse, pari a 800 milioni di euro.

Dà indi conto dell'articolo 2, comma 1, che riduce l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali. Il comma 2, al fine di contenere per il quarto trimestre 2021 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas, dispone che ARERA provveda a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali gas fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro. Tale importo è trasferito a CSEA entro il 15 dicembre 2021.

Fa presente poi che l'articolo 3 assegna all'ARERA il compito di rideterminare, per il trimestre ottobre-dicembre 2021: le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute; la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale attualmente prevista a favore delle famiglie economicamente svantaggiate aventi già diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica.

Passando all'articolo 4, sottolinea che il comma 1 reca l'abrogazione delle disposizioni elencate dall'Allegato 1 al presente decreto-legge e di

contenuto assai variegato. Al riguardo, fa notare che il numero 1) dell'allegato 1 stabilisce, in combinato disposto con l'articolo 4, comma 1, l'abrogazione dell'articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, il quale prevedeva, al fine di contrastare più efficacemente fenomeni di elusione, elevando i livelli di garanzia della tracciabilità dei prodotti del tabacco, l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, recante disposizioni in materia di rintracciabilità di tali prodotti e di legittimazione della loro circolazione nei confronti dei consumatori conformi a quelle della direttiva comunitaria 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

Si sofferma quindi sul numero 2) che stabilisce, in combinato disposto con l'articolo 4, comma 1, l'abrogazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, il quale prevedeva l'individuazione, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi da realizzare e delle modalità da seguire per la razionalizzazione delle procedure contabili e per il miglioramento della rappresentazione delle risultanze gestionali di entrata nel rendiconto generale dello Stato.

Il numero 3) – prosegue il Presidente relatore – abroga il comma 1 dell'articolo 51 del decreto-legge n. 76 del 2020, al fine di eliminare l'obbligo di sottoporre ad uno specifico procedimento di valutazione ambientale preliminare, gli interventi urgenti individuati, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, finalizzati al potenziamento o all'adeguamento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti, ricadenti nelle categorie progettuali assoggettate a VIA statale (allegato II della parte seconda del Codice ambientale) o a verifica di assoggettabilità a VIA statale (allegato II-*bis* del medesimo Codice).

Il numero 4) abroga l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2017, che aveva previsto l'adeguamento del regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) nelle istituzioni scolastiche ed educative statali.

Nell'elenco delle disposizioni richiamate dall'allegato, è presente, al numero 5), l'articolo 1, comma 468, della legge n.145 del 2018, con cui era stata demandata ad un decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca l'attualizzazione degli standard organizzativi delle strutture e dei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS), nonché dei criteri di valutazione dei piani di attività realizzati.

Il Presidente relatore dà conto del numero 6) dell'Allegato, che abroga l'articolo 74, comma 7-*ter*, del decreto-legge n. 18 del 2020, che, in relazione alla sospensione dei concorsi e alla perdurante necessità di ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, demanda ad un

regolamento, da adottare entro il 31 luglio 2020, l'aggiornamento, in via sperimentale, della disciplina vigente in materia di reclutamento e accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.

Il numero 7) stabilisce l'abrogazione dell'articolo 1, comma 146, della legge n. 160 del 2019; tale comma prevedeva l'adozione di un provvedimento attuativo in materia di pubblicità delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni, materia che è stata successivamente oggetto di una nuova normativa.

Nell'elenco delle disposizioni richiamate dall'allegato, oggetto di abrogazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del provvedimento in esame, è presente, al numero 8), l'articolo 1, comma 51, della legge n. 107 del 2015, il quale prevedeva la definizione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di natura regolamentare, dei criteri per il riconoscimento, da parte delle università, dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori (ITS).

Si sofferma successivamente sull'articolo 4, comma 2, che modifica la procedura con cui il corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria e il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria devono essere adeguati alle novità previste dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 66 del 2017 che, in particolare, ha introdotto il requisito di ulteriori 60 crediti formativi universitari (CFU) – oltre a quelli già previsti nel corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria – per l'accesso al corso di specializzazione.

Il comma 3 dispone un'ulteriore proroga (dal 30 settembre) al 30 novembre 2021, in attesa di un apposito decreto interministeriale di regolazione della materia, del termine per l'applicazione di un regime transitorio per la sorveglianza radiometrica previsto dal decreto legislativo n. 100 del 2011, che ha introdotto una nuova disciplina per l'adozione di misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone a livelli anomali di radioattività e di contaminazione dell'ambiente.

Avviandosi alla conclusione, illustra l'articolo 5 recante la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1,2 e 3, pari a 2.838,4 milioni di euro per l'anno 2021, corrispondenti a 3.538,4 milioni in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mentre l'articolo 6 dispone sull'entrata in vigore.

Si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

Il PRESIDENTE ipotizza l'effettuazione di un breve ciclo di audizioni o di richiedere eventuali memorie, invitando contestualmente i Gruppi a far pervenire le rispettive proposte alla Presidenza, non oltre la giornata di lunedì 11 ottobre.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (n. 290)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente GIROTTO fa presente che sono in corso approfondimenti con il relatore e con il Governo in vista della predisposizione della proposta di osservazioni alla Commissione giustizia.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (n. 270)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 settembre.

Il presidente GIROTTO *(M5S)* in qualità di relatore, dà lettura di una proposta di parere favorevole con osservazioni *(pubblicata in allegato).*

Constata quindi che non vi sono iscritti a parlare in sede di dichiarazione di voto.

Previa verifica del numero legale, la predetta proposta di parere viene quindi posta ai voti ed approvata dalla Commissione.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA NELLA GIORNATA DI DOMANI

Il presidente GIROTTO, apprezzate le circostanze, propone di convocare la Commissione per domani, mercoledì 6 ottobre, alle ore 13,30, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 14,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII, N. 4-*BIS* E CONNESSI ALLEGATI

La 10ª Commissione, esaminati, per le parti di competenza i documenti in titolo,

valutate le previsioni macroeconomiche del Governo per il 2022-2024 indicate nel documento in esame e preso atto della nuova previsione tendenziale che indica tassi di crescita del PIL reale pari al 4,2 per cento nel 2022, 2,6 per cento nel 2023 e 1,9 per cento nel 2024;

valutata positivamente la conferma dell'impostazione di fondo della politica di bilancio illustrata nel DEF e su cui il Parlamento ha dato parere favorevole con le risoluzioni approvate il 22 aprile scorso, nonché l'intenzione di confermare una politica di bilancio espansiva fino a quando il PIL e l'occupazione avranno recuperato non solo la caduta, ma anche la mancata crescita rispetto al livello del 2019, anche in accordo con la riduzione del grado di restrizione delle attività economiche e sociali legato al Covid-19;

espresso apprezzamento per la conferma che il sentiero programmatico per il triennio 2022-2024 consentirà di coprire le esigenze per le cosiddette politiche invariate e il rinnovo di numerose misure di rilievo economico e sociale, fra le quali in particolare si sottolineano il potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI ed il prolungamento degli incentivi all'efficientamento energetico degli edifici, nonché degli investimenti innovativi di cui al Piano Transizione 4.0;

rilevato che:

le sostenute pressioni al rialzo sui prezzi delle materie prime e dei prodotti intermedi, nonché il perdurare della dinamica rialzista dei prezzi all'ingrosso del gas naturale e dell'energia elettrica mostrano l'urgenza con cui il Governo ha dovuto prevedere delle ulteriori misure temporanee per contenere gli aumenti delle bollette dell'energia per le famiglie e le imprese con il decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, attualmente all'esame di questa stessa Commissione;

l'Agenzia internazionale dell'energia ha stimato che la domanda mondiale di gas naturale è in crescita sia nel 2021 (+3,7 per cento a/a), su livelli simili a quelli rilevati nel 2019, che nel biennio successivo (+1,3 per cento a/a nel 2022 e +1,9 per cento a/a nel 2023), mentre per quanto riguarda l'energia elettrica, nel corso del 2021, è proseguita la fase rialzista fino al raggiungimento, nelle prime settimane di settembre, del massimo storico del PUN di 143,2'/MWh. Tale aumento è ascrivibile sia alla ripresa dei consumi elettrici italiani che, soprattutto, ai costi di ge-

nerazione spinti verso l'alto dai crescenti prezzi del gas naturale all'ingrosso e dei permessi di emissione;

considerato che:

il sentiero programmatico per il triennio 2022-2024, oltre all'intervento sugli ammortizzatori sociali e sull'alleggerimento del carico fiscale, consentirà il rinnovo di svariate misure di rilievo economico e sociale, fra cui quelle relative al sistema sanitario, al Fondo di Garanzia per le PMI, agli investimenti innovativi e all'efficientamento energetico degli edifici;

occorre tenere presente che l'eventualità di una carenza di offerta, influenzata anche da eventi geopolitici al momento imprevedibili, e la persistenza del rialzo dei prezzi dell'energia, a fronte di un forte aumento della domanda, costituisce un rilevante fattore di rischio per la previsione di crescita e inflazione, appare urgente puntare non solo sulla diversificazione delle fonti energetiche, ma implementare i nuovi modelli di generazione e consumo dell'energia, in particolare le comunità energetiche ed i progetti di autoconsumo collettivo, i quali ricopriranno, in futuro un ruolo sempre maggiore nell'accelerazione del processo di transizione energetica;

risulta necessario tenere fede all'impegno preso in sede parlamentare per la proroga del cosiddetto *Superbonus* 110 per cento, almeno fino al 2023, tenuto conto che tale strumento rappresenta una grande opportunità per incrementare il processo di decarbonizzazione delle città, sostenere il settore edile, creare nuova occupazione e accrescere il valore degli immobili. Si tratta dunque di un meccanismo virtuoso volto a sostenere la ripresa dell'economia, consentendo di monetizzare sin da subito il beneficio fiscale altrimenti utilizzabile in un prolungato arco temporale e garantendo, dunque, maggiore liquidità immediata a famiglie e imprese. Il meccanismo produce, infatti, effetti positivi diretti per l'economia reale in quanto vengono immesse maggiori risorse a disposizione dei contribuenti, aumentandone la propensione alla spesa, e l'edilizia e il suo indotto, uno dei settori a più alto contributo del PIL nazionale, ricevono una maggiore spinta propulsiva,

tutto ciò premesso, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo, nell'ambito della scelta di rinnovare le misure relative al Fondo di Garanzia per le PMI, agli investimenti innovativi e all'efficientamento energetico degli edifici, di ricomprendere tra gli interventi finanziati dal predetto Fondo anche quelli destinati alla creazione di comunità energetiche rinnovabili, in un'ottica non solo di riduzione delle emissioni e dei consumi, ma anche dell'abbattimento dei costi della bolletta elettrica;

si invita la Commissione di merito a sollecitare il Governo, per la prossima legge di bilancio, al fine di:

1) prorogare il cosiddetto *Superbonus* 110 per cento almeno fino al 31 dicembre 2023, tenuto conto della rilevanza di tale meccanismo ai

fini della crescita economica del Paese e del sistema produttivo legato al comparto dell'edilizia, nonché, in ragione della complessità attuativa della predetta misura, della necessità di un orizzonte temporale per la fruizione del beneficio ben più ampio di quello attualmente previsto;

2) prevedere, conseguentemente alla proroga a tutto il 2023 dell'applicazione del *Superbonus,* la medesima proroga per le misure previste dall'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto «decreto Rilancio») relativamente allo sconto in fattura e alla cessione del credito;

3) prorogare inoltre tutte le ulteriori misure di agevolazione fiscale (quali il *bonus* ristrutturazione, l'*ecobonus*, il *bonus* facciate e il *bonus* mobili), tenuto conto del loro ruolo essenziale per il rilancio complessivo del settore edilizio.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 270

La Commissione Industria, commercio, turismo,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che:

la direttiva (UE) 2019/771 parte dal presupposto che, al fine di restare competitiva sui mercati mondiali, l'Unione europea deve migliorare il funzionamento del mercato interno per rispondere alle molteplici sfide poste da un'economia sempre più guidata dalla tecnologia. In quest'ottica, vengono armonizzati alcuni aspetti dei contratti di vendita dei beni, garantendo un elevato livello di protezione dei consumatori. La finalità perseguita è quella di instaurare un autentico mercato unico digitale, accrescere la certezza giuridica e ridurre i costi di transazione, in particolare per le piccole e medie imprese;

la direttiva (UE) 2019/771, applicandosi a qualsiasi contratto di vendita tra un consumatore e un venditore, ivi compresi quelli per la fornitura di beni ancora da fabbricare o produrre, ha, in particolare, lo scopo di stabilire norme comuni relative alla conformità dei beni del contratto, ai rimedi in caso di difetti di conformità e alle garanzie commerciali;

considerato che:

l'articolo 1 sostituisce, al comma 1, l'intero capo I (Della vendita dei beni di consumo) del titolo III della parte IV del codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, comprendente gli articoli dal 128 al 135, introducendo quindi i nuovi articoli dal 128 al 135-*septies*;

l'articolo 1, comma 2, novella l'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, del codice di consumo, per fare salva l'ulteriore definizione speciale di produttore, contenuta nel nuovo articolo 128, comma 1, lettera *d)* e valevole nell'ambito della disciplina di recepimento della direttiva 2019/771;

l'articolo 2 stabilisce che le modifiche apportate al codice del consumo dall'articolo 1, commi 1 e 2, acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applicano ai contratti conclusi successivamente a tale data;

rilevato che:

si accoglie con favore la scelta di fare riferimento nello schema di decreto alla nozione di «bene» anziché di «beni di consumo». In particolare, appare opportuno segnalare che l'articolo 128, comma 2, lettera *e)*, numero 2), comprende nella nozione di bene qualsiasi bene mobile materiale che incorpora, o è interconnesso con, un contenuto digitale o un ser-

vizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale, impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene («beni con elementi digitali»). Il comma 3 del medesimo articolo 128 esclude l'applicabilità della disciplina di recepimento della direttiva (UE) 2019/771 ai contratti di fornitura di un contenuto digitale o di un servizio digitale, ai quali si applica la direttiva 2019/770. A tale ultimo riguardo, sembra necessario rendere più chiara la relazione di complementarietà esistente tra le due direttive precedentemente citate, attraverso un rinvio espresso alle norme di attuazione della direttiva 2019/770;

si osserva che alcune definizioni recate dal nuovo articolo 128, introdotto dall'articolo 1 dello schema di decreto, si sovrappongono con quelle già previste dall'articolo 3 del codice del consumo;

al contempo non appare pienamente condivisibile la decisione di non esercitare l'opzione prevista dall'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva in recepimento, che accorda agli Stati membri la facoltà di consentire ai consumatori di «*scegliere un rimedio specifico se la non conformità dei beni si manifesta entro un periodo di tempo non superiore a 30 giorni dopo la consegna*», mantenendo così inalterata la gerarchia dei rimedi già presente nel vigente Codice del consumo;

la predetta opzione, se da un lato comporterebbe un'esclusione dalla gerarchia dei rimedi limitatamente al caso in cui il difetto si manifesti entro trenta giorni dalla consegna, mantenendola invece nel caso in cui il difetto si palesi oltre tale termine, dall'altro garantirebbe un maggiore livello di protezione e tutela per il consumatore, che in tal modo, potrebbe liberamente scegliere se mantenere il vincolo contrattuale mediante la riparazione o la sostituzione del prodotto difettoso ovvero chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto;

pur condividendo, in linea di principio, la scelta del Governo di non esercitare l'opzione prevista dall'articolo 12 della direttiva sull'obbligo di notifica, da parte del consumatore, dei difetti di conformità, in ossequio al considerando 46 della direttiva, si ritiene necessario bilanciare le esigenze del consumatore con quelle del venditore;

occorrerebbe, infine, una maggiore riflessione sul nuovo articolo 135 del Codice del consumo – che recepisce l'articolo 11 della direttiva – introdotto dall'articolo 1 dello schema di decreto, che disciplina l'onere della prova, prevedendo che, salvo prova contraria, si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Il predetto articolo 11, al comma 2, prevede, la possibilità per gli Stati membri di mantenere in vigore o introdurre un periodo di due anni dal momento in cui il bene è stato consegnato,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– si raccomanda al Governo di introdurre all'articolo 128, comma 3, dello schema di decreto in esame un rinvio espresso alle norme di attuazione della direttiva (UE) 2019/770, relativa ai contratti di forni-

tura di contenuto digitale e di servizi digitali, tenuto conto della relazione di complementarietà esistente tra i due provvedimenti;

– si sollecita un raccordo tra il nuovo articolo 128 e l'articolo 3 del codice del consumo per quanto riguarda le definizioni di «produttore»;

– al fine di garantire un livello di tutela più elevato, valuti il Governo di introdurre una disposizione volta a consentire ai consumatori di scegliere un rimedio specifico se la non conformità dei beni si manifesta entro un periodo di tempo non superiore a 30 giorni dopo la consegna;

– valuti il Governo la possibilità di ripristinare il termine entro cui denunciare i difetti di conformità al venditore, attualmente fissato dall'articolo 132 del codice del consumo in due mesi, ampliando però tale lasso temporale a tre mesi dal momento in cui il consumatore ha scoperto il difetto, tenuto conto che l'articolo 12 della direttiva stabilisce «un periodo di almeno 2 mesi» dalla data in cui è stato riscontrato tale difetto;

– valuti il Governo di esercitare la facoltà prevista dall'articolo 11, comma 2, della direttiva di prolungare il termine per l'inversione dell'onere della prova sino a due anni anziché uno come previsto nello schema di decreto in esame, allineando in tal modo il termine di presunzione con la durata della garanzia di conformità e favorendo un più efficace contrasto allo squilibrio che caratterizza il rapporto tra consumatore e venditore.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedì 5 ottobre 2021

Plenaria

266ª Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 4-*bis* – Allegati I, II, III e IV) ***Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 e connessi allegati***
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice GUIDOLIN *(M5S)* dà conto innanzitutto dell'aggiornamento del quadro programmatico di finanza pubblica recato dal documento in esame, relativo agli anni fino al 2024 e concernente l'incremento del PIL, nonché l'andamento dei tassi di disoccupazione e di indebitamento netto e netto strutturale delle pubbliche amministrazioni.

Rileva quindi le previsioni relative al mantenimento di una politica di bilancio espansiva, fino al conseguimento degli obiettivi posti riguardo il PIL e l'occupazione, al rinnovo di numerose misure di rilievo economico e sociale, alla riforma degli ammortizzatori sociali, alla riforma fiscale e alla definizione a regime dell'assegno unico e universale per i figli.

Tra i disegni di legge da ritenere come collegati alle leggi di bilancio menzionati dalla Nota di aggiornamento segnala in particolare quelli riguardanti l'aggiornamento e il riordino della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'attuazione dell'autonomia differenziata regionale, la disabilità, la delega per la riforma fiscale, gli incentivi alle imprese, la delega relativa alle politiche giovanili, gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti, la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca.

Riguardo specificamente alla riforma degli ammortizzatori sociali, osserva che il documento fa riferimento all'apposito Fondo istituito nello

stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 11-*bis*, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

In merito all'assegno unico e universale per i figli a carico, rammenta la misura transitoria in favore dei nuclei non rientranti nell'ambito di applicazione dell'istituto vigente dell'assegno per il nucleo familiare, per il periodo dal 1º luglio al 31 dicembre 2021, adottata nelle more dell'esercizio della delega di cui alla legge n. 46 del 2021.

Richiama quindi gli ulteriori obiettivi delle politiche sociali contemplati dalla Nota di aggiornamento, quali l'aumento delle possibilità di accesso al servizio di asilo nido, l'adozione di un intervento normativo in materia di servizi sociali dei comuni e il potenziamento del trasporto scolastico in favore di studenti disabili.

In conclusione anticipa la propria intenzione di proporre un parere favorevole con osservazioni riguardanti l'introduzione del salario minimo e la revisione del sistema pensionistico con particolare riguardo all'individuazione dei lavori usuranti.

La senatrice FEDELI *(PD)* rileva che il parere della Commissione dovrebbe porre in evidenza l'importanza dell'investimento pubblico, anche attraverso l'indebitamento, al fine di potenziare il *welfare* di prossimità e favorire la creazione di lavoro di qualità, per esempio con riferimento ai servizi sanitari e socio-sanitari, alla scuola dell'infanzia e agli interventi per la non autosufficienza. Sottolinea quindi l'opportunità di attribuire adeguata attenzione alle questioni delle politiche attive del lavoro e alla riforma degli ammortizzatori sociali. Osserva inoltre che la materia del salario minimo non può essere disgiunta dalla questione della rappresentanza sindacale.

La senatrice PIZZOL *(L-SP-PSd'Az)* esprime perplessità in merito al richiamato tema del salario minimo, in considerazione dei rischi di eccessivo aumento del costo del lavoro e conseguentemente di diminuzione della stessa offerta di lavoro.

Il senatore FLORIS *(FIBP-UDC)* ricorda la posizione critica già assunta dalla propria forza politica in merito al salario minimo e, dopo aver invitato a tener conto in tale ottica del ruolo delle organizzazioni sindacali, pone in evidenza la centralità da accordare alle politiche attive del lavoro, specificamente in riferimento alla formazione continua quale strumento per il reimpiego.

La senatrice DRAGO *(FdI)*, rilevata l'opportunità dell'approvazione di un parere articolato ed esaustivo, riguardo alla questione del salario minimo suggerisce una visione integrata con la questione dell'equo compenso. Per quanto concerne il sostegno alle famiglie ritiene necessario puntare a un'estensione fino ai primi tre anni di vita di ciascun figlio del periodo del congedo parentale, nonché potenziare il sistema delle mense scolastiche, anche tenuto conto dell'esigenza di porre rimedio al-

l'attuale confusione dei ruoli educativi nell'ambito delle famiglie determinata dal frequente ricorso all'ausilio dei nonni, reso necessario dalle carenze del sistema di *welfare* familiare.

La presidente MATRISCIANO *(M5S)* segnala l'opportunità che la Commissione sviluppi con coerenza l'analisi avviata in conseguenza dell'introduzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in primo luogo relativamente alla questione della revisione del sistema di *welfare*, stante la necessità di superare il criterio della spesa storica, quindi riguardo le politiche attive del lavoro, in un'ottica di potenziamento degli ammortizzatori sociali attivi. Conviene quindi circa la correttezza di giustapporre il tema dell'equo compenso alla questione del salario minimo, rilevando peraltro l'esigenza di approfondire la materia ponendo particolare attenzione all'attuale dibattito europeo sulla retribuzione e tenendo conto, come già rilevato in passato dalla Commissione, della necessità di non penalizzare le imprese sul piano del costo del lavoro.

La relatrice GUIDOLIN *(M5S)* dichiara la propria disponibilità a predisporre una proposta di parere tenendo conto degli spunti offerti dal dibattito in corso, da sottoporre all'attenzione dei commissari, che potranno quindi proporre integrazioni e modifiche. A tale fine propone di posticipare l'orario di inizio della seduta convocata alle ore 9 di domani.

La PRESIDENTE, tenuto conto del previsto andamento dei lavori della Commissione di merito, ritiene che la seduta possa essere posticipata alle ore 9,30.

La Commissione conviene.

La senatrice ANGRISANI *(Misto-l'A.c'è-LPC)* richiama l'attenzione sulla necessità di un intervento mirato a tutela degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione impegnati nelle scuole.

La presidente MATRISCIANO *(M5S)*, in relazione al previsto intervento legislativo in materia di disabilità, pone in evidenza i temi dell'inclusione lavorativa dei soggetti infortunati e dei giovani con disabilità cognitive. Si esprime inoltre favorevolmente rispetto a una revisione riguardante la definizione dell'ambito delle attività lavorative usuranti, con particolare riferimento ai settori sanitario e socio-sanitario.

Ha quindi la parola per integrare il proprio intervento precedente la senatrice DRAGO *(FdI)*, la quale, ribadita la rilevanza del servizio di mensa scolastica in quanto sostegno alle famiglie, rileva che la previsione di un'assistenza qualificata nel doposcuola, mirata alle esigenze degli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento, avrebbe a sua volta una funzione fondamentale di sostegno alle famiglie. Aggiunge quindi che tali servizi potrebbero essere realizzati in tempi relativamente rapidi ri-

spetto all'apertura di nuovi asili nido, consentendo la creazione di numerosi posti di lavoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2300) ***Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati L'Abbate e Parentela; D'Alessandro ed altri; Viviani ed altri

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 settembre.

La presidente MATRISCIANO rende noto che non sono pervenute alla relatrice Pizzol proposte concernenti la redazione dello schema di parere entro il termine convenuto.

Ha quindi la parola la relatrice PIZZOL *(L-SP-PSd'Az)*, la quale propone di esprimere un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è quindi posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

(2394) ***Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di*** **screening**

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Dopo aver espresso perplessità in ordine all'assegnazione alla Commissione in sede consultiva, stante la materia oggetto del provvedimento in esame, il relatore FLORIS *(FIBP-UDC)* osserva che per quanto concerne gli aspetti di competenza sono rilevanti in particolare gli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 127, i quali dispongono, per il periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 e con riguardo sia al settore pubblico sia al settore privato, l'obbligo di possesso e di esibizione su richiesta di un certificato verde COVID-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro. A tale proposito specifica che l'assenza ingiustificata, dovuta al divieto di accesso, determina in ogni caso e in tutti i settori l'esclusione, per le corrispondenti giornate, di ogni forma di remunerazione, restando tuttavia escluso che tali assenze diano luogo a conseguenze disciplinari e facendo comunque salvo il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Relativamente al settore privato nota quindi la possibilità, prevista per le imprese con meno di quindici dipendenti, nel rispetto di determinati

limiti e condizioni, di sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione.

Dopo aver segnalato la previsione dell'esenzione dalla condizione del possesso del certificato verde per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19, dà conto delle disposizioni che pongono a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, l'obbligo di definizione delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del rispetto della condizione di accesso, nonché l'obbligo di svolgimento delle medesime verifiche, prevedendo anche specifiche sanzioni amministrative pecuniarie per i casi di inadempimento.

La senatrice PIZZOL *(L-SP-PSd'Az)* paventa il rischio che l'estensione dell'obbligo in materia di certificazione verde possa cagionare una generale carenza di beni anche di prima necessità, in conseguenza del consolidato e massiccio impiego nel settore della logistica di conducenti di mezzi pesanti provenienti dall'Europa orientale sprovvisti di idonea certificazione.

La senatrice DRAGO *(FdI)*, ricordata la posizione critica della propria forza politica in merito alla questione degli obblighi relativi alla certificazione verde, esprime dubbi circa l'effettiva possibilità di svolgimento capillare dei controlli e ricorda il valore prioritario da accordare alla tutela delle libertà personali. Conclude ribadendo l'orientamento contrario del proprio Gruppo sul provvedimento in esame.

La presidente MATRISCIANO rileva la coerenza delle disposizioni in esame in materia di verifica con la responsabilità del datore di lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza già prevista dalla legislazione vigente.

Il relatore FLORIS *(FIBP-UDC)* propone l'espressione di un parere favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è infine messa in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

La presidente MATRISCIANO avvisa che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, mercoledì 6 ottobre, è posticipata alle ore 9,30.

La seduta termina alle ore 17.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedì 5 ottobre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 213

Presidenza della Presidente
PARENTE

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,45

AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO SUL POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA MEDICINA TERRITORIALE NELL'EPOCA POST COVID (ATTO N. 569)

Plenaria

259ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 4-*bis* – Allegati I, II, III e IV) ***Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2021 e connessi allegati***
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice PIRRO *(M5S)* illustra il documento in titolo, che reca un aggiornamento del quadro programmatico di finanza pubblica.

Il nuovo quadro prevede: un incremento del PIL (in termini reali e non nominali) pari al 6,0 per cento nell'anno in corso, al 4,7 per cento nel 2022, al 2,8 per cento nel 2023 e all'1,9 per cento nel 2024 (il Documento di economia e finanza 2021 prevedeva un incremento pari al 4,5 per cento nell'anno in corso, al 4,8 per cento nel 2022, al 2,6 per cento nel 2023 e all'1,8 per cento nel 2024); un tasso di disoccupazione pari al 9,6 per cento per l'anno in corso, al 9,1 per cento per il 2022, all'8,4 per cento per il 2023 e al 7,7 per cento per il 2024 (il Documento di economia e finanza 2021 prevedeva un tasso di disoccupazione pari al 9,6 per cento per l'anno in corso, al 9,2 per cento per il 2022, all'8,5 per cento per il 2023 ed all'8,0 per cento per il 2024); un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 9,4 per cento per l'anno in corso, al 5,6 per cento per il 2022, al 3,9 per cento per il 2023 ed al 3,3 per cento per il 2024 (il Documento di economia e finanza 2021 prevedeva un tasso pari all'11,8 per cento per l'anno in corso, al 5,9 per cento per il 2022, al 4,3 per cento per il 2023 ed al 3,4 per cento per il 2024). Riguardo all'indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale sono escluse dal computo le misure considerabili come una tantum secondo la Commissione europea e le variazioni imputabili alla congiuntura economica), il nuovo quadro programmatico prevede un valore pari al 7,6 per cento per l'anno in corso, al 5,5 per cento per il 2022, al 4,5 per cento per il 2023 e al 3,9 per cento per il 2024; anche nel quadro tendenziale a legislazione vigente tale valore è pari al 7,6 per cento per l'anno in corso, mentre negli anni successivi esso sarebbe pari (al netto, cioè, degli interventi programmati) al 4,2 per cento per il 2022, al 2,8 per cento per il 2023 e al 2,6 per cento per il 2024.

In merito ai valori summenzionati di ricrescita del PIL, il documento in esame – analogamente a quanto già previsto nel Documento di economia e finanza 2021 – contempla anche alcuni scenari nei quali la dinamica del PIL sarebbe meno positiva – con conseguente rideterminazione del quadro tendenziale rispetto a quello che invece è assunto a base del quadro programmatico suddetto –. In particolare, lo scenario che più si discosta dal quadro tendenziale assunto a riferimento concerne l'ipotesi che i vaccini abbiano un'efficacia limitata sulle varianti del COVID-19, ipotesi a cui conseguirebbe l'esigenza di misure limitative delle attività economiche e sociali.

In via generale, il documento in esame rileva che la politica di bilancio resterà espansiva fino a quando il PIL e l'occupazione avranno recuperato non solo la caduta, ma anche la mancata crescita rispetto al livello del 2019, e che si può prevedere che tali condizioni saranno soddisfatte dal 2024 in avanti (il raggiungimento di tali obiettivi permetterà il passaggio ad una politica di bilancio volta a ridurre il *deficit* strutturale).

Il sentiero programmatico per il triennio 2022-2024 – secondo il documento – consente sia il rinnovo di numerose misure di rilievo economico e sociale – come quelle relative al sistema sanitario, al Fondo di

garanzia per le piccole e medie imprese e agli incentivi concernenti l'efficientamento energetico degli edifici e gli investimenti innovativi – sia la riforma degli ammortizzatori sociali, un primo stadio della riforma fiscale e la definizione a regime dell'assegno unico e universale per i figli.

Il documento in esame reca un elenco di disegni di legge da ritenere come collegati alle leggi di bilancio, tra i quali il disegno di legge recante misure di attuazione del Patto per la salute 2019-2021 e per il potenziamento dell'assistenza territoriale e il disegno di legge delega recante princìpi e criteri direttivi per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico. Tra gli altri disegni di legge, ivi indicati, di interesse della presente Commissione, rilevano (tralasciando quelli già all'esame delle Camere): un disegno di legge relativo all'attuazione dell'autonomia differenziata regionale; un disegno di legge quadro in materia di disabilità; un disegno di legge sull'aggiornamento e il riordino della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; un disegno di legge sul sistema degli interventi a favore degli anziani non autosufficienti; un disegno di legge per la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca; il disegno di legge costituente la «Legge annuale sulla concorrenza 2021».

In merito agli interventi nel settore sanitario da definire nella prossima legge di bilancio, il documento in esame, oltre al summenzionato riferimento al rinnovo di misure già adottate, richiama il principio generale del rafforzamento del sistema sanitario nazionale, al fine di migliorare l'accesso alle cure e incoraggiare la prevenzione.

Riguardo alla spesa sanitaria corrente, il documento indica, per l'anno in corso, un importo pari a 129.449 milioni di euro, con un tasso di crescita del 4,8 per cento rispetto al 2020 (anno in cui l'importo in valori assoluti è stato pari a 123.474 milioni). Per il 2022, il documento prevede un importo pari a 125.708 milioni, con un tasso di riduzione pari al 2,9 per cento rispetto al 2021; per il 2023 si prevede un'ulteriore riduzione, pari all'1,7 per cento rispetto all'importo per il 2022, mentre per il 2024 si prevede un ritorno alla crescita, in misura pari allo 0,7 per cento rispetto all'importo del 2023. Riguardo a tali previsioni, il documento osserva che la spesa sanitaria presenta un valore particolarmente elevato nel 2020 e 2021, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, mentre si prevede già a partire dal 2022 una riduzione in misura significativa delle relative esigenze, grazie al previsto miglioramento della situazione sanitaria, e si adotta l'ipotesi che, in generale, «le misure di spesa e di entrate definite emergenziali si annullino nel 2023». L'importo della spesa sanitaria prevista dal documento in esame, per il 2022, è superiore a quello previsto, per il medesimo anno, dal Documento di economia e finanza 2021; in particolare, la nuova previsione è superiore nella misura di 2.086 milioni rispetto a quella precedente. Per il 2023, invece, la nuova previsione è inferiore nella misura di 2.677 milioni rispetto a quella precedente.

Riguardo al rapporto percentuale tra spesa sanitaria e PIL, infine, il nuovo documento in esame indica, per l'anno in corso, un valore pari

al 7,3 per cento; tale valore si riduce negli anni successivi, essendo previsto pari nel 2022 al 6,7 per cento, nel 2023 al 6,3 per cento e nel 2024 al 6,1 per cento.

Si apre la discussione generale.

La senatrice CANTÙ *(L-SP-PSd'Az)* osserva che la Nota di aggiornamento in esame – richiedendo il rafforzamento della sostenibilità di lungo termine della finanza pubblica, in generale, e della Sanità, nello specifico, anche attraverso il miglioramento della copertura, dell'adeguatezza e della sostenibilità dei sistemi sanitari – pone apprezzabilmente l'accento sulla tracciabilità degli impieghi e degli esiti. Dunque, reputa che essa possa essere utile occasione per aprire la strada a quanto sta prospettando da tempo in materia di nuove regole di programmazione, valutazione e controlli. Anche a nome del proprio Gruppo, soggiunge che, non solo in ragione delle raccomandazioni dell'Unione europea, si dovrebbe andare oltre i generici «richiami adempimentali», come quelli che a suo avviso è dato rinvenire nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, in sede di macro assegnazione alle amministrazioni e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione. Del pari, rileva che la Nota si pone in mera continuità relativamente all'impianto di risorse, indicazioni e obiettivi enunciati, posto che essi non risultano adeguatamente supportati dalle attese indicazioni di correzioni normative in accompagnamento alla Missione 6 del PNRR, permanendo le criticità legate alle generiche destinazioni per le reti di prossimità, le strutture e la telemedicina, per il rafforzamento della prevenzione e per il potenziamento dell'assistenza sanitaria territoriale, in assenza di precisazione delle direttrici correttive univoche. Ritiene che considerazioni analoghe possano farsi per ciò che afferisce gli ulteriori obiettivi pertinenti alla seconda componente di Missione, per assicurare – e non solo già avviare – il completamento del processo di modernizzazione del Servizio sanitario in punto di innovazione tecnologica del sistema, formazione e ricerca sanitaria. Rimarca che le risorse oggi disponibili sono cospicue ma il rischio è in ordine all'appropriatezza di impiego e di esito in una visione della Sanità del Futuro autenticamente sostenibile e a vocazione universalistica che, come già condiviso in Commissione, deve rappresentare la meta non eludibile. Precisa che a queste risorse si affianca, nel documento in esame, la previsione di una riforma degli IRCCS a invarianza di spesa, in termini di collegamento tra l'obiettivo dell'innovazione nel campo della salute e la ricerca sanitaria, la cui attuazione viene prevista mediante un disegno di legge delega. Rileva l'apprezzabilità di tale processo riformatore, in relazione al quale esprime l'auspicio che si tenga conto, almeno in parte, delle proposte innovative già prospettate in Commissione e in Aula in più occasioni e purtroppo, fin qui, immotivatamente

disattese. È un intervento che reputa necessario ma non sufficiente, ritenendo che si debba provare a fare qualche sforzo in più, a cominciare dalla necessità di concentrare l'attenzione anche su un altro pilastro fondamentale del sistema sanitario: oltre che su una prevenzione sempre più di precisione e sulla medicina territoriale, è proprio sul versante del riordino dell'emergenza urgenza preospedaliera e ospedaliera che occorre cercare di colmare la lacuna programmatica ed economica che, a suo giudizio, è dato riscontrare nella Nota di aggiornamento. Evidenzia l'opportunità di cogliere questa preziosa occasione di sinergia interistituzionale tra Esecutivo Legislativo: è opportuno un richiamo proattivo al Governo sulla necessità di completare il quadro degli interventi e delle risorse da finalizzare nel breve e medio periodo nel capitolo Sanità anche per supportare la revisione sistemica dell'emergenza urgenza preospedaliera e ospedaliera, richiamo che si potrebbe tradurre in un'osservazione condivisa da inserire nel redigendo parere. Ritiene che, nel valorizzare e coinvolgere l'Esecutivo su quanto si è inteso promuovere con l'istituzione del comitato ristretto per i disegni di legge n. 1715 e connessi, si potrebbe fare anche qualche passo ulteriore, senz'altro facilitatore del complesso lavoro di revisione del sistema di emergenza urgenza preospedaliera e ospedaliera, suggerendo l'opportunità di definire congiuntamente almeno i più significativi macro indirizzi quale perimetro dell'atteso riordino: detti indirizzi possono ben corrispondere, a suo parere, a quanto è stato chiesto nella terza raccomandazione sul programma di stabilitaÌ 2021 dell'Italia da parte del Consiglio dell'Unione europea, in punto di garanzia di efficienza e qualità della finanza pubblica, a cominciare dal capitolo Sanità.

La senatrice CASTELLONE *(M5S)* rimarca che con la Nota di aggiornamento in esame si dà continuità all'azione di investimento in settori su cui in passato si erano operati solo tagli, quali la sanità, l'Università e la ricerca. Ricorda che l'Italia è posizionata al 28º posto, tra i Paesi OCSE, per i finanziamenti alla ricerca e fa rilevare che, malgrado ciò, i ricercatori italiani raggiungono risultati di eccellenza, come testimoniato, tra l'altro, dal recente Premio Nobel per la fisica conferito a Giorgio Parisi. Suggerisce di inserire nella proposta di parere un riferimento all'opportunità di prevedere investimenti in tema di personale sanitario, atteso che il PNRR già contiene una robusta dotazione economica per infrastrutture e tecnologia. In proposito, giudica necessario superare gli ormai risalenti limiti alle assunzioni e prestare particolare attenzione al settore dell'emergenza urgenza territoriale, come rilevato anche dalla senatrice Cantù.

La PRESIDENTE avverte che il seguito e la conclusione dell'esame avranno luogo nella seduta antimeridiana di domani.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2394) ***Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di*** **screening**

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La PRESIDENTE *(IV-PSI)*, in qualità di relatrice, riferisce sul provvedimento in titolo.

Il decreto-legge in esame reca varie misure relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Gli articoli 1 e 3 dispongono, per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso – e di esibizione su richiesta – di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro – in cui si svolga l'attività del medesimo soggetto – sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato. Al riguardo, l'articolo 1 concerne i dipendenti pubblici e gli altri soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni (comma 1, capoversi 1 e 2), mentre l'articolo 3 concerne i lavoratori (ivi compresi i suddetti soggetti in formazione o volontari) operanti nel settore privato (comma 1, capoversi 1 e 2). Le norme poste per il settore pubblico e per quello privato sono in larghissima parte identiche; una delle differenze riguarda (comma 1, capoverso 7, dell'articolo 3) la possibilità, prevista per le imprese private aventi meno di quindici dipendenti, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, di sospendere il lavoratore (a prescindere dalla successiva generazione di un certificato verde COVID-19) per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione – fermo restando che l'assenza ingiustificata, dovuta al divieto di accesso, determina in tutti i casi e in tutti i settori, pubblici e privati, l'esclusione, per le corrispondenti giornate, di ogni forma di remunerazione –. Sia nel settore lavorativo pubblico sia in quello privato viene prevista l'esenzione dalla condizione suddetta (ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro) del possesso del certificato verde COVID-19 per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19 (capoverso 3 dell'articolo 1, comma 1, e capoverso 3 dell'articolo 3, comma 1). Le norme in esame pongono altresì, a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, l'obbligo di definizione delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche – anche a campione – del rispetto della condizione di accesso summenzionata nonché l'obbligo di svolgimento delle medesime verifiche (capoversi 4 e 5 dell'articolo 1, comma 1, e capoversi 4 e 5 dell'articolo 3, comma 1). Per l'ipotesi di accesso nei luoghi di lavoro in mancanza delle condizioni summenzionate e per l'inadempimento dei due obblighi suddetti a carico del datore di lavoro sono previste sanzioni amministrative pecuniarie (capoversi da 7 a 9 dell'articolo 1, comma 1, e capoversi da 8 a 10 dell'articolo 3, comma 1). Disposizioni specifiche

sono previste per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice (capoverso 11 del comma 1 dell'articolo 1). Una clausola di chiusura viene posta per gli organi costituzionali (capoverso 12 dell'articolo 1, comma 1). Inoltre, nell'ambito del settore pubblico, alcune norme specifiche (nella materia in esame) sono poste dalla novella di cui all'articolo 2 per gli uffici giudiziari (la quale, in larga misura, rinvia a sua volta alle norme stabilite dalla novella di cui al presente articolo 1); il capoverso 10 dell'articolo 1, comma 1, estende alcune disposizioni specifiche di cui al suddetto articolo 2 anche ai casi in cui i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, e i componenti delle commissioni tributarie siano collocati fuori ruolo presso pubbliche amministrazioni.

Come accennato, le norme in esame pongono, a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, l'obbligo di definizione – entro il 15 ottobre 2021 – delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche – anche a campione – del rispetto della condizione di accesso summenzionata nonché l'obbligo di svolgimento delle medesime verifiche.

Con riferimento ai lavoratori che svolgano prestazioni in luoghi diversi da quelli del proprio datore di lavoro, l'obbligo di verifica è posto anche a carico di quest'ultimo.

Riguardo all'ambito degli obblighi suddetti, inerenti all'organizzazione delle verifiche e allo svolgimento delle stesse, le norme in esame fanno riferimento, come detto, alla figura dei datori di lavoro; tali obblighi sono a carico dei medesimi, riguardo all'accesso alle relative strutture, anche con riferimento ai soggetti che svolgono ivi attività di lavoro autonomo o di formazione o di volontariato.

Nella suddetta definizione delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, il datore di lavoro prevede in via prioritaria, ove possibile, che i controlli siano effettuati – come detto, anche a campione – al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e individua, con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione dell'eventuale violazione degli obblighi (ai fini dell'accesso) di possesso o di esibizione su richiesta del certificato verde COVID-19.

Le *faq* pubblicate sul sito istituzionale governativo indicano che il titolare dell'azienda (o di altra struttura) è soggetto (ai fini dell'accesso alla medesima) ai controlli da parte della persona o delle persone individuate per i controlli medesimi e che anche il datore di lavoro domestico è tenuto alla verifica in oggetto sul relativo dipendente.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono in ogni caso effettuate con le modalità definite dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni.

Come accennato, il capoverso 11 dell'articolo 1, comma 1, prevede che le norme di cui ai precedenti capoversi 1, 3, 4, 5 e 8 – concernenti le condizioni di accesso e gli obblighi a carico del datore di lavoro – si applichino (ferma restando la norma di cui al successivo capoverso 12 su-

gli organi costituzionali) anche con riferimento ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive o di cariche istituzionali di vertice.

Il comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 4 del presente decreto proroga dal 30 novembre 2021 al 31 dicembre 2021 l'applicazione della norma che prevede la somministrazione a prezzi contenuti di *test* antigenici rapidi (con riferimento al virus SARS-CoV-2), sulla base di un protocollo definito da parte del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 – d'intesa con il Ministro della salute – insieme con le farmacie e con le altre strutture sanitarie (il protocollo tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni).

In merito, inoltre, la lettera *b)* dello stesso comma 1 introduce, per le farmacie aperte al pubblico che effettuino i suddetti test e per le altre strutture autorizzate allo svolgimento dei medesimi, l'obbligo dell'applicazione del prezzo calmierato fino alla medesima data del 31 dicembre 2021. La norma sanzionatoria per il mancato rispetto di tale obbligo viene posta solo con riferimento alle farmacie.

In base ai successivi commi 2 e 3: viene incrementato da 45 a 55,85 milioni di euro, per il 2021, lo stanziamento relativo al contributo per il ristoro – in favore delle suddette farmacie ed altre strutture – del prezzo calmierato; viene posto uno stanziamento pari a 105 milioni di euro, per il 2021, per l'effettuazione in forma gratuita, presso le suddette farmacie ed altre strutture, dei test antigenici rapidi in oggetto, in favore dei soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione contro il COVID-19. Agli oneri in esame, pari complessivamente a 115,85 milioni per il 2021, si fa fronte, per una quota pari a 105,85 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali e, per la residua quota, mediante l'utilizzo dell'intera dotazione del Fondo per la gratuità dei tamponi.

L'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, concerne un'integrazione delle norme di individuazione delle fattispecie a cui è connessa la generazione di un certificato verde COVID-19. L'integrazione riguarda la fattispecie della vaccinazione contro il COVID-19. La novella inserisce nella fattispecie le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti per territorio.

La novella di cui alla lettera *b)* dello stesso articolo 5, comma 1, specifica che tra le fattispecie che possono dar luogo alla generazione di un certificato verde COVID-19 rientra anche l'ipotesi della guarigione – da un'infezione da COVID-19 – successiva alla somministrazione di una vaccinazione contro il medesimo COVID-19 – oppure successiva alla somministrazione di una singola dose dell'eventuale ciclo vaccinale –. In tale ambito, la novella di cui alla successiva lettera *d)* prevede che, nel caso in cui l'accertamento – mediante *test* molecolare – della suddetta infezione (cioè, della positività al *virus* SARS-CoV-2) sia avvenuto oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose del ciclo,

nonché in tutti i casi in cui il suddetto accertamento sia avvenuto dopo una vaccinazione completa, la durata della validità della certificazione verde COVID-19 in oggetto sia pari a dodici mesi, decorrenti dall'avvenuta guarigione. Tale novella dispone, dunque, ai fini della durata, una sostanziale equiparazione delle fattispecie oggetto della novella di cui alla lettera *d)* alla fattispecie di completa vaccinazione contro il COVID-19.

La novella di cui alla lettera *c)* del suddetto comma 1 modifica la decorrenza della validità del certificato verde COVID-19 generato in base alla somministrazione di una sola dose di vaccino contro il COVID-19 (in luogo del ciclo ordinario eventualmente previsto per il relativo prodotto), relativamente ai soggetti in precedenza guariti dal COVID-19. La novella dispone che la decorrenza della validità sia immediata, sopprimendo il termine dilatorio del quindicesimo giorno successivo alla somministrazione – termine che invece resta per i casi ordinari di somministrazione di prima dose di un ciclo vaccinale –.

Il successivo articolo 7 trasferisce dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero della salute la funzione del servizio di assistenza tecnica – mediante risposta telefonica o di posta elettronica – per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 ed incrementa da 1 milione a 4 milioni la relativa autorizzazione di spesa.

Gli articoli 8 e 9, infine, recano alcune norme di coordinamento in materia di misure relative ad attività culturali, sportive, sociali e ricreative e in materia di certificati verdi COVID-19. L'articolo 8, in particolare, prevede che – entro il 30 settembre 2021 – il Comitato tecnico scientifico, in vista dell'adozione di successivi provvedimenti normativi e tenuto conto dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19 e dell'evoluzione della campagna vaccinale, esprima parere «sulle misure di distanziamento, capienza e protezione» nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedì 5 ottobre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 82

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 9 alle ore 13,35

(sospensione: dalle ore 12,05 alle ore 12,25)

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA), DELLA CABINA DI REGIA UNITARIA DEL MONDO VENATORIO, DELL'ISTITUTO DI SCIENZE DELL'ATMOSFERA E DEL CLIMA (ISAC), DEL COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DEI CARABINIERI FORESTALI (CUFAA), DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME, DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI), DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (INGV), DELLA SOCIETÀ ITALIANA ECOLOGIA FORESTALE E SELVICOLTURA (SISEF) E DEL PROFESSOR GIUSEPPE DELOGU, DOCENTE A CONTRATTO DELL'UNIVERSITÀ DI SASSARI PER LE MATERIE TECNICHE DI PROTEZIONE CIVILE NONCHÈ EX *DIRIGENTE DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SARDEGNA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2381 (DECRETO-LEGGE 120/2021 – CONTRASTO INCENDI BOSCHIVI)*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 83

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 14 alle ore 16,05

AUDIZIONI INFORMALI DELL'INGEGNER GUIDO PARISI, CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI GEOLOGIA AMBIENTALE (SIGEA), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI DI GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE (ANBI), DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI (CIA), DELLA COLDIRETTI E DELLA CONFAGRICOLTURA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2381 (DECRETO-LEGGE 120/2021 – CONTRASTO INCENDI BOSCHIVI)

Sottocommissione per i pareri

31ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 17,20 alle ore 17,35

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 7ª Commissione:

(2305) ***Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti***, approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo

alla 8ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (n. 282): osservazioni non ostative.

Plenaria

244ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 17,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 4-*bis* – Allegati I, II, III e IV) ***Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2021 e connessi allegati***
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice L'ABBATE *(M5S)* illustra il documento in titolo recante la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2021, con un aggiornamento del quadro programmatico di finanza pubblica.

Il nuovo quadro prevede un incremento del PIL, in termini reali e non nominali, pari al 6 per cento nell'anno in corso, al 4,7 per cento nel 2022, al 2,8 per cento nel 2023 e all'1,9 per cento nel 2024 (il Documento di economia e finanza 2021 prevedeva un incremento pari al 4,5 per cento nell'anno in corso, al 4,8 per cento nel 2022, al 2,6 per cento nel 2023 e all'1,8 per cento nel 2024). Si prevede un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni in rapporto al PIL pari al 9,4 per cento per l'anno in corso, al 5,6 per cento per il 2022, al 3,9 per cento per il 2023 ed al 3,3 per cento per il 2024 (il Documento di economia e finanza 2021 prevedeva un tasso pari all'11,8 per cento per l'anno in corso, al 5,9 per cento per il 2022, al 4,3 per cento per il 2023 ed al 3,4 per cento per il 2024). Riguardo all'indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni – nel quale sono escluse dal computo le misure considerabili come *una tantum* secondo la Commissione europea e le variazioni imputabili alla congiuntura economica – il nuovo quadro programmatico prevede un valore pari al 7,6 per cento per l'anno in corso, al 5,5 per cento per il 2022, al 4,5 per cento per il 2023 e al 3,9 per cento per il 2024; anche nel quadro tendenziale a legislazione vigente tale valore è pari al 7,6 per cento per l'anno in corso, mentre negli anni successivi esso sarebbe pari – al netto, cioè, degli interventi programmati – al 4,2 per cento per il 2022, al 2,8 per cento per il 2023 e al 2,6 per cento per il 2024.

In via generale, il documento in esame rileva che la politica di bilancio resterà espansiva fino a quando il PIL e l'occupazione avranno recuperato non solo la caduta, ma anche la mancata crescita rispetto al livello del 2019, e che si può prevedere che tali condizioni saranno soddisfatte dal 2024 in avanti; il raggiungimento di tali obiettivi permetterà il passaggio ad una politica di bilancio volta a ridurre il deficit strutturale. Il sentiero programmatico per il triennio 2022-2024 – prosegue il documento – consente sia il rinnovo di numerose misure di rilievo economico e sociale, come quelle relative al sistema sanitario, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e, per i profili di interesse, agli incentivi concernenti l'efficientamento energetico degli edifici e gli investimenti innovativi.

Il documento evidenzia come l'espansione dell'economia italiana nei prossimi anni sarà sospinta, oltreché da favorevoli condizioni monetarie e finanziarie, anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), quale occasione per il rilancio del nostro Paese all'insegna della sostenibilità ambientale e sociale. Si ricorda al riguardo come le strutture tecniche di gestione e monitoraggio del Piano siano state formalizzate e in fase di costituzione, sottolineandosi come gli incrementi del PIL registrati riflettono già alcuni incentivi all'innovazione e all'efficientamento energetico finanziati dal PNRR, sebbene non ne incorporino ancora il forte impulso agli investimenti pubblici, peraltro già in notevole crescita.

Va evidenziato peraltro come, alla luce degli impegni sulle riforme assunti dal Paese con il PNRR, quest'anno le Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea all'Italia si concentrano sulla politica di bilancio; la terza raccomandazione, che concerne la qualità della finanza pubblica e delle misure di politica economica, va peraltro considerata nella finalità non solo di dare un maggior impulso alla crescita, ma anche di migliorare la sostenibilità ambientale e sociale.

Il documento sottolinea, in ordine alla strategia di consolidamento della finanza pubblica, che si baserà principalmente sulla crescita del PIL stimolata dagli investimenti e dalle riforme previste dal PNRR, come nel medio termine sarà altresì necessario conseguire adeguati surplus di bilancio primario. A tal fine, oltre a sottolineare gli obiettivi di moderare la dinamica della spesa pubblica corrente e di accrescere le entrate fiscali attraverso il contrasto all'evasione, viene evidenziato che le entrate derivanti dalla revisione delle imposte ambientali e dei sussidi ambientalmente dannosi andranno utilizzate per ridurre altri oneri a carico dei settori produttivi. Le risorse di bilancio verranno crescentemente indirizzate verso gli investimenti e le spese per ricerca, innovazione e istruzione.

Il documento sottolinea la centralità del tema dell'integrazione della sostenibilità come scelta strategica anche con riferimento alle attività economiche e di investimento, indirizzando l'impiego di risorse e garanzie pubbliche, anche a supporto delle iniziative private e attraverso *partnership* pubblico-privato, verso interventi i cui impatti sociali e ambientali siano evidenti e misurabili, con l'adozione di nuovi criteri di valutazione degli investimenti che integrino i tradizionali parametri economico-finanziari con le dimensioni sociali e ambientali, al fine di massi-

mizzare gli impatti positivi sulle comunità e sul territorio, secondo i criteri *Environmental Social and Governance* (ESG). Sotto tale profilo, la Nadef sottolinea la particolare importanza che riveste il rilancio degli interventi infrastrutturali, al fine di garantire lo sviluppo di sistemi innovativi e digitalizzati di mobilità sostenibile e integrata di persone e merci, accompagnato da un piano di interventi di efficientamento energetico in modo da esaltare le esternalità positive delle attività, come accessibilità e sviluppo territoriale, e minimizzare quelle negative, come le emissioni di CO_2. In particolare si evidenzia come gli incentivi agli investimenti pubblici dovranno contribuire a rendere il sistema infrastrutturale italiano più moderno, digitale e sostenibile, in grado di rispondere alla sfida della decarbonizzazione del sistema energetico indicata dall'Unione Europea con le strategie connesse allo European Green Deal e di raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

In tale quadro, si afferma peraltro come, tra gli ambiti di rilievo, un ruolo primario verrà riconosciuto alle attività connesse allo «Spazio», considerate strategiche per lo sviluppo economico e per il potenziale impulso al progresso tecnologico, con sei linee d'azione inerenti anche l'osservazione della Terra.

Tra le riforme connesse all'attuazione del PNRR, richiamate nel documento, si segnalano per i profili di interesse, nell'ambito delle riforme settoriali, gli interventi inerenti riduzione degli ostacoli alla diffusione dell'idrogeno, le misure contro il dissesto idrogeologico, la sicurezza dei ponti, il piano nazionale per la gestione dei rifiuti, la strategia nazionale per l'economia circolare ed i criteri ambientali per gli eventi culturali.

Inoltre, attesa la rilevanza degli investimenti del PNRR per la transizione ecologica, si evidenzia una specifica attenzione al tema della valutazione dell'impatto ambientale (VIA) dei progetti ricompresi nel PNRR e del PNIEC, che sarà effettuata dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC dando precedenza ai progetti con il valore economico maggiore (superiore a 5 milioni), con l'impatto occupazionale più elevato (superiore a 15 unità) o con termini più stringenti per la realizzazione, quali opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti; a tale riguardo, un'attenzione particolare viene riservata alle procedure autorizzatorie relative alla rete 5G e al biometano, mentre si menziona altresì una velocizzazione delle fasi procedurali del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) attraverso una fase preliminare volta a migliorare la qualità progettuale e degli studi di impatto ambientale.

In materia di ambiente ed energia, si ricorda poi che è in corso di approvazione la proposta di piano per la transizione ecologica, che ha come orizzonte temporale il 2050 e obiettivi coerenti con gli impegni internazionali ed europei al 2030. Se ne ricordano quindi i cinque macro-obiettivi, inerenti: 1) neutralità climatica; 2) azzeramento dell'inquinamento; 3) adattamento ai cambiamenti climatici; 4) ripristino della biodiversità e degli ecosistemi; 5) transizione verso l'economia circolare e la bioeconomia; nonché gli otto gli ambiti di intervento previsti, per i quali verranno costituiti appositi gruppi di lavoro.

Per quanto riguarda la tutela del territorio e della risorsa idrica, si dà conto dei protocolli con le Regioni Sicilia, Calabria, Molise e Campania, che dovrebbero essere siglati entro la fine del 2021, per poi procedere alla verifica della costituzione degli ambiti territoriali ottimali e dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato entro settembre 2022. Inoltre, si menziona l'istituito Piano Nazionale dei Dragaggi Sostenibili con tempi predefiniti per le autorizzazioni correlate, finalizzato a consentire lo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici.

In relazione all'economia circolare, oltre agli investimenti previsti nel PNRR, la Nadef menziona la nuova Strategia nazionale per l'economia circolare, in corso di elaborazione da parte di MiTE e MiSE, con il supporto tecnico di ISPRA ed ENEA, che includerà misure volte ad aumentare il riciclaggio, il riutilizzo e la riparazione dei materiali, delineando un nuovo sistema di tracciabilità digitale dei rifiuti, incentivi fiscali a sostegno delle attività di riciclo e utilizzo di materie prime secondarie, nonché la revisione del sistema di tassazione ambientale sui rifiuti. La Strategia, afferma il documento, sarà adottata entro giugno 2022 dopo una consultazione pubblica. Si ricordano poi nel documento le misure, in recepimento della direttiva UE n. 883/2019, sugli impianti portuali di raccolta.

Inoltre, si menziona, in coerenza con il PNIEC, l'emanazione di un decreto finalizzato ad accelerare la transizione dai combustibili tradizionali alle fonti rinnovabili, integrando un approccio di semplificazione per il rilascio delle autorizzazioni nonché per l'accesso agli incentivi. L'intendimento del Governo è quello di fornire una maggiore stabilità e pianificazione delle scelte per la transizione energetica tramite l'introduzione di una programmazione quinquennale, al fine di favorire gli investimenti nel settore, menzionando altresì un'accelerazione nello sviluppo della rete elettrica e della rete del gas e semplificazioni per la realizzazione degli elettrolizzatori alimentati da fonti rinnovabili.

Al riguardo, il documento, con riferimento all'ingresso di Invitalia *nell'ex* Ilva, oggi Acciaierie d'Italia, con un aumento di capitale di 400 milioni finalizzato all'attuazione di un piano industriale concordato, evidenzia come il Piano del Governo preveda interventi di ristrutturazione degli altiforni, trasformando tutti gli impianti a carbone in impianti a gas, predisposti per funzionare ad idrogeno, e costruendo anche forni elettrici., in un quadro che consentirà di abbattere l'impatto ambientale della produzione di acciaio.

Infine, è menzionata la raggiunta intesa sulla ripartizione dei 2 miliardi del programma 'Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica'per migliorare l'efficienza energetica, la resilienza e la sicurezza sismica, nonché la condizione sociale nei tessuti residenziali pubblici.

La presidente MORONESE dichiara aperta la discussione generale.

Segue quindi un breve dibattito nel quale intervengono la senatrice LA MURA *(Misto)* – che chiede che venga fissato un termine per presentare le osservazioni – la senatrice NUGNES *(Misto)* – che si esprime in senso conforme – il senatore ARRIGONI *(L-SP-PSd'Az)* – che preannuncia anch'egli l'intenzione di presentare osservazioni in particolare in tema di *bonus* edilizi, nonché alcune più specifiche relative al settore dei bus turistici – la relatrice L'ABBATE *(M5S)* e, infine, la presidente MORONESE, che propone di fissare il termine per la presentazione delle osservazioni – di cui la relatrice potrà tener conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere – alle ore 19 di oggi.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (n. 293)

(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 7 settembre.

La presidente MORONESE ricorda che l'Atto del Governo in titolo è stato assegnato con riserva in quanto privo del parere della Conferenza Unificata, parere che non è stato ancora tramesso.

La relatrice GARAVINI *(IV-PSI)* illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DI DOMANI

La presidente MORONESE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata per le ore 10 di domani, mercoledì 6 ottobre 2021, con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 18.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 293

La Commissione esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che:

lo schema di decreto legislativo, composto da 19 articoli e sei allegati, reca il recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi;

la Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE, ha l'obiettivo di proteggere l'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nel territorio dell'Unione e di garantire nel contempo il buon funzionamento del traffico marittimo, migliorando la disponibilità e l'uso degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti delle navi;

la direttiva ha inteso allineare la legislazione dell'UE alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi («convenzione MARPOL»), la quale ha stabilito i divieti generali relativi agli scarichi delle navi in mare, nonché le condizioni alle quali alcuni tipi di rifiuti possono essere scaricati nell'ambiente marino;

lo schema di decreto legislativo in esame si pone l'obiettivo di protezione dell'ambiente marino dagli scarichi dei rifiuti dalle navi e del buon funzionamento del traffico marittimo, anche attraverso il miglioramento della disponibilità di impianti portuali di raccolta dei rifiuti da navi;

considerato in particolare che:

in merito al disposto dell'articolo 3, sembrerebbe opportuno prevedere un meccanismo uniforme applicabile a livello nazionale in materia di predisposizione, applicazione e aggiornamento dei piani di raccolta rifiuti (si pensi, ad esempio, ad un parametro unitario a livello nazionale per definire la capacitaÌ di stoccaggio degli impianti di raccolta e delle navi), nonché con riferimento al rilascio di deroghe ed esenzioni e di criteri e meccanismi da applicare ai fini della formazione delle tariffe nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e rendicontazione di cui al Regolamento (UE) 2017/352;

in merito all'articolo 4, comma 4, parrebbe necessario tener conto della circostanza che a bordo delle navi, soprattutto quelle che effettuano scali anche in porti esteri, la differenziazione dei rifiuti avviene in base alle linee guida stabilite dalla MARPOL e sembrerebbe pertanto indispensabile prevedere che gli impianti portuali abbiano l'obbligo e non la fa-

coltà di ritirare dal bordo i rifiuti che sono stati differenziati in base a tali linee guida;

in merito all'articolo 8, la norma stabilisce che i costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti dalle navi, siano recuperati mediante la riscossione di tariffe a carico delle navi che approdano in porto, definite dalle Autorità competente, e si compongono di «costi diretti», «costi indiretti» e di «entrate nette»;

sulla base delle Direttive UE, la componente indiretta della tariffa viene pagata da tutte le navi, indipendentemente dal conferimento o meno dei rifiuti agli impianti portuali in cui attraccano, mentre la componente diretta della tariffa viene pagata al porto in cui conferiscono i rifiuti;

la formulazione dell'articolo 8, al comma 8, invece, prevede che nel caso di navi in servizio di linea che effettuano scali frequenti e regolari, le Autorità competenti definiscono specifici criteri per la determinazione delle tariffe «*da applicare nel solo porto dove avviene il conferimento*»;

diversamente l'attuale norma vigente in materia, ovvero il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, stabilisce che i criteri per definire il regime tariffario applicabile ai rifiuti prodotti dalla nave, nel caso di navi in servizio di linea che effettuano scali frequenti e regolari, siano «su base portuale o regionale»;

in Italia le navi di linea rappresentano l'80% del traffico navale totale, pertanto la previsione che le tariffe indirette siano pagate dalle navi di linea in un solo porto, rischia di avvantaggiare i porti di maggiori dimensioni che avranno modo di rimodulare al ribasso le tariffe, rispetto ai porti di piccole dimensioni;

rilevata altresì l'esigenza che, in riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, venga definita con maggiore precisione la ripartizione di competenze fra le autorità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *l)*, nonché fra queste e gli altri soggetti che svolgono funzioni rilevanti nell'ambito considerato;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) si invita il Governo a valutare l'opportunità di aggiungere all'articolo 3 il seguente comma: «5. *Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con decreto da adottare di concerto con il Ministro della transizione ecologica entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto stabilisce le linee guida per una uniforme applicazione nei porti nazionali degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9.*»;

2) si invita il Governo a valutare l'opportunità di sostituire il secondo e il terzo periodo del comma 4 con i seguenti: «*Ai fini indicati al comma 1, i rifiuti delle navi sono raccolti separatamente, per facilitarne il riutilizzo e il riciclaggio. Per facilitare tale processo, gli impianti portuali di raccolta raccolgono le frazioni di rifiuti eventualmente differenziate dalla nave conformemente alle categorie di rifiuti stabilite nella convenzione MARPOL, tenendo conto delle sue linee guida*»;

3) si invita il Governo a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 8, comma 8, affinché anche per le navi in servizio di linea che effettuano scali frequenti e regolari in più porti venga garantito un meccanismo di ripartizione della parte indiretta della tariffa rifiuti da nave tra i porti di attracco, da applicare su base portuale o regionale, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedì 5 ottobre 2021

Plenaria

261ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc.* LVII, n. 4-*bis* – Allegati I, II, III e IV) *Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 e connessi allegati
(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente relatore STEFANO *(PD)* introduce l'esame dell'atto in titolo. Il documento aggiorna le previsioni macroeconomiche e il quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2022-2024, rispetto a quello contenuto nel Documento di economia e finanza dello scorso aprile (DEF 2021), tenendo conto delle Raccomandazioni specifiche per Paese adottate dal Consiglio UE il 18 giugno 2021 sul Programma di stabilità, e soprattutto del PNRR, concordato con la Commissione europea e poi approvato definitivamente dal Consiglio il 13 luglio 2021.

La NADEF, inoltre, indica i disegni di legge «collegati» alla manovra di bilancio 2022-2024, ed è corredata di quattro allegati: 1. la nota illustrativa sulle leggi pluriennali di autorizzazione di spese di investimento; 2. il quadro programmatico relativo agli interventi fiscali; 3. il rapporto sul contrasto all'evasione fiscale e contributiva; 4. la relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva.

Riguardo ai contenuti di maggiore interesse per la Commissione, la NADEF prospetta un migliorato quadro economico e finanziario per il 2021, rispetto alle previsioni di aprile, e conferma l'impostazione di fondo della politica di bilancio illustrata nel DEF. Non vengono quindi richiesti altri scostamenti di bilancio, rispetto al percorso di avvicinamento all'Obiettivo di medio termine (OMT), l'ultimo dei quali, pari a 40 miliardi, autorizzato lo scorso aprile.

L'intonazione della politica di bilancio resterà dunque espansiva fino al 2023, quando il PIL e l'occupazione avranno recuperato la caduta e la mancata crescita rispetto al livello del 2019. Dal 2024 la politica di bilancio dovrà essere maggiormente orientata alla riduzione del disavanzo strutturale e a ricondurre il rapporto debito/PIL al livello precrisi entro il 2030, puntando principalmente sulla crescita del PIL stimolata dagli investimenti e dalle riforme previste dal PNRR.

In particolare, il migliorato quadro economico si esprime con un livello di crescita tendenziale del PIL, per il 2021, che viene indicato al 6 per cento, rispetto alla previsione di aprile del 4,1 per cento; mentre nel 2020 il PIL ha subito una contrazione del –9 per cento. Le previsioni della NADEF per gli anni 2022-2024 rimangono, invece, pressoché invariate, pari rispettivamente al 4,2, 2,6 e 1,9 per cento.

Il miglioramento economico del 2021 consente anche una notevole riduzione programmatica del rapporto tra l'indebitamento netto *(deficit)* e il PIL, e del rapporto tra il debito e PIL, che passano rispettivamente al –9,4 per cento (rispetto al –11,8 indicato nel DEF di aprile) e al 153,5 per cento (rispetto al 159,8).

In tale contesto, la NADEF indica, per il triennio 2022-2024, il rinnovo di numerose misure di rilievo economico e sociale, come quelle relative al sistema sanitario, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, e agli incentivi concernenti l'efficientamento energetico degli edifici e gli investimenti innovativi, nonché la riforma degli ammortizzatori sociali, l'avvio della riforma fiscale e la definizione a regime dell'assegno unico universale per i figli.

Riguardo al Semestre europeo, per il 2021, le procedure sono state adattate al fine di coordinarle con il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), come previsto dal regolamento (UE) 2021/241.

Inoltre, al fine di fronte alla situazione di crisi dovuta alla pandemia da Covid-19, l'Unione europea ha messo in campo una serie di specifiche azioni e misure, tra cui in particolare la sospensione dell'applicazione dei vincoli del Patto di stabilitaÌ e crescita, attraverso l'attivazione della clausola di salvaguardia generale, che consente agli Stati membri di adottare manovre di bilancio in deroga ai vincoli previsti dal Patto stesso e di deviare temporaneamente dal loro percorso di avvicinamento all'obbiettivo di bilancio a medio termine (OMT).

La clausola di salvaguardia, in base a quanto prospettato nel pacchetto di primavera del Semestre europeo (COM(2021) 500), resterà attiva fino a tutto il 2022, per essere disattivata a partire dal 2023, nel quadro di una valutazione globale dello stato dell'economia sulla base di criteri quantitativi, il principale dei quali è il livello di attività economica nell'UE rispetto ai livelli precedenti la crisi. In ogni caso, dopo la disattivazione della clausola di salvaguardia generale si continuerà a tener conto delle situazioni specifiche di ciascun Paese.

Riguardo al percorso di avvicinamento all'OMT, la NADEF indica un miglioramento annuale del saldo strutturale di bilancio, per gli anni 2022-2024, pari rispettivamente a 2,05, 1,01 e 0,58, valori che rispettano

pienamente il miglioramento annuale richiesto dal Patto di stabilità europeo, pari allo 0,6 rispetto all'anno precedente.

Per quanto riguarda il rispetto della regola del debito pubblico, si evidenzia che, dopo l'eccezionale aumento del debito nel 2020, dovuto alla crisi pandemica, come avvenuto nella maggior parte degli altri Stati, dal 2021 si prevede una sua progressiva diminuzione, per scendere sotto il 150 per cento entro la fine del 2022 grazie ad una migliore dinamica del PIL e all'aggiustamento dell'indebitamento netto. Nonostante tale riduzione, con la prevista riattivazione del Patto di stabilità dal 2023, il percorso del debito sembra comunque non rispettare pienamente la velocità richiesta dalla regola europea del debito. Pertanto, a partire dal 2024, la NADEF prefigura una politica di bilancio maggiormente orientata alla riduzione del disavanzo strutturale e a ricondurre il rapporto debito/PIL al livello precrisi (134,3 per cento) entro il 2030.

Particolare menzione, infine, merita la Parte IV della NADEF, relativa alle riforme e alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea, incentrata sul PNRR e sullo stato di attuazione delle misure di investimento e di riforma in esso previste.

Limitandosi alla parte degli aggiornamenti rispetto al DEF di aprile, va rilevato che è stato predisposto il decreto del MEF, del 6 agosto 2021, che avvia l'attuazione finanziaria del PNRR, ripartendo le risorse tra le amministrazioni e individuando, per ciascun intervento o programma, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario.

Ai fini del monitoraggio degli interventi, è stato inoltre predisposto il decreto del Presidente del Consiglio che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione di dati necessari a seguire l'avanzamento e il raggiungimento di *target* e *milestones*, come previsto dal comma 1044 della legge di bilancio 2021. Tali dati devono essere rilevati dalle amministrazioni e inviati al nuovo Servizio centrale per il PNRR, costituito presso il MEF.

In agosto, in seguito all'approvazione del PNRR da parte del Consiglio, l'Italia ha ricevuto il pagamento dell'anticipo di sovvenzioni e prestiti del RRF (pari a complessivi 24,8 miliardi). Nel Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021, è stato presentato il primo Rapporto di monitoraggio avente ad oggetto tutte le misure del PNRR che prevedono una *milestone* o un *target* (M&T) da conseguire entro il 31 dicembre 2021, al fine di ottenere l'intera prima *tranche* dei finanziamenti in sovvenzioni e prestiti.

Si tratta nello specifico di 51 misure, distinte tra riforme ed investimenti. Nel caso degli investimenti ci si riferisce anche all'adozione di atti di normativa primaria e secondaria o di atti amministrativi diretti a disciplinare specifici settori e da cui dipende l'utilizzabilità di risorse finanziarie dedicate per linee di intervento. Nel dettaglio, delle 51 misure previste, 24 sono riferite a investimenti e 27 a riforme. Il Governo punta a inviare la prima rendicontazione relativa al PNRR entro il mese di gennaio 2022.

Viene poi descritto lo stato di attuazione delle riforme orizzontali (pubblica amministrazione e sistema giudiziario), delle riforme abilitanti (semplificazioni e concorrenza) e delle riforme settoriali (lavoro, politiche sociali e famiglie; istruzione, università e ricerca; trasporti; ambiente ed energia).

Tra le riforme settoriali del PNRR figurano anche misure volte alla semplificazione delle procedure e al rafforzamento dei poteri del Commissario nelle Zone Economiche Speciali (ZES), che assumerà le funzioni di stazione appaltante e potrà derogare alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici a mezzo di ordinanze. Vengono dimezzati i termini e semplificate le procedure per il rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese e pareri.

Si evidenzia, infine, che è stata introdotta una specifica disposizione che prevede il cosiddetto «vincolo territoriale», secondo cui le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR devono assicurare che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del Piano, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente (con l'eccezione di quelle per le quali sono previste specifiche allocazioni) sia destinato alle regioni del Mezzogiorno. Tale obiettivo può essere raggiunto anche attraverso la predisposizione dei bandi ed è indipendente dalla fonte finanziaria di provenienza.

La senatrice BONINO *(Misto-+Eu-Az)*, dopo aver ricordato preliminarmente i confini della competenza della Commissione, evidenzia anzitutto la necessità di chiarire in modo più deciso, in sede di NADEF, la necessità che il Governo si adoperi con forza, in sede europea, per una proroga della clausola di salvaguardia relativa al Patto di stabilità e crescita.

Inoltre, per quanto riguarda l'adozione delle riforme previste anche dal PNRR, ritiene poco condivisibile che vi siano stati quattro voti di fiducia in tre giorni, a discapito di una più ordinata dinamica tra Governo e Parlamento.

Infine, chiede di sapere in quali settori si vedrà maggiormente l'applicazione della prevista riserva del 40 per cento delle risorse per il Sud.

Il presidente STEFÀNO *(PD)* condivide l'opportunità di una maggiore attenzione agli importanti temi sollevati dalla senatrice Bonino e chiarisce che la riserva del 40 per cento riguarda le risorse territorializzabili e quindi soprattutto gli interventi nelle infrastrutture materiali. Il tema sarà poi di vedere come tradurre tale vincolo nei concreti bandi che dovranno essere adottati per la realizzazione degli interventi, tenuto conto della norma approvata con il decreto *governance* n. 77 del 2021.

Illustra, quindi, uno schema di parere favorevole, con alcune osservazioni inerenti al tema del rispetto della regola del debito pubblico prevista dal Patto europeo di stabilità e crescita e della necessaria revisione dello stesso Patto, volta a coniugare le esigenze di sostenibilità a lungo termine

delle finanze pubbliche con le esigenze di crescita specifiche dei singoli Stati membri e dell'Unione nel suo insieme.

Ritiene inoltre opportuno ribadire che, in riferimento al monitoraggio parlamentare sull'attuazione del PNRR, il Governo debba assicurare un'informativa tempestiva e qualificata sul raggiungimento dei *milestone* e dei *target* relativi alle 51 misure in scadenza per il prossimo 31 dicembre 2021, il cui conseguimento sarà poi oggetto di verifica da parte della Commissione europea, ai fini dell'attribuzione all'Italia dell'intera prima *tranche* dei finanziamenti del *Recovery Fund*.

La senatrice BONINO *(Misto-+Eu-Az)* esprime condivisione per le osservazioni proposte, rientranti, come specificato nello schema di parere, nell'ambito di competenza della Commissione. Auspica il raggiungimento dei traguardi intermedi relativamente alle 51 misure citate entro la fine dell'anno.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(2381) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile***
(Parere alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice MASINI *(FIBP-UDC)*, relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni volte al contrasto degli incendi boschivi, anche a seguito della grave emergenza registratasi nel corso dell'estate del 2021, flagellata da estesi e ripetuti incendi.

Evidenzia che le disposizioni del provvedimento muovono lungo alcune direttrici: l'articolazione degli strumenti programmatori di coordinamento (integrandone l'assetto, quale definito dalla vigente legge-quadro n. 335 del 2001 in materia di incendi boschivi), a fini di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi; il rafforzamento delle diverse componenti operative, incrementandone la capacità di intervento; la prevenzione e repressione del reato di incendio boschivo e fattispecie connesse.

In particolare, l'articolo 1 disciplina un nuovo strumento di programmazione statale a fini di coordinamento, relativo alla previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Esso è volto sia all'aggiornamento tecnologico sia all'accrescimento della capacità operativa.

L'articolo 2 stanzia 40 milioni per l'acquisto di mezzi operativi e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi.

L'articolo 3 introduce misure finalizzate a garantire il tempestivo aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco.

L'articolo 4 reca misure finalizzate al rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi, mediante misure di potenziamento dei piani regionali (comma 1) nonché stanziando fondi specifici nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne. La norma dispone, inoltre, al comma 4, che nei Piani Operativi Nazionali attuativi dei fondi strutturali 2021-2027 si tenga conto dell'esigenza di dotare il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le forze armate e le forze dell'ordine di dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai.

L'articolo 5 introduce una serie di modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, recante la legge-quadro in materia di incendi boschivi.

L'articolo 6 interviene sul delitto di incendio boschivo, previsto dall'articolo 423-*bis* del codice penale, per introdurre una circostanza aggravante – quando i fatti siano commessi da coloro che svolgono compiti di prevenzione incendi – e due circostanze attenuanti, per coloro che collaborano con le autorità e si impegnano a contenere le conseguenze dell'incendio.

L'articolo 7 reca misure ulteriori urgenti in materia di protezione civile.

L'articolo 8 destina 150 milioni di euro, disponibili nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 4, alle misure di lotta contro gli incendi boschivi e in particolare alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio.

La senatrice BONINO *(Misto-+Eu-Az)* ritiene inopportuno prevedere un aggravamento delle disposizioni sanzionatorie, ma si riserva di sollevare la questione in altra sede.

La senatrice GIANNUZZI *(Misto)* chiede di poter svolgere un approfondimento sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (n. 282)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 settembre.

La relatrice, senatrice BOTTO *(Misto)*, svolge una relazione integrativa, in cui evidenzia come il nuovo decreto legislativo, se da un lato dimostra la particolare attenzione dell'Unione europea sulla materia, ponendosi come obiettivo strategico l'avvicinarsi all'azzeramento degli incidenti mortali entro il 2050 e come obiettivo intermedio il dimezzamento entro il 2030 del numero dei feriti gravi rispetto al 2020, dall'altro affronta questioni note, che scontano i gravi ritardi del nostro Paese, in termini di sicurezza e dei servizi offerti agli utenti stradali, nonché del *gap* infrastrut-

turale, che caratterizzano negativamente il sistema dei trasporti e della mobilità in Italia da decenni. Lo schema di decreto, per quanto condivisibile nel suo complesso, appare carente su diversi aspetti.

Al riguardo, si ravvisa la necessità di prevedere un Piano nazionale sulla sicurezza stradale, con massicci investimenti, e norme più severe in termini di penalità nei riguardi dei concessionari stradali e autostradali, per inadempimenti in caso di mancata ottemperanza o per violazioni dei propri obblighi. Tali interventi costituiscono una base imprescindibile per i prossimi anni, finalizzati a innalzare i livelli di sicurezza e di efficienza della circolazione stradale sull'intera rete nazionale.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare (n. 281)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore DE SIANO *(FIBP-UDC)*, relatore, introduce l'esame dello schema di decreto in titolo, volto a recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2019/1159, in materia di formazione e certificazione della gente di mare, in forza della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) e dei criteri specifici di delega contenuti nell'articolo 28 della stessa legge.

Il termine per il recepimento, fissato dalla direttiva, è scaduto il 2 agosto 2021 ed è pertanto urgente procedere all'adozione del decreto attuativo in esame, il cui termine per l'esercizio della delega legislativa, in base alle disposizioni procedurali di cui all'articolo 31, commi 1 e 3, della legge n. 234 del 2012, verrà a scadere il prossimo 8 novembre 2021.

La direttiva (UE) 2019/1159 modifica la direttiva 2008/106/CE, con cui l'Unione europea aveva recepito la Convenzione internazionale STCW del 1978, che stabilisce standard sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia della gente di mare.

L'obiettivo della nuova direttiva è quello di facilitare la circolazione della gente di mare all'interno dell'Unione, contribuendo a rendere il settore del trasporto marittimo dell'Unione attrattivo per le future generazioni, nonché di garantire personale adeguatamente formato, dotato di giusta combinazione tra capacità e competenze. Il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare è a tal fine ritenuto essenziale per facilitare la libera circolazione della gente di mare.

Le principali modifiche apportate alla direttiva del 2008 riguardano: 1) il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e delle prove documentali, in formato cartaceo o digitale, a comandanti e ufficiali medici; 2) il riconoscimento, su iniziativa de-

gli Stati membri ad opera della Commissione europea, dei certificati della gente di mare rilasciati da Paesi terzi; 3) il riesame, da parte della Commissione europea, della qualificazione dei Paesi terzi: 4) un rapporto di valutazione della Commissione europea, sul regime di reciproco riconoscimento dei certificati e sul progetto di certificati digitali internazionali e di diplomi di eccellenza europei per gente di mare.

Lo schema di decreto legislativo in esame recepisce le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1159 e a tal fine novella il decreto legislativo n. 71 del 2015.

Inoltre, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 28 della legge di delegazione europea 2019-2020, lo schema introduce le definizioni di «acque protette» e di «acque adiacenti alle acque protette». Si tratta di due concetti utilizzati già dalla direttiva del 2008, per indicare le acque dove, alla stregua delle acque interne, la navigazione non è considerata navigazione marittima.

Lo schema di decreto si compone di 21 articoli e 2 allegati. L'articolo 1 modifica l'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 71 del 2015, ampliando l'ambito di applicazione del provvedimento anche ai lavoratori di Paesi terzi con i quali le amministrazioni competenti abbiano stipulato un accordo di reciproco riconoscimento.

L'articolo 2 aggiorna le definizioni e, in particolare, reca le nuove definizioni di «acque protette» e di «acque adiacenti alle acque protette», traendo spunto dalla definizione di «acque tranquille» di cui alla circolare del Ministero della marina mercantile n. 92 del 4 gennaio 1994, relativamente al trasporto passeggeri in zone di mare antistanti le coste nazionali (peninsulari ed insulari) entro limiti operativi ben definiti.

L'articolo 3 modifica talune denominazioni e reca modifiche formali al decreto legislativo n. 71 del 2015, mentre l'articolo 4 prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili comunichi le disposizioni adottate in materia di formazione ed abilitazione, oltre che alla Commissione europea, anche all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), in attuazione agli obblighi di comunicazione stabiliti dalla Convenzione STCW.

L'articolo 5 modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 71 del 2015, e in particolare riformula la lettera *b)* del comma 4, in materia di formazione mediante l'uso di simulatori. La riformulazione, tuttavia, appare discostarsi da quella utilizzata dalla direttiva 2008/106/CE all'articolo 17, paragrafo 2, lettera *d)*.

I successivi articoli da 6 a 20 apportano le opportune e necessarie modifiche al decreto legislativo n. 71 del 2015, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 e della Convenzione STCW, in materia di: requisiti per il riconoscimento della certificazione emessa dagli Stati membri e da Paesi terzi; collaborazione con l'IMO; rilascio della certificazione medica; controllo anche su navi di Paesi terzi; correzione di refusi e aggiornamenti normativi.

Infine, l'articolo 21 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Consiglio sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (n. COM(2021) 278 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 agosto.

Il relatore, senatore CORBETTA *(M5S)*, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in esame, che intende rendere più efficiente il «meccanismo di valutazione e monitoraggio» sulla verifica della corretta applicazione della legislazione Schengen. Ricorda che, a tal fine, la proposta prevede di abrogare e sostituire regolamento (UE) n. 1053/2013, che attualmente costituisce la base giuridica del predetto meccanismo di valutazione.

La proposta risponde all'esigenza di rendere lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia più forte e più resiliente di fronte alle sfide e alle minacce future, a fronte delle difficoltà che sono derivate dalle instabilità nei Paesi adiacenti all'Europa, dalla crisi dei rifugiati del 2015, dalla persistente minaccia terroristica e dalla pandemia da COVID-19.

Il Relatore evidenzia che il termine delle otto settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati europei, è scaduto il 4 ottobre scorso e ad oggi non risulta pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

La proposta è, inoltre, oggetto di esame da parte di dieci Camere dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE, che non hanno sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il Relatore ritiene pertanto di poter confermare l'orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di regolamento in esame.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (n. 291)

(Osservazioni alle Commissioni 10ª e 13ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 settembre.

La relatrice, senatrice GIAMMANCO *(FIBP-UDC)*, presenta uno schema di parere, che è frutto di un lavoro di sintesi tra le diverse istanze pervenute da numerosi soggetti interessati che hanno voluto offrire il proprio contributo.

Lo schema di parere mira a evitare gli aspetti più gravosi conseguenti alle misure necessarie alla transizione ecologica concordata in sede europea, mediante proposte di buon senso che nulla tolgono alle finalità del provvedimento.

In particolare, in riferimento alla definizione di plastica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), si condivide la fissazione di un parametro che esclude dalla definizione rilevante i rivestimenti aventi un peso inferiore al 10 per cento rispetto al peso totale, e sempreché non costituiscano componente strutturale principale dei prodotti finiti.

Inoltre, in riferimento alla definizione di *«messa a disposizione sul mercato»*, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), dello schema, andrebbero espunte le parole *«del territorio nazionale»*, per estendere l'applicazione anche ad altri mercati che non siano solo quello nazionale. Andrebbero altresì inserite dopo le parole: *«nel corso di un'attività»*, le parole: *«produttiva o»*, al fine di evitare interpretazioni restrittive della nozione di attività commerciale;

In riferimento al credito di imposta di cui all'articolo 4, comma 7, si ritiene che la dotazione finanziaria stanziata, pari a 3 milioni di euro annui sino al 2024, e la misura prevista del 20 per cento delle spese sostenute fino all'importo massimo annuale di 10.000 euro, per ciascun beneficiario, siano esigue e vadano conseguentemente incrementate. Inoltre, il citato credito di imposta di cui all'articolo 4, comma 7, dovrebbe essere riconosciuto anche per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti realizzati con plastica riciclata, meccanicamente o chimicamente.

Il disposto dell'articolo 4, comma 9, dello schema, nel prefigurare l'adozione di un modello di «scuola *plastic free* e per un futuro sostenibile», rischia di essere eccessivamente penalizzante nei confronti di un materiale che, se correttamente gestito, è sostenibile in quanto riciclabile o riutilizzabile a seconda del prodotto.

In riferimento agli articoli 5 e 7, occorre prevedere che l'esaurimento delle scorte dei prodotti di cui è vietata l'immissione sul mercato o che non sono conformi ai nuovi requisiti di marcatura, possa avvenire a prescindere dall'acquisizione da parte di un fornitore prima dell'effettiva decorrenza del divieto e che il momento di immissione sul mercato coincida con la prima messa a disposizione sul mercato. Conseguentemente, propone che all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 7, comma 4, dello schema, le parole: *«dimostrato l'acquisto da un fornitore»*, siano sostituite con le seguenti: *«dimostrata l'immissione sul mercato»*.

Ritiene altresì necessario introdurre una integrazione al testo dell'articolo 5, comma 2, e dell'articolo 7, comma 4, dello schema, che consenta alle imprese produttrici di poter immettere sul mercato i prodotti a magazzino invenduti fino ad esaurimento delle scorte, nonché prevedere la possibilità dello smaltimento delle scorte dei prodotti fabbricati prima dell'en-

trata in vigore dei nuovi requisiti previsti dall'articolo 6 e non conformi ad essi.

Infine, in riferimento all'articolo 8, comma 3, ultimo periodo, dello schema, ritiene opportuno specificare che i costi coperti dalla responsabilità estesa del produttore *«possono includere»* quelli relativi alla creazione e messa a disposizione, per gli utenti, di infrastrutture specifiche per la raccolta di rifiuti.

La senatrice BONINO *(Misto-+Eu-Az)* ritiene che le questioni poste dalla Relatrice possano trovare maggiore riscontro in sede di Commissioni di merito.

La relatrice GIAMMANCO *(FIBP-UDC)* ribadisce che si tratta di un provvedimento di recepimento di una direttiva europea e che, al fine di assicurare la migliore attuazione della normativa dell'Unione, ha ritenuto opportuno valutare i contributi pervenuti da molteplici soggetti interessati e tenere conto di alcune riflessioni utili a migliorare l'applicazione della normativa.

La senatrice BOTTO *(Misto)* esprime condivisione sull'opportunità di assicurare lo smaltimento delle scorte di magazzino. Esprime, invece, qualche dubbio circa la prima parte delle osservazioni.

La senatrice GIANNUZZI *(Misto)* evidenzia come lo schema di decreto comprenda alcune disposizioni che non possono essere condivise da chi crede in una vera transizione ecologica. Tra queste vi è l'ampia esclusione, dalla definizione di plastica, di cui all'articolo 3, o l'equiparazione tra prodotti riutilizzabili e quelli compostabili. Inoltre, ricorda che il Governo ha presentato diversi provvedimenti in materia ambientale senza il prescritto parere della Conferenza unificata. Per questi motivi, preannuncia il suo voto contrario.

Il senatore Simone BOSSI *(L-SP-PSd'Az)* osserva come i rilievi saranno valutati in sede di Commissioni di merito. Chiede, comunque, di poter approfondire i temi sollevati.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2371) ***Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia***

(Parere alle Commissioni 2ª e 10ª riunite su emendamenti. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La senatrice RICCIARDI *(M5S)*, relatrice, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di

crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.

Ricorda il parere della Commissione già reso sul testo del provvedimento il 23 settembre 2021 e che il provvedimento presenta aspetti che rientrano negli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in linea con la normativa dell'Unione europea in materia e con i relativi impegni assunti dallo Stato.

Ritiene, quindi, opportuno segnalare alle Commissioni di merito che gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, che fissano l'entrata in vigore del codice della crisi di impresa al 31 dicembre 2023, non dovranno pregiudicare il recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1023, sulla ristrutturazione e l'insolvenza, che dovrà avvenire entro il 17 luglio 2022.

Inoltre ritiene di segnalare che l'emendamento al disegno di legge di conversione x1.1 (già 26.0.6) conferisce nuovamente al Governo la delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. La delega era stata già fornita dalla legge di delegazione europea 2019-2020, ma non è stata esercitata nei tempi previsti. È quindi urgente procedere al tempestivo recepimento, fissato dalla direttiva al 17 dicembre 2021.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata domani, mercoledì 6 ottobre 2021, alle ore 13,30, è anticipata alle ore 11,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII, N. 4-*BIS* E CONNESSI ALLEGATI

La 14ª Commissione permanente,

esaminato il documento in titolo, che aggiorna le previsioni macroeconomiche e il quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2022-2024, rispetto a quello contenuto nel Documento di economia e finanza (DEF) dello scorso aprile;

considerato che:

il documento prospetta un migliorato quadro economico e finanziario per il 2021, rispetto alle previsioni di aprile, e conferma l'impostazione di fondo della politica di bilancio illustrata nel DEF, con un orientamento di politica di bilancio espansiva fino al 2023, quando si prevede il recupero dei livelli di PIL e occupazionali rispetto al 2019;

l'aumento del 6 per cento del PIL nel 2021 consente anche la riduzione programmatica del rapporto deficit/PIL, al –9,4 per cento, rispetto alla previsione del –11,8 indicata nel DEF di aprile, nonché la riduzione del rapporto debito/PIL al 153,5 per cento, rispetto alla previsione del 159,8;

ricordato che l'attivazione della clausola di salvaguardia generale, che consente agli Stati membri di adottare manovre di bilancio in deroga ai vincoli previsti dal Patto stesso e di deviare temporaneamente dal loro percorso di avvicinamento all'obbiettivo di bilancio a medio termine (OMT), in base a quanto prospettato nel pacchetto di primavera del Semestre europeo (COM(2021) 500), resterà attiva fino a tutto il 2022, per essere disattivata a partire dal 2023, nel quadro di una valutazione globale dello stato dell'economia sulla base di criteri quantitativi, il principale dei quali è il livello di attività economica nell'UE rispetto ai livelli precedenti la crisi;

rilevato che:

con riguardo al percorso di avvicinamento all'OMT, la NADEF indica un miglioramento annuale del saldo strutturale di bilancio, per gli anni 2022-2024, pari rispettivamente a 2,05, 1,01 e 0,58, valori che rispettano pienamente il miglioramento annuale richiesto dal Patto di stabilità europeo, pari allo 0,6 rispetto all'anno precedente;

con riguardo al rispetto della regola del debito pubblico, il ritmo di riduzione del rapporto debito/PIL previsto non risponde appieno alle prescrizioni previste dall'attuale Patto di stabilità, sospeso fino al 2023, e che pertanto, a partire dal 2024, la NADEF prefigura una politica di bilancio maggiormente orientata alla riduzione del disavanzo strutturale e a ricon-

durre il rapporto debito/PIL al livello precrisi (134,3 per cento) entro il 2030;

considerata la Parte IV della NADEF, relativa alle riforme e alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea, incentrata sul PNRR e sullo stato di attuazione delle misure di investimento e di riforma in esso previste, in base al quale, nel mese di agosto l'Italia ha ricevuto l'anticipo relativo alle sovvenzioni e ai prestiti spettanti in base al RRF, pari a complessivi 24,8 miliardi di euro;

evidenziato che, al fine di ottenere l'intera prima *tranche* dei finanziamenti in sovvenzioni e prestiti, sarà necessario aver conseguito entro il 31 dicembre 2021 il raggiungimento dei *milestone* e dei *target* (M&T) relativamente a 51 misure, di cui 24 sono riferite a investimenti e 27 a riforme;

sottolineate le misure del PNRR volte a colmare i divari territoriali (capitolo 5º della parte IV della NADEF), tra cui quelle in favore delle Zone Economiche Speciali (ZES) e l'applicazione del criterio del «vincolo territoriale» per assicurare la destinazione al Mezzogiorno di almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in riferimento al rispetto della regola del debito, contenuta nel Patto di stabilità e crescita, si ritiene opportuno che si prefigurino soluzioni, relativamente alle misure da adottare a partire dal 2024, volte ad assicurare una politica di bilancio maggiormente orientata alla riduzione del disavanzo strutturale e alla riduzione del rapporto debito/PIL al livello pre-crisi, secondo scadenze compatibili con i parametri richiesti dalla normativa europea. Si ritiene inoltre necessario che l'applicazione del Patto di stabilità e crescita, prevista a partire dal 2023, sia preceduta da una sua profonda revisione volta a coniugare le esigenze di sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche con le esigenze di crescita specifiche dei singoli Stati membri e dell'Unione nel suo insieme;

in riferimento al monitoraggio parlamentare sull'attuazione del PNRR, si ritiene necessario che il Governo assicuri un'informativa tempestiva e qualificata sul raggiungimento dei *milestone* e dei target relativi alle 51 misure, distinte in 24 investimenti e 27 riforme, in scadenza per il prossimo 31 dicembre 2021, il cui conseguimento sarà poi oggetto di verifica da parte della Commissione europea, ai fini dell'attribuzione all'Italia dell'intera prima tranche dei finanziamenti del *Recovery Fund*.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2371

La 14ª Commissione permanente,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia;

richiamato il parere reso sul testo del provvedimento il 23 settembre 2021;

valutato che il provvedimento presenta aspetti che rientrano negli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed è coerente con la normativa dell'Unione europea e con gli impegni assunti dallo Stato nel PNRR,

ricordato che la legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020) ha fornito la delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/1023;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, che fissano l'entrata in vigore del codice della crisi di impresa al 31 dicembre 2023, non dovranno pregiudicare il recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1023, sulla ristrutturazione e l'insolvenza, che dovrà avvenire entro il 17 luglio 2022;

l'emendamento al disegno di legge di conversione x1.1 (già 26.0.6) conferisce nuovamente al Governo la delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. La delega era stata già fornita dalla legge di delegazione europea 2019-2020, ma non è stata esercitata nei tempi previsti. È quindi urgente procedere al tempestivo recepimento, fissato dalla direttiva al 17 dicembre 2021.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza

Martedì 5 ottobre 2021

Plenaria
20ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
VERDUCCI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Benedetto Ponti, professore di diritto amministrativo presso l'Università degli studi di Perugia, e Marco Bassini, professore di diritto costituzionale presso l'Università Bocconi di Milano.

La seduta inizia alle ore 12,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VERDUCCI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla *web-TV* e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno dei discorsi d'odio, con particolare attenzione alla evoluzione della normativa europea in materia: audizione di Benedetto Ponti, professore di diritto amministrativo presso l'Università degli studi di Perugia

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 28 settembre.

Dopo un breve indirizzo di saluto, il presidente VERDUCCI introduce i temi dell'audizione e dà il benvenuto al professor Ponti, professore di diritto amministrativo presso l'Università degli studi di Perugia.

Il professor PONTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori URRARO *(L-SP-PSd'Az)*, BAGNAI *(L-SP-PSd'Az)* da remoto e VERDUCCI *(PD)*, ai quali replica il professor PONTI.

Il presidente VERDUCCI ringrazia il professor Ponti per il prezioso contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

La seduta, sospesa alle ore 12,55, riprende alle ore 12,58.

AUDIZIONI

Audizione di Marco Bassini, professore di diritto costituzionale presso l'Università Bocconi di Milano

Il presidente VERDUCCI dà il benvenuto al professor Bassini, professore di diritto costituzionale presso l'Università Bocconi di Milano.

Il professor BASSINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per formulare quesiti ed osservazioni il presidente VERDUCCI *(PD)*, al quale replica il professor BASSINI.

Il presidente VERDUCCI ringrazia il professor Bassini per il contributo offerto ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 5 ottobre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 55

Presidenza del Presidente
BARACHINI

Orario: dalle ore 19,10 alle ore 20,10

Plenaria

73ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARACHINI

Interviene il dottor Giacomo Lasorella, Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), accompagnato dal dottor Giorgio Giovannetti, Capo di Gabinetto.

La seduta inizia alle ore 20,15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica, che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta sulla *web*-tv della Camera dei deputati e, in differita, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che dell'audizione odierna verrà altresì redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui modelli di governance e sul ruolo del Servizio pubblico radiotelevisivo, anche con riferimento al quadro europeo e agli scenari del mercato audiovisivo: audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom)

(Svolgimento)

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia il dottor Giacomo Lasorella, Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), per la disponibilità ad intervenire nella seduta odierna nel prosieguo dell'indagine conoscitiva in titolo con la quale la Commissione intende approfondire il ruolo e la funzione del Servizio pubblico radiotelevisivo come principale veicolo di diffusione delle produzioni audiovisive, verificando l'efficacia dell'assetto normativo italiano che disciplina il mercato audiovisivo anche in relazione alle direttive ed alle altre iniziative in materia dell'Unione europea. L'audizione odierna potrà altresì essere utile per approfondire ulteriori questioni, come la tutela del pluralismo di tutte le forze politiche, nonché l'impatto riguardante il recepimento delle direttive europee, attualmente all'esame delle competenti commissioni parlamentari.

Avverte che il presidente Lasorella è accompagnato dal Capo di Gabinetto, dottor Giorgio Giovannetti.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica in corso, per l'audizione è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Commissione.

Il dottor Giacomo LASORELLA, Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) svolge il proprio intervento.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni il PRESIDENTE, le Senatrici FEDELI *(PD)* e GARNERO SANTANCHÈ *(FdI)*, il deputato ANZALDI *(IV)* e il senatore DI NICOLA *(M5S)*.

Interviene in replica il dottor Giacomo LASORELLA.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa la procedura informativa.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

Il PRESIDENTE comunica che sono *pubblicati in allegato*, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 410/1914 al n. 414/1934 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione *(vedi allegato)*.

La seduta termina alle ore 21,10.

ALLEGATO

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (DAL N. 410/1914 AL N. 414/1934)

PINOTTI, FERRARI, MIRABELLI, D'ARIENZO, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI, ASTORRE, CERNO, D'ALFONSO, FERRAZZI, GIACOBBE, IORI, LAUS, MANCA, MARGIOTTA, PITTELLA, ROJC, STEFANO, TARICCO, VALENTE, VERDUCCI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*

Tina Anselmi è stata una figura politica di primo piano della storia italiana del secondo dopoguerra, sin da giovanissima impegnata nella difesa dei valori della nostra democrazia, sia nella Resistenza che nell'attività sindacale e politica. Prima donna ministra, al dicastero del Lavoro e successivamente a quello della Sanità ha, inoltre, ricoperto il ruolo di Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2;

a lei si deve la legge 9 dicembre 1977, n. 903, recante disposizioni in materia di Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro. Una legge che all'articolo 1 vieta qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro in attuazione del dettato costituzionale di cui all'articolo 37 e che ha consentito alle donne italiane di intraprendere un percorso che, sebbene non ancora concluso, certamente ha visto negli anni crescere un loro protagonismo nel pubblico come nel privato;

analogamente non può tacersi l'importanza del ruolo svolto da Tina Anselmi per la sanità pubblica grazie alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante istituzione del servizio sanitario nazionale, che ha garantito l'accesso alle cure libero e gratuito a tutti i cittadini;

considerato che:

RAI Fiction da oramai tre anni sta lavorando per un film destinato alla televisione sulla vita e l'impegno politico di Tina Anselmi. Tuttavia il progetto, nonostante sia pronta una bozza di sceneggiatura, sembra essersi fermato;

diversi esponenti del mondo della politica, della cultura, del mondo cattolico, dell'Anpi hanno espresso il proprio rammarico per il non vedere ancora realizzato un progetto che svolgerebbe senza dubbio anche un ruolo formativo per le nuove generazioni, avvicinandole attraverso il mezzo della televisione alla conoscenza di una delle figure più significative della storia dell'Italia repubblicana;

si chiede di sapere:

se la RAI, alla luce dei fatti esposti in premessa, non ritenga opportuno dare seguito nel minor tempo possibile al progetto per la realizzazione di un film sulla vita di Tina Anselmi.

(410/1914)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della Direzione RaiFiction.

In primo luogo, si ritiene opportuno evidenziare che la Rai, consapevole dell'importanza della figura di Tina Anselmi – una delle figure più significative della storia dell'Italia repubblicana – e della utilità di portare a conoscenza delle nuove generazioni la sua storia e la sua attività, ha accettato con entusiasmo la realizzazione del progetto di una fiction su di lei. E, al fine di massimizzare la qualità del prodotto, ha lavorato a lungo sullo sviluppo della sceneggiatura, processo nel quale – come spesso avviene – intervengono più attori i cui contributi devono essere adeguatamente utilizzati e valorizzati.

Negli ultimi mesi le fasi di sviluppo del progetto hanno subito una accelerazione importante, grazie a una impostazione finalizzata alla messa a fuoco di ulteriori aspetti dell'attività pubblica, sindacale e politica dell'onorevole Tina Anselmi. La società di produzione Bibì Film proprio in questi giorni ha dato mandato ai suoi legali di esercitare l'opzione per l'acquisizione dei diritti di adattamento e sfruttamento su alcune biografie ufficiali della Anselmi. Al contempo il produttore, affiancato dalla Struttura editoriale di RaiFiction responsabile del progetto, sta operando all'individuazione del regista e dell'interprete del personaggio protagonista più adeguati.

Tutto ciò premesso, si ritiene possibile ultimare la definizione «editoriale» del progetto nei prossimi mesi per poi prevedere il finanziamento della realizzazione del film tv nel piano di produzione 2022, con l'obiettivo di poter disporre del prodotto per la messa in onda su Rai Uno entro la fine dell'anno prossimo.

MOLLICONE, GARNERO SANTANCHÈ. – *Al presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* – Premesso che:

il 16 luglio 2021 si è insediato il nuovo Consiglio di amministrazione della Rai, nominato dall'assemblea degli azionisti tenutasi il 15 luglio 2021, che attualmente vede in carica anche Simona Agnes.

Come ha indicato vigilanzatv.it, «abbiamo il caso più unico che raro di un membro della CdA della Rai che ha un programma in onda su Rai 1 e, come se non bastasse, una seconda trasmissione in partenza su Rai2».

Ovvero *Check-Up*, del cui ritorno sui teleschermi dopo quasi un ventennio (e diversi rifiuti da parte dei vari Dg) che si sono avvicendati negli anni) abbiamo parlato per primi e a profusione, trasmissione ideata

dal fu Biagio Agnes e prodotta dalla Fondazione Biagio Agnes che fa capo a Simona Agnes.

Possibile che nessuno sollevi una benché minima obiezione su tutti questi conflitti d'interesse nella Tv di Stato pagata dal canone? Possibile che tutti trovino normale una tale situazione?«

Il palese conflitto d'interesse che riguarda il consigliere d'amministrazione Rai, Simona Agnes, relativo alla messa in onda su Rai 1 del «Premio Agnes» da lei stessa organizzato e su Rai2 del format «Check-Up» da lei ideato e scritto, viola apertamente il Codice Etico dell'azienda che i membri del CdA sono obbligati a rispettare.

Quali iniziative intendano adottare i vertici Rai al fine di evitare la messa in onda delle trasmissioni citate in premessa, la loro sospensione e quali iniziative intenda adottare al fine di verificare eventuali conflitti di interesse dei componenti del CdA e per la loro risoluzione.

(411/1923)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto, nel rinviare alla comunicazione trasmessa al Presidente Barachini per una più completa valutazione dei presidi messi in atto dalla Rai al fine di neutralizzare ogni possibile conflitto di interesse (anche solo di natura potenziale) dei propri esponenti di vertice, si forniscono i seguenti elementi chiarificatori sulla base delle indicazioni delle competenti strutture aziendali.

Check-up è un programma televisivo realizzato presso il Centro di produzione di Napoli e trasmesso dalla Rai dal 1977 al 2002; i diritti esclusivi di utilizzazione e sfruttamento del marchio e del formato derivante appartengono integralmente ed in via esclusiva alla Rai.

Il progetto per una nuova edizione di Check up è stato proposto ad ottobre 2020 ed è stato, alla luce delle relative valutazioni di carattere editoriale, ritenuto importante in una fase – quale quella attuale – segnata dall'emergenza pandemica e da un'esigenza informativa costante, con l'obiettivo di restituire al pubblico un programma rigoroso dal così elevato valore identitario.

Sotto il profilo operativo, si ritiene opportuno mettere in evidenza che:

la nuova edizione sarà realizzata presso il centro di produzione di Napoli e si articolerà in 12 puntate della durata di 45' diffuse settimanalmente nella mattina del sabato da Rai 2;

la responsabilità produttiva, tecnica, organizzativa, economica ed editoriale competono in via esclusiva alla Rai che potrà pertanto, in via autonoma, decidere la scelta e la composizione dei contenuti, l'individuazione delle professionalità da coinvolgere per il confezionamento del programma e quelle da interessare come ospiti, l'elaborazione dei relativi testi espositivi.

Ciò premesso, con riferimento specifico al tema sollevato nell'interrogazione di cui sopra, la scelta di inserimento nel palinsesto è precedente alla formazione della vigente Consiliatura e la Consigliera Simona Agnes non risulta aver avuto alcun ruolo o esercitato alcuna influenza o

condizionamento in ordine a tale scelta, né è previsto alcun compenso economico verso la Consigliera stessa o la Fondazione Biagio Agnes, essendo i diritti esclusivi di utilizzazione e sfruttamento del format notoriamente di proprietà Rai.

Per quanto concerne invece la trasmissione del Premio Agnes, dedicato alla figura di uno storico Direttore Generale della Rai e giunto ormai alla sua tredicesima edizione, si ritiene opportuno mettere in evidenza come questo costituisca un appuntamento consolidato che, come avvenuto per le precedenti edizioni, sarà trasmesso su Rai 1 in seconda serata, in forza di una licenza concessa a titolo gratuito dalla Fondazione Agnes.

Da ultimo si segnala che – come già avvenuto per il premio Agnes – nel corso della seduta del 22 settembre la Consigliera Simona Agnes ha fornito idonea e adeguata informativa agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale, che hanno preso positivamente atto di quanto comunicato.

ANZALDI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato RAI.* – Premesso che:

dal 16 settembre è prevista la messa in onda su Canale 5 del programma «Star in the star», prodotto da Banijay.

Secondo anticipazioni riportate su «TvBlog» e altri siti specializzati in ambito televisivo, il programma avrebbe molti punti in comune con i programmi di Rai1 «Il Cantante Mascherato», condotto da Milly Carlucci, e «Tale e Quale Show» di Carlo Conti, entrambi prodotti sempre da Banijay. Addirittura si tratterebbe di un clone o una copia di questi show.

Si chiede di sapere:

in che modo l'Azienda intenda tutelare i programmi di Rai1 «Il Cantante Mascherato» e «Tale e Quale Show», di cui il nuovo programma Mediaset «Star in the star» sarebbe una copia.

Se i contratti tra Rai e Banijay, società fornitrice che ha prodotto sia gli show Rai sia il programma presto in onda su Canale 5, prevedano clausole di esclusiva e di tutela delle trasmissioni che il servizio pubblico acquista dall'azienda fornitrice e chi sia il titolare dei diritti.

(412/1925)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle competenti strutture aziendali.

Il format «Star in the star», che ha debuttato giovedì 16 settembre su Canale 5, è l'adattamento della versione tedesca «Big performance – Wer ist spar im star» basata sul format «Bongmyeon ga-wang» della Brainpool, società del gruppo Banijay. Il concept è quello di un talent show che mette in gara celebrities che si sfidano prendendo le vesti di grandi artisti, anche internazionali, di cui interpretano le canzoni più note. I partecipanti sono quindi artisti «mascherati» e lo scopo dello spettacolo è lo

svelamento della loro identità. Il programma presenta pertanto elementi di somiglianza con i due programmi di Rai 1 «Tale e quale show» e «Il cantante mascherato», pur non mostrando una vera e propria identicità né con l'uno né con l'altro.

Tutto ciò premesso, ai fini della valutazione della questione, è necessario tener conto del fatto che nell'ordinamento giuridico italiano non esiste in generale una tutela delle idee nell'ambito della proprietà intellettuale, ma la tutela del format si realizza esclusivamente attraverso i seguenti elementi qualificanti: titolo, struttura narrativa di base, apparato scenico e personaggi fissi. In ogni caso, la Rai si riserva di effettuare i necessari monitoraggi per verificare la situazione in essere ai fini della tutela degli interessi aziendali.

PARAGONE. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* – Premesso che:

in una recente intervista rilasciata al quotidiano Il Foglio e pubblicata l'8 settembre, rispondendo alle domande del giornalista, Fabio Fazio avrebbe dichiarato: «Veramente vorrei applicare solo un po' di buon senso in televisione. Mi sembra di vivere in un mondo impazzito, dall'Afghanistan a quelli che non si vogliono vaccinare mentre il virus fa milioni di morti. Ci tocca leggere di professori universitari contrari al Green pass, nell'anno in cui è stata sconfitta la poliomielite nel mondo. Viene in mente quel libro di Roberto Vacca che si intitolava "Medioevo prossimo venturo" e al quesito sulla partecipazione televisiva dei cosiddetti No Vax per un confronto con i virologi la risposta è stata »è il momento di essere un po' asseritivi. Bisogna ricominciare come in prima elementare, dai fondamentali: dalla A di Abecedario (...). Li fuori c'è anche chi va contromano in autostrada. Ma non ci fai un giornale o un talk show, incitandoli a parlare di guida sicura con il comandante della polizia stradale. Non sono posizione paritarie»;

Considerato che:

il contratto di servizio 2018-2022 all'art. 2 stabilisce che la Rai assicura un'offerta di servizio pubblico improntata, fra gli altri, ai principi di imparzialità, indipendenza e pluralismo, riferito a tutte le diverse condizioni e opzioni sociali, culturali e politiche, affinché ciascuno possa autonomamente formarsi opinioni e idee e partecipare in modo attivo e consapevole alla vita del Paese;

all'art. 6, comma 1 e comma 2, ribadisce che «1. La Rai è tenuta ad improntare la propria offerta informativa ai canoni di equilibrio, pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse formazioni politiche e sociali, e a garantire un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare il principio di libertà con quello di responsabilità, nel rispetto della dignità della persona, e ad assicurare un contraddittorio adeguato, effettivo e leale. 2. La Rai assicura

nella programmazione il pluralismo, al fine di soddisfare il diritto del cittadino a una corretta informazione e alla formazione di una propria opinione»;

le affermazioni del conduttore della trasmissione Rai «Che tempo che fa», finalizzate a limitare dichiaratamente il pluralismo dell'informazione, negando la possibilità a chi abbia posizioni diverse dal *mainstream* su campagna vaccinale e gestione dell'emergenza di esprimersi nella tv pubblica, si configurerebbero in palese contrasto con quanto previsto dal contratto di servizio, articoli 2 e 6, ledendo altresì i principi di indipendenza e imparzialità;

si chiede di sapere:

in che modo il Presidente e l'Amministratore delegato della Rai intendano assicurare che le trasmissioni Rai siano conformi al contratto di servizio, vigilando sul rispetto dei principi di pluralità, indipendenza e imparzialità;

se non ritengano gravemente lesive per la credibilità della tv pubblica le affermazioni del conduttore Fabio Fazio.

(413/1933)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle competenti strutture aziendali.

In primo luogo, si ritiene opportuno evidenziare che la Rai definisce la propria offerta complessiva muovendosi in linea con – tra l'altro – il Contratto di servizio; è proprio il testo contrattuale a stabilire che la Rai «assicura un'offerta di servizio pubblico improntata, fra gli altri, ai principi dell'imparzialità, dell'indipendenza e del pluralismo....., così da garantire l'apprendimento e lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale anche all'estero, nel rispetto del diritto e del dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto ad essere informati». È questo il punto di riferimento essenziale ai fini di una valutazione dell'offerta complessiva Rai, che si articola in circa 130 mila ore di tv e 100 mila di radio ogni anno, con l'obiettivo – come previsto sempre dal Contratto – di «raggiungere i diversi pubblici attraverso una varietà della programmazione complessiva ....».

Ciò premesso, si ritiene utile ribadire che la somministrazione di vaccini per far fronte a una pandemia che ha causato la morte di milioni di persone in tutto il mondo costituisce un tema unico nel suo genere. Il servizio pubblico ha il dovere di raccontare con obiettività tutte le posizioni della società ma ha anche la funzione, attraverso un'informazione imparziale, di essere vicina ai temi sostenuti dalla comunità scientifica. In ogni caso, nell'alveo del confronto tra le diverse posizioni, in più situazioni è stata data la possibilità a chi ha deciso di non vaccinarsi di esprimere la propria opinione, in un leale contradittorio con chi invece aveva deciso di farlo.

Nello specifico, in relazione alle affermazioni di Fabio Fazio nel corso di una intervista rilasciata al quotidiano Il Foglio, si rappresenta che lo stesso, pur essendo un volto noto della tv pubblica, ha parlato in nome proprio e non certo per conto dell'azienda, esprimendo pertanto – nell'ambito del principio della libertà di parola – opinioni del tutto personali.

FEDELI, GALLONE, RICCIARDI, DE PETRIS, BORDO, MARROCCO, PICCOLI NARDELLI, ROMANO. – *Alla Presidente all'Amministratore delegato della Rai.* – Premesso che:

il Consiglio di amministrazione della Rai, riunitosi in data 9 settembre 2021 sotto la presidenza di Marinella Soldi e alla presenza dell'Amministratore delegato Carlo Fuortes, ha proceduto a designare Ludovico Di Meo in qualità di Direttore generale di San Marino RTV, società partecipata al 50 per cento da Rai in base ad un accordo vigente tra i Governi dei due Paesi;

nel corso della seduta l'Amministratore delegato Carlo Fuortes ha altresì informato il Cda sulle nomine relative all'area *corporate*, tutte coperte da risorse interne all'Azienda: Giuseppe Pasciucco, già Cfo, è nominato Direttore Staff dell'Amministratore delegato; di conseguenza, Marco Brancadoro assume il ruolo di Cfo e Giorgio Russo quello di Direttore Pianificazione strategica e controllo di gestione.

Roberto Ferrara diventa Direttore Canone e Beni artistici, a Pierluigi Colantoni viene affidata la Direzione Comunicazione, nel cui ambito è inserito l'Ufficio Stampa, di cui diventa responsabile Stefano Marroni.

L'amministratore delegato Carlo Fuortes ha assunto *ad interim* il ruolo di Direttore Generale Corporate.

Valutato che:

su sette nomine effettuate sette sono uomini in un'azienda in cui le donne sono in forte minoranza nei vertici;

Si chiede di sapere:

quanti e quali sono i *curricula* di dirigenti interni di sesso femminile presi in considerazione e sulla base di quali criteri è stata effettuata una selezione che, in assenza dei necessari chiarimenti, non può che configurarsi allo stato attuale come un'oggettiva rimozione delle competenze femminili interne all'Azienda e una violazione del Contratto di servizio 2018-2022. Rispetto ai principi generali in esso iscritti (superamento degli stereotipi di genere e promozione della parità) e a quanto previsto dall'articolo 9, è infatti del tutto evidente la contraddizione tra scelte interne discriminatorie e non pienamente inclusive delle competenze femminili e l'assicurazione «di un'offerta complessiva, diffusa su qualsiasi piattaforma e con qualunque sistema di trasmissione» che garantisca «la più completa e plurale rappresentazione dei ruoli che le donne svolgono nella società».

(414/1934)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto, nel rinviare alla comunicazione trasmessa al Presidente Barachini per una più completa valutazione dell'impegno dell'Azienda nella direzione della parità di genere, si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle competenti strutture aziendali.

In premessa si ritiene opportuno precisare che nel complesso gli interventi di cui all'interrogazione andrebbero «letti» in gran parte quali avvicendamenti interni al top management (che è largamente in prevalenza maschile), necessari ad assicurare il funzionamento della macchina aziendale.

Nello specifico, si illustrano i criteri che hanno portato a tali scelte:

per la posizione di direttore generale di San Marino RTV (deliberata dal C.d.A.), è stato pubblicato un avviso di job posting, a cui sono seguite 14 candidature, quasi esclusivamente di genere maschile (solo 2 di genere femminile, una delle quali, peraltro, priva dei requisiti richiesti). All'esito dell'istruttoria e di una approfondita disamina dei curricula pervenuti, è stato ritenuto maggiormente idoneo a ricoprire tale ruolo (tenuto conto degli ambiti di interesse: manageriale e di prodotto) Ludovico Di Meo (che ha ricoperto ruoli di grande rilievo nell'ambito sia delle Testate che delle Reti);

per quanto concerne l'avvicendamento del Direttore della Direzione Staff dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale Corporate, stante la delicatezza e strategicità del ruolo, la ricognizione interna ha riguardato tutti i primi riporti del vertice. All'esito, la scelta è ricaduta su Giuseppe Pasciucco, ritenendo opportuno dare priorità alla focalizzazione sui costi e dunque alle competenze specifiche possedute sulla materia. Per il ruolo di CFO lasciato vacante dallo stesso, considerate le necessarie competenze contabili/finanziarie, ed in un'ottica di piena ed immediata operatività, si è privilegiato il criterio della crescita interna (che ha portato a individuare in Marco Brancadoro il nuovo CFO e in Giorgio Russo il nuovo Direttore della Direzione Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione). All'uscente Direttore Roberto Ferrara, dovendo procedere alla sua ricollocazione, è stata assegnata la vacante Direzione Canone e Beni Artistici;

sulla collocazione di Pierluigi Colantoni a Direttore della Direzione Comunicazione la ricognizione è stata effettuata nell'ambito delle risorse aziendali che ricoprono un ruolo di primo riporto al vertice nell'ottica di accorpare talune direzioni e di razionalizzare la macrostruttura aziendale. In tal senso, l'interessato è risultato il candidato maggiormente idoneo in considerazione sia dell'esperienza maturata nell'ambito di riferimento, sia dell'incarico già rivestito di Direttore della Direzione Sviluppo Nuovi Formati, le cui attività infatti confluiranno nella Direzione Comunicazione;

infine, per quanto riguarda l'Ufficio Stampa, la ricognizione è stata effettuata in un'ottica di ottimizzazione nell'ambito delle risorse giornalistiche con qualifica di caporedattore, con particolare riguardo a quelle fuori line, in quanto più facilmente spostabili dagli attuali incarichi. La scelta è ricaduta su Stefano Marroni, che ha ricoperto in azienda importanti incarichi e che vanta anche una precedente esperienza nel mondo della carta stampata.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 5 ottobre 2021

Comitato II

Rapporti tra mafie e potere politico: la trattativa Stato mafia; l'attacco alle istituzioni e la stagione delle stragi e dei depistaggi; le infiltrazioni mafiose nella pubblica amministrazione

Riunione n. 7

Coordinatore: GIARRUSSO *(Misto)*

Orario: dalle ore 19,19 alle ore 20,29

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

Martedì 5 ottobre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 26

Presidenza della Presidente
PIARULLI

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,55

PROGRAMMAZIONE LAVORI

Plenaria

45ª Seduta

Presidenza della Presidente
PIARULLI

La seduta inizia alle ore 13,55.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Interviene Maria Cannizzaro, ex giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della *web* tv per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte dell'audita, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È comunque fatta salva la possibilità anche per l'audita di rappresentare in ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta forma di pubblicità.

AUDIZIONI

Audizione di Maria Cannizzaro, *ex* giudice presso il Tribunale per i minorenni di Firenze

La dottoressa CANNIZZARO svolge una relazione.

(I lavori procedono in seduta segreta dalle ore 14,02 alle ore 14,07).

Pongono quesiti la senatrice BOTTICI *(M5S)*, la PRESIDENTE, il deputato DONZELLI *(FDI)* e la senatrice BITI *(PD)*.

La dottoressa CANNIZZARO risponde ai quesiti posti, riservandosi di inviare la documentazione cui ha fatto riferimento nel corso del suo intervento.

La PRESIDENTE, riservandosi di acquisire ulteriori elementi documentali sui profili emersi e in relazione ai quesiti posti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori

Martedì 5 ottobre 2021

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 12,55 alle ore 13,10.

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 13,10.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Laura CAVANDOLI, *Presidente,* comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di incaricare:

– la dottoressa Laera e la dottoressa Scaramuzzino di svolgere un approfondimento sul ma dell'articolo 403 del codice civile e sui suoi esiti applicativi e una relazione sulle riforme del processo civile in discussione, con riferimento alla tematica degli affidi;

– la professoressa Ercoli di svolgere un approfondimento sulla tematica dell'ascolto del minore, con riferimento alla sua funzione nei procedimenti giudiziari;

– l'avvocato Perozzi di svolgere un approfondimento sul ruolo delle consulenze tecniche nei procedimenti di affido, sui profili giuridico-organizzativi dei protocolli di intesa realizzati in diversi tribunali tra autorità giudiziaria, comunità, psicologi e altri soggetti pubblici e privati:

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha altresì convenuto di svolgere, con la presenza di alcuni commissari, sopralluoghi in case famiglia, famiglie affidatarie e comunità terapeutiche, secondo un programma che sarà successivamente definito.

Comunica inoltre che in data 28 settembre 2021 l'avvocato Morcavallo ha trasmesso una relazione, di libera consultazione, sulla disciplina dell'affido, con particolare riferimento al ruolo dei tribunali e dei servizi sociali.

Comunica infin che sono pervenuti alla casella funzionale della Commissione trentasette esposti, riservati. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di svolgere approfondimenti su nove di essi, incaricandone gli ufficiali di collegamento della Commissione.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Laura CAVANDOLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione di Luigi Ciampoli
(Svolgimento e conclusione)

Laura CAVANDOLI, *presidente,* introduce i temi oggetto dell'audizione odierna, ricordando la lunga esperienza di magistrato del dottor Ciampoli, già Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma. Invita quindi il dottor Ciampoli a svolgere una breve relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Luigi CIAMPOLI, svolge una relazione sui profili giuridici dell'affido e sulle principali problematiche ordinamentali che lo caratterizzano, insistendo in particolare sul tema dell'ascolto del minore nei procedimenti giudiziari.

Pongono quesiti le deputate Stefania ASCARI *(M5S)*, Maria Teresa BELLUCCI *(FDI)* e Laura CAVANDOLI, *presidente,* ai quali risponde Luigi CIAMPOLI.

Laura CAVANDOLI, *presidente,* ringrazia per la disponibilità l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,20.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,30

€ 17,00